

**BOZZE DI STAMPA**

**26 novembre 2020**

**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XVIII LEGISLATURA**

**Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020,  
n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di  
tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese,  
giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica  
da COVID-19 (1994)**

## **TOMO I**

**dall'articolo 1 all'articolo 8**

**EMENDAMENTI**  
**(al testo del decreto-legge)**

## **Art. 1**

### **1.1**

BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

*Premettere il seguente articolo:*

#### **«Art. 01.**

*(Finalità e principi delle ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)*

1. Al fine di contrastare le conseguenze economiche e sociali derivanti dall'adozione di restrizioni per contenere la diffusione del virus COVID-19, il presente decreto-legge reca misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza. Tali misure urgenti consistono in:

*a)* concessione di un contributo a fondo perduto da destinare a tutti i soggetti IVA operanti su tutto il territorio nazionale nei settori: agricoltura, silvicoltura e pesca; attività manifatturiere; costruzioni; commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli; trasporto e magazzinaggio; attività dei servizi di alloggio e di ristorazione; servizi di informazione e comunicazione; attività immobiliari; attività professionali, scientifiche e tecniche; noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese; attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento; altre attività di servizi;

*b)* concessione di un ulteriore contributo a fondo perduto da destinare a tutti i soggetti IVA, interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e operanti nei settori agricoltura, silvicoltura e pesca; attività manifatturiere; costruzioni; commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli; trasporto e magazzinaggio; attività dei servizi di alloggio e di ristorazione; servizi di informazione e comunicazione; attività immobiliari; attività professionali, scientifiche, e tecniche; noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese; attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento; altre attività di servizi;

*c)* rifinanziamento del credito sportivo;

*d)* istituzione di un fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche;

*e)* sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa;

- f) contributi e aiuti a sostegno degli operatori turistici e della cultura;
- g) sostegno all'*export* e al sistema fieristico internazionale;
- h) riconoscimento di un credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda;
- i) cancellazione della seconda rata IMU;
- j) proroga del termine per la presentazione del modello 770;
- k) estensione della proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale;
- l) sospensione dei versamenti tributari per tutti i soggetti che esercitano le attività economiche sospese;
- m) possibilità per le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano di riconoscere alle strutture private accreditate di un ulteriore *budget* nell'anno 2020;
- n) arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari;
- o) sostegno al reddito per le conseguenze dell'emergenza epidemiologica;
- p) trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga; divieto temporaneo di licenziamento; esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione;
- q) sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle misure restrittive;
- r) congedo straordinarie per-i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado;
- s) riconoscimento di un *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*;
- t) riconoscimento del reddito d'emergenza;
- u) potenziamento risorse umane dell'INAIL;
- v) istituzione Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore;
- w) rifinanziamento dei centri di assistenza fiscale;
- x) riconoscimento di una nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo;
- y) finanziamento Fondi di solidarietà bilaterali alternativi per l'erogazione dell'assegno ordinario Covid-19;
- z) esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura;
- aa) interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta;
- bb) riconoscimento di indennità e altri sostegni economici ai lavoratori sportivi;

*cc)* nuove ed ulteriori risorse per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;

*dd)* implementazione dei sistemi di comunicazione dei dati concernenti l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;

*ee)* istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria;

*ff)* incremento delle risorse a sostegno della didattica digitale integrata;

*gg)* sostegni economici e sociali per le famiglie con figli in età scolastica e per persone con disabilità;

*hh)* semplificazioni in materia di giustizia con riguardo per lo svolgimento di attività giurisdizionali; il deposito di atti, documenti e istanze; lo svolgimento di giudizi amministrativi, penali, contabili e tributari;

*ii)* sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali;

*jj)* sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati;

*kk)* differimento entrata in vigore delle disposizioni in materia di *class-action*;

*ll)* dilazione dei termini in materia di trasporto pubblico locale e incremento delle relative risorse finanziarie;

*mm)* digitalizzazione delle elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia;

*nn)* pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei dati inerenti l'emergenza epidemiologica da covid-19;

*oo)* incremento delle risorse destinate alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

*pp)* utilizzo da parte delle Regioni a statuto speciale delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità».

---

## 1.2

MANCA, PITTELLA

*Premettere il seguente articolo:*

### **«Art. 01.**

*(Cessione del credito d'imposta 4.0)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 191 il periodo: "Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale." è soppresso;

*b)* al comma 204 il periodo: "Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale." è soppresso;

*c)* dopo il comma 209 è aggiunto il seguente:

"209-*bis*. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209 possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e intermediari finanziari. In alternativa alla cessione di cui al precedente periodo, i soggetti beneficiari possono optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari al beneficio spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari"».

## 1.3

MANCA, PITTELLA

*Premettere il seguente articolo:*

### **«Art. 01.**

*(Iperammortamento - Proroga del termine di consegna dei beni)*

1. In considerazione della situazione emergenziale SARS-COV-2, il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato al 30 giugno 2021.

2. All'articolo 1, comma 196, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2020";

b) alla lettera b), le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite con le parole: "30 giugno 2021"».

#### 1.4

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020»;

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente:* «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che nel mese di aprile 2020, ovvero nel trimestre marzo-maggio 2020, ovvero nel trimestre giugno-agosto 2020, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi degli analoghi periodi dell'anno 2019»;

d) *al comma 4, sopprimere le parole:* «riportati nell'allegato 1»;

e) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Ai comma 5 dell'articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020, dopo le parole: "aprile 2019", aggiungere le seguenti: "oppure, a richiesta del beneficiario, applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi del trimestre marzo-maggio 2020 o del trimestre giugno-agosto 2020 e l'ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi rispettivamente del trimestre marzo-maggio 2019 e del trimestre giugno-agosto 2019,"»;

f) *al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, così come modificato dal presente decreto, ovvero, a richiesta del beneficiario, secondo i criteri stabiliti per i soggetti di cui ai comma 6»;

2) alla lettera b), *sopprimere la parola: «4» e aggiungere, in fine, le seguenti: «, così come modificato dal presente decreto»;*

*g) dopo il comma 7, inserire il seguente:*

*«7-bis. Per le attività il cui codice ATECO non rientri tra quelli riportati nell'Allegato 1 ai presente decreto, la quota cui fare riferimento per il calcolo dei contributo a fondo perduto è pari al 100%».*

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 1.500 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse stanziati ai fini del riconoscimento del credito di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi e i requisiti per la fruizione del credito di cui al citato articolo 176, in linea con quanto disposto dal presente articolo.

*Conseguentemente, sono soppressi i commi 6 e 7 dell'articolo 5.*

---

## **1.5**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il comma 1 con il seguente:*

*«1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020»;*

*b) al comma 4, sopprimere le parole: «riportati nell'allegato 1»;*

*c) dopo il comma 7, inserire il seguente:*

*«7-bis. Per le attività il cui codice ATECO non rientri tra quelli riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, la quota cui fare riferimento per il calcolo del contributo a fondo perduto è pari al 100%».*

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 400 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse stanziati ai fini del riconoscimento del credito di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge

17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi e i requisiti per la fruizione del credito di cui al citato articolo 176, in linea con quanto disposto dal presente articolo.

*Conseguentemente, sono soppressi i commi 6 e 7 dell'articolo 5.*

---

## **1.6**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e con i provvedimenti delle regioni e delle province autonome adottati sulla base del documento del Ministero della Salute e dell'istituto Superiore di Sanità "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale" per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto e ai codici ATECO oggetto dei provvedimenti restrittivi delle regioni e delle province autonome. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

1-bis. I Presidenti delle regioni e delle province autonome trasmettono all'Agenzia delle Entrate i propri provvedimenti ai fini dell'erogazione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1. L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale del 200%. Restano ferme le modalità procedurali di cui ai commi da 3 a 11».

---



## 1.7

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, TESTOR

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e seguenti, per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", che costituisce evento eccezionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020»;

b) *i commi 8 e 12 sono soppressi.*

---

## 1.8

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

j) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020»;

k) *al comma 4, sopprimere le parole: «riportati nell'allegato 1»;*

i) *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Per le attività il cui codice ATECO non rientri tra quelli riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, la quota cui fare riferimento per il calcolo del contributo a fondo perduto è pari al 100%».

---

## 1.9

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, dopo le parole: «hanno la partita IVA attiva» aggiungere le seguenti: «, ivi compresi i lavoratori autonomi iscritti alle casse di previdenza,».*

---

## 1.10

BAGNAI, VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, DE VECCHIS, SBRANA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1 sopprimere le parole: «come attività prevalente»;*

2) *il comma 14 è sostituito con il seguente:*

«14. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3.687 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 2 pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13;

b) quanto a 2.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34;

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 56 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

e) quanto a 1.123 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto dei limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## 1.11

### PARAGONE

*Al comma 1, dopo le parole: «attività prevalente» aggiungere: «o secondaria».*

---

## 1.12

### FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Apportare le seguenti modifiche:*

*al comma 1, dopo le parole: «quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto.», inserire le seguenti: «Per i soggetti che svolgono più attività, in alternativa a quanto previsto al capoverso precedente, il requisito della prevalenza può essere individuato anche con riferimento a ciascuna unità locale ove venga esercitata l'attività»;*

*al comma 3, dopo le parole: «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.», inserire le seguenti: «In alternativa, è possibile fare riferimento alla diminuzione del fatturato delle singole unità locali, ove venga ivi esercitata, prevalentemente, una delle attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto»;*

*al comma 6, dopo le parole: «Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020,» inserire le seguenti: «o per i soggetti che l'hanno presentata e che non esercitano come attività prevalente dell'impresa una di quelle compresa nei codici ATECO riportati nell'Allegato 1, ma esercitano una di tali attività in modo prevalente in una o più unità locali, ai sensi del comma 1, secondo periodo»;*

*al comma 7 dopo le parole: «L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato: a) per i soggetti di cui al comma 5, come quota del contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; b) per i soggetti di cui al comma 6, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020» aggiungere le seguenti: «, rapportati alle singole unità locali, ove l'impresa abbia optato per il calcolo ai sensi del comma 1, secondo periodo».*

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fon-

do esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione - Art. 1, c.200, l. 190/2014.

---

### **1.13**

COMINCINI, CONZATTI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «quelle riferite ai codici Ateco riportati nell'Allegato 1 al presente decreto.» *inserire le seguenti:* «Per i soggetti che svolgono più attività, in alternativa a quanto previsto al capoverso precedente, il requisito della prevalenza può essere individuato anche con riferimento a ciascuna unità locale ove venga esercitata l'attività.»;

b) *al comma 3, dopo le parole:* «il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.», *inserire le seguenti:* «In alternativa, è possibile fare riferimento alla diminuzione del fatturato delle singole unità locali, ove venga ivi esercitata, prevalentemente, una delle attività riferite ai codici Ateco riportati nell'Allegato 1 al presente decreto.»;

c) *al comma 6, dopo le parole:* «per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020,», *inserire le seguenti:* «o per i soggetti che l'hanno presentata e che non esercitano come attività prevalente dell'impresa una di quelle comprese nei codici Ateco riportati nell'Allegato 1, ma esercitano una di tali attività in modo prevalente in una o più unità locali, ai sensi del comma 1, secondo periodo.»;

d) *al comma 7, dopo le parole:* «l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato: a) per i soggetti di cui al comma 5, come quota del contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020; b) per i soggetti di cui al comma 6, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5, e 6 dell'articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020», *inserire le seguenti:* «, rapportati alle singole unità locali, ove l'impresa abbia optato per il calcolo ai sensi del comma 1, secondo periodo.».

---

## 1.14

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto.» *aggiungere il seguente periodo:* «Per i soggetti che svolgono più attività, in alternativa a quanto previsto al capoverso precedente, il requisito della prevalenza può essere individuato anche con riferimento a ciascuna unità locale ove venga esercitata l'attività.»;

b) *al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «In alternativa, è possibile fare riferimento alla diminuzione del fatturato delle singole unità locali, ove venga ivi esercitata, prevalentemente, una delle attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto.»;

c) *al comma 6, dopo le parole:* «decreto-legge n. 34 del 2020,» *aggiungere le seguenti:* «o per i soggetti che l'hanno presentata e che non esercitano come attività prevalente dell'impresa una di quelle comprese nei codici ATECO riportati nell'Allegato 1, ma esercitano una di tali attività in modo prevalente in una o più unità locali, ai sensi del comma 1, secondo periodo.»;

d) *al comma 7 dopo le parole:* «dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020» *aggiungere le seguenti:* «, rapportati alle singole unità locali, ove l'impresa abbia optato per il calcolo ai sensi del comma 1, secondo periodo».

---

## 1.15

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, dopo le parole:* «nell'Allegato 1 al presente decreto» *aggiungere le seguenti:* «Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto. In relazione alle perduranti restrizioni applicate al settore Pubblico Spettacolo e alle peculiari sue modalità di esercizio (discoteche, sale da ballo e locali assimilati di cui al codice ATECO 93.29,1), il sopra descritto contributo a fondo perduto è altresì riconosciuto ai soggetti che svolgono tale attività anche in via secondaria, avendo dichiarato una pluralità di codici ATECO presso la CCIAA di riferimento. Tale contributo a fondo perduto verrà erogato solo ai soggetti muniti di Licenza di Pubblico Spettacolo risultante "attiva" presso i Comuni

dove fattività è svolta e altresì certificata dal suo titolare mediante apposita "autocertificazione". Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020».

---

### **1.16**

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, PEROSINO, DAMIANI, SACCONI, FERRO, MALLEGNI

*Al comma 1 dopo le parole: «presente decreto.» aggiungere il seguente periodo: «In relazione alle perduranti restrizioni applicate al settore Pubblico Spettacolo e alle peculiari sue modalità di esercizio (discoteche, sale da ballo e locali assimilati di cui al codice ATECO 93.29.1), il sopra descritto contributo a fondo perduto è altresì riconosciuto ai soggetti che svolgono tale attività anche in via secondaria, avendo dichiarato una pluralità di codici ATECO presso la CCIAA di riferimento. Tale contributo a fondo perduto verrà erogato solo ai soggetti muniti di Licenza di Pubblico Spettacolo risultante "attiva" presso i Comuni dove l'attività è svolta e altresì certificata dal suo titolare mediante apposita "autocertificazione"».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 25 dicembre 2014, n. 190.*

---

### **1.17**

Assuntela MESSINA, MANCA, PITTELLA

*Al comma 1 dopo il primo periodo inserire i seguenti: «In relazione alle perduranti restrizioni applicate al settore del pubblico spettacolo e alle peculiari sue modalità di esercizio (discoteche, sale da ballo e locali assimilati di cui al codice ATECO 93.29.1), il contributo a fondo perduto è altresì riconosciuto ai soggetti che svolgono tale attività anche in via secondaria, avendo dichiarato una pluralità di codici ATECO presso la CCIAA di riferimento. Tale contributo a fondo perduto verrà erogato solo ai soggetti muniti di licenza di pubblico spettacolo risultante attiva presso i Comuni dove l'attività è svolta e altresì certificata dal suo titolare mediante apposita autocertificazione.».*

---

### **1.18**

RAMPI

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il contributo è riconosciuto anche ai soggetti titolari di codici ATECO secondari riportati nell'Allegato 1 al presente decreto. Ogni soggetto può richiedere il contributo limitatamente all'attività esercitata con solo uno dei codici ATECO di cui è titolare.».*

---

### **1.19**

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il contributo a fondo perduto è riconosciuto altresì, in favore dei liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 e dei lavoratori autonomi, iscritti alle gestioni speciali dell'Ago non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.».*

*Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».*

---

### **1.20**

ROMANI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'agevolazione di cui al presente comma sono ammessi anche i professionisti iscritti alla gestione separata Inps in possesso dei codici Ateco elencati nell'allegato 1.».*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 10 milioni di euro con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge n. 145 del 2018, e successive modificazioni.*

---

### **1.21**

MANCA, PITTELLA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'agevolazione di cui ai presente comma sono ammessi anche i professionisti iscritti alla gestione separata inps in possesso dei codici Ateco elencati nell'allegato 1.».*

---

### **1.22**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'agevolazione di cui al presente comma sono ammessi anche i professionisti iscritti alla gestione separata Inps in possesso dei codici ATECO elencati nell'allegato 1.».*

---

### **1.23**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, CIRIANI

*Alla fine del comma 1, inserire il seguente periodo: «Il contributo di cui al presente comma si applica, oltre che alle attività ricadenti nei settori identificati dai codici ATECO, anche in favore degli operatori del settore della logistica e del trasporto di bevande, le cui attività sono esclusivamente o prevalentemente connesse alle attività della filiera di bar e ristoranti soggetta alle restrizioni previste dai provvedimenti di contenimento del contagio epidemiologico».*



*All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 15 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

---

## **1.24**

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «per i soggetti con codici ATECO 561011, 561030, 561050, 562100, 563000, 920009, 932910, 932930, 932990, il contributo spetta per unità produttiva;»;*

b) *al comma 8, è aggiunto il seguente periodo: «per i soggetti con codici ATECO 561011, 561030, 561050, 562100, 563000, 920009, 932910, 932930, 932990, il predetto limite di 150.000 euro si applica per unità produttiva.».*

*Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

## **1.25**

MANCA, PITTELLA

*Apportate le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Per i soggetti con codici ATECO 561011, 561030, 561050, 562100, 563000, 920009, 932910, 932930, 932990, il contributo spetta per unità produttiva;»;*

b) *al comma 8, è aggiunto il seguente periodo: «Per i soggetti con codici ATECO 561011, 561030, 561050, 562100, 563000, 920009, 932910, 932930, 932990, il predetto limite di 150.000 euro si applica per unità produttiva.».*

---

## 1.26

PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, TOFFANIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, PEROSINO, DE POLI, GALLONE

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Il contributo a fondo perduto, di cui al precedente comma, spetta altresì, in una logica di filiera, ai lavoratori autonomi liberi professionisti, titolari di partita IVA e iscritti alle casse di previdenza private o alla Gestione separata Inps, che abbiano subito una riduzione del fatturato nel trimestre agosto, settembre, ottobre dell'anno 2020 rispetto allo stesso trimestre dell'anno 2019.

1-ter. Fermo restando quanto stabilito nel comma 8, l'ammontare del contributo a fondo perduto per i soggetti di cui al presente comma consiste nel 20% della differenza di fatturato, se il fatturato del trimestre in considerazione dell'anno 2020 è inferiore a 20.000 euro; nel 15% della differenza di fatturato, se il fatturato del trimestre in considerazione dell'anno 2020 è compreso tra 20.000 e 40.000 euro; nel 10% della differenza di fatturato, se il fatturato del trimestre in considerazione dell'anno 2020 è superiore a 40.000 euro. Ai lavoratori autonomi liberi professionisti la cui attività sia stata avviata successivamente al mese di agosto 2019, per i quali non è possibile calcolare la diminuzione del fatturato, è riconosciuto un contributo forfettario di euro 1.000. Ai fini del presente comma, il contributo è erogato dall'Agenzia delle Entrate secondo le modalità di cui al comma 6.

1-quater. Agli oneri finanziari derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, valutati in 250 milioni per l'anno 2020 e 140 milioni per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 30 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri;

c) quanto a 170 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 196/2009;

d) quanto a 140 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

## 1.27

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Il contributo a fondo perduto, di cui al precedente comma, spetta altresì, in una logica di filiera, ai lavoratori autonomi liberi professionisti, titolari di partita IVA e iscritti alle casse di previdenza private o alla gestione separata INPS, che abbiano subito una riduzione del fatturato nel trimestre agosto, settembre, ottobre dell'anno 2020 rispetto allo stesso trimestre dell'anno 2019.

1-*ter*. Fermo restando quanto stabilito nel comma 8, l'ammontare del contributo a fondo perduto per i soggetti di cui al presente comma consiste nel 20% della differenza di fatturato, se il fatturato del trimestre in considerazione dell'anno 2020 è inferiore a 20.000 euro; nel 15% della differenza di fatturato, se il fatturato del trimestre in considerazione dell'anno 2020 è compreso tra 20.000 e 40.000 euro; nel 10% della differenza di fatturato, se il fatturato del trimestre in considerazione dell'anno 2020 è superiore a 40.000 euro. Ai lavoratori autonomi liberi professionisti la cui attività sia stata avviata successivamente al mese di agosto 2019, per i quali non è possibile calcolare la diminuzione del fatturato, è riconosciuto un contributo forfettario di euro 1.000. Ai fini del presente comma, il contributo è erogato dall'Agenzia delle Entrate secondo le modalità di cui al comma 6.

1-*quater*. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 1-*bis* pari a 250 milioni per l'anno 2020 e 140 milioni per l'anno 2021, si provvede corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 34».

---

## 1.28

PITTELLA

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Il contributo a fondo perduto, di cui al comma 1, spetta altresì, in una logica di filiera, ai lavoratori autonomi liberi professionisti, titolari di partita IVA e iscritti alle casse di previdenza private o alla Gestione separata Inps, che abbiano subito una riduzione del fatturato nel trimestre agosto, settembre, ottobre dell'anno 2020 rispetto allo stesso trimestre dell'anno 2019.

1-ter. Fermo restando quanto stabilito nel comma 8, l'ammontare del contributo a fondo perduto per i soggetti di cui al presente comma consiste nel 20 per cento della differenza di fatturato, se il fatturato del trimestre in considerazione dell'anno 2020 è inferiore a 20.000 euro; nel 15 per cento della differenza di fatturato, se il fatturato del trimestre in considerazione dell'anno 2020 è compreso tra 20.000 e 40.000 euro; nel 10 per cento della differenza di fatturato, se il fatturato del trimestre in considerazione dell'anno 2020 è superiore a 40.000 euro. Ai lavoratori autonomi liberi professionisti la cui attività sia stata avviata successivamente al mese di agosto 2019, per i quali non è possibile calcolare la diminuzione del fatturato, è riconosciuto un contributo forfettario di euro 1.000. Ai fini del presente comma, il contributo è erogato dall'Agenzia delle Entrate secondo le modalità di cui al comma 6.

1-quater. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 1-bis si provvede con 250 milioni per l'anno 2020 e 140 milioni per l'anno 2021, a valere sulle previsioni di spesa del comma 14 del presente articolo».

---

## 1.29

MODENA, CALIENDO, DAL MAS, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le previsioni del primo comma sono estese ai soggetti esercenti attività professionale a condizione che il volume dei compensi conseguiti dall'1.4.2020 al 31.10.2020 sia inferiore al 70% dei sei dodicesimi dell'ammontare dei compensi conseguiti nel periodo d'imposta 2019».

---

## 1.30

NANNICINI, MANCA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta altresì, nella misura del 50 per cento, ai soggetti con partita Iva attiva alla data del 25 ottobre 2020 non inseriti nell'Allegato 1 che abbiano subito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi nei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 pari o superiore ai due terzi rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019, a condizione che tale fatturato sia stato realizzato nel 2019 in misura prevalente con uno o più soggetti inseriti nell'Allegato 1».

### **1.31**

NANNICINI, MANCA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta altresì ai soggetti con partita Iva attiva alia data del 25 ottobre 2020 non inseriti nell'Allegato 1 a condizione che il loro fatturato nei mesi di aprile, maggio e giugno 2019 sia stato realizzato anche con uno o più soggetti inseriti nell'Allegato 1. Il contributo è erogato in misura proporzionale al rapporto tra il fatturato realizzato verso i soggetti inseriti nell'Allegato 1 e il totale del fatturato stesso. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi».

---

### **1.32**

NENCINI, SBROLLINI, COMINCINI

*Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Nella misura di 100 milioni per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa, il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta altresì ai soggetti che, pur non essendo ricompresi nelle categorie previste nell'allegato 1, abbiano subito una riduzione del fatturato come prevista dal comma 3 del presente decreto. Agli oneri di cui al presente comma, pari ad euro 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196».

---

### **1.33**

LAUS, FEDELI

*Al comma 1, dopo le parole: «dei settori economici» inserire le seguenti: «e delle relative filiere produttive».*

*Conseguentemente:*

*a) dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Nel limite di spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2020, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati codici ATECO riferiti alle filiere produttive dei settori economici aventi diritto al contri-

buto ulteriori rispetto a quelli riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, a condizione che tali soggetti siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020»;

b) *dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati nel limite di 70 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### 1.34

DAL MAS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto anche in favore delle rivendite di generi di monopolio, contraddistinte dal Codice Ateco 47.26.00, ubicate in aeroporti, stazioni ferroviarie e tribunali, nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo, fatta eccezione per il Codice Ateco di cui al comma 1».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, valutati in 15 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014.*

---

### 1.35

COMINCINI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 200 per cento anche in favore delle rivendite di generi di monopolio, contraddistinte dal codice ATECO 472600 Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie), ubicate in aeroporti, stazioni ferroviarie e tribunali, nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo».

### 1.36

CONZATTI, COMINCINI

*Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Per gli operatori dei settori economici che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano nell'Allegato 1 al presente decreto-legge, il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è determinato in proporzione all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi conseguiti nell'anno 2019 con riferimento alle attività riconducibili ai codici ATECO che rientrano nell'Allegato 1 al presente decreto-legge».

---

### 1.37

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è concesso anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti non religiosi civilmente riconosciuti. Il contributo per i soggetti di cui al presente comma sarà erogato dalla Agenzia delle Entrate nel mese di gennaio 2021».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)*

1. All'articolo 73, il comma 2, del decreto legge agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

"2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.650 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1.650 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114"».

---

### **1.38**

SICLARI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Gli stipendi tabellari del personale sanitario sono aumentati del 10 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 2021».

*Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021», con le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

### **1.40**

NANNICINI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 28, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 le parole: "misura del 30 per cento dei relativi canoni" sono sostituite dalle seguenti: "misura del 60 per cento dei relativi canoni"».

---

### **1.41**

SACCONI

*Al comma 2 sostituire le parole: «50 milioni», con le seguenti: «75 milioni».*

*Conseguentemente, al comma 14, sostituire le parole: «pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «pari a 75 milioni di euro per il 2020» e le parole: «2.503 milioni», con le seguenti: «2.528 milioni».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

---



#### **1.42**

DAMIANI, RONZULLI

*Al comma 2, sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «45 milioni di euro».*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro, da ripartire in favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge hanno la partita Iva e dichiarano di svolgere come attività prevalente quella di allestimento di luminarie nell'ambito di feste patronali, feste private, sagre e fiere, nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo».*

---

#### **1.43**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Al comma 2, sostituire la parola: «direttamente» con le seguenti: «sia direttamente che indirettamente, in una logica di filiera,».*

---

#### **1.44**

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Al comma 2, dopo la parola: «direttamente» inserire le seguenti: «o indirettamente».*

---

#### **1.45**

FLORIS, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Per i datori di lavoro che ricorrono ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12, è sospeso sino al 30 giugno 2021 il versamento al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I pagamenti sospesi ai sensi del presente comma sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro*

il 16 luglio 2021 o mediante rateizzazione sino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 luglio 2021».

---

#### **1.46**

CROATTI, LANZI, VACCARO, PIARULLI, ANGRISANI, GALLICCHIO, LEONE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il contributo a fondo perduto è aumentato nella misura del 30% a favore dei soggetti di cui al comma 1 che hanno sede legale e/o operativa nelle aree oggetto di misure restrittive, disposte con ordinanze regionali, consistenti in divieti specifici ed ulteriori di accesso ed in uscita dai territori comunali e provinciali, per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.».

---

#### **1.47**

DAMIANI, RONZULLI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Ai fini del contributo a fondo perduto di cui al presente ddl, sono ammessi al ristoro economico previsto anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti iscritti ad un albo professionale ed iscritti ad enti di diritto privato di previdenza obbligatoria».

La copertura economica è data dalle risorse previste dall'articolo 34 del presente ddl.

---

#### **1.48**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, oppure, se l'attività è stata avviata successivamente a tale data, ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese successivo a quello della data di inizio dell'attività economica come risulta dall'iscrizione al Re-

gistro delle imprese ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

4. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al precedente comma ai soggetti riportati nell'Allegato 1 che hanno avviato l'attività economica a partire dal 1° gennaio 2019».

#### **1.49**

ROMEO, BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *il comma 3 è sostituito dal seguente:*

3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del primo semestre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del primo semestre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

2) *Il comma 14 è sostituito dal seguente:*

14. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.564 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13;

b) quanto a 2.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34;

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 56 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.

**1.50**

GALLONE, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi».

---

**1.51**

PEROSINO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato medio del 2019».

---

**1.52**

CALIGIURI, BATTISTONI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato medio e dei corrispettivi dei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi».

---

**1.53**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente:* «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che nei mese di aprile 2020, ovvero

nei trimestre marzo-maggio 2020, ovvero nel trimestre giugno-agosto 2020, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi sia inferiore ai due terzi dell'ammontare dei fatturato e dei corrispettivi degli analoghi periodi dell'anno 2019».

b) *Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Al comma 5 dell'articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020, dopo le parole: "aprile 2019", aggiungere le seguenti: "oppure, a richiesta del beneficiario, applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi del trimestre marzo-maggio 2020 o del trimestre giugno-agosto 2020 e l'ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi rispettivamente del trimestre marzo-maggio 2019 e del trimestre giugno-agosto 2019,"».

c) *Ai comma 7, apportare le seguenti modificazioni:*

1. *Alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, così come modificato dal presente decreto, ovvero, a richiesta del beneficiario, secondo i criteri stabiliti per i soggetti di cui al comma 6»;

2. *Alla lettera b), sopprimere la parola:* «4» *e aggiungere, in fine, le seguenti:* «, così come modificato dal presente decreto».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 900 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse stanziate ai fini del riconoscimento del credito di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi e i requisiti per la fruizione del credito di cui al citato articolo 176, in linea con quanto disposto dal presente articolo.

*Conseguentemente, sono soppressi i commi 6 e 7 dell'articolo 5.*

---

## 1.54

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Al comma 3, le parole:* «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.», *sono sostituite con le parole:* «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno 2019.».

---

**1.55**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente:* «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che nel mese di aprile 2020, ovvero nel trimestre marzo-maggio 2020, ovvero nel trimestre giugno-agosto 2020, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi degli analoghi periodi dell'anno 2019».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 400 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse stanziate ai fini del riconoscimento del credito di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi e i requisiti per la fruizione del credito di cui al citato articolo 176, in linea con quanto disposto dal presente articolo.

*Conseguentemente, sono soppressi i commi 6 e 7 dell'articolo 5.*

---

**1.56**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente:* «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che nel mese di aprile 2020, ovvero nel trimestre marzo-maggio 2020, ovvero nel trimestre giugno-agosto 2020, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi degli analoghi periodi dell'anno 2019».

---

**1.57**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente:* «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 1° gennaio 2020 al 30 novembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2019».

---

**1.58**

VERDUCCI, RAMPI

*Al comma 3, sostituire le parole: «mese di aprile 2020» con le seguenti: «periodo di imposta relativo all'anno 2020» e le parole: «mese di aprile 2019» con le seguenti: «periodo di imposta relativo all'anno 2019».*

---

**1.59**

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, PEROSINO, DAMIANI, SACCONI, FERRO, MALLEGNI

*Al comma 3 sostituire le parole: «del mese di aprile 2020» con: «dal 1° gennaio 2020 al 30 novembre 2020» e le parole: «del mese di aprile 2019» con: «dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2019».*

---

**1.60**

Assuntela MESSINA, MANCA, PITTELLA

*Al comma 3 sostituire le parole: «del mese di aprile 2020» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2020 al 30 novembre 2020» e le parole: «del mese di aprile 2019» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2019».*

---

**1.61**

NANNICINI, MANCA, PARRINI

*Al comma 3, sostituire le parole: «del mese di aprile 2020» con le seguenti: «dei mesi da aprile a settembre 2020» e le parole: «del mese di aprile 2019» con le seguenti: «dei mesi da aprile a settembre 2019».*

---

**1.62**

PARAGONE

*Al comma 3 sostituire le parole: «del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019» con le seguenti: «del periodo 1° luglio 2020 - 31 dicembre 2020 sia*

inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente semestre del 2019».

---

### **1.63**

DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 3, le parole: «del mese di aprile 2020», sono sostituite dalle seguenti: «dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020» e le parole: «del mese di aprile 2019» sono sostituite dalle seguenti: «dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019»;*

2) *il comma 14 è sostituito dal seguente:*

«14. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.714 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13;

b) quanto a 2.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34;

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 56 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

e) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì, autorizzato apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

---



**1.64**

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, PEROSINO, DAMIANI, SACCONI, FERRO, MALLEGNI

*Al comma 3, sostituire le parole: «del mese di aprile 2020» con: «dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020» e le parole: «del mese di aprile 2019» con: «dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019».*

---

**1.65**

NANNICINI, MANCA, PARRINI

*Al comma 3, sostituire le parole: «del mese di aprile 2020» con le seguenti: «dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020» e le parole: «del mese di aprile 2019» con le seguenti: «dei mesi aprile, maggio e giugno 2019».*

---

**1.66**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole: «aprile 2020» aggiungere le seguenti: «ovvero di marzo 2020, qualora i soggetti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, svolgano prevalentemente attività legate alla stagionalità invernale,»;*

2) *dopo le parole: «aprile 2019» aggiungere le seguenti: «ovvero di marzo 2019, qualora i soggetti di cui al comma 1 svolgano prevalentemente attività legate alla stagionalità invernale,».*

---

**1.67**

FERRO

*Al comma 3, dopo le parole: «mese di aprile» aggiungere le seguenti: «e maggio».*

---

**1.68**

GALLONE, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

*Al comma 3 dopo le parole: «sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019» inserire le seguenti: «o che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da maggio a ottobre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da maggio a ottobre 2019.».*

---

**1.69**

CROATTI, LANZI, VACCARO, PIARULLI, ANGRISANI, GALLICCHIO, LEONE

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per i soggetti di cui al comma 1 che dichiarano di svolgere come attività prevalente quelle riferite ai codici ATECO 56.10.11 e 56.21.00 riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, in ragione della stagionalità dell'attività stessa il contributo a fondo perduto va calcolato in relazione alle mancate entrate riferite alla sopravvenuta impossibilità della prestazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile a seguito dell'emergenza Covid-19.».*

---

**1.70**

ROJC

*Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Limitatamente alla categoria degli artisti lirici italiani liberi professionisti il contributo è concesso a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° marzo 2020 al 31 ottobre 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1 marzo 2019 al 31 ottobre 2019.».*

---

**1.71**

RAMPI, VERDUCCI

*Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per il settore degli spettacoli di musica dal vivo, il calcolo di cui al primo periodo è eseguito parametrando l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre marzo-agosto 2020 a quello del semestre marzo-agosto 2019.».*

---

**1.72**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Limitatamente alle attività dello spettacolo viaggiante e parchi divertimento il contributo è concesso a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di agosto 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del mese di agosto 2019».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**1.73**

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, PEROSINO, DAMIANI, SACCONI, FERRO, MALLEGGI

*Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Limitatamente alle attività dello spettacolo viaggiante e parchi divertimento il contributo è concesso a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di agosto 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del mese di agosto 2019».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**1.74**

Assuntela MESSINA, MANCA, PITTELLA

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Limitatamente alle attività dello spettacolo viaggiante e parchi divertimento il contributo è concesso a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di agosto 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del mese di agosto 2019».*

---

### **1.75**

RAMPI

*Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Limitatamente alle attività di spettacolo viaggiante il contributo è concesso a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di agosto 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del mese di agosto 2019.».*

---

### **1.76**

CONZATTI, COMINCINI

*Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per i soli soggetti che hanno la partita iva attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalenti quelle riferite al codice ATECO 49.39.01 - Gestioni di funicolari, *ski-lift* e seggiovie, se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano, in ragione della natura stagionale che li caratterizza, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di marzo 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di marzo 2019.».*

---

### **1.77**

SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*1) dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti delle *start up* che dichiarano di svolgere una delle attività riferite ai Codici Ateco riportati nell'allegato 1 e che abbiano avviato l'attività dal 1° gennaio 2019. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di settembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di settembre 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazioni dei servizi»;*

2) *il comma 14 è sostituito con il seguente:*

«14. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.900 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 2 pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13;

b) quanto a 2.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34;

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 56 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

e) quanto a 336 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## 1.78

NENCINI, SBROLLINI, COMINCINI

*Dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

«3-bis. In deroga a quanto prevista dal comma 3, per le attività operanti nel mondo dello spettacolo il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da gennaio a giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da gennaio a giugno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Per i soggetti di cui al presente comma che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto di cui

al presente articolo non si fa luogo, in nessun caso, alla restituzione di quanto già percepito».

*Conseguentemente, il comma 14 è sostituito dal seguente:*

«Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.508 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13 e, quanto a 2.553 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34».

*Conseguentemente, all'articolo 34, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole:* «complessivamente in 5.553,096 milioni di euro per l'anno 2020» *sono sostituite dalle seguenti:* «complessivamente in 5.603,896 milioni di euro per l'anno 2020»;

b) *dopo la lettera p) è inserita la seguente:*

«p-bis) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196».

---

## **1.79**

CANGINI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 e che operano nel settore dello spettacolo, il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che la media del fatturato e dei corrispettivi del mese di marzo, aprile e maggio 2020 sia inferiore ai due terzi della media del l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di marzo, aprile e maggio 2019».

---

## **1.80**

FARAONE, CONZATTI

*Dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

«3-bis. In deroga a quanto prevista dal comma 3, per le attività riferite al codice ATECO 823000 il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da marzo ad agosto

2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da marzo ad agosto 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Agli oneri di cui al precedente periodo, valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

### **1.81**

FENU, PIARULLI, ANGRISANI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 ovvero, in via opzionale, che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da maggio a ottobre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da maggio a ottobre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. qualora il soggetto opti per il parametro riferito al semestre da maggio a ottobre, il contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del periodo precedente, nei limiti di quanto già previsto dall'articolo 25, comma 8 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.*

---

## 1.82

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, SCIASCIA, PEROSINO, DAMIANI, SACCONI, FERRO, FLORIS, GALLONE

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche ed alle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° marzo-30 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° marzo-30 agosto 2019.

3-ter. All'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, numero 34, convertito in legge dalla legge 17 luglio 2020, numero 77, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. L'ammontare del contributo a fondo perduto dovuto alle aziende turistiche ed alle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, è determinato applicando le percentuali di cui al comma precedente alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° marzo-30 agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° marzo-30 agosto 2019"».

---

## 1.83

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, a condizione che l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio-30 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio-30 agosto 2019.

3-ter. All'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, numero 34, convertito in legge dalla legge 17 luglio 2020, numero 77, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. L'ammontare del contributo a fondo perduto dovuto alle aziende turistiche ed alle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, è determinato applicando le percentuali di cui al comma precedente alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° marzo-30 agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° marzo-30 agosto 2019"».

---



## 1.84

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche ed alle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° marzo-30 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° marzo-30 agosto 2019.

3-ter. All'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, numero 34, convertito in legge dalla legge 17 luglio 2020, numero 77, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. L'ammontare del contributo a fondo perduto dovuto alle aziende turistiche ed alle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, è determinato applicando le percentuali di cui al comma precedente alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° marzo-30 agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° marzo-30 agosto 2019"».

---

## 1.85

BERGESIO, CENTINAIO, FUSCO, RIPAMONTI, MONTANI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, a condizione che l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio-30 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio-30 agosto 2019».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 550 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.*

---

**1.86**

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, PEROSINO, DAMIANI, SACCONI, FERRO, MALLEGNI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, a condizione che l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio-30 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio-30 agosto 2019».

---

**1.87**

Assuntela MESSINA, MANCA, PITTELLA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, a condizione che l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio-30 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio-30 agosto 2019».

---

**1.88**

MANCA, PITTELLA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, a condizione che l'ammontare della media dei fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio-30 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio-30 agosto 2019».

---

**1.89**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, a condizione che l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio-30 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio-30 agosto 2019».

---

**1.90**

FERRO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, a condizione che l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio - 30 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio - 30 agosto 2019».

*L'emendamento non determina oneri aggiuntivi.*

---

**1.91**

PEROSINO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, a condizione che l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio - 30 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° gennaio - 30 agosto 2019».

*L'emendamento non determina oneri aggiuntivi.*

---

## 1.92

NENCINI, SBROLLINI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il contributo di cui al comma 1 non spetta alle ditte individuali che, nell'anno d'imposta 2019, hanno un reddito ISEE superiore a 65.000».

---

## 1.93

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, SCIASCIA, DAMIANI, PEROSINO, FERRO, SACCONI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con una o più sedi operative, ossia che hanno il godimento, il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di un immobile adibito ad uso non abitativo destinato allo svolgimento di attività commerciale, artigianale o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, all'interno di un centro commerciale e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 137 del 2020».

*Conseguentemente all'articolo 34, comma 1, sopprimere le parole:*  
«246 milioni di euro per l'anno 2021 e».

---

## 1.94

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, SCIASCIA, DAMIANI, PEROSINO, FERRO, SACCONI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con una o più sedi operative, ossia che hanno il godimento, il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di un immobile adibito ad uso non abitativo destinato allo svolgimento di attività commerciale, artigianale o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di la-

voro autonomo, all'interno di un centro commerciale e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 137 del 2020».

*Conseguentemente all'articolo 34, comma 1, sopprimere le parole: «246 milioni di euro per l'anno 2021 e».*

---

### **1.95**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Al comma 4, dopo le parole: «che hanno attivato la partita IVA a partire dai 1° gennaio 2019» inserire le seguenti: «nonché alle imprese-alberghiere che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari 350 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 2557 della legge-30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.*

---

### **1.96**

FERRO

*Al comma 4, dopo le parole: «che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019» inserire le seguenti: «nonché alle imprese alberghiere che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato».*

*Conseguentemente, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti*

*per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 196/2009, è ridotto di 250 milioni di euro per il 2020.*

---

**1.97**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

*Al comma 4, dopo le parole: «che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019», inserire le seguenti: «nonché alle imprese alberghiere che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato».*

---

**1.98**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, IANNONE

*Al comma 4, dopo la parola: «2019», sono aggiunte le seguenti: «nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19».*

*Alla copertura dell'onere, pari a 20 milioni di euro per il 2020/a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

---

**1.99**

DAL MAS

*Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il contributo di cui al comma 1 spetta a tutte le imprese non ricomprese nei codici Ateco di cui all'Allegato 1, a condizione che sia rispettato il requisito della riduzione del fatturato, di cui al comma 3».*

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite con le seguenti: «15 per cento».*

---

### **1.100**

PITTELLA, MANCA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 4 aggiungere infine le seguenti parole: «nonché alle imprese alberghiere che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato»;*

b) *al comma 8, aggiungere infine il seguente periodo: «Per le imprese alberghiere e termali, tale limite è da intendersi per unità produttiva.».*

*Conseguentemente, all'articolo 34, comma 3, dopa la lettera p) aggiungere la seguente:*

*«p-bis) quanto a 120 milioni per l'anno 2020, corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».*

---

### **1.101**

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

*Al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: «nonché alle imprese alberghiere che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato».*

---

### **1.102**

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, MONTANI, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o che, alla data del 25 ottobre 2020, svolgono l'attività prevalente nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante, corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

### **1.103**

PICCHETTO FRATIN, TOFFANIN

*Al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: «, nonché ai soggetti che a partire dalla stessa data, pur avendo modificato i codici Ateco, hanno mantenuto la stessa Partita Iva».*

*Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

---

### **1.104**

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

*«4-bis. È riconosciuto altresì, il contributo a fondo perduto in favore dei soggetti i cui codici ATECO non sono ricompresi negli Allegati di cui al presente decreto e al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, oggetto delle limitazioni previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati nel mese di ottobre 2020 al fine di contenere la diffusione dei contagi da COVID-19, esponenzialmente cresciuti nel corso di questi ultimi mesi.*

*4-ter. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° luglio 2020-31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente semestre del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.*

*4-quater. Per i soggetti che non hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.*



34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il contributo di cui al comma 1, qualora l'ammontare, a seguito del calcolo effettuato ai sensi del presente comma, sia inferiore a quello determinato in base al presente comma, hanno diritto ad un'integrazione di quanto corrispondente per differenza. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.*

## **1.105**

DELL'OLIO, PESCO, ACCOTO, GALLICCHIO, BOTTICI, FENU, PIARULLI, NATURALE, ANGRISANI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche nei confronti di coloro che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1 gennaio 2018 e hanno dichiarato la data di inizio attività in Camera di Commercio tra il 30 aprile 2019 e il 28 ottobre 2020.

4-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, nel limite di 4.543.000 euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il

Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;

b) *al comma 9, le parole: «di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 4 e 4-bis».*

---

## **1.106**

PITTELLA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il contributo di cui al precedente comma è riconosciuto altresì alle imprese che svolgono come attività prevalente la locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) oppure l'affitto di aziende, contraddistinte rispettivamente dal Codice Ateco 68.20.01 e 68.20.02, a condizione che l'ammontare del fatturato dei mesi di giugno - dicembre 2020 sia inferiore al 20 per cento dell'ammontare dei fatturati dei mesi di giugno - dicembre 2019. Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020. 3. Agli oneri derivanti dal suddetto contributo si provvede mediante le previsioni di spesa di cui al comma 6, del presente articolo».

*Conseguentemente, nell'Allegato 2 del presente decreto-legge, dopo le parole: «47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)», sono aggiunte le seguenti: «68.20.01 Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) e 68,20.02 Affitto di aziende».*

---

## **1.107**

STEFANO

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Per le finalità di cui al comma 1, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro, da ripartire in favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge hanno la partita Iva attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente quella di realizzazione e allestimento di luminarie nell'ambito di feste patronali, feste private, sagre e fiere, nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economia di cui all'articolo 10, al comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### **1.108**

GIROTTI, VANIN, PIARULLI, ANGRISANI

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in favore delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.

4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### **1.109**

BITI, PARRINI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il contributo di cui al comma 1 spetta, altresì, ai soggetti che alla data del 25 ottobre 2020, hanno partita IVA attiva, non sono ricompresi nel codice Ateco 56.10.12 e dichiarano di svolgere l'attività di ristorazione con codice Ateco 01.xx.xx - Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi.».

---

### **1.110**

BOTTO, PIARULLI, TRENTACOSTE, ROMANO, GIANNUZZI, ANGRISANI

*All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) i commi 5 e 6 sono sostituiti dal seguente:

«5. Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, inclusi i soggetti che non hanno presentato speci-

fica istanza ai fini del medesimo contributo a partire da maggio 2020, il contributo di cui al comma 1, è corrisposto dall'Agenzia delle entrate secondo le seguenti modalità:

a) mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale per i soggetti, nei confronti del quale è stato erogato il precedente contributo;

b) previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura *web* e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020 e comunque mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale per i soggetti, che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, nella stessa tempistica di cui alla lettera a); il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.»;

2) *al comma 7, aggiungere infine il seguente periodo:* «Le disposizioni previste ai fini del presente comma, s'intendono estese anche per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020».

---

### 1.111

LONARDO

*Al comma 6 dopo le parole:* «del decreto-legge n. 34 del 2020» *inserire le seguenti:* «o che documentano un effettivo codice ateco prevalente diverso da quello presente nel cassetto fiscale, presso l'Agenzia delle Entrate».

---

### 1.112

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Al comma 5 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, dopo le parole: "aprile 2019", aggiungere le seguenti: "oppure, a richiesta del beneficiario, applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi del trimestre marzo-maggio 2020 o del trimestre giugno-agosto 2020 e l'ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi rispettivamente del trimestre marzo-maggio 2019 e del trimestre giugno-agosto 2019,".»;

b) *al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:*

1) alla lettera *a*), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, così come modificato dal presente decreto, ovvero, a richiesta del beneficiario, secondo i criteri stabiliti per i soggetti di cui al comma 6»;

2) alla lettera *b*), sopprimere la parola: «4» e aggiungere, in fine, le seguenti: «, così come modificato dal presente decreto».

*Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 400 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse stanziata ai fini del riconoscimento del credito di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi e i requisiti per la fruizione del credito di cui al citato articolo 176, in linea con quanto disposto dal presente articolo.*

*Conseguentemente, sono soppressi i commi 6 e 7 dell'articolo 5.*

---

### **1.113**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

h) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Al comma 5 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, dopo le parole: "aprile 2019", aggiungere le seguenti: "oppure, a richiesta del beneficiario, applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio dei fatturato e dei corrispettivi del trimestre marzo-maggio 2020 o del trimestre giugno-agosto 2020 e l'ammontare medio dei fatturato e dei corrispettivi rispettivamente del trimestre marzo-maggio 2019 e del trimestre giugno-agosto 2019,"»;

i) *al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:*

1) alla lettera *a*), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, così come modificato dal presente decreto, ovvero, a richiesta del beneficiario, secondo i criteri stabiliti per i soggetti di cui al comma 6»;

2) alla lettera *b*), sopprimere la parola: «4» e aggiungere, in fine, le seguenti: «, così come modificato dal presente decreto».

---

### **1.114**

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Per gli operatori del settore della musica dal vivo, visto la stagionalità dell'attività, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### **1.115**

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Al comma 7, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente:* «per i soggetti con codice ATECO 561011, 561030, 561050, 562100, 563000, con sede legale o unità locali ubicate nei territori collocati "in uno scenario di tipo 3" o "in uno scenario di tipo 4 ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, in deroga a quanto previsto all'allegato 1 del presente decreto, la quota è pari a 400 per cento"».

---

### **1.116**

SBROLLINI, CONZATTI, COMINCINI

*Al comma 7 aggiungere, infine, il seguente periodo:* «Per quanto concerne le società sportive dilettantistiche l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato calcolando anche la perdita dovuta all'ammancio dei proventi non commerciali così come registrati nelle scritture contabili delle società».

---

**1.117**

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, SCIASCIA, DAMIANI, PEROSINO, FERRO, SACCONI, GALLONE

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. In ogni caso, 13 importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore, per ciascuna sede o unità operativa di un operatore dei settori economici interessato dalle nuove misure restrittive, a euro 150.000,00».

*Conseguentemente, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di paiate corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge n. 196 del 2009, è ridotto di 250 milioni di euro per il 2020».*

---

**1.118**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Il comma 8 è sostituito dal seguente:*

«8. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore, per ciascuna sede o unità operativa di un operatore dei settori economici interessato dalle nuove misure restrittive, a euro 150.000,00».

---

**1.119**

URSO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Al comma 8 è sostituito dal seguente:*

«8. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore, per ciascuna sede o unità operativa di un operatore dei settori economici interessato dalle nuove misure restrittive, a euro 150.000,00».

---

### **1.120**

FEDELI, LAUS

*Al comma 8, sostituire le parole: «150.000,00» con le seguenti: «800,000,00».*

---

### **1.121**

CENTINAIO, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese con più di cinque milioni di fatturato, il limite è elevato a 300.000 euro»;*

b) *sostituire il comma 14 con il seguente:*

«14. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.714,4 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13;

b) quanto a 2:503 milioni di euro per l'anno 2020 i sensi dell'articolo 34;

c) quanto a 206,4 milioni di euro per l'anno 2020 mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo.».

---

### **1.122**

MALLEGNI, FERRO, CAUSIN, DE POLI, RIZZOTTI

*Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo:*

«Per le imprese con più di cinque milioni di fatturato, il limite è elevato a 300.000 euro».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 100 milioni di euro per il 2020 si provvede: quanto a 50 milioni*



*di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui Art. 27, comma 1, L. 196/2009; quanto a 50 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.*

---

### **1.123**

GALLONE, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

*Al comma 8 aggiungere in fine il seguente periodo:*

«Per le imprese con più di cinque milioni di fatturato, il limite è elevato a 300.000 euro».

---

### **1.124**

MANCA, PITTELLA

*Al comma 8 aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le imprese con più di cinque milioni di fatturato, il limite è elevato a 300.000 euro».*

---

### **1.125**

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

*Al comma 8, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Per le imprese con più di cinque milioni di fatturato, il limite del contributo è elevato a 300.009 euro».*

---

**1.126**

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Al termine del comma 8, è aggiunto il seguente periodo: «Per le imprese con più di cinque milioni di fatturato, il limite è elevato a 300.000 euro».*

---

**1.127**

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, SCIASCIA, PEROSINO, DAMIANI, SACCONI, FERRO, FLORIS, GALLONE

*Al comma 8, dopo le parole: euro 150.000» inserire le seguenti: «ed euro 300.000,00 per le imprese turistiche e termali.».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 60 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

---

**1.128**

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

*al comma 8, dopo le parole: «euro 150.000» inserire le seguenti: «ed euro 300.000,00 per le imprese turistiche e termali.»*

*Conseguentemente, all'articolo 34 dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 8, art. 1, valutati in 60 milioni di euro nel 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 50 milioni di euro e del Ministero della salute per 10 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».*

---

### **1.129**

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

*Al comma 8, dopo le parole: «euro 150.000» inserire le seguenti: «ed euro 300.000,00 per le imprese turistiche e termali.»*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, valutati nel limite massimo pari a 60 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

---

### **1.130**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

*Al comma 8, dopo le parole: «euro 150.000», inserire le seguenti: «ed euro 300.000,00 per le imprese turistiche e termali.»*

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 60 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

---

### **1.131**

PITTELLA, MANCA

*Al comma 8, dopo le parole: «euro 150.000,00» inserire le seguenti: «ed euro 300.000,00 per le imprese turistiche e termali.»*

---

### **1.132**

PEROSINO

*Al comma 8, dopo le parole: «euro 150.000» inserire le seguenti: «ed euro 300.000,00 per le imprese turistiche e termali.»*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica*

*del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

---

### **1.133**

**FERRO**

*Al comma 8, dopo le parole: «euro 150.000» inserire le seguenti: «ed euro 300.000,00 per le imprese turistiche e termali.»*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

---

### **1.134**

**FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 8 dopo le parole: « euro 150.000,00» aggiungere le seguenti: « per unità produttiva»;*

b) *il comma 14 è sostituito con il seguente:*

*«14. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.631 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 2 pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:*

*a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13;*

*b) quanto a 2.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34;*

*c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

*d) quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previ-*

sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.

*e)* quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*f)* quanto a 43 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 119, comma 16-*quater*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### **1.135**

FERRO

*Al comma 8, dopo le parole: «euro 150.000,00» aggiungere le seguenti: «per unità produttiva».*

*Conseguentemente, il fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 196 del 2009, è ridotto di 250 milioni di euro per il 2020.*

---

### **1.136**

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Al comma 8, aggiungere infine le seguenti parole: «Per gli operatori del codice ATECO 59.14, il limite di euro 150.000,00 si applica per unità produttiva».*

*Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**1.137**

CANGINI

*Al comma 8, dopo le parole: «In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.», aggiungere le seguenti: « Per gli operatori del codice ATECO 59.14, il limite dei 150.000,00 euro si applica per unità produttiva».*

*Conseguentemente, ai maggiori di spesa derivante dall'applicazione della presente disposizione, pari a euro 5 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.*

---

**1.138**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Al comma 8, dopo le parole: «euro 150.000», inserire le seguenti: «Per le imprese alberghiere e termali, tale limite è da intendersi per unità produttiva».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari 173 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.*

---

**1.139**

FERRO

*All'articolo 1, comma 8, dopo le parole: «euro 150.000» inserire le seguenti: «Per le imprese alberghiere e termali, tale limite è da intendersi per unità produttiva».*

*Conseguentemente, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 196 del 2009, è ridotto di 150 milioni di euro per il 2020.*

---

**1.140**

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

*Al comma 8, dopo le parole: «euro 150.000» aggiungere in fine il seguente periodo: «per le imprese alberghiere e termali, tale limite è da intendersi per unità produttiva».*

---

**1.141**

MANCA, PITTELLA

*Al comma 8, aggiungere infine il seguente periodo: «Per le imprese alberghiere e termali, tale limite si applica per unità produttiva».*

---

**1.142**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

*Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese alberghiere e termali, tale limite è da intendersi per unità produttiva».*

---

**1.143**

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Al comma 8, dopo le parole: «euro 150.000» inserire le seguenti: «Per le imprese alberghiere e termali, tale limite è da intendersi per unità produttiva».*

---

### 1.144

COMINCINI

*Al comma 8, aggiungere infine il seguente periodo: «Per le imprese alberghiere e termali, tale limite si applica per unità produttiva».*

---

### 1.145

MALLEGNI, FERRO, CAUSIN, DE POLI, RIZZOTTI

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

*«9-bis. Le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali possono chiedere che il contributo di cui al presente articolo e il contributo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche se già erogati, vengano ricalcolati assumendo a riferimento il fatturato di uno dei mesi compresi tra il 1° marzo e il 31 ottobre 2020. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente decreto, vengono stabilite le modalità di presentazione delle relative istanze».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 150 milioni di euro per il 2020 si provvede: quanto a 50 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 196 del 2009; quanto a 100 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.*

---



### 1.146

CENTINAIO, BERGESIO, FUSCO, RIPAMONTI, FREGOLENT, TESTOR, SAVIANE, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo il comma 9, è inserito il seguente:*

«9-bis. Le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali possono chiedere che il contributo di cui al presente articolo e il contributo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche se già erogati, vengano ricalcolati assumendo a riferimento il fatturato di uno dei mesi compresi tra il 1° marzo e il 31 ottobre 2020. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente decreto, vengono stabilite le modalità di presentazione delle relative istanze».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, quanto a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritta, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

### 1.147

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 e classificato totalmente montano di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ovvero ricompresi nella circolare del Ministro delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 che nel mese di aprile non hanno subito una riduzione del fatturato possono richiedere il contributo di cui al presente articolo in base alla riduzione del fatturato di uno dei tre mesi successivi maggio, giugno o luglio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di

approvazione del presente decreto, vengono stabilite le modalità di presentazione delle relative istanze».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 64 milioni di euro, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come ulteriormente incrementato dall'articolo 34, comma 1.*

---

### **1.148**

MANCA, PITTELLA

*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

«9-bis. Le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali possono chiedere che il contributo di cui al presente articolo e il contributo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio-2020, n. 77, anche se già erogati, vengano ricalcolati assumendo a riferimento il fatturato di tino dei mesi compresi tra il 1° marzo e il 31 ottobre 2020. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente decreto, sono stabilite le modalità di presentazione delle relative istanze. Agli oneri di cui ai presente comma, nel limite di 30 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### **1.149**

GIROTTI

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Per le imprese turistico-ricettive e gli stabilimenti termali, i contributi di cui al presente articolo e all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ove richiesto dai medesimi soggetti, possono essere ricalcolati assumendo a riferimento il fatturato di uno dei mesi compresi tra il 1° marzo e il 31 ottobre 2020. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-

sione del presente decreto, sono stabilite le modalità di presentazione delle relative istanze».

*Conseguentemente ai maggiori oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.*

---

### **1.150**

GALLONE, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali possono chiedere che il contributo di cui al presente articolo e il contributo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche se già erogati, vengano ricalcolati assumendo a riferimento il fatturato di uno dei mesi compresi tra il 1° marzo e il 31 ottobre 2020. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente decreto, vengono stabilite le modalità di presentazione delle relative istanze.».

---

### **1.151**

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

*Dopo il comma 9, è inserito il seguente:*

«9-bis. Le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali possono richiedere che i contributi di cui al presente articolo e all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche se già erogati, siano ricalcolati assumendo come riferimento il fatturato di uno dei mesi compresi tra il 1° marzo e il 31 ottobre 2020. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente decreto, vengono stabilite le modalità di presentazione delle relative istanze.».

---

### **1.152**

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 9, è inserito il seguente:*

«9-bis. Le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali possono chiedere che il contributo di cui al presente articolo e il contributo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche se già erogati, vengano ricalcolati assumendo a riferimento il fatturato di uno dei mesi compresi tra il 1° marzo e il 31 ottobre 2020. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente decreto, vengono stabilite le modalità di presentazione delle relative istanze.».

---

### **1.153**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Le imprese turistico ricettive, gli stabilimenti termali e i pubblici esercizi possono chiedere che il contributo di cui al presente articolo e il contributo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche se già erogati, vengano ricalcolati assumendo a riferimento il fatturato di uno dei mesi compresi tra il 1° marzo e il 31 ottobre 2020. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente decreto, vengono stabilite le modalità di presentazione delle relative istanze.».

---

### **1.154**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

*Dopo il comma 9, è inserito il seguente:*

«9-bis. Le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi che nel mese di aprile non hanno subito una riduzione del fatturato possono richiedere il contributo di cui al presente articolo in base alla riduzione del fatturato di uno dei tre mesi successivi maggio, giugno o luglio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente decreto, vengono stabilite le modalità di presentazione delle relative istanze.».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come ulteriormente incrementato dall'articolo 34, comma 1.*

---

### **1.155**

COMINCINI, CONZATTI

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Su iniziativa del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico, a cui partecipano le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, al fine di supportare le autorità competenti nell'approfondimento e studio delle procedure previste dal presente articolo. Dalla disposizione di cui al presente comma non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato».

---

### **1.156**

DAMIANI, PICCHETTO FRATIN, TOFFANIN, SCIASCIA, FERRO, SACCONI, PEROSINO, MALLEGGI

*Dopo il comma 10 è inserito il seguente:*

«10-bis. Su iniziativa del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico, a cui partecipano le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, al fine di supportare le autorità competenti nell'approfondimento e studio delle procedure previste dal presente articolo».

---

**1.157**

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, SCIASCIA, DAMIANI, FERRO, SACCONI, PEROSINO, MALLEGGNI

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con i Provvedimenti delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano al fine di contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti economici aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle predette aree. Ai fini dell'erogazione del contributo, i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome trasmettono all'Agenzia delle entrate i provvedimenti emanati e l'ammontare dello stesso, di cui al comma 7, è determinato come quota del 200 per cento del valore calcolato.».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite con le seguenti: «15 per cento».*

---

**1.158**

PITTELLA, MANCA

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con i Provvedimenti delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano al fine di contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti economici aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle predette aree. Ai fini dell'erogazione del contributo, i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome trasmettono all'Agenzia delle entrate i provvedimenti emanati e l'ammontare dello stesso, di cui al comma 7, è determinato come quota del 200 per cento del valore calcolato. Agli oneri di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 34.».

---

**1.159**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Il comma 13 è soppresso.*

*Conseguentemente, al comma 14 del medesimo articolo, le parole: «mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13» sono soppresse.*

---

## **1.160**

GALLONE, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

*Sostituire il comma 13, con il seguente:*

«13. L'articolo 25-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è sostituito dal seguente:

"Art. 25-*bis*. - (*Contributi per il settore dell'intrattenimento e del wedding*) - 1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e del *wedding*, nonché dell'organizzazione di feste private e cerimonie, oltre alle misure di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, a favore delle imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 ottobre 2020 pari almeno al 60 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di 200.000 euro (duecentomila) per ciascun soggetto beneficiario.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2."».

---

### 1.161

GALLONE, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

*Sostituire il comma 13, con il seguente:*

«13. L'articolo 25-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è sostituito dal seguente:

"Art. 25-bis. - (*Contributi per il settore dell'intrattenimento e del wedding*) - 1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e del *wedding*, nonché dell'organizzazione di feste private e cerimonie, oltre alle misure di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, a favore delle imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 ottobre 2020 pari almeno al 60 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di 200.000 euro (duecentomila) per ciascun soggetto beneficiario.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2."».

---

### 1.162

COMINCINI

*Sostituire il comma 13, con il seguente:*

«13. L'articolo 25-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è sostituito dal seguente:

"Art. 25-bis. - (*Contributi per il settore dell'intrattenimento e del wedding*) - 1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e del *wedding*, nonché dell'organizzazione di feste private e cerimonie,



oltre alle misure di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, a favore delle imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 ottobre 2020 pari almeno al 60 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di 200.000 euro per ciascun soggetto beneficiario.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2"».

---

### **1.163**

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*Il comma 13 è sostituito dal seguente:*

«13. L'articolo 25-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è sostituito dal seguente:

"Art. 25-bis. - (*Contributi per il settore dell'intrattenimento e del wedding*) - 1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e del *wedding*, nonché dell'organizzazione di feste private e cerimonie, oltre alle misure di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, a favore delle imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 ottobre 2020 pari almeno al 60 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019. Il contributo di cui al comma 1 è

concesso nel limite massimo di euro 200.000,00 per ciascun soggetto beneficiario.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."».

---

## 1.164

NANNICINI

*Sostituire il comma 13, con i seguenti:*

«13. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e del *wedding*, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, oltre alle misure di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 250 milioni di euro per l'anno 2020.

13-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 13, a favore delle imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 ottobre 2020 pari almeno al 60 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di 200.000 euro (duecentomila) per ciascun soggetto beneficiario.

13-ter. Agli oneri di cui ai commi 13 e 13-bis, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

---

### 1.165

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 13, con il seguente:*

«13. All'articolo 25-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni"»;

b) *al comma 14, sostituire le parole da: «e dal comma 2» fino alla fine del periodo con le seguenti: «, dal comma 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 13, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, pari a 250 milioni di euro, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo. Alle misure di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 265, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.*

---

### 1.166

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Il comma 13 è sostituito dal seguente:*

«13. All'articolo 25-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro";

b) al comma 3, le parole: "5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro"».

*Conseguentemente, dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

«3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione

del "Fondo sociale" per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

*Conseguentemente, al comma 14 del medesimo articolo, le parole: «quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13 e, quanto a 2.503 milioni di euro per l'anno 2020,» sono soppresse.*

---

### **1.167**

GALLONE, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *il comma 13 è sostituito con il seguente:*

«13. All'articolo 25-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni"»;

b) *al comma 14, le parole da: «e dal comma 2» fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: «dal comma 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, e dal comma 13, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34».*

*Conseguentemente, all'articolo 6:*

a) *al comma 2, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;*

c) *al comma 4, sostituire le parole: «350 milioni» con le seguenti: «250 milioni».*

---

### **1.168**

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *il comma 13 è sostituito con il seguente:*

«13. All'articolo 25-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni"»;

b) *al comma 14, le parole da: «e dal comma 2» fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: «, dal comma 2, pari a 50 milioni di*

euro per l'anno 2020, e dal comma 13, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

---

### **1.169**

NANNICINI

*Sostituire il comma 13, con il seguente:*

«13. All'articolo 25-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni."».

*Conseguentemente:*

- all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «155 milioni» e al comma 4, sostituire le parole: «350 milioni» con le seguenti: «305 milioni».

---

### **1.170**

CARIO

*Il comma 13 è sostituito dal seguente:*

«13. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori della produzione e il commercio all'ingrosso e al dettaglio di oggettistica, bomboniere, regali e confetti, nonché gli intermediari del commercio dei medesimi quali agenti, rappresentanti e procacciatori d'affari, di cui ai codici Ateco riportati nell'Allegato 1 del presente decreto, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, privilegiando le imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari almeno al 20 per cento rispetto al fatturato dell'anno 2019. Agli oneri di cui al presente comma si provvede ai sensi del comma 3 dell'articolo 34 del presente decreto.».

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

*All'Allegato 1 inserire i seguenti:*

«

|   |  |
|---|--|
| «23.41 - Prodotti ornamentali in ceramica   |  |
| 32.99.99 - Fabbricazione di altri articoli nca  |  |
| 32.99 - Altre industrie manifatturiere  |  |
| 10.82 - Produzione Confetti   |  |
| 47.78.35 - Commercio al dettaglio di Bomboniere   |  |
| 46.49.90 - Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca                  |  |
| 46.49.1 - Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria                       |  |
| 46.44.1 - Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria                                       |  |
| 46.44.2 - Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana  |  |
| 46.44 - Commercio all'ingrosso di articoli di porcellana, di vetro                                |  |
| 10.82 - Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie                       |  |
| 46.15.03 - Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera |  |
| 46.18 - Intermediari del commercio specializzato in altri prodotti                                |  |
| 46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno                    |  |

».

## **1.171**

**RICCIARDI, LUPO, PIARULLI, ANGRISANI**

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire il comma 13, con il seguente:*

«13. All'articolo 25-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori della produzione

e del commercio all'ingrosso ovvero al dettaglio di oggettistica, di bomboniere, di regali e di confetti, nonché agli intermediari del commercio dei medesimi quali agenti, rappresentanti e procacciatori d'affari, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro.";

2) al comma 3 le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni"»;

b) *al comma 14, sopprimere le seguenti parole:* «quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

### **1.172**

CROATTI, PIARULLI, ANGRISANI

*Dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. AI fine di consentire un adeguato ristoro economico alla Formula Imola S.p.A., società organizzatrice del Gran Premio di Formula Uno Emirates dell'Emilia Romagna, a seguito delle restrizioni disposte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari a euro 450.000,00.».

*Conseguentemente ai maggiori oneri pari a 450.000 euro di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.*

---

### **1.173**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. Rideterminazione del Contributo a fondo perduto e nuovo contributo a favore degli operatori della danza:

1. All'allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 viene introdotto il seguente codice: 8 5.5 2.01-danza.».

*Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del-*

*lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

---

### **1.174**

DAMIANI

*Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:*

«13-bis. All'articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "sospensione dell'attività" sono aggiunte le seguenti: "per ciascun mese o frazione di mese fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e sue successive eventuali proroghe. Agli oneri i cui al presente comma, pari a 4,4 milioni di euro per l'anno 2020 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede, quanto all'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, quanto all'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per medesimo anno, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126"».

---

### **1.175**

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. Nelle aree del territorio nazionale non ricomprese nello scenario di massima gravità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, è autorizzata l'apertura al pubblico delle mostre, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ferma restando la rigida osservanza di tutte le misure di sicurezza sanitaria e contingentamento per fronteggiare l'epidemia da COVID-19, già poste in essere in tali luoghi».

---



**1.176**

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. L'obbligo di chiusura, nelle giornate festive e prefestive, degli esercizi presenti all'interno dei centri commerciali, previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera *b*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, non si applica al commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati.».

---

**1.177**

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. Nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, è autorizzata la vendita di dischi, nastri, registrazioni musicali e video negli esercizi specializzati nel commercio al dettaglio di libri.».

---

**1.178**

DE VECCHIS, BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. Considerata la particolare situazione di emergenza economica derivante dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, e la necessità di valorizzare le attività di organizzazione di sagre e dello *Street food*, strategiche per la promozione del *made in Italy*, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce una specifica classificazione merceologica delle attività di organizzazione di sagre e servizi di *Street food* ai fini dell'attribuzione per ciascuna categoria del codice Ateco».

---

**1.179**

DE VECCHIS, BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. Considerata la particolare situazione di emergenza economica derivante dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, e la necessità di valorizzare la presenza di figure esperte nella manutenzione degli spazi comuni degli edifici, della pulizia degli ambienti e gestione del personale, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce una specifica classificazione merceologica delle attività di *housekeeping*, ai fini dell'attribuzione del codice Ateco.»

---

**1.180**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*Il comma 14 è sostituito dal seguente:*

«14. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 2 pari a 4.508 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13 e quanto a 4.503 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

---

**1.181**

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Sostituire il comma 14 con il seguente:*

«14. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 2 pari a 4.508 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13;

b) quanto a 2.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34;

c) quanto a 2.000 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

**1.182**

DAMIANI, RONZULLI, MALLEGGNI

*Il comma 14 è sostituito dal seguente:*

«14. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 2 pari a 4.508 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13 e quanto a 4.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34.».

---

**1.183**

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Il comma 14 è sostituito dal seguente:*

«14. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 2 pari a 4.508 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della

disposizione di cui al comma 13 e quanto a 4.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34.».

---

### **1.184**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:*

«14-bis. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1, e con le medesime modalità di cui ai commi da 5 a 11 del presente articolo, è riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a titolo di saldo rispetto alle somme già percepite ai sensi dello stesso comma 1, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. I requisiti di fatturato non si applicano ai soggetti di cui all'Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

14-ter. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 14-bis è autorizzata un spesa di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160.»

---

### **1.185**

FARAONE, COMINCINI

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. E' fatto divieto alle associazioni di categoria di prevedere criteri differenziati tra i propri iscritti ai fini della corresponsione di sussidi tra coloro che siano risultati affetti da sospetto Covid-19, anche se asintomatici, e che abbiano conseguentemente dovuto interrompere la rispettiva attività professionale.»

---

**1.186**

ACCOTO, ANGRISANI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«14-bis. All'articolo 13, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il secondo periodo è soppresso.».

---

**1.187**

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«01.1 - Coltivazione di colture agricole non permanenti - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.188**

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«01.2 - Coltivazione di colture permanenti - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'e-*

*conomia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.189**

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«01.3 - Riproduzione delle piante - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.190**

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«01.4 - Allevamento di animali - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.191**

VALLARDI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«01.49.30 - Apicoltura - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.192**

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«01.5 - Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.193**

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«01.6 - Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.194**

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«01.7 - Caccia, cattura di animali e servizi connessi - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.195**

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«02.1 - Silvicoltura ed altre attività forestali - 150,00%».



*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

### **1.196**

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«02.2 - Utilizzo di aree forestali - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

### **1.197**

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«02.3 - Raccolta di prodotti selvatici non legnosi - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 5G milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'eco-*

*nomia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.198**

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

*-«03.1 - Pesca - 150,00%».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dell'Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.199**

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

*«03.2 - Acquacoltura - 150,00%».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

### **1.200**

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«10.52.00 - Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

### **1.201**

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«10.71.10 - Produzione di prodotti di panetteria freschi - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

### **1.202**

BORGONZONI, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«10.71.20 - Produzione di pasticceria fresca - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

### **1.203**

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«10.72 - Produzione di fette biscottate e di biscotti; produzione di prodotti di pasticceria conservati - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

### **1.204**

BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«10.7B.00 - Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili - 200,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle*

*finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.205**

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Allo tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«10.83.01 - Lavorazione del caffè - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.206**

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«10.85.01 - Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.207**

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI,  
BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«10.85.02 - Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi *fish and chips* - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.208**

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI,  
BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«10.85.03 - Produzione di piatti pronti a base di ortaggi - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.209**

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI,  
BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«10.85.04 - Produzione di pizza confezionata - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

### **1.210**

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«10.85.05 - Produzione di piatti pronti a base di pasta - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

### **1.211**

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«10.85.09 - Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'e-*

*conomia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

### **1.212**

**BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI**

*Alta tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«11.01.00 - Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo-speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

### **1.213**

**CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, IANNONE**

*Al comma 1, all'allegato 1 ivi richiamato apportare le seguenti integrazioni:*

«

| Codice ATECO  | %       |
|---|---------|
| 96.01.1 - ATTIVITÀ DELLE LAVANDERIE INDUSTRIALI             | 100,00% |
| 46.34.2 - COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BEVANDE NON ALCOLICHE   | 100,00% |
| 46.34.1 - COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BEVANDE ALCOLICHE       | 100,00% |
| 11.05 - PRODUZIONE DI BIRRA                                 | 100,00% |
| 11.02.1 - PRODUZIONE DI VINI DA TAVOLA E V.Q.P.R.D.         | 100,00% |
| 11.02.2 - PRODUZIONE DI VINO SPUMANTE E ALTRI VINI SPECIALI | 100,00% |



|  |         |
|--|---------|
| 95.24.01 - RIPARAZIONE DI MOBILI E DI OGGETTI DI ARREDAMENTO | 100,00% |
| 16.29.19 - FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI VARI IN LEGNO     | 100,00% |
| 32.99.9 - FABBRICAZIONE DI ALTRI ARTICOLI N.C.A.             | 100,00% |
| 69.20.11 - SERVIZI FORNITI DA DOTTORI COMMERCIALISTI         | 100,00% |
| 69.20.3 - ATTIVITÀ DEI CONSULENTI DEL LAVORO                 | 100,00% |

».

### **1.214**

PUCCIARELLI, BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«14.13.20 - Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno - 200,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

### **1.215**

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«14.19.10 - Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamen-*

*to del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio-triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.216**

BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«18.1 - Stampa e servizi connessi alla stampa - 100,00%».

*Conseguentemente agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.217**

MALLEGNI

*All'allegato 1, premettere il seguente codice Ateco:*

«1812 - Altra stampa - 200%»

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

---

**1.218**

BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«18.2 - Riproduzione di supporti registrati - 100,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.219**

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«23.29.00 - Altri lavori di costruzione e installazione - 100,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito dei-programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

### **1.220**

BRIZIARELLI, FUSCO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire infine la seguente riga:*

«23.41.00 - Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ordinamentali - 200,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

### **1.221**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Al comma 1, all'Allegato 1 richiamato, aggiungere, in fine, il seguente codice ATECO:*

«251220 - Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili - 100,00%».

*Conseguentemente, al relativo maggior onere si provvede ai sensi del comma 14.*

---

### **1.222**

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«26.70.20 - Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche e cinematografiche - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede me-*

*diante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

### **1.223**

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«26.70.20 - Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche - 100,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

### **1.224**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«28.93 - Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco - 100,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'e-*

*conomia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.225**

DAMIANI

*Dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-bis. Nell'allegato 1 al presente decreto è inserito il seguente Codice Ateco: "32.40.10"».

---

**1.226**

MALLEGNI

*All'allegato 1, premettere il seguente codice Ateco:*

«329990 - Fabbricazione di altri articoli NCA - 200%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

---

**1.227**

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«33.12.60 -Riparazione e manutenzione di trattori agricoli - 100,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'e-*

*conomia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.228**

RUFA, ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«35.14.00 - Commercio di energia elettrica - 100,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.229**

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«43.29 - installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.230**

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI,  
BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«43.29.09 - Altri lavori di costruzione e installazione nca - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.231**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*Al comma 1, all'Allegato 1 ivi richiamato, è inserito il seguente codice ATECO:*

«43.29.09 - Altri lavori di costruzione e installazione nca».

*All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 17 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**1.232**

DAMIANI

*All'allegato 1 aggiungere il seguente codice ATECO:*

«45.20 - Manutenzione e riparazione di autoveicoli - 100,00%»

*Agli oneri derivanti si provvede ai sensi dell'art. 34 del presente decreto-legge.*

---



**1.233**

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato I all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«45.20.1 - Riparazioni meccaniche di autoveicoli - 100,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.234**

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato I all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«45.20.20 - Riparazione di carrozzerie di autoveicoli - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.235**

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato I all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«45.20.30 - Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

### **1.236**

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«45.20.40 - Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

### **1.237**

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«46.1 - Intermediari del commercio - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'e-*

*conomia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

### 1.238

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*All'Allegato I ivi richiamato, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla voce codice ATECO 900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli, la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «400»;*

b) *alla voce codice ATECO 900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «400»;*

c) *alla voce codice ATECO 932090 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento, la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «400»;*

d) *alla voce codice ATECO 949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e le coltivazioni di hobby, la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «400»;*

e) *alla voce codice ATECO 960905 - Organizzazione di feste e di cerimonie, la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «400»;*

f) *dopo il codice ATECO: «960905 - organizzazione di feste e cerimonie» sono inseriti i seguenti:*

«

| Codice ATECO  | %    |
|---|------|
| 46.18.91 - Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette   | 150% |
| 46.18.97 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari) | 150% |
| 46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno  | 150% |
| 46.19.02 - Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno   | 150% |
| 46.34 - Commercio all'ingrosso di bevande   | 150% |
| 46.39.2 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco  | 200% |
| 46.47.10 - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale  | 150% |
| 46.6 - Commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture   | 150% |

|  |      |
|--|------|
| 49.31.00 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane            | 400% |
| 49.39.09 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca                 | 400% |
| 56.10.20 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto | 100% |
| 56.29.10 - Mense   | 100% |
| 56.29.20 - Catering continuativo su base contrattuale                              | 100% |
| 74.90.99 - Altre attività professionali nca  | 200% |
| 79.11.0 - Attività delle agenzie di viaggio  | 200% |
| 79.12.0 - Attività dei tour operator   | 200% |
| 92.00.01 - Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera               | 100% |
| 92.00.11 - Servizi riguardanti i tavoli da gioco                                   | 200% |
| 92.00.12 - Gestione di apparecchi da intrattenimento                               | 200% |
| 92.00.13 - Servizi riguardanti le lotterie, i giochi numerici e il gioco del bingo | 200% |
| 92.00.19 - Altri servizi riguardanti il gioco                                      | 200% |
| 92.00.20 - Servizi riguardanti le scommesse  | 200% |
| 92.00.29 - Altri servizi riguardanti le scommesse                                  | 200% |

».

*Agli oneri derivanti dal presente disposizione, stimati in 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

## **1.239**

**DAMIANI, RONZULLI, MALLEGNI**

*All'allegato 1 (articolo 1) sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *alla voce codice ATECO 900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli, la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «400»;*

b) *alla voce -codice ATECO 900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «400»;*

c) *alla voce codice ATECO 932090 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento, la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «400»;*

d) *alla voce codice ATECO 949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazioni di hobby, la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «400»;*

f) *alla voce codice ATECO 960905 - Organizzazione di feste e di cerimonie, la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «400»;*

*dopo il codice ATECO: «960905 - organizzazione di feste e cerimonie» sono inseriti i seguenti:*

| Codice ATECO  | %    |
|---|------|
| 46.18.91 - Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette   | 150% |
| 46.18.97 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari) | 150% |
| 46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno  | 150% |
| 46.19.02 - Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno   | 150% |
| 46.34 - Commercio all'ingrosso di bevande   | 150% |
| 46.39.2 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco  | 200% |
| 46.47.10 - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale  | 150% |
| 46.6 - Commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture   | 150% |
| 49.31.00 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane   | 400% |
| 49.39.09 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca  | 400% |
| 56.10.20 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto  | 100% |
| 56.29.10 - Mense  | 100% |
| 56.29.20 - Catering continuativo su base contrattuale   | 100% |
| 74.90.99 - Altre attività professionali nca   | 200% |
| 79.11.0 - Attività delle agenzie di viaggio   | 200% |
| 79.12.0 - Attività dei tour operator  | 200% |
| 92.00.01 - Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera  | 100% |

|  |      |
|--|------|
| 92.00.11 - Servizi riguardanti i tavoli da gioco                                   | 200% |
| 92.00.12 - Gestione di apparecchi da intrattenimento                               | 200% |
| 92.00.13 - Servizi riguardanti le lotterie, i giochi numerici e il gioco del bingo | 200% |
| 92.00.19 - Altri servizi riguardanti il gioco                                      | 200% |
| 92.00.20 - Servizi riguardanti le scommesse  | 200% |
| 92.00.29 - Altri servizi riguardanti le scommesse                                  | 200% |

### 1.240

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«46.6 - commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020 2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

### 1.241

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*All'Allegato 1 ivi richiamato, sono aggiunte tutte le categorie appartenenti al codice Ateco 46.1: «INTERMEDIARI DEL COMMERCIO» ad esclusione delle categorie appartenenti al codice 46.19: «Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno».*

*Conseguentemente, l'Allegato 1 è integrato come segue:*

«

| Codice ATECO                    | %    |
|---------------------------------|------|
| 46.1 INTERMEDIARI DEL COMMERCIO | 150% |

|   |      |
|---|------|
| 46.11 Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati                 | 150% |
| 46.11.0 Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati; pelli grezze |      |
| 46.11.01 Agenti e rappresentanti di materie prime agricole  |      |
| 46.11.02 Agenti e rappresentanti di fiori e piante  |      |
| 46.11.03 Agenti e rappresentanti di animali vivi  |      |
| 46.11.04 Agenti e rappresentanti di fibre tessili grezze e semilavorate; pelli grezze   |      |
| 46.11.05 Procacciatori d'affari di materie prime agricole, animali vivi, materie prime e semilavorati tessili, pelli grezze             |      |
| 46.11.06 Mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili, pelli grezze  |      |
| 46.11.07 Mediatori in animali vivi  |      |
| 46.12 Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici  | 150% |
| 46.12.0 Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici  |      |
| 46.12.01 Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili, lubrificanti  |      |
| 46.12.02 Agenti e rappresentanti di combustibili solidi   |      |
| 46.12.03 Agenti e rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati   |      |
| 46.12.04 Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'industria  |      |
| 46.12.05 Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'agricoltura (inclusi i fertilizzanti)  |      |
| 46.12.06 Procacciatori d'affari di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici   |      |
| 46.12.07 Mediatori in combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici  |      |
| 46.13 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione  | 150% |
| 46.13.0 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione  |      |
| 46.13.01 Agenti e rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno artificiale  |      |
| 46.13.02 Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e gli articoli igienicosanitari)                      |      |

|   |      |
|---|------|
| 46.13.03 Agenti e rappresentanti di apparecchi ed accessori per riscaldamento e condizionamento e altri prodotti similari   |      |
| 46.13.04 Procacciatori d'affari di legname e materiali da costruzione   |      |
| 46.13.05 Mediatori in legname e materiali da costruzione  |      |
| 46.14 Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili   | 150% |
| 46.14.0 Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, <i>computer</i> e loro periferiche |      |
| 46.14.01 Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l'industria ed il commercio; materiale e apparecchi elettrici ed elettronici per uso non domestico                                 |      |
| 46.14.02 Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali   |      |
| 46.14.03 Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, <i>computer</i> e loro periferiche   |      |
| 46.14.04 Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo (inclusi i trattori)  |      |
| 46.14.05 Agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e altri veicoli (esclusi autoveicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette)   |      |
| 46.14.06 Procacciatori d'affari di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, <i>computer</i> e loro periferiche    |      |
| 46.14.07 Mediatori in macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, <i>computer</i> e loro periferiche                 |      |
| 46.15 Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta   | 150% |
| 46.15.01 Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche  |      |
| 46.15.02 Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e di bricolage   |      |
| 46.15.03 Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli inveirà eccetera  |      |
| 46.15.04 Agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi e comici decorativi   |      |



|  |      |
|--|------|
| 46.15.05 Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia, scope, spazzole, cesti e simili |      |
| 46.15.06 Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta   |      |
| 46.15.07 Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta  |      |
| 46.16 Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle   | 150% |
| 46.16.01 Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento  |      |
| 46.16.02 Agenti e rappresentanti di pellicce   |      |
| 46.16.03 Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)   |      |
| 46.16.04 Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima   |      |
| 46.16.05 Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori   |      |
| 46.16.06 Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio   |      |
| 46.16.07 Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi  |      |
| 46.16.08 Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle  |      |
| 46.16.09 Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle   |      |
| 46.17 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco   | 150% |
| 46.17.0 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco   |      |
| 46.17.01 Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati   |      |
| 46.17.02 Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche, salumi   |      |
| 46.17.03 Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi  |      |
| 46.17.04 Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari                                  |      |
| 46.17.05 Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari  |      |

|   |      |
|---|------|
| 46.17.06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi   |      |
| 46.17.07 Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici)                                  |      |
| 46.17.08 Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco   |      |
| 46.17.09 Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco  |      |
| 46.18 Intermediari del commercio specializzato in altri prodotti  | 150% |
| 46.18.1 Intermediari del commercio di prodotti di carta, cancelleria, libri   |      |
| 46.18.11 Agenti e rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi); articoli di cartoleria e cancelleria  |      |
| 46.18.12 Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (incluso i relativi abbonamenti)  |      |
| 46.18.13 Procacciatori d'affari di prodotti di carta, cancelleria, libri  |      |
| 46.18.14 Mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri   |      |
| 46.18.2 Intermediari del commercio di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici                       |      |
| 46.18.21 Agenti e rappresentanti di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico   |      |
| 46.18.22 Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici   |      |
| 46.18.23 Procacciatori d'affari di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici                          |      |
| 46.18.24 Mediatori in elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici                                       |      |
| 46.18.3 Intermediari del commercio di prodotti farmaceutici e di cosmetici  |      |
| 46.18.31 Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso medico  |      |
| 46.18.32 Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici; apparecchi per centri di estetica                  |      |
| 46.18.33 Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi articoli per parrucchieri); prodotti di erboristeria per uso cosmetico |      |

|   |  |
|---|--|
| 46.18.34 Procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici   |  |
| 46.18.35 Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici   |  |
| 46.18.9 Intermediari del commercio di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca  |  |
| 46.18.91 Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette   |  |
| 46.18.92 Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria  |  |
| 46.18.93 Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi                       |  |
| 46.18.94 Agenti e rappresentanti di saponi, detersivi, candele e prodotti simili  |  |
| 46.18.95 Agenti e rappresentanti di giocattoli  |  |
| 46.18.96 Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria   |  |
| 46.18.97 Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari) |  |
| 46.18.98 Procacciatori d'affari di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca   |  |
| 46.18.99 Mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca  |  |

».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 500 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per le esigenze indifferibili" di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **1.242**

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«46.11 - Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si prov-*

*vede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

### **1.243**

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«46.12 - Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

### **1.244**

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«46.13 - Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'e-*

*conomia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.245**

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«46.14 - Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.246**

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«46.15 - Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.247**

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«46.16 - Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.248**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«46.16.01 - Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da-ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.249**

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«46.17 - Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.250**

CAUSIN, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

*All'allegato 1 anteporre la seguente riga:*

«4617 - Intermediari del commercio di prodotti alimentari e bevande - 100.00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**1.251**

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«46.17.05 - Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari - 100,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si prov-*

*vede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

### **1.252**

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«46.17.06 - Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi - 100,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

### **1.253**

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«46.18 - Intermediari del commercio specializzato in altri prodotti - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle*



*finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.254**

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«46.18.91 - Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette - 150,00%;

46.18 - Intermediari del commercio specializzato in altri prodotti - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.255**

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«46.18.97 - Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari) - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle*

*finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.256**

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«46.19 - Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.257**

PAZZAGLINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«46.19 - Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

## 1.258

PEROSINO

*All'allegato 1 del presente decreto-legge, aggiungere i seguenti codici ATECO:*

«47.76.10 - Commercio al dettaglio di fiori e piante - incluso il commercio al dettaglio di semi e fertilizzanti;

47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori;

46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno;

46.42.40 - commercio ingrosso di calzature e accessori».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

---

## 1.259

PAZZAGLINI, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno - 100,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.260**

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«46.19.01 - Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.261**

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1-all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«46.19,02 - Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

### 1.262

PAZZAGLINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«46.19.02 - Procacciatori d'affari-di vari prodotti senza prevalenza di alcuno - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

### 1.263

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, TESTOR

*Al comma 8, dopo le parole: «superiore a 150.000,00», sono inserite le seguenti: «per unità produttiva».*

*L'Allegato 1 è integrato come segue:*

«

| Codice ATECO  | %       |
|---|---------|
| 469000 - commercio all'ingrosso non specializzato   | 100,00% |
| 1463000 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco | 100,00% |

».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle*

*finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

**1.264**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegata 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«46.30.00 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco - 100,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

**1.265**

DRAGO

*All'allegato 1 aggiungere i seguenti codici ATEGO:*

«

| Codice ATECO   | % |
|--|---|
| 46.31.10 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi                              |   |
| 46.31.20 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati                           |   |
| 46.32.10 - Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata                   |   |
| 46.32.20 - Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria                                 |   |
| 46.33.10 - Commercio all'ingrosso di lattiero-caseari e di uova                            |   |
| 46.33.20 - Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale |   |

|  |  |
|--|--|
| 46.33.10 - commercio all'ingrosso di bevande alcoliche   |  |
| 46.34.20 - Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche   |  |
| 46.36.00 - Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci e prodotti da forno               |  |
| 46.37.01 - Commercio all'ingrosso di caffè   |  |
| 46.37.02 - Commercio all'ingrosso di tè, cacao e spezie  |  |
| 46.38.10 - Commercio all'ingrosso di prodotto della pesca freschi                                  |  |
| 46.38.20 - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi |  |
| 46.38.30 - Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti   |  |
| 46.38.90 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari                                     |  |
| 96.01.10 - Attività delle lavanderie industriali   |  |

».

## 1.266

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inferire la seguente riga:*

«46.34 - Commercio all'ingrosso di bevande - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

**1.267**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, CIRIANI

*Al comma 1, all'Allegato 1 ivi richiamato, aggiungere il seguente codice ATECO:*

«

| Codice ATECO                              | %      |
|---|--------|
| 46.34 - Commercio all'ingrosso di bevande | 100,00 |

».

*All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 15 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

**1.268**

DE CARLO

*All'allegato 1, sono aggiunte tutte le categorie appartenenti al codice Ateco 46.38 «Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi».*

*Sono comprese nel contributo a fondo perduto tutte seguenti categorie:*

| Codice ATECO  | %   |
|---|-----|
| 46.38 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi | 150 |



**1.269**

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«46.38.90 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari - 100,00%».

*Conseguentemente agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

**1.270**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*Al comma 1, all'Allegato 1 ivi richiamato, aggiungere il seguente codice ATECO:*

| Codice ATECO   | %      |
|--|--------|
| 46.38.90 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari | 100,00 |

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 17 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

**1.271**

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*All'allegato 1 ivi richiamato, aggiungere il seguente codice ATECO:*

| Codice ATECO | % |
|--------------|---|
|--------------|---|

|  |        |
|--|--------|
| 46.39,2 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco | 100,00 |
|--|--------|

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

### **1.272**

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«46.39.20 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle protezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

### **1.273**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«46.42.10 - Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo*

*speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.274**

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«46.43.20 - Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti) - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.275**

PITTELLA

*Al comma 1, Allegato 1, inserire la seguente voce:*

| Codice ATECO   | %      |
|--|--------|
| 46.43.20 - Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video | 100,00 |

---

**1.276**

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«46.47.10 - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.277**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«46.49.9 - Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.278**

DAMIANI

*All'allegato 1, aggiungere il seguente codice ATECO:*

| Codice ATECO | % |
|--------------|---|
|--------------|---|

|  |        |
|--|--------|
| 46.75.02 - Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria<br>47.65.00 - Negozi minuta vendita fuochi artificiali | 100,00 |
|--|--------|

**1.279**

CENTINAIO, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE

*Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«46.75.02 - Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

**1.280**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«46.90.00 - Commercio all'ingrosso non specializzato - 100,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

**1.281**

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«47.8 - Commercio al dettaglio e ambulante - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.282**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«47.19.10 - Grandi magazzini - 100,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.283**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«47.19.20 - commercio al dettaglio apparecchi radio, televisivi, Hi-Fi e materiale accessorio - 100,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

#### **1.284**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«47.52.10 - Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi specializzati - 100,00 %».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

#### **1.285**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«47.52.40 - Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura macchine e attrezzature per il giardinaggio - 100,00 %».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'e-*

*conomia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.286**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«47.59.10 - Commercio al dettaglio di mobili per la casa - 100,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.287**

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«47.59,20 - Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---



**1.288**

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*  
«47,59.91 - Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.289**

MODENA, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

*All'Allegato 1 dell'articolo 1 «Codice ATECO», dopo la terza riga, aggiungere il Codice Ateco «47.62.10 - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 100,00%».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**1.290**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*  
«47.64.10 - commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero - 100,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamen-*

*to del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

**1.291**

DAMIANI, RONZULLI

*All'allegato 1 aggiungere il seguente codice ATECO:*

«

| Codice ATECO  | %      |
|---|--------|
| 74.20.20 - Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa   | 100,00 |
| 74.20.12 - Attività di riprese aeree nel campo della fotografia |        |
| 74.10.29 - Altre attività dei disegnatori grafici               |        |
| 47.65.00 - Negozi minuta vendita fuochi artificiali             |        |

».

*Agli oneri derivanti si provvede ai sensi dell'art. 34 del presente decreto-legge.*

**1.292**

CENTINAIO, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE

*Allo tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

*«47.65.00 - Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (Inclusi quelli elettronici) - 150,00%».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

**1.293**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«47.71 - Commercio al dettaglio di abbigliamento - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.294**

RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«47.71 - Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.295**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«47.71.00 - commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento - 100,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.296**

PUCCIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«47.71.10 - Commercio al dettaglio di confezioni per adulti - 100,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.297**

PUCCIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«47.71.20 - commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati - 100,00% ».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.298**

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«47.71.30 - Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.299**

PUCCIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI,  
BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«47.71.30 - commercio al dettaglio di biancheria personale maglieria e camicie - 100,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.300**

PUCCIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI,  
BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«47.71.40 - commercio al dettaglio di pelliccia e abbigliamento in pelle - 100,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.301**

PUCCIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«47.71.50 - commercio al dettaglio di cappelli ombrelli guanti e cravatte - 100,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.302**

BERGESIO, RUFA, ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.303**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«47.72.50 - Commercio al dettaglio cappelli, ombrelli, guanti e cravatte - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.304**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«47.75.10 - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria - 100,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva, e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---



**1.305**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*Al comma 1, all'Allegato 1 ivi richiamato, è inserito il seguente codice ATECO:*

«47.76.1 - Commercio al dettaglio di fiori e piante».

*All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 17 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**1.306**

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alia tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«47.76.10 - Commercio al dettaglio di fiori e piante - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e spedali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.307**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«47.76.20 - Commercio al dettaglio di animali domestici - 100,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale*

2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.

---

### **1.308**

ALESSANDRINI, BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«47.78.31 - Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte) - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

### **1.309**

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«47.78.32 - Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.310**

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«47.78.33 - Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.311**

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«47.78.34 - Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.312**

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«47.78.36 - Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale-2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.313**

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«47.78.37 - Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.314**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«47.78.60 - Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini - 100,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.315**

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«47.78.91 - Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.316**

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI,  
BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alta tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«47.78.99 - Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari  
nca - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.317**

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI,  
BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«47.79.20 - Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.318**

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«47.81 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

**1.319**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*Al comma 1, all'Allegato 1 ivi richiamato, aggiungere i seguenti Codici ATECO:*

«

| Codice ATECO  | %    |
|---|------|
| 47.81.02 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI PRODOTTI ITTICI  | 200% |
| 47.81.03 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI CARNE  | 200% |
| 47.81.09 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE NCA                          | 200% |
| 47.82.01 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI TESSUTI, ARTICOLI TESSILI PER LA CASA, ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO | 200% |
| 47.82.02 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI CALZATURE E PELLETTIERIE   | 200% |
| 46.33.20 - 47.89.01 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI FIORI, PIANTE, BULBI, SEMI E FERTILIZZANTI            | 200% |

|  |      |
|--|------|
| 47.89.02 - COMMERCIO AL DETTAGLIO<br>AMBULANTE DI MACCHINE,<br>ATTREZZATURE E PRODOTTI PER<br>L'AGRICOLTURA; ATTREZZATURE PER IL<br>GIARDINAGGIO                             | 200% |
| 47.89.03 - COMMERCIO AL DETTAGLIO<br>AMBULANTE DI PROFUMI E COSMETICI;<br>SAPONI, DETERSIVI ED ALTRI<br>DETERGENTI PER QUALSIASI USO   | 200% |
| 47.89.04 - COMMERCIO AL DETTAGLIO<br>AMBULANTE DI CHINCAGLIERIA E<br>BIGIOTTERIA   | 200% |
| 47.89.05 - COMMERCIO AL DETTAGLIO<br>AMBULANTE DI ARREDAMENTI PER<br>GIARDINO; MOBILI; TAPPETI E<br>STUOIE; ARTICOLI CASALINGHI;<br>ELETTRODOMESTICI; MATERIALE<br>ELETTRICO | 200% |
| 47.89.09 - COMMERCIO AL DETTAGLIO<br>AMBULANTE DI ALTRI PRODOTTI NCA   | 200% |

».

*All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 380 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»*

### 1.320

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, all'Allegato 1, aggiungere i seguenti Codici ATECO:*

«

| Codice ATECO   | %    |
|--|------|
| 47.81.02 - COMMERCIO AL DETTAGLIO<br>AMBULANTE DI PRODOTTI ITTICI                            | 200% |
| 47.81.03 - COMMERCIO AL DETTAGLIO<br>AMBULANTE DI CARNE                                      | 200% |
| 47.81.09 - COMMERCIO AL DETTAGLIO<br>AMBULANTE DI ALTRI PRODOTTI<br>ALIMENTARI E BEVANDE NCA | 200% |



|   |      |
|---|------|
| 47.82.01 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI TESSUTI, ARTICOLI TESSILI PER LA CASA, ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO   | 200% |
| 47.82.02 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI CALZATURE E PELLETTIERIE   | 200% |
| 47.89.01 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI FIORI, PIANTE, BULBI, SEMI E FERTILIZZANTI   | 200% |
| 47.89.02 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI MACCHINE, ATTREZZATURE E PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA; ATTREZZATURE PER IL GIARDINAGGIO                          | 200% |
| 47.89.03 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI PROFUMI E COSMETICI; SAPONI, DETERSIVI ED ALTRI DETERGENTI PER QUALSIASI USO                                   | 200% |
| 47.89.04 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI CHINCAGLIERIA E BIGIOTTERIA  | 200% |
| 47.89.05 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE Di ARREDAMENTI PER GIARDINO; MOBILI; TAPPETI E STUOIE; ARTICOLI CASALINGHI; ELETTRODOMESTICI; MATERIALE ELETTRICO | 200% |
| 47.89.09 - COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE DI ALTRI PRODOTTI NCA   | 200% |

».

### 1.321

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«47.82 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle*

*finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.322**

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«47.89 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.323**

BAGNAI, BRIZIARELLI, CORTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabellari cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«47.99.20 - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

### **1.324**

MALLEGNI

*All'Allegato 1, dopo il codice Ateco «493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano» inserire il seguente:*

«49.31 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane - 200,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

### **1.325**

PUCCIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 l'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«49.31.00 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

### **1.326**

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

*All'allegato 1, ai codici ATECO «493210 e 493220», sostituire: «100%» con «400%».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui*

*alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».*

---

**1.327**

PERGREFFI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga «493210 - Trasporto con taxi - 100,00%» con la seguente:*

*«493210 - Trasporto con taxi - 150,00%».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.328**

PERGREFFI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1, sostituire la riga: «49.32.20 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente - 100,00%» con la seguente:*

*«49.32.20 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente - 150,00%».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

### **1.329**

DAMIANI, RONZULLI

*All'Allegato 1, nella colonna «Codice ATECO», dopo la riga recante il codice ATECO «49.39.01 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano», è inserita la seguente: «49.31.00 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane» e nella colonna «%» in corrispondenza della riga in cui è indicato il predetto codice Ateco 49.31.00, è inserita la seguente percentuale: «100%».*

---

### **1.330**

MALLEGNI, TOFFANIN

*All'allegato 1, dopo il codice Ateco «49.39.01» aggiungere il seguente:  
«5030 - Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne - 200%».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

---

### **1.331**

MALLEGNI

*All'Allegato 1, dopo il codice Ateco «49.39.01 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano» inserire il seguente:*

*«49.39.09 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri NCA - 200,00%»*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**1.332**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«49.41.00 - Trasporto merci su strada - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.333**

PUCCIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«49.49.09 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca - 100,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.334**

PUCCIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«50.10.00 - Trasporto marittimo e costiero di passeggeri - 100,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

### 1.335

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*All'Allegato I, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

«

| Codice ATECO  | % |
|---|---|
| 91.01.00 - Attività di biblioteche ed archivi   |   |
| 91.02.00 - Attività di musei  |   |
| 91.03.00 - Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili   |   |
| 91.04.00 - Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali                              |   |
| 85.51.00 - Corsi sportivi e ricreativi  |   |
| 70.21.00 - Pubbliche relazioni e comunicazioni  |   |
| 59.11.00 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi                                 |   |
| 59.12.00 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi                            |   |
| 49.39.09 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca  |   |
| 50.30.00 - Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)                             |   |
| 52.21.90 e 82,99.99 limitatamente alle attività di radiotaxi e radionoleggio di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 |   |

».

*Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 40 milioni di euro per il 2020 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

**1.336**

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

*Alla tabella di cui all'allegato 1, alle seguenti voci con il codice ATECO:*

«

| Codice ATECO   | %      |
|--|--------|
| 55.10.00 - Alberghi<br>55.20.10 - Villaggi turistici<br>55.20.20 - Ostelli della gioventù<br>55.20.30 - Rifugi di montagna<br>55.20.40 - Colonie marine e montane<br>55.20.51 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, <i>bed and breakfast</i> , <i>residence</i><br>55.20.52 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole<br>55.30.00 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte<br>55.90.20 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero | 150,00 |

»;

*sono apportate le seguenti modificazioni:*

«

| Codice ATECO   | %      |
|--|--------|
| 55.10.00 - Alberghi<br>55.20.10 - Villaggi turistici<br>55.20.20 - Ostelli della gioventù<br>55.20.30 - Rifugi di montagna<br>55.20.40 - Colonie marine e montane<br>55.20.51 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, <i>bed and breakfast</i> , <i>residence</i><br>55.20.52 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole<br>55.30.00 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte<br>55.90.20 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero | 200,00 |

».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati nel limite massimo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimate inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori*



*del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.*

---

### **1.337**

MALLEGNI, FERRO, CAUSIN, DE POLI, RIZZOTTI

*All'allegato 1 per le attività turistico ricettive contrassegnate dal codice ATECO «55.10.00, 55.20.10, 55.20.20, 55.20.30, 55.20.40, 55.20.51, 55.20.52, 55.30.00, 55.90.20», sostituire la percentuale «150,00%», con la seguente: «200,00%».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro per il 2020 si provvede: quanto a 50 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui Articolo 27, comma 1, legge n. 196 del 2009; quanto a 150 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.*

---

### **1.338**

CENTINAIO, NISINI, RIPAMONTI, BERGESIO, FREGOLENT, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'allegato 1, per le attività turistico-ricettive contrassegnate dal codice ATECO «55.10.00, 55.20.10, 55.20.20, 55.20.30, 55.20.40, 55.20.51, 55.20.52, 55.30.00, 55.91.20», sostituire la parola: «150,00%», con la seguente: «200,00%».*

*Conseguentemente, agli oneri derivante dalla presente disposizione, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

### **1.339**

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*All'articolo 1, all'allegato 1 ivi richiamato, per le attività turistico ricettive contrassegnate dal codice ATECO «55.10.00, 55.20.10, 55.20.20, 55.20.30, 55.20.40, 55.20.51, 55.20.52, 55.30.00, 55.90.20», la percentuale «150,00%», è sostituita dalla seguente: «200,00%».*

---

### **1.340**

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1, sostituire la riga: «55.10.00 - Alberghi - 150,00%» con la seguente:*

*«55.10.00 - Alberghi - 200,00%».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.341**

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1, sostituire la riga: «55.20.10 - Villaggi turistici - 150,00%» con la seguente:*

«552010 Villaggi turistici 200,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.342**

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1, sostituire la riga «55.20.20 - Ostelli della gioventù - 150,00%» con la seguente:*

«552020 - Ostelli della gioventù - 200,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.343**

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga: «552030 - Rifugi di montagna - 150,00%» con la seguente: «552030 - Rifugi di montagna - 200,00%».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle protezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.344**

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga «552040 - Colonie marine e montane - 150,00%» con la seguente: «552040 - Colonie marine e montane - 200,00%».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.345**

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

*All'allegato 1, dopo il codice Ateco: «493901» aggiungere il seguente: «52215 - Gestione di parcheggi e rimesse - 200%».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

---

### **1.346**

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga «552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 150,00%» con la seguente: «552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence - 200,00%».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

### **1.347**

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga: «552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole - 150,00%» con la seguente: «552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole - 200,00%».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'e-*

*conomia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.348**

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga «553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte - 150,00%» con la seguente: «553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte - 200,00%».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.349**

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga «559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero - 150,00%» con la seguente: «559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero - 200,00%».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

### 1.350

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, all'Allegato 1, aggiungere i seguenti Codici ATECO:*

| Codice ATECO  | %      |
|---|--------|
| 81.21.00 - PULIZIA GENERALE (NON SPECIALIZZATA)   | 150,00 |
| 90.01.09 - ALTRE RAPPRESENTAZIONI ARTISTICHE  | 150,00 |
| 92.00.02 - GESTIONE DI APPARECCHI CHE CONSENTONO VINCITE IN DENARO FUNZIONANTI A MONETA O A GETTONE                             | 150,00 |
| 93.29.9 - ALTRE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO N.C.A  | 150,00 |
| 59.20.10 - EDIZIONE DI REGISTRAZIONI SONORE   | 150,00 |
| 59.20.30 - STUDI DI REGISTRAZIONE SONORA  | 150,00 |
| 56.10.20 - RISTORAZIONE SENZA SOMMINISTRAZIONE CON PREPARAZIONE DI CIBI DA ASPORTO  | 200,00 |
| 70.22.09 - ALTRE ATTIVITÀ DI CONSULENZA IMPRENDITORIALE E ALTRA CONSULENZA AMMINISTRATIVO-GESTIONALE E PIANIFICAZIONE AZIENDALE | 100,00 |

### 1.351

ARRIGONI, BAGNAI, BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga «561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto - 50,00%» con la seguente: «561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto - 200,00%».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'e-*

*conomia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

### **1.352**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*All'allegato 1, rigo 19, codice ATECO «562100 - Catering per eventi, banqueting», sostituire la cifra: «200%» con la seguente: «400%».*

*Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

---

### **1.353**

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*All'articolo 1, all'allegato 1 ivi richiamato, in corrispondenza del codice ATECO «562100 - Catering per eventi, banqueting», sostituire la cifra: «200%» con la seguente: «400%».*

---

### **1.354**

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:  
«56.29.10 - Mense - 150,00%».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'e-*



*conomia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.355**

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«56.29.20 - Catering continuativo su base contrattuale - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.356**

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«58.11.00 - Edizione di libri - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.357**

PEROSINO

*All'allegato 1 del presente decreto-legge, aggiungere i seguenti codici ATECO:*

«58.19 (altre attività editoriali), 58.11 (edizione di libri), 59.20.10 (edizione di registrazioni sonore), 59.20.20 (edizione di musica stampata), 59.20.30 (studi di registrazione sonora), 60.10 (trasmissioni radiofoniche), 59.11 (attività di produzione, post- produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi), 59.12 (attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi), 74.90.99 (altre attività professionali), 82.99.2 (agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste)».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

---

**1.358**

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«58.19.00 - Altre attività editoriali - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.359**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

*All'Allegato 1 all'articolo 1, inserire i seguenti codici:*

| Codice ATECO  | %       |
|---|---------|
| 591100 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi | 200,00% |
| 591200 - Attività di post-produzione cinematografica                                | 200,00% |
| 855201 - Corsi di danza   | 200,00% |
| 900202 - Attività nel campo della regia   | 200,00% |

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 14.*

**1.360**

BORGONZONI, BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«59.11.00 - Attività di produzione, postproduzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

**1.361**

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«59.12 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020; si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

### **1.362**

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«59.12.00 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

### **1.363**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*1. Al comma 1, all'Allegato 1 ivi richiamato, aggiungere i seguenti Codici ATECO:*

| Attività   | Codice ATECO |
|--|--------------|
| Altre rappresentazioni artistiche                          | 90.01.09     |
| Altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a. | 93.29.9      |
| Studi di registrazione sonora                              | 59.20.30     |
| Edizione di registrazioni sonore                           | 59.20.10     |

---

**1.364**

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI,  
BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«59.20.10 - edizione di registrazioni sonore - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della «Missione» «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.365**

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI,  
BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«59.20.20 - Edizione di musica stampata - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti; relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.366**

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI,  
BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«59.20.30 - Studi di registrazione sonora - 150/00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

### **1.367**

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«55.30.2 - Ristorazione con preparazione di cibi da asporto - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo, parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

### **1.368**

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«60.10 - trasmissioni radiofoniche - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'e-*

*conomia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.369**

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«61.30 - Telecomunicazioni satellitari - 100,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle protezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.370**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga «619020 - Posto telefonico pubblico ed Internet Point - 50,00%» con la seguente:*

«619020 - Posto telefonico pubblico ed Internet Point - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.371**

PAZZAGLINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«66.19.21 - Promotori Finanziari - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.372**

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, alle scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi ai Ministero medesimo.*

---

**1.373**

MODENA, PICCHETTO FRATIN, TOFFANIN

*All'Allegato 1 inserire il seguente codice ATECO:*

«68.3 - Attività di mediazione immobiliare - 100,00%».



*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

### **1.374**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*All'Allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, è inserito il seguente codice ATECO:*

«68.31 - Attività di mediazione immobiliare - 100,00%».

---

### **1.375**

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inseriremo la seguente riga:*

«70.21.00 - Pubbliche relazioni e comunicazione - 100,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

### **1.376**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Al comma 1, all'Allegato 1 richiamato, aggiungere, in fine, il seguente codice ATECO:*

«702100 - Pubbliche Relazioni e comunicazioni - 200,00%».

*Conseguentemente, al relativo maggior onere si provvede ai sensi del comma 14.*

---

**1.377**

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale - 100,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.378**

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«71.11 - Attività degli studi di architettura - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.379**

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«71.12 - Attività degli studi d'ingegneria ed altri studi tecnici - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.380**

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«71.20 - Collaudi ed analisi tecniche - 100,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.381**

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo T, inserire la seguente riga:*

«71.20.21 - Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.382**

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«73.12 - Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari - 100,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.383**

BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«74.10 - Attività di *design* specializzate - 100,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.384**

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«74.10.10 - Attività di *design* di moda e *design* industriale - 100,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.385**

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga;*

«74.20.12 - Attività di riprese aeree nel campo della fotografia - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

### **1.386**

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inseriremo seguente riga:*

«74.20.19 - Altre attività di riprese fotografiche - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

### **1.387**

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«74.20.20 - Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,*

*nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.388**

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

*«74.30.00 - Traduzione e interpretariato - 150,00%».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.389**

MALLEGNI, MASINI

*All'allegato 1, dopo il codice Ateco «749094» aggiungere il seguente:*

*«7721 - Noleggio di attrezzature sportive e ricreative - 200%».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

---

**1.390**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«74.90.99 - Altre attività professionali nca - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.391**

FEDELI, LAUS, ROSSOMANDO

*Al comma 1, Allegato 1, inserire la seguente voce:*

«749099 - Servizi di gestione dei diritti d'autore e loro ricavi - 100,00%».

---

**1.392**

CENTINAIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«79.1 - Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle*



*finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

### **1.393**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*All'Allegato I ivi richiamato, sono aggiunti i seguenti codici ATECO:*

«

| Codice ATECO                               | %    |
|--|------|
| 791100 - Attività delle agenzie di viaggio | 200% |
| 791200 - Attività dei <i>tour operator</i> | 200% |

».

*All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 34 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

### **1.394**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato I all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«79.11.00 - Attività delle agenzie di viaggio - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.395**

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«79.12.00 - Attività dei *tour operator* - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.396**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«79.12.00 - Attività dei *tour operator* - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.397**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

*All'Allegato 1 (Articolo 1), inserire i seguenti codici:*

«

| Codice ATECO | % |
|--------------|---|
|--------------|---|

|   |      |
|---|------|
| 80.1- Servizi di vigilanza privata/Servizi di guardiania non armata | 200% |
| 80.2 - Servizi connessi ai sistemi di vigilanza                     | 200% |

».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 14.*

---

### **1.398**

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«80.10.00 - Servizi di vigilanza privata - 100,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

### **1.399**

DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«81.21.00 - Pulizia generale (non specializzata) di edifici - 100,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle*

*finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

#### **1.400**

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«82.19.09 - Servizi di fotocopiatrice, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio - 100,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

#### **1.401**

RUFA, ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«82.20.00 - Attività dei call center - 100,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.402**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*All'allegato 1, dopo le parole: «823000», aggiungere le seguenti: «855100 - corsi sportivi e ricreativi».*

---

**1.403**

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«82.99.20 - Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, al fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.404**

PERGREFFI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«82.99.40 - Richiesta certificati e disbrigo pratiche - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.405**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«82.99.99 - Limitatamente alle attività di radiotaxi e radionoleggio rientranti nella legge n. 21 del 1992 - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.406**

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca - 100,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.407**

Emanuele PELLEGRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1, sostituire la riga «85.52.01 - Corsi di danza - 100,00%» con la seguente:*

«85.52.01 - Corsi di danza - 200,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.408**

COMINCINI

*All'Allegato 1, al capoverso «85.52.01 - Corsi di danza» sostituire la parola: «100,00%» con la seguente: «200,00».*

---

**1.409**

DAMIANI

*All'allegato 1 aggiungere il seguente codice ATECO:*

«85.52.01 - Corsi di danza - 100,00%».

*Conseguentemente all'onere derivante dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.*

---

#### **1.410**

SACCONE

*All'allegato 1, dopo il codice Ateco «85.52.09» aggiungere il seguente:*

«85.59.20 - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale - 200%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

---

#### **1.411**

SACCONE

*All'allegato 1, dopo il codice Ateco «85.52.09» aggiungere il seguente:*

«85.59.90 - Altri servizi di istruzione NCA - 200%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

---

#### **1.412**

PERGREFFI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«85.53.00 - Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle*



*finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.413**

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«85.59.2 - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.414**

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«85.59.20 - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.415**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,  
SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«86.90.29 - Altre attività paramediche indipendenti nca - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.416**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI,  
SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1, inserire la seguente riga:*

«88.10.00 - Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.417**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Al comma 1, Allegato 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«88.10.00 - Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili - 200,00%».

---

**1.418**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«88.91.00 - Servizi di asili nido - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.419**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«88.99.00 - altre attività di assistenza sociale non residenziale nca - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle*

*finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.420**

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«90.01 - Rappresentazioni artistiche - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.421**

PEROSINO

*All'allegato 1, codice ATECO 90.01.09, sostituire «200%» con «400%».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».*

---

**1.422**

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«90.02 - attività di supporto alle rappresentazioni artistiche - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

#### **1.423**

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga: «900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli - 200,00%» con la seguente:*

*«900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli - 400,00%».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

#### **1.424**

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegata 1 all'articolo 1, sostituire la riga: «900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche - 200,00%» con la seguente:*

*«900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche - 400,00%».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede me-*

*diante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

#### **1.425**

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

*«90.03 - creazioni artistiche e letterarie - 150,00%».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

#### **1.426**

RIZZOTTI

*All'allegato 1 inserire infine il seguente codice ATECO:*

*«900301 - Attività dei giornalisti indipendenti - 100%».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

---

**1.427**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«92.00.01 - Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.428**

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«92.00.09 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

### **1.429**

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga: «932090 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento - 200,00%» con la seguente:*

*«932090 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento - 400,00%».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

### **1.430**

DE BERTOLDI

*All'allegato 1, (articolo 1) del presente decreto, alla Voce «932930 - Sale giochi e biliardi - 200%» sono apportate le seguenti modificazioni:*

*«932930 - Sale giochi e biliardi - 400%».*

*Conseguentemente alla voce: «932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili - 400%», apportare le seguenti modificazioni:*

*«932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili 200%».*

---

### **1.431**

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga: «949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby - 200,00%» con la seguente:*

*«949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby - 400,00%».*



*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

### **1.432**

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«95.29.03 - Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

### **1.433**

BAGNAI, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga «960110 - Attività delle lavanderie industriali - 100,00%» con la seguente:*

«960110 - Attività delle lavanderie industriali - 200,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle*

*finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.434**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

*All'Allegato 1 (Articolo 1), inserire il seguente codice:*

«960110 - Attività delle lavanderie industriali 200,00%».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 14.*

---

**1.435**

ARRIGONI, BORGONZONI, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«96.01.20 - Altre lavanderie, tintorie - 100,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.436**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

*All'Allegato 1, dopo il codice Ateco «949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca», inserire il seguente:*

«960120 - Altre lavanderie, tintorie - 100,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente*

*riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**1.437**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

*All'Allegato 1 (Articolo 1), inserire i seguenti codici:*

«960410 - Servizi di centri per il benessere fisico - 200,00%».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 14.*

---

**1.438**

MARIN, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, inserire la seguente riga:*

«96.09.04 - Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) - 150,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

**1.439**

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Alla tabella di cui all'Allegato 1 all'articolo 1, sostituire la riga «960905 - Organizzazione di feste e di cerimonie - 200,00%» con la seguente:*

«960905 - Organizzazione di feste e di cerimonie - 400,00%».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo.*

---

## **ORDINI DEL GIORNO**

### **G1.100**

MODENA, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2-8 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

l'Allegato 1, richiamato tra l'altro dagli articoli 1 e 9, non include il codice ATECO 47.62.10 - «Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici» - con la conseguenza che le edicole rimangono escluse dalla possibilità di accedere ai contributi a fondo perduto anche laddove evidenzino cali di fatturato di oltre 1/3 e comunque rimangono escluse da tutte le altre forme di sostegno previste;

il decreto non contiene alcuna forma di sostegno specifico per le edicole;

le edicole svolgono un servizio di interesse generale essenziale per il Paese in quanto assicurano ai cittadini - come si legge in una recente Risoluzione Unitaria della Commissione VII alla Camera - «un servizio informativo professionale che, oltre a concorrere all'efficacia delle misure di contenimento del contagio, ha concretamente garantito l'esercizio dei diritti di libertà di cui all'articolo 21 della Costituzione»;

tenuto conto che:

come già rilevato in sede di conversione del Decreto Rilancio «per tutta la durata dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del CO-

VID-19 le edicole hanno continuato a svolgere una funzione di rilevante interesse pubblico nell'assicurare la continuità dei servizi da esse erogati ... ma i fatturati dei punti vendita esclusivi di giornali e riviste sono diminuiti mediamente del 30 per cento con un picco nei centri storici delle maggiori città che sfiora il 70 per cento, a fronte di maggiori oneri connessi alla sanificazione degli ambienti e alla protezione personale e di aumentati rischi per la salute»;

questo scenario si ripropone ora con maggiore intensità poiché le nuove misure adottate dal Governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 produrranno notevoli ed ulteriori effetti drammaticamente negativi sul fatturato delle edicole, effetti che, in difetto di adeguate misure di sostegno straordinarie, determineranno la chiusura definitiva di migliaia di edicole, con grave pregiudizio per il livello occupazionale del settore e per il diritto all'informazione dei cittadini,

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie affinché si proceda con urgenza all'adozione di misure di sostegno, straordinarie e ordinarie, in favore delle rivendite esclusive di quotidiani e periodici volte tra l'altro a:

riproporre il bonus *una tantum* di cui all'articolo 189 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 anche per questo secondo *lockdown*;

riproporre il credito di imposta come disciplinato per l'anno 2020 dall'articolo 1, comma 393, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge finanziaria 2020) e dall'articolo 98, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (decreto «cura Italia»), anche per gli anni 2021 e 2022, con riferimento alle voci di spesa sostenute nel 2020 e nel 2021, aumentando altresì le voci di spesa cui parametrare il credito di imposta;

promuovere lo sviluppo tecnologico e l'informatizzazione con un *voucher* tecnologia dedicato alle edicole;

sostenere la domanda di quotidiani e periodici per gli acquisti (anche singoli) in edicola con un *voucher* o una carta elettronica per acquistare quotidiani e periodici in edicola sul modello della «carta della cultura» prevista dall'articolo 6 della legge 13 febbraio 2020, n. 15;

estendere il «*bonus* cultura APP-18» in favore dei diciottenni anche alla spesa per l'acquisto di giornali quotidiani e periodici in edicola.

---

## **G1.101**

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1994 di conversione in legge del decreto legge 28 ottobre 2020, n.137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

gli articoli 1 e 15 del provvedimento in esame prevedono in favore delle categorie operanti in tale settore forme di ristoro e indennità o sotto forma di contributo a fondo perduto per i titolari di Partita Iva oppure sotto forma di indennità, per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;

sulla scorta di quanto già avvenuto durante gli scorsi mesi, come rappresentato dalle associazioni rappresentative della variegata categoria, si ritiene opportuno segnalare le gravi problematiche già insorte al fine di sollecitare maggior precisione nelle modalità di intervento normativo;

considerato che:

con particolare riferimento ai lavoratori «intermittenti» e i lavoratori soci di cooperativa con contratto di «lavoratore autonomo dello spettacolo», sarebbero emerse, nei diversi uffici e sedi territoriali dell'INPS, interpretazioni e applicazioni non uniformi e anzi contrastanti dei provvedimenti normativi volti a prevedere forme di sostegno nei riguardi degli operatori ricompresi nelle citate categorie;

in ordine sparso nel territorio nazionale, molte delle richieste sono state respinte con la motivazione: «è in essere un contratto di lavoro dipendente»;

al riguardo, relativamente alla prima categoria menzionata, «lavoratore intermittente», appare utile ricordare che il lavoro intermittente, regolamentato dal decreto legislativo n. 276 del 2003 e dal successivo decreto legislativo n. 81 del 2015, integra un tipo di lavoro subordinato flessibile, con il quale un lavoratore pone a disposizione del datore di lavoro la propria prestazione lavorativa, vale a dire le proprie energie e competenze, con cadenza appunto intermittente e dunque discontinua nel tempo;

considerato inoltre che:

il testo coordinato del cosiddetto Decreto Rilancio, convertito in legge, all'articolo 84 riconosce l'indennità di euro 600 per i mesi di aprile e maggio in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, e il medesimo articolo annovera fra

i beneficiari i lavoratori intermittenti, compresi quelli che prestano la loro attività nel comparto dello spettacolo, elencando i criteri di accesso alla misura;

tale disposizione, oltre a riportare i criteri di accesso, al comma 11 statuisce che l'indennità non spetta ai lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione;

risulta che, mal interpretando la norma, nonostante la chiarissima ratio del dettato normativo, talune sedi Inps rigettano l'istanza proprio perché il lavoratore ha un lavoro di lavoro dipendente intermittente, senza considerare che il lavoro intermittente è necessariamente dipendente, e in molti casi, inoltre, il contratto esiste ma è sospeso per la crisi emergenziale;

ne risulta che i lavoratori così inquadrati non hanno avuto alcuna tutela, né i bonus né la cassa alcune sedi territoriali dell'istituto di previdenza rigettano le istanze provenienti dai soci collaboratori di cooperativa inquadrati con contratti di «lavoro autonomo dello spettacolo», sostenendo che trattasi di lavoro dipendente;

tale figura, tuttavia, risulta per definizione «autonomo» dallo stesso modello Unilav (scaricabile e compilabile dal sito Inps);

in ordine alle diverse problematiche e questioni definitorie rappresentate appare evidente la necessità di intervenire in modo chiarificatore al fine di evitare applicazioni difformi e atte a far emergere ingiustificate e ingiustificabili disparità di trattamento e diseguaglianze;

ancora, un problema fondamentale è rappresentato dalla certezza dei pagamenti sotto il profilo della tempistica, è impensabile, in una situazione come quella attuale, che si possa temporeggiare ulteriormente nell'erogazione di un importo che non riesce a coprire il livello di sussistenza minimo,

impegna il Governo:

ad adottare ogni necessario intervento volto ad assicurare una interpretazione uniforme in tutte le sedi territoriali dell'INPS delle disposizioni in premessa, garantendo parità di trattamento nei riguardi dei lavoratori che si trovano in condizioni oggettivamente analoghe e specificando chiaramente che i lavoratori intermittenti dello spettacolo e i soci lavoratori di cooperativa che siano lavoratori autonomi dello spettacolo rientrano a pieno titolo tra gli aventi diritto alle indennità previste per tale categoria, oltre che nell'ultimo decreto «Ristori» in fase di conversione, anche dai diversi decreti «Cura Italia» (Decreto-legge 17 marzo 2020 n18), «Rilancio» (Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), «Agosto» (14 agosto 2020, n. 104) ed eventuali ulteriori decreti contenenti norme finalizzate al sostegno dei lavoratori colpiti dall'emergenza Covid-19, fermo restando i criteri di accesso ai sostegni come menzionati in ciascun provvedimento.

---

### **G1.102**

BORGONZONI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

il Titolo I del decreto in conversione reca misure di sostegno alle imprese e all'economia; l'articolo 48-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dispone la concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori;

il comma 4 del citato articolo 48-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina attuativa del credito d'imposta;

tale decreto attuativo non è stato ancora adottato, così creando diversi problemi alle imprese operanti nel settore tessile, della moda e degli accessori, le quali hanno necessità di chiudere i bilanci,

impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente ogni iniziativa volta alla definizione dei criteri e delle modalità di accesso al credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori.

---

### **G1.103**

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

premesso che:

le nuove misure di contenimento dell'emergenza da Covid-19 adottate dal Governo con il DPCM del 24 ottobre 2020 e il DPCM del 3 novem-



bre 2020, hanno determinato per il canale Horeca una dura battuta di arresto, ancora peggiore della precedente;

secondo Coldiretti, i limiti di orario imposti dai citati DPCM, determineranno la perdita del 63 per cento dei clienti, ovvero sei persone su dieci, condannando molte attività della ristorazione alla chiusura;

per la ristorazione si ravvisa un crollo di fatturato senza precedenti. Un settore che muove un giro di affari di circa 85 miliardi di euro l'anno, nei trecentotrentamila bar, ristoranti, *pub*, gelaterie e pasticcerie, dal quale dipende anche la sopravvivenza di circa 70 mila industrie alimentari e 740 mila aziende agricole fornitrici. La chiusura anticipata dei servizi di ristorazione mette a rischio circa 3,8 milioni di posti di lavoro;

il comparto rappresenta poi un importante fonte di reddito per altrettante piccole e medie imprese, oltre ad essere un importante soggetto di acquisto per tutta la filiera enogastronomica;

la sostenibilità economica di parte delle attività della ristorazione dipende in maggior misura proprio dal lavoro serale, mancando il quale molte attività sono destinate alla chiusura;

l'ospitalità e la ristorazione, grazie all'eccellenza dei prodotti agroalimentari offerti, costituiscono non solo una parte importante del nostro tessuto economico, ma anche l'espressione dell'identità ed dell'unicità dei territori del nostro Paese, ben riposta nell'arte di tanti professionisti della cucina,

impegna il Governo:

ad adottare, pur nel rispetto della necessità di mantenere alti i livelli di sicurezza sanitaria nel Paese, le opportune iniziative al fine di:

*a)* introdurre una maggiore flessibilità negli orari di lavoro e di apertura delle attività ristorative;

*b)* favorire la creazione di piattaforme e canali alternativi di fra produttori, trasformatori e consumatori, avendo la pandemia provocato disfunzioni, oltre che sul piano produttivo, anche nella rete distributiva e logistica dell'agroalimentare, penalizzando soprattutto l'accesso alla ristorazione, delle piccole produzioni tipiche regionali, biologiche e a Km 0;

*c)* ribadire attraverso campagne d'informazione i requisiti di sicurezza della ristorazione nazionale e dei prodotti alimentari italiani, contrastando la disinformazione che in ambito comunitario li ha spesso penalizzati;

*d)* promuovere l'istituzione di un tavolo permanente per un confronto duraturo tra tutti i soggetti, istituzionali e non, al fine di poter apprendere quale sia l'impatto della crisi sul comparto della ristorazione e sulle imprese dell'indotto ed elaborare un adeguato intervento di rilancio e sostegno del settore, anche in riferimento all'adozione di misure finalizzate ad alleggerire la pressione fiscale.

---

**G1.104**

FERRO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1994,

premesso che:

l'intero apparato normativo dei contributi o ristori basa l'accesso all'erogazione sul confronto del fatturato fra aprile 2020 e quello di aprile 2019;

l'unica esclusione dal vincolo del calo di ricavi si applica alle imprese che hanno iniziato l'attività dopo il 1° gennaio 2019. L'impianto è sensato per un corretto indirizzamento dei fondi, ma dall'Agenzia delle Entrate come inizio dell'attività non viene considerata l'effettiva apertura comunicata in camera di commercio; bensì la data di creazione della partita Iva;

la circolare della stessa Agenzia numero 22/E del 21 luglio 2020 a pagine 4 e 5 illustra quanto riportato, che è una prassi adottata dall'Agenzia delle Entrate per interpretare quanto emanato dal legislatore;

quindi per aprire un'attività in genere, ed in particolare una ristorativa, è necessario aver creato la partita Iva in anticipo per il contratto di affitto, le richieste obbligatorie di scia, i lavori di approntamento;

ad esempio molte aziende che hanno aperte nel 2018, l'apertura al pubblico è avvenuta a metà del 2019 con comunicazione alla camera di commercio;

risulta che:

nel momento di presentazione della richiesta del primo contributo al decreto rilancio, non presentavano i requisiti per accedervi;

nel mese di aprile 2019 figurava un fatturato pari a zero, perché non erano ancora aperti. Con un fatturato nullo è impossibile avere un calo rispetto all'anno precedente.

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti urgenti e rapidi per risolvere la grave anomalia nella normativa di ristoro.

---

## G1.105

MALLEGNI, BERARDI, MASINI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge-:28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

la presenza di imprese cinesi è oggi ampiamente diffusa sull'intero territorio nazionale, con una forte concentrazione in alcune aree del nord e centro Italia e una diffusione capillare anche in tutte le altre regioni italiane;

circa il 40% delle ditte individuali si concentrano in Toscana (prevalentemente nelle province di Prato e Firenze) e in Lombardia (prevalentemente nella provincia di Milano), oltre il 38% è distribuito tra Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Campania e il rimanente è ubicato sul resto del territorio nazionale;

secondo quanto reso noto dalla CGIA di Mestre le aziende gestite da cinesi in Italia sono cresciute del 61,5% negli ultimi otto anni;

le attività manifatturiere prevalgono nettamente soltanto in alcune regioni (Toscana, Marche, Emilia Romagna, Veneto e Abruzzo), dove massiccio è stato l'inserimento dei cinesi nei distretti industriali, mentre nella maggioranza delle regioni, e in particolare in quelle di più recente immigrazione (come Calabria, Sicilia e Sardegna), preponderante è la prevalenza delle attività commerciali;

la gestione di queste aziende è stata-spesso oggetto di attenzione da parte della Guardia di-Finanza per ciò che concerne gli aspetti economico-fiscali in relazione ad un fenomeno diffuso di «*money transfer*» che, attraverso una illecita partita di giro, reimmette sul mercato risorse economiche sottratte al fisco in maniera fraudolenta;

la stessa Guardia di Finanza in varie operazioni di controllo effettuate negli anni passati ha stimato un danno per l'erario di circa 4,5 miliardi di euro;

spesso questo contorto sistema di evasione si basa sull'opacità dei trasferimenti economici da e verso la-Cina, sul cambiamento repentino di ragione sociale delle aziende, sull'emigrazione verso il paese di origine di molti titolari di azienda che, dopo aver accumulato debiti verso fornitori ed erario «scompaiono» dall'Italia per lasciare il posto a nuovi soggetti sui quali è molto difficile avere informazioni pregresse in merito all'affidabilità :fiscale;

in molte circostanze, come nei casi dei settori del commercio al dettaglio, si tratta di aziende a conduzione familiare con una media di 4/6 persone impiegate, in altri si tratta - soprattutto nell'ambito del manifatturiero- di gradi aziende in cui lavorano decine di persone e nei quali spesso si annidano

opache aree si sfruttamento del lavoro femminile e minorile e in cui a volte non si rispettano le più elementari condizioni sindacali;

sarebbe quanto mai opportuno valutare sistemi di controllo volti a prevenire il diffondersi di fenomeni di evasione ed elusione fiscale da parte dei Cinesi che portano ad alimentare una concorrenza sleale nei confronti delle imprese italiane,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative, anche attraverso interventi normativi volti a contrastare fenomeni di riciclaggio aziendale da parte dei Cinesi, che hanno la conseguenza di alimentare una concorrenza sleale con le imprese Italiane;

ad intensificare i controlli delle autorità preposte volte a scongiurare fenomeni di sfruttamento del lavoro nero e di evasione fiscale;

ad assumere iniziative volte a contrastare fenomeni di trasferimento di capitali all'estero qualora venga-riscontrato che tali risorse vengono generate illegalmente.

---

## **G1.106**

### **MALLEGNI**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

secondo il «libro blu 2019» recentemente-presentato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il settore del gioco con vincita in denaro offerto dai concessionari contribuisce all'erario per 11,4 miliardi .di euro;

il comparto, interessato negli ultimi anni da significativi aumenti del prelievo fiscale, ha significativamente risentito delle conseguenze dell'emergenza sanitaria;

con l'articolo 217 del «decreto rilancio», decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è stato istituito il fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale, finanziato, fino al 31 dicembre 2021, da «una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia *on-line*, sia tramite canali tradizionali al netto della quota riferita all'imposta unica»;

il nuovo tributo identifica come base imponibile la raccolta delle scommesse, penalizzando pertanto gli operatori che restituiscano una quota maggiore di vincite ai clienti, sebbene già dalla legge di stabilità per il 2016 il legislatore avesse compreso la necessità di identificare l'imponibile nei ricavi, costituiti dalla differenza fra raccolta e vincite;

il tributo addizionale incrementa fino al 30 per cento l'imposta unica già di recente aumentata con la legge di bilancio per il 2019; producendo un aggravio tale da rendere i concessionari dell'Agenzia delle dogane non più competitivi con la concorrenza del gioco illegale, in quanto costretti a rivedere le proprie quote e ridurre le percentuali di ritorno in vincita ai giocatori; inoltre, per gli operatori che offrono scommesse ad interazione diretta tra giocatori, risulta addirittura insostenibile e, sommandosi all'imposta unica, assume persino natura di prelievo espropriativo, poiché eccede il 100 per cento dei ricavi;

gli operatori hanno cercato invano un dialogo con il Governo nel corso dell'*iter* di conversione in legge del decreto rilancio; per proporre formulazioni alternative finalizzate a garantire un'analoga contribuzione al fondo, mantenendo tuttavia la sostenibilità del settore del gioco legale;

la determinazione direttoriale pubblicata dall'Agenzia delle dogane l'8 settembre 2020, che dà attuazione all'articolo 217 del decreto rilancio, ha introdotto ulteriori complicazioni: tra queste, la prescrizione ai concessionari per l'offerta di scommesse sportive ad interazione diretta tra giocatori dell'obbligo di assumere sia il ruolo di sostituto di imposta, sia di esattore, decurtando la somma dal conto di gioco dei giocatori, ovvero inviando agli stessi modelli F24 precompilati;

di fronte al mancato confronto con il Governo rispetto alle numerose richieste di interlocuzione degli operatori legali, alcuni concessionari stanno contemplando azioni legali per scongiurare conseguenze nefaste, fra le quali l'abbandono del mercato italiano lasciando così maggior terreno per gli operatori illegali;

nonostante l'articolo 217 faccia espresso riferimento alle scommesse sportive, la determinazione direttoriale dell'Agenzia ha inoltre esteso l'ambito di applicazione della norma, includendo anche i concorsi pronostici sportivi e le scommesse e i concorsi pronostici ippici, di fatto sostituendosi al legislatore senza averne i poteri. Tale approccio è stato contestato dallo stesso Sottosegretario con delega all'ippica, Vincenzo L'Abbate, il quale ha diffuso una nota in cui chiede che le scommesse ippiche vengano esonerate dal prelievo sollecitando un incontro con il direttore dell'Agenzia delle dogane, Marcello Minenna;

le criticità derivanti dall'articolo 271 del decreto rilancio e dalla successiva determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ischiano di allontanare numerosi operatori legali dal mercato italiano, impoverendo l'offerta di scommesse sportive legali rispetto alla concorrenza illegale;

inoltre, c'è da chiedersi se tale provvedimento sia giudicato conforme all'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2020-2022, recentemente trasmesso al Senato (AG 573) e assegnato alla 6 Commissione permanente (Finanze e tesoro), nel quale al titolo V.b si menziona la necessità di «elevare la qualità dell'offerta dei giochi pubblici e assicurare un ambiente di gioco sicuro combattendo il gioco illegale»,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a rivedere la disposizione che introduce la tassa sulla raccolta per sostenere il fondo salva sport, interloquendo con gli operatori del gioco legale al fine di rendere tale disposizione economicamente sostenibile per il settore;

a valutare la possibilità di procedere quanto prima alla tanto auspicata riforma organica del settore dei giochi che consenta al comparto di contribuire in modo concreto e proporzionato alla ripresa economica del nostro Paese e, allo stesso tempo, di combattere con decisione e trasparenza anche gli interessi della criminalità sul gioco illegale.

---

### **G1.107**

PICHELTO FRATIN, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, AS 1994,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire risposte concrete per fronteggiare la crisi economica e sociale derivanti dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19;

tra le categorie maggiormente colpite dalle restrizioni stabilite nei DPCM, rientra quella della ristorazione;

nell'ambito di tale settore, si registrano casi di gestori che alla data della dichiarazione dello stato d'emergenza avevano sospeso la propria attività per lavori di ristrutturazione e che, di conseguenza, non rientrano in alcuna delle misure previste dai decreti-legge in esame che prevedono tra i criteri per accedere ai contributi, la condizione che l'ammontare del fatturato e dei cor-

rispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere misure di ristoro economico a favore delle categorie citate in premessa.

---

## **G1.108**

### **GIROTTO**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137» (A.S. 1994),

premesso che:

la recrudescenza della pandemia ha richiesto nuovamente, a partire dalla fine dell'estate, la predisposizione di interventi urgenti volti al contenimento dei contagi e alla gestione dell'emergenza;

il disegno di legge in esame contiene ulteriori misure finalizzate al sostegno dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento a quelli dei settori produttivi interessati dalle restrizioni disposte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 24 ottobre;

considerato che:

numerose imprese di filiera quali, a solo titolo di esempio, le tintolavanderie non industriali, le imprese operanti nel trasporto merci come quelle legate al settore della ristorazione, le sartorie per l'abbigliamento e le calzature su misura, le imprese che fanno promozione cinematografica e quelle che si occupano di montare palchi e strutture analoghe, e molte altre ancora, sono state indirettamente danneggiate dalle restrizioni e dalle circostanze di contesto;

tale cospicuo raggruppamento di attività tuttavia, per quanto appartenente ai settori economici interessati dalle nuove misure restrittive, non rientra nell'ambito di intervento dei DPCM e quindi non avrà concreto accesso ai relativi benefici,

impegna il Governo:

a riconoscere, in via straordinaria e urgente, contributi a fondo perduto a favore delle imprese di filiera appartenenti ai settori economici interessati dalle nuove misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'e-

pidemia «COVID-19», in quanto indirettamente pregiudicate dalle limitazioni imposte.

---

### **G1.109**

MONTEVECCHI, VANIN, LANZI, FERRARA, MOLLAME, PAVANELLI, PIARULLI, MORONESE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1994),

premessò che:

il provvedimento in esame reca misure in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

in particolare, l'articolo 1 prevede un contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive;

considerato che:

le realtà associative culturali e di promozione sociale non sono necessariamente titolari di partita IVA, pur sostenendo costi fissi, ma necessitano di appositi strumenti straordinari di sostegno economico;

una categoria particolarmente danneggiata dalle nuove e necessarie restrizioni è quella dello spettacolo dal vivo e della musica nella sua ampia filiera tra cui a mero titolo esemplificativo, si considerino gli studi di registrazione sonora o l'organizzazione di eventi che certamente in questo particolare momento si trovano in uno stato di grave paralisi;

nel settore cinematografico, l'importo massimo del contributo potrebbe compromettere la tenuta economica e quindi la stessa sopravvivenza delle attività d'impresa che con unica ragione sociale gestiscono le multisale,

impegna il Governo:

a integrare la tabella dell'Allegato A di cui all'articolo 1, inserendo i codici: 26.70.2 - Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche 200 per cento; 43.29 - Altri lavori di costruzione e installazione 200 per cento; 46.38.90 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari 200 per cento; 61.3 - Telecomunicazioni satellitari 200 per cento; 73.12 - Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari 200 per



cento; 74.90.99 - altre attività professionali NCA200 per cento; 90.02.02 - attività nel campo della regia 200 per cento; 59.20.10 - edizione di registrazioni sonore 200 per cento; 70.21.00 - pubbliche relazioni e comunicazione 200 per cento; 59.20.30 - studi di registrazione sonora 200 per cento; 59.20.10 - edizione di registrazioni sonore 200 per cento; 59.20.20 - edizione di musica stampata 200 per cento; 59.11.00 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 200 per cento; 59.12.00- Attività di postproduzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 200 per cento;

a valutare l'opportunità di incrementare il sostegno economico all'intero comparto culturale, anche con riferimento alle associazioni culturali, di promozione sociale e alle imprese culturali e creative, intraprendendo, inoltre, ogni utile sforzo per dare una veloce attuazione delle misure introdotte nel cosiddetto decreto Rilancio;

a intraprendere ogni utile sforzo volto innalzare l'importo massimo del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, tenuto conto, in particolare, dei bisogni del settore cinematografico con riferimento alle attività di cui al codice ateco 59.14 e del settore musicale riferito alle attività con codice ateco 59.20;

a intraprendere un percorso di riordino della disciplina normativa sulla danza, al fine di rilanciare il comparto artistico e di superare tutte le criticità strutturali del settore, già presenti prima del periodo dell'emergenza epidemiologica, e tra le quali vi rientra anche quello dei riferimenti ai codici ATECO.

---

## **G1.110**

ANASTASI, ACCOTO, GIROTTO, PIARULLI, ANGRISANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1994),

premesso che:

il comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame prevede che ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 possano essere individuati con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli ulteriori soggetti, corrispondenti ai relativi codici ATECO, che potranno beneficiare del medesimo contributo;

considerato che:

il beneficio è condizionato dal fatto che gli ulteriori soggetti inclusi debbano essere stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal Governo il 24 ottobre 2020 nonché dal limite di spesa di 50 milioni di euro;

il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ha soddisfatto la tempestiva necessità di individuare misure di immediato ristoro in favore delle attività economiche che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, hanno subito una totale o parziale limitazione dell'attività;

preso atto che:

l'utilizzazione della classificazione imposta dai codici ATECO per l'individuazione dei soggetti danneggiati e bisognosi di immediato sostegno economico ha immediatamente mostrato inefficienze e contraddizioni, tra le più significative l'incertezza di considerare o meno, nel perimetro di limitazione oraria imposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, alcune attività analoghe a quelle espressamente menzionate nell'elenco degli ATECO ammessi al ristoro; il fatto che alcuni soggetti non abbiano un codice ATECO che individui la peculiare attività svolta; l'esclusione di tutte quelle attività che subiscono un danno indiretto legato alla interruzione delle forniture e dei rapporti economici in generale a causa della chiusura o delle restrizioni orarie disposte per i settori individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, escludendo nei fatti la filiera di riferimento;

il prolungarsi della situazione emergenziale ed il rischio di andare incontro ad una situazione simile a quella del *lockdown* primaverile causerà una conseguente emersione di numerose criticità individuabili in ragione delle diverse tipologie di attività economiche, alcune delle quali sono state e continueranno ad essere maggiormente penalizzate, per esempio le attività legate all'intrattenimento e le cosiddette «stagionali», specialmente le attività recettizie e tutte quelle legate al turismo, le quali in primavera hanno registrato un calo delle presenze del 91 per cento;

il mancato inserimento nell'allegato di molti codici ATECO priva ingiustificatamente tali attività anche dell'estensione del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda nonché del beneficio della cancellazione della seconda rata IMU, entrambi previsti dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;

considerato, in fine, che:

l'articolo 8 del decreto-legge ristori-*bis* (il cui contenuto è stato trasfuso nell'emendamento Governo 1.1000), al comma 5, demanda ad uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la possibilità di individuare ulteriori codici ATECO, rispetto a quelli già riportati negli Allegati 1 e 2 del decreto

legge, riferiti a settori economici aventi diritto al contributo a fondo perduto riconosciuto dall'articolo 1, comma 1 del decreto legge n. 137/2020, come integrato e implementato dall'articolo 1 del decreto legge ristori-*bis*, a condizione che tali settori siano stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020;

la possibilità di estendere i codici ATECO riferiti ai settori ammissibili ai contributi, opera ancora entro un limite massimo di spesa, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020,

impegna il Governo:

ad emanare con urgenza i decreti atti ad individuare gli ulteriori soggetti beneficiari dei contributi, al fine di ricomprendere in maniera esaustiva e puntuale le imprese che a seguito dei provvedimenti restrittivi emanati a partire dal mese di ottobre 2020, abbiano subito danni diretti e che siano rimaste fuori dal testo del decreto-legge;

a prevedere misure di ristoro anche per tutte quelle imprese che risentono in maniera rilevante, ancorché indirettamente, delle sospensioni e delle restrizioni, facendo parte della complessa filiera legata alle attività esplicitamente ricomprese nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020;

a prevedere, con riferimento al commercio su aree pubbliche, uno specifico contributo a fondo perduto ai soggetti che possano documentare, mediante autocertificazione assoggettabile ai già previsti controlli, di non poter svolgere, a causa delle limitazioni previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, la propria attività, corrispondente per la parte prevalente alla partecipazione a fiere e manifestazioni ad esse assimilabili (cosiddetto fieristi);

a prevedere un incremento del limite di spesa di 50 milioni di euro previsto per l'individuazione di ulteriori soggetti sino ad ora esclusi dalle misure di ristoro, in particolare in ragione dell'impossibilità di prevedere l'effettiva durata dell'emergenza e delle restrizioni necessarie al suo contenimento.

---

## EMENDAMENTI

### 1.0.1

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, IANNONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Norme di modifica all'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 in materia di acconti)*

1. Al fine di far fronte alla crisi economico-finanziaria derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai fini del calcolo con metodo storico degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, l'imposta relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 va assunta nella misura del 40 per cento di quella dovuta per tale periodo, ferma restando la possibilità di avvalersi, per detta rata, del metodo previsionale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano esclusivamente ai soggetti, diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche».

*Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si procede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

## 1.0.2

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, IANNONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 1-bis.

*(Proroga scadenza versamento acconti)*

1. Al fine di far fronte alla crisi economico-finanziaria derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'articolo 98 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei primi dieci mesi dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente."».

*Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

---

## 1.0.3

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, IANNONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 1-bis.

*(Norme in materia di acconti)*

1. Al fine di far fronte alla crisi economico-finanziaria derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, non è dovuto il secondo acconto relativo a all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle società e all'imposta regionale sulle attività produttive, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019».

*Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica*

*del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

---

#### **1.0.4**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, IANNONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Norme di modifica all'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 in materia di acconti)*

1. Al fine di far fronte alla crisi economico-finanziaria derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'Articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1), la parola: "ottanta" è sostituita dalla parola: "quaranta"».

*Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

---

## 1.0.5

PICCHETTO FRATIN, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 1-bis.

*(Modifiche all'articolo 68 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)*

1. All'articolo 68 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito con il seguente:

"5. Le plusvalenze di cui alla lettera c), diverse da quelle di cui al comma 4, e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 67; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate."

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c-bis), diverse da quelle di cui al comma 4, e i del comma 1 dell'articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 67; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il settimo, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate. Le minusvalenze di cui al periodo precedente vanno altresì computate in diminuzione, fino al 31 dicembre 2024, dagli interessi, le rendite e i dividendi di cui all'articolo 44."».

## 1.0.6

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 1-bis.

*(Certificazione e compensazione dei crediti fiscali)*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"3-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi da 3-*bis* a 3-*quater* si applicano anche agli eventuali crediti di imposta derivanti da agevolazioni, detrazioni e dichiarazioni per le imposte dirette e indirette. Qualora le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vantino dei crediti nei confronti del richiedente, la certificazione è resa al netto di tali somme. Al fine dell'immediato utilizzo della somma certificata, il creditore, ottenuta la certificazione, può chiedere la compensazione del debito tramite un istituto di credito o intermediario finanziario abilitato per la cessione del credito o attraverso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione. A seguito dell'utilizzo della certificazione del credito ad opera del creditore originario:

a) le banche e gli intermediari finanziari abilitati possono subentrare nel credito, in caso di cessione pro solvendo o pro soluto. I medesimi soggetti possono, altresì, su richiesta del creditore, concedere una anticipazione di liquidità a valere sul credito certificato, senza in questo caso subentrare al creditore originario nel rapporto con la pubblica amministrazione;

b) l'agente della riscossione interviene in caso di compensazione del credito certificato con somme iscritte a ruolo. Il credito certificato può essere compensato con debiti riconducibili a somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per tributi erariali e per tributi regionali e locali, nonché per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La compensabilità si estende agli oneri accessori, aggu e spese e altre imposte la cui riscossione sia affidata all'agente della riscossione. Sono ammessi in compensazione anche i crediti certificati con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, indicando gli estremi della certificazione;

c) in deroga alle disposizioni vigenti, è ammessa la cessione del credito a terzi. Le cessioni dei crediti certificati mediante la piattaforma dei crediti e debiti di imposta possono essere stipulate tramite scrittura privata. Lo stesso credito certificato può essere ceduto una sola volta. Il creditore può



cedere più crediti certificati all'interno dello stesso esercizio. Il cessionario non può cedere a sua volta il credito acquisito.

3-*sexies*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del comma 3-*quinqüies* e le misure per garantire eventuali garanzie statali sui crediti commerciali di parte corrente e sui crediti d'imposta di cui al precedente comma."».

---

### 1.0.7

PICHELTO FRATIN, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Norme in materia di gestione delle funzioni statali sui giochi pubblici)*

1. Al fine di ottimizzarne la gestione, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi numerici a quota fissa e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale sono riordinate con uno o più decreti del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare sulla base dei seguenti criteri direttivi:

*a)* individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilità della rete di raccolta dei giochi e delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia Covid-19;

*b)* individuazione delle migliori modalità di sviluppo tecnologico per evitare il rischio di obsolescenza delle apparecchiature e delle modalità di gioco.

2. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303; 16 settembre 1996, n. 560; 24 gennaio 2002, n. 33; 4 ottobre 2002, n. 240.».

---

### 1.0.8

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Interventi in materia di scommesse sportive)*

1. I termini di riversamento da parte dei concessionari all'erario ed all'Agenzia dogane e Monopoli di quanto dovuto per l'attività di raccolta delle scommesse sulla rete fisica in scadenza il 30 novembre 2020 sono prorogati al 31 marzo 2021. Le somme dovute sono versate con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno dalla scadenza originaria a quella prorogata.».

*Conseguentemente, all'articolo 34, comma 1, sostituire le parole: «246 milioni», con le seguenti: «230 milioni».*

---

### 1.0.9

MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Interventi in materia di versamenti PREU)*

1. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio sono rimodulati come segue:

i) in relazione alle competenze a saldo del quinto periodo contabile 2020, la scadenza originaria del 22 novembre 2020 si intende prorogata al 29 gennaio 2021, fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in 8 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 29 gennaio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 31 agosto 2021;

ii) in relazione alle competenze del sesto periodo contabile 2020, i termini sono prorogati al 22 gennaio 2021 fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in 4 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 gennaio

2021 e le successive entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 30 aprile 2021».

---

### **1.0.10**

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Interventi in materia di aliquote di prelievo sugli apparecchi da intrattenimento)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il diritto sulla parte della vincita previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato al 12 per cento delle vincite eccedenti i 500 euro. All'articolo 1, comma 731, della legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: "e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021" e le parole: "e nell'8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021" sono soppresse.».

---

### **1.0.11**

BOTTICI, PIARULLI, ANGRISANI, GALLICCHIO, LEONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Moratoria per le famiglie)*

1. Entro il 31 dicembre 2021, le persone fisiche titolari di prestiti chirografari a rimborso rateale ovvero di finanziamenti e prestiti personali, erogati prima del 25 ottobre 2020, anche garantiti mediante cessione del quinto dello stipendio o della pensione, possono richiedere la sospensione della quota capitale e della quota interessi per una durata non superiore a 12 mesi, anche attraverso più sospensioni per periodi di durata inferiore, purché la somma delle sospensioni richieste complessivamente non sia superiore a 12 mesi.

2. Entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, l'As-

sociazione Bancaria Italiana e Assofin definiscono mediante protocollo di intesa, le modalità ed i criteri per la sospensione di cui al comma 1, ovvero la rinegoziazione dei finanziamenti, anche mediante moratoria sui prestiti, sottoscritti entro il 25 ottobre 2020. Alle banche e agli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che aderiscono al protocollo di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 6, n. 917.

3. Le banche e gli intermediari finanziari che aderiscono al Protocollo d'Intesa ne danno espressa comunicazione ai soggetti affidatari, e applicano le condizioni stabilite nel protocollo, ed in particolare:

a) sospensione, rinegoziazione e riscadenziamento dei prestiti alle condizioni stabilite nel Protocollo; tali operazioni sono esenti da imposte e tasse e da oneri di rinegoziazione per i soggetti affidatari;

b) concessione ai soggetti affidatari, all'inizio dell'ammortamento del prestito rinegoziato, di un "periodo di grazia" in cui i rimborsi siano sospesi per capitale e interessi.

4. Alle operazioni di cui al presente articolo si applica la garanzia a titolo gratuito diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La garanzia è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa.

5. Le operazioni di sospensione e di rinegoziazione dei prestiti di cui al comma 4 sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa e per un ammontare definito nel Protocollo d'Intesa di cui al comma 2, sono a carico del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

## 1.0.12

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

### «Art. 1-bis.

*(Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020)*

1. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6 lettere a) e c) e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 gennaio 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021".

2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 dicembre 2020.

3. Nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato ai sensi del comma 1, il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine di scadenza delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, come modificato dal presente articolo.

4. All'articolo 37-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al comma 1, le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021".

5. La presente disposizione opera in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

---

### 1.0.13

NANNICINI, MARCUCCI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021";

*b)* al comma 2, lettera *a*), le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021" e le parole: "6 anni" sono sostituite dalle seguenti: "84 mesi";

*c)* al comma 2, dopo la lettera *a)*, è aggiunta la seguente:

"*a-bis)* la garanzia è altresì rilasciata entro il 30 giugno 2021, per finanziamenti di durata non superiore a 9 anni, con possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di 36 mesi. In tal caso, la garanzia di cui alla lettera *d)* copre l'importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti percentuali:

1) 80 per cento per imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

2) 70 per cento per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;

3) 60 per cento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;

2. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* all'alinea, le parole: "Fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2021";

*b)* alla lettera *c)*, sostituire le parole: "fino a 72 mesi" con le seguenti: "fino a 120 mesi".

3. All'articolo 65 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1, le parole: "31 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021";

*b)* al comma 2, le parole: "30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2021" e le parole: "30 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».

## **1.0.14**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 56, comma 2, del decreto-legge dei 17 marzo 2020, n. 18, le lettere *a)*, *b)*, e *c)* sono sostituite dalle seguenti:

"*a)* per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se supe-

riori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2021;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2021 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2021 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale".

2. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, all'alinea, premettere il seguente: "Fino al 31 dicembre 2021"».

---

### 1.0.15

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo la lettera g-quater), inserire la seguente:

"g-quinquies) la garanzia è concessa anche alle imprese che, prima del 31 dicembre 2019, siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, abbiano stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, 267 o abbiano presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto regio decreto purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti."».

---

### 1.0.16

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e limitatamente al periodo dello stato di emergenza, è impignorabile il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 del presente decreto-legge considerato che la finalità dei medesimi è di natura esclusivamente assistenziale.*

---

### 1.0.17

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifica all'articolo 514 del codice di procedura civile in materia di cose assolutamente impignorabili)*

1. All'articolo 514, del codice di procedura civile, al primo comma, dopo il punto 6-ter, aggiungere il seguente:

"6-quater). Gli aiuti di Stato destinati a sostegno dei soggetti colpiti da emergenza sanitaria o calamità naturali."».

---

### 1.0.18

CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Contributo a fondo perduto per l'anno 2021)*

1. Per l'anno 2021, al fine di sostenere gli operatori dei settori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva.

2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. Ai fine di determinare cor-



rettamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è determinato:

*a)* per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, tale contributo è aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1 al presente decreto;

*b)* per i soggetti che non hanno presentato istanza per il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, l'ammontare del nuovo contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2019 come segue:

i. trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

ii. venticinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

iii. quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

iv. dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è riconosciuto nell'anno 2021 nel limite di spesa di 1.000 milione di euro. Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11 dell'articolo 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

### 1.0.19

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Misure a sostegno dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria danneggiati dal virus COVID-19)*

1. Gli Enti e le forme gestorie di cui al decreto legislativo 30 giugno 1984 n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, in deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011, possono rispondere all'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni adottando le misure gestionali volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di trenta anni, purché ogni posta attiva che deriverà dall'applicazione della detta deroga sia destinata, senza indugio, all'esenzione, in favore degli iscritti, dagli obblighi contributivi per gli anni 2019 e 2020, con relativo rimborso delle somme già versate e con riconoscimento ai fini pensionistici delle annualità per le quali gli iscritti verranno esentati dal versamento dei relativi contributi e purché vengano previsti interventi di sostegno al reddito in favore degli iscritti, anche attraverso elargizione diretta di somme, fino alla totale concorrenza di tutte le poste attive derivanti dalla applicazione della predetta deroga. Ogni forma di sostegno al reddito erogata dai detti Enti e forme gestorie, non sarà soggetta a tassazione a carico dei beneficiari.».

### 1.0.20

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Sospensione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni)*

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-bis decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018

e del 28 dicembre 2018, per il periodo d'imposta 2020, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-*bis*.».

### 1.0.21

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-*bis*.**

*(Contributo a fondo perduto alle attività commerciali obbligate alla chiusura)*

1. Al fine di assicurare sostegno al settore del commercio, tenuto conto degli effetti pregiudizievoli subiti a causa della situazione emergenziale derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19, che costituisce evento eccezionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che svolgono attività commerciale che, sulla base di provvedimenti nazionali o locali, sono soggette ad obblighi di chiusura. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o prestazione di servizi. Qualora il soggetto svolga l'attività commerciale attraverso più unità locali, il requisito di cui al periodo precedente è considerato esclusivamente con riferimento alle unità locali obbligate alla chiusura.

3. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al comma precedente ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

4. Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito; con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

5. Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza

esclusivamente mediante la procedura *web* e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.

6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato:

a) per i soggetti di cui al comma 4, come quota del contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020;

b) per i soggetti di cui al comma 5, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.

8. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze di cui al comma 3 e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione della presente disposizione.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 annui a decorrere dall'anno XXX, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

## 1.0.22

ARRIGONI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 1-bis.

*(Misure di sostegno alle imprese di filiera appartenenti ai settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)*

1. Sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese di filiera appartenenti ai settori economici interessati dalle nuove misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", in quanto indirettamente pregiudicate dalle limitazioni imposte.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### 1.0.23

PITTELLA, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Misure di sostegno alle imprese di filiera appartenenti ai settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)*

1. Sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese di filiera appartenenti ai settori economici interessati dalle nuove misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", in quanto indirettamente pregiudicate dalle limitazioni imposte.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34».

---

#### 1.0.24

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, SACCONE, FERRO, SCIASCIA, PEROSINO, BATTISTONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Misure di sostegno alle imprese di filiera appartenenti ai settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)*

1. Sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese di filiera appartenenti ai settori economici interessati dalle nuove misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", in quanto indirettamente pregiudicate dalle limitazioni imposte.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi del comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento", sono sostituite con le seguenti: "6 per cento"».

#### 1.0.25

CARIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire l'accesso al credito per far fronte alle esigenze di liquidità dei professionisti nella fase di ripartenza del Paese, all'articolo 13, comma 1, lettera *m*), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, alle parole: "di persone

fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO", inserire: "le figure professionali (agenti in attività finanziaria) che operano anche come persone giuridiche".

---

### **1.0.26**

CORTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art.-bis.**

*(Concessione di un contributo a fondo perduto per imprese che operano nel comparto dell'abbigliamento e dell'alimentare)*

1. Al fine di rilanciare il comparto del *made in Italy*, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è istituito un Fondo con la dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020, volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle imprese che operano nel comparto dell'abbigliamento e dell'alimentare che hanno avuto una riduzione-del fatturato-in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19.

2. Il contributo straordinario è corrisposto, sino ad esaurimento delle risorse del fondo di cui al comma 1, in proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e dicembre 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020, secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini della corresponsione del contributo straordinario, le imprese e gli operatori di cui al comma 1 devono risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019.

3. Il contributo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 ed è riconosciuto nel rispetto della normativa europea sugli aiuti Stato.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### 1.0.27

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 1-ter.**

*(Credito d'imposta per le spese legate ai servizi di asporto e consegna a domicilio a favore delle attività di ristorazione operanti nelle cosiddette. Zone Rosse)*

1. Al fine di favorire la continuità delle attività di ristorazione interessate dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, ai soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito del codice ATECO 56 (attività dei servizi di ristorazione) localizzate in un territorio caratterizzato da uno scenario di massima gravità, individuato con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 per l'acquisto di beni strumentali all'esercizio dell'attività in modalità di asporto o di consegna a domicilio. Tra le spese ammissibili per la fruizione del credito vi sono quelle legate all'uso di piattaforme digitali proprie o di terzi, all'acquisto di imballaggi per gli alimenti, e quelle legate al personale che si occupa della consegna a domicilio. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 10.000 euro al mese per ciascuna delle unità locali del beneficiario attive a ottobre 2020, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.



4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

---

### **1.0.28**

ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Credito d'imposta per le spese legate ai servizi di asporto e consegna a domicilio a favore delle attività di ristorazione operanti nelle cosiddette Zone Rosse)*

1. Al fine di favorire la continuità delle attività di ristorazione interessate dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, ai soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito del codice ATECO 56-attività dei servizi di ristorazione, localizzate in un territorio caratterizzato da uno scenario di massima gravità, individuato con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 per l'acquisto di beni strumentali all'esercizio dell'attività in modalità di asporto o di consegna a domicilio. Tra le spese ammissibili per la fruizione del credito vi sono quelle legate all'uso di piattaforme digitali proprie o di terzi, all'acquisto di imballaggi per gli alimenti, e quelle legate al personale che si occupa della consegna a domicilio. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 10.000 euro ai mese per ciascuna delle unità locali del beneficiario attive a ottobre 2020, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo».

### **1.0.29**

AUDDINO, MATRISCIANO, CAMPAGNA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(IVA per la filiera della ristorazione).*

1. In via transitoria, fino alla fine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'Attività degli esercizi di ristorazione, per le imprese con codice ATECO del gruppo 56 "RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE" l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto si applica in misura pari al 20 per cento e l'aliquota ridotta in misura all'otto per cento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari 1 milione di euro per l'anno 2020 e 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 1.0.30

BALBONI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

Per la durata dell'emergenza epidemiologica e per il periodo di vigenza delle limitazioni all'esercizio delle attività commerciali e produttive connessa alla medesima emergenza, gli operatori del settore della ristorazione che organizzano o riconvertono le attività di somministrazione di cibi o bevande nella forma della consegna a domicilio o asporto, si applica l'aliquota IVA al 4 per cento.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 1.500 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse stanziata ai fini del riconoscimento del credito di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi e i requisiti per la fruizione del credito di cui al citato articolo 176, in linea con quanto disposto dal presente articolo.

Conseguentemente, sono soppressi i commi 6 e 7 dell'articolo 5».

---

### 1.0.31

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

*(Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni da asporto e consegna a domicilio)*

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, al fine di supportare le attività di ristorazione con somministrazione, nonché di ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, di bar, di gelaterie e pasticcerie, e in deroga alle disposizioni vigenti in materia di cui agli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le cessioni di beni da asporto, ovvero di consegna a domicilio, si applica l'aliquota ridotta

dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020 e in 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

### 1.0.32

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art.1-bis.**

*(Contributo a fondo perduto per gli ambulanti ed i fieristi)*

1. È riconosciuto un contributo a fondo perduto agli operatori ambulanti e fieristi con codice Ateco 4781 - 4782 - 4789 che non hanno ripreso l'attività nelle fiere e nei mercati a seguito del *lockdown* e delle prescrizioni delle Linee Guida.

2. Il contributo verrà devoluto "*una tantum*" nella misura di 3.000,00 euro se la perdita per il periodo gennaio/luglio 2020 equivale ai 30-50 per cento del volume d'affari dichiarato nel periodo gennaio/luglio 2019; nella misura di 5.000,00 euro se la perdita equivale al 50-80 per cento di tale volume d'affari; nella misura di 10.000,00 euro se la perdita è superiore all'80 per cento del volume d'affari citato, e sarà erogato dalla Agenzia delle Entrate nel mese di gennaio 2021.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con i risparmi conseguenti alle disposizioni di cui al comma 4.

4. All'articolo 73, il comma 2, del decreto-legge agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

"2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,450 milioni di euro per l'anno 2021, Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1.450 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114"».

### **1.0.33**

COMINCINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Misure di sostegno a fondo perduto per gli operatori commerciali su aree pubbliche)*

1. Agli operatori commerciali su aree pubbliche di cui all'Allegato 1 con codice Ateco 4780 - 4781 - 4782 - 4789 che, da marzo a novembre, non hanno ripreso l'attività nelle fiere e nei mercati, viene riconosciuto un ulteriore contributo che verrà devoluto "una tantum" nella misura minima di euro 3.000,00, ovvero nella misura del 20 per cento del volume d'affari dichiarato nel periodo gennaio/novembre 2019 se la perdita equivale al 30-50 per cento; nella misura minima di euro 5.000,00 se la perdita equivale al 50-80 per cento; nella misura minima di euro 15.000,00 se la perdita è superiore all'80, e sarà erogato dalla Agenzia delle Entrate entro 30 giorni».

---

### **1.0.34**

ZULIANI, PERGREFFI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, MONTANI, BAGNAL, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Proroga concessioni per le attività di bar e caffetteria all'interno degli istituti)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dai provvedimenti restrittivi sulle scuole, è prorogata di due anni la durata delle concessioni per le attività di bar e caffetteria all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, in corso alla data di-entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

### 1.0.35

ZULIANI, PERGREFFI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Misure per il sostegno di bar nelle scuole)*

1. Al fine di garantire misure di sostegno per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021, volto alla concessione di un contributo a fondo perduto a beneficio di soggetti che esercitano l'attività di bar e caffetteria all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

2. Con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo del fondo di cui al comma 1 e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 3.

3. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

*a)* quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*b)* quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

*c)* quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

### 1.0.36

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifica all'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. All'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, ovvero di marzo 2020 qualora i soggetti di cui al comma 1 svolgano prevalentemente attività legate alla stagionalità invernale, sia inferiore ai-due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mese di aprile 2019, ovvero di marzo 2019 qualora i soggetti di cui al comma 1 svolgano prevalentemente attività legate alla stagionalità-invernale"».

---

### 1.0.37

VACCARO, PIARULLI, ANGRISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Semplificazioni in materia di attività commerciali ed affini)*

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, nonché per consentire la prosecuzione delle attività commerciali, le vendite di liquidazione sono consentite agli esercizi non alimentari che abbiano scorte di prodotti da smaltire in conseguenza della chiusura temporanea, in deroga alle norme procedurali stabilite dalle norme regionali, a condizione che tale vendita venga iniziata non oltre 60 giorni dal termine dello stato di emergenza, che non si protragga per oltre 6 settimane e che ne venga data preventiva comunicazione al Comune. Le vendite di liquidazione di cui al periodo precedente non comportano la cessazione dell'attività.

2. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente vendite straordinarie o sottocosto in più esercizi commerciali, anche siti in diversi Comuni, può presentare ai SUAP di tutti i Comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi interessati,

fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, ovvero pubblicata su un sito internet preventivamente comunicato ai comuni, mantenuto attivo per almeno due anni dopo la fine dalla vendita straordinaria o sottocosto. La modalità prescelta va indicata nella comunicazione inviata ai Comuni. L'obbligo di cui al periodo precedente si applica anche alle vendite effettuate *on-line*.

3. All'articolo 3, comma 1, lettera *f*), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 le parole: "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti" sono soppresse.».

### 1.0.38

COMINCINI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 1 --bis.**

*(Vendite straordinarie)*

1. Al fine di rispondere alla straordinarietà della situazione emergenziale determinata da COVID-19, in deroga all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le Regioni possono anticipare la data di inizio delle vendite di fine stagione e delle vendite promozionali sin dal 27 dicembre 2020».

### 1.0.39

PICCHETTO FRATIN, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Misure a sostegno del settore della pubblicità esterna)*

1. Per ciascuno degli anni 2020 e 2021, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico, aperto al pubblico o datati luoghi percepibili, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimen-



ti effettuati, nei limite massimo di spesa complessivi di 50 milioni di euro, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione del settore, garantire la prosecuzione delle attività delle imprese, la continuità dei contratti con le pubbliche Amministrazioni e garantire una piena ripresa dei consumi dopo la pandemia da COVID-19.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della l. 400/1988 entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

#### **1.0.40**

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Contributo a fondo perduto per le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati)*

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico é istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo i codici ATECO di cui all'Allegato 1-bis, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti

importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Conseguentemente, dopo l'Allegato 1 (articolo 1), aggiungere il seguente:

«Allegato 1-bis(Articolo 1-bis)

|          |   |
|----------|---|
| 01.19.10 | Coltivazione fiori in piena area  |
| 01.19.20 | Coltivazione di fiori in colture protette                               |
| 10.71.20 | Produzione pasticceria fresca   |
| 14.13.10 | Confezione di serie di abbigliamento                                    |
| 14.13.20 | Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno                |
| 20.51.02 | Fabbricazione di articoli esplosivi                                     |
| 32.99.90 | Fabbricazione di altri articoli   |
| 46.16.01 | Rappresentanti vestiario e accessori                                    |
| 46.22    | Commercio ingrosso fiori e piante                                       |
| 46.90.00 | Commercio all'ingrosso non specializzato                                |
| 47.24.20 | Commercio al dettaglio di dolci e confetteria                           |
| 47.71.10 | Commercio al dettaglio di confezioni per adulti                         |
| 47.76.10 | Commercio dettaglio di fiori e piante                                   |
| 47.77.00 | Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria |
| 47.78.34 | Commercio articoli regalo e fumatori                                    |
| 47.78.35 | Commercio dettaglio di bomboniere                                       |
| 56.21.00 | Fornitura pasti preparati/catering                                      |
| 68.20.01 | Locazione immobiliare beni propri o <i>leasing</i>                      |
| 74.20.19 | Altre attività di riprese fotografiche                                  |
| 74.20.20 | Lavoratori fotografici  |
| 74.90.99 | Altre attività professionali  |

|          |   |
|----------|---|
| 77.11.00 | Noleggio autoveicoli                              |
| 77.29.10 | Noleggio biancheria tavola, letto etc.            |
| 77.29.90 | Noleggio altri beni per uso personale e domestico |
| 82.30.00 | Organizzazione di convegni e fiere                |
| 90.01.01 | Cantanti  |
| 90.01.09 | Gruppi musicali                                   |
| 96.09.05 | Organizzazione di feste e cerimonie               |
| 96.09.09 | Altre attività di servizi alla persona            |

».

#### **1.0.41**

GALLONE, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Contributo a fondo perduto per le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati)*

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo i codici ATECO di cui all'Allegato 2 a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo».

*Conseguentemente, all'articolo 6:*

a) sopprimere il comma 1;

b) al comma 2, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;

c) al comma 4, sostituire le parole: «350 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

*Conseguentemente, dopo l'Allegato 1 (articolo 1), aggiungere il seguente:*

«Allegato 2 (Articolo 1-bis)

|          |   |
|----------|---|
| 01.19.10 | Coltivazione fiori in piena area  |
| 01.19.20 | Coltivazione di fiori in colture protette                               |
| 10.71.20 | Produzione pasticceria fresca   |
| 14.13.10 | Confezione di serie di abbigliamento                                    |
| 14.13.20 | Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno                |
| 20.51.02 | Fabbricazione di articoli esplosivi                                     |
| 32.99.90 | Fabbricazione di altri articoli   |
| 46.16.01 | Rappresentanti vestiario e accessori                                    |
| 46.22    | Commercio ingrosso fiori e piante                                       |
| 46.90.00 | Commercio all'ingrosso non specializzato                                |
| 47.24.20 | Commercio al dettaglio di dolci e confetteria                           |
| 47.71.10 | Commercio al dettaglio di confezioni per adulti                         |
| 47.76.10 | Commercio dettaglio di fiori e piante                                   |
| 47.77.00 | Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria |
| 47.78.34 | Commercio articoli regalo e fumatori                                    |
| 47.78.35 | Commercio dettaglio di bomboniere                                       |
| 56.21.00 | Fornitura pasti preparati/ <i>catering</i>                              |
| 68.20.01 | Locazione immobiliare beni propri o <i>leasing</i>                      |
| 74.20.19 | Altre attività di riprese fotografiche                                  |
| 74.20.20 | Lavoratori fotografici  |
| 74.90.99 | Altre attività professionali  |
| 77.11.00 | Noleggio autovetture  |
| 77.29.10 | Noleggio biancheria tavola, letto etc.                                  |
| 77.29.90 | Noleggio altri beni per uso personale e domestico                       |
| 82.30.00 | Organizzazione di convegni e fiere                                      |
| 90.01.01 | Cantanti  |
| 90.01.09 | Gruppi musicali   |
| 96.09.05 | Organizzazione di feste e cerimonie                                     |
| 96.09.09 | Altre attività di servizi alla persona                                  |

».

---

#### **1.0.42**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Contributo a fondo perduto per il settore dei matrimoni e degli eventi privati)*

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate, tramite i codici ATECO le imprese destinatarie del contributo.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite

di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

---

### **1.0.43**

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Contributo a fondo perduto per il settore dei matrimoni e degli eventi privati)*

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate, tramite i codici ATECO, le imprese destinatarie del contributo.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo. Alle misure di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 265, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

---

**1.0.44**

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Contributo a fondo perduto per il settore dei matrimoni e degli eventi privati)*

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate, tramite i codici ATECO, le imprese destinatarie del contributo.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

---

**1.0.45**

GALLONE, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente;*

**«Art. 1-bis,**

*(Contributo a fondo perduto per il settore dei matrimoni e degli eventi privati)*

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate, tramite i codici ATECO, le imprese destinatarie del contributo.».

*Conseguentemente, all'articolo 6:*

a) *sopprimere il comma 1;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;*

c) *al comma 4, sostituire le parole: «350 milioni con le seguenti: «100 milioni».*

---



#### 1.0.46

LEONE, PIARULLI, ANGRISANI, GALLICCHIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

*(Misure per il ristoro degli operatori, del settore eventi)*

1. Al fine di sostenere le piccole imprese, gli artigiani e i professionisti che operano nel settore degli eventi, ivi inclusi quelle che forniscono beni e servizi per la realizzazione dei medesimi, danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19, per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2020 è riconosciuto un contributo a fondo perduto non inferiore a duemila euro per le persone fisiche e a tremila euro al mese per i soggetti diversi dalle persone fisiche a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, con sede legale e operativa in Italia, che operano nel settore degli eventi. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia, sono individuate le categorie di cui al precedente periodo.

2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare, in media, del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 dei soggetti di cui al comma 1 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Il contributo di cui al comma 1 non concorre, alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Per gli immobili sede di eventi organizzati dai soggetti individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1, non è dovuta la prima e la seconda rata dell'imposta Municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa all'anno 2020, qualora i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

5. Fino al 31 dicembre 2020 il canone di locazione degli immobili di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sede di attività commerciali, artigianali e produttive, nonché di lavoro autonomo o libero professionale esercitate dai soggetti che operano nel settore degli eventi, individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1, non può superare il 50 per cento del canone concordato tra le parti indicato in contratto alla data del 31 gennaio 2020. A tal fine

le parti, entro il 31 dicembre 2020, provvedono all'adeguamento del canone in funzione della riduzione del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 rispetto al fatturato e ai corrispettivi dell'anno 2019 relativo all'attività d'impresa, di lavoro autonomo, professionale o commerciale esercitata nell'immobile.

6. Sino al 31 dicembre 2020 è assegnato al locatore degli immobili di cui al comma 5 un credito d'imposta in misura pari alla riduzione del canone di locazione accordata rispetto al canone indicato in contratto alla data del 31 gennaio 2020. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. Entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico e l'Associazione Bancaria Italiana definiscono mediante protocollo di intesa, le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei finanziamenti, anche mediante moratoria sui prestiti, accordati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad attività commerciali, artigianali e produttive, nonché di lavoro autonomo o libero professionale esercitate dai soggetti che operano nel settore degli eventi individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1. Alle banche e agli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che aderiscono al protocollo di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 6, n. 917.

8. Le banche che aderiscono all'intesa ne danno espressa comunicazione ai soggetti affidatari, e applicano le condizioni stabilite nel protocollo, ed in particolare:

*a)* rinegoziazione e riscadenziamento dei prestiti alle condizioni stabilite nel Protocollo; tali operazioni sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, sono stabiliti in cifra fissa e per l'ammontare definito nel Protocollo d'Intesa;

*b)* concessione ai soggetti affidatari, all'inizio dell'ammortamento del prestito rinegoziato, di un "periodo di grazia" in cui i rimborsi siano sospesi e siano dovuti solo gli interessi;

*c)* offerta, ai soggetti affidatari, di nuovi finanziamenti, per un ammontare equivalente ad almeno il 25 per cento dell'esposizione originaria nel periodo rinegoziato;

*d)* per i soggetti che abbiano registrato una riduzione del fatturato e dei corrispettivi nell'anno 2020 superiore al 50 per cento dell'ammontare del

fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, offerta di specifici programmi di moratoria del debito, o di riduzione del debito e del suo servizio.

9. Alle operazioni di cui al comma 8 si applica la garanzia a titolo gratuito diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La garanzia è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione.

10. Le operazioni di rinegoziazione dei prestiti di cui al comma 9 sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa e per un ammontare definito nel Protocollo d'Intesa di cui al comma 7, sono a carico del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

11. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro il 30 giugno 2020, mediante incremento, a decorrere dal 1° luglio 2020, del prelievo fiscale su sigarette e tabacchi lavorati e sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, in misura tale da assicurare un maggior gettito complessivo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

---

#### **1.0.47**

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, PEROSINO, DAMIANI, SACCONI, FERRO, MALLEGGI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 182 comma 2-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni della legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "delle strutture ricettive" sono aggiunte le seguenti: "dei parchi divertimento a carattere tematico, faunistico e naturalistico".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 11 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**1.0.48**

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, PEROSINO, DAMIANI, SACCONI,  
FERRO, MALLEGGI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 78 comma 1, lettera *d*) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni della legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "spettacoli" sono aggiunte le seguenti: "attività di spettacolo viaggiante in forma stabile".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 21 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**1.0.49**

SICLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Industria delle cerimonie)*

1. Tutte le ditte che operano nel settore delle cerimonie ricevono un ristoro economico pari al 250 per cento della perdita di fatturato».

---

### 1.0.50

ABATE, PIARULLI, ANGRISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 in materia di contributi a fondo perduto)*

1. All'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19, l'istanza di cui al comma 8 può essere presentata entro il 30 novembre 2020."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

### 1.0.51

Assuntela MESSINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di cassa integrazione in deroga)*

1. Al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concedere

ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima di dodici mesi, anche non continuativi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già possono assegnate alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-*ter* del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e ai sensi dell'articolo 22, commi 8-*quater* e 8-*quinquies*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le regioni e le province autonome concedono l'indennità di cui al comma 1, esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS.

3. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 1, l'applicazione di misure di politica attiva, individuate, a valere sulle risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro».

---

## 1.0.52

FARAONE, COMINCINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Imprese sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati)*

1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

"Art. 14 - (*Cooperative sociali, imprese Sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati*) - 1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, così come modificato dall'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 8 novembre 1991, n. 381, con i consorzi di

cui all'articolo 8 della stessa legge e con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali e imprese sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti.

2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:

a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;

b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa e nell'impresa sociale; l'individuazione dei disabili sarà curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;

c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa e nell'impresa sociale;

d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali e delle imprese sociali;

e) a promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali e delle imprese sociali;

f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13 di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione;

g) I limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.

3. Allorché l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali e nelle imprese sociali, realizzato in virtù dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della stessa legge cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa è dato dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera d), e nei limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruità della computabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale e nell'impresa sociale sarà verificata dalla Commissione provinciale del lavoro.

4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 è subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini del-

la copertura della restante quota d'obbligo a loro carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.».

---

### **1.0.53**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

1. Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, comma 1, è riconosciuto alle imprese sociali che svolgano più attività tra quelle previste dal decreto legislativo 112/2017 di cui almeno una deve riferirsi ai Codici Ateco riportati nell'Allegato 1 del presente decreto.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione - Art. 1, c. 200, 1.190/2014».

---

### **1.0.54**

COMINCINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Contributo a fondo perduto per le imprese sociali)*

1. Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, comma 1, è riconosciuto alle imprese sociali che svolgano più attività tra quelle previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, di cui almeno una deve riferirsi ai codici Ateco riportati nell'Allegato 1 del presente decreto.».

---



### 1.0.55

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Ulteriori misure di sostegno a favore dei beneficiari di "Resto al sud" per far fronte all'emergenza sanitaria)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 245 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è istituito un fondo di ulteriori 100 milioni di euro per il 2021.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

---

### 1.0.56

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 60, comma 7-septies del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126)*

1. Il fondo di cui all'articolo 60, comma 7-septies del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

---

### 1.0.57

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 60, comma 7-septies del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)*

1. All'articolo 60, comma 7-septies del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, le parole da: "per l'anno 2020" fino a: "corrispondente riduzione" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021, un apposito fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite di spesa massima". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione».

### 1.0.58

PEPE, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Fondo per i Comuni oggetto di provvedimenti restrittivi regionali)*

1. Al fine di garantire ristoro delle mancate entrate tributarie locali e della riduzione dell'utilizzo dei servizi pubblici locali a tariffa ai comuni che nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, siano stati oggetto di provvedimenti restrittivi da parte delle competenti autorità regionali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16, maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, per una durata di almeno sette giorni, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze -indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

b) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo».

### **1.0.59**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Riapertura dei termini per l'accesso al contributo a fondo perduto nei comuni colpiti da eventi calamitosi)*

1. I soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data del 31 gennaio 2020, possono presentare l'istanza prevista dal comma 8 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 31 dicembre 2020,».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 120 milioni per l'anno 2020, si provvede:*

a) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 50 milioni di euro; mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bi-

lancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo».

---

### **1.0.60**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Contributi a fondo perduto zone di frontiera)*

1. In considerazione delle esigenze connesse al contenimento della diffusione dei COVID-19, nonché al fine di garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori, il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è riconosciuto, in misura raddoppiata, alle imprese, ovvero agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive, aventi sede legale o operativa nei territori delle città di Ventimiglia, Como, Udine e Trieste. In ogni caso, il contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000;

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### 1.0.61

PUCCIARELLI, DE VECCHIS, MARTI, PEPE, TESTOR, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.1.**

*(Contributo a fondo perduto in favore dei familiari dei pescatori sequestrati)*

1. Per il sostegno ai familiari dei 18 marittimi italiani, intercettati e fermati dalle autorità marittime libiche, a decorrere dal 1° settembre 2020 e per 24 mesi è versato un contributo a fondo perduto di 100.000 euro mensili, come risarcimento per il mancato reddito derivante dalla coercitiva sospensione della attività di pesca. L'erogazione del contributo, di cui al periodo precedente, cessa al momento del rilascio da parte delle autorità libiche dei suddetti marittimi.

2. Per le due Motonavi da Pesca sequestrate il 1° settembre 2020, considerato il buon stato d'uso e di manutenzione, degli accessori, dotazioni e pertinenze, nonché della licenza di pesca ad essi associati viene erogato un contributo a fondo perduto come risarcimento del valore commerciale di 1.000.000 di euro ad imbarcazione da suddividere in 24 rate mensili a decorrere dalla data del sequestro delle stesse. L'erogazione del contributo cessa al momento del rilascio da parte delle autorità libiche delle suddette imbarcazioni.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 il fondo di cui all'articolo 5 comma 1-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, è incrementato di 800.000 di euro per l'anno 2020, di 2.400.000 di euro per l'anno 2021 e di 1.600.000 per l'anno 2022.

4. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero delle Economia e-finanze sono determinate le modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto di cui ai commi 1 e 2.

5. Agii oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800.000 di euro per l'anno 2020, di 2.400.000 di euro per l'anno 2021 e di 1:600,000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **1.0.62**

SICLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

1. La Regione Calabria non è soggetta al rispetto della normativa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, e dell'articolo 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per il debito sanitario esistente alla data del 31 dicembre 2019. Tale debito in carico allo Stato, viene rimborsato dalla regione Calabria tramite incremento delle addizionali regionali sull'imposta sul reddito delle persone fisiche nel periodo di trent'anni fino a tutto il 31 dicembre 2049.

2. Alle famiglie calabresi è riconosciuto un risarcimento del danno pari ad euro 1.000.00 all'anno per cinque anni per mancata assistenza sanitaria negli ultimi 12 anni

3. Le imprese con sede legale in Calabria, stante la mancata assistenza sanitaria sono esentate dal pagamento delle imposte per un anno. Sono sospese per 12 mesi le esecuzioni tributarie in corso e tutte le esecuzioni in carico all'agenzia delle entrate riscossioni».

---

### **1.0.63**

SICLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Accesso libero alle scuole di specializzazione per le professioni sanitarie)*

1. Le scuole di specializzazione per le professioni sanitarie sono, per il periodo di 5 anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad accesso libero».

---

### **1.0.64**

SICLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Riconoscimento dell'obesità quale malattia sociale)*

1. L'obesità, accertata mediante diagnosi che ne attesti l'effetto invalidante, è riconosciuta come malattia sociale.

2. Il Ministro della salute, con proprio decreto, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguava il decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 20 marzo 1962, alle disposizioni del comma 1 del presente articolo»..

---

### **1.0.65**

SICLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Inserimento degli esami genomici nei Livelli Essenziali di Assistenza)*

1. Gli esami genomici, eseguiti in funzione di prevenzione oncologica, sono inseriti nei Livelli Essenziali di Assistenza e sono effettuati a carico del Servizio Sanitario Nazionale.».

*Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: « 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021», con le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

### 1.0.66

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 1-bis.**

*(Contributo a favore delle strutture residenziali per anziani e disabili)*

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, anche attraverso la logistica degli interventi territoriali, è riconosciuto un contributo in favore delle strutture residenziali per anziani e disabili, comunque denominate, anche non convenzionate per l'allestimento e gestione di stanze destinate al ricovero di pazienti positivi o con sospetto di positività.

2. Con decreto del Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.».

---

### 1.0.67

PITTELLA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, ai distributori di gas naturale per autotrazione, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, per un importo pari ai costi sostenuti per ciascuna azienda - per il periodo pari a 60 giorni (da metà marzo a metà maggio 2020) - della tariffa fissa per la capacità giornaliera prenotata all'inizio dell'anno termico fissata da Delibera 28 marzo 2019 114/2019/R/gas dell'autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

2. Agli oneri derivanti dalla presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---



## 1.0.68

D'ARIENZO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 1-bis.

*(Misure a sostegno del trasporto persone)*

L'articolo 90 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito con il seguente:

### Art. 90.

*(Servizio taxi e servizio di noleggio con conducente)*

1. All'articolo 200-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente e consentire, in considerazione delle misure di contenimento adottate, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, un'efficace distribuzione degli utenti del predetto trasporto pubblico, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 70 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021. Le risorse del fondo sono destinate alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedito o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, alle persone appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da *virus* COVID-19 o in stato di bisogno, alle persone con età superiore agli anni 64 ovvero agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021 per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente. I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede

a! trasferimento in favore dei comuni delle risorse del fondo di cui al medesimo comma, secondo i seguenti criteri:

a) una quota pari al 50 per cento del totale, per complessivi 35 milioni di euro, è ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune;

b) una quota pari al 30 per cento, per complessivi 21 milioni di euro, è ripartita in proporzione al numero di licenze per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente rilasciate da ciascun comune interessato;

c) una quota pari al restante 20 per cento, per complessivi 14 milioni di euro, è ripartita in parti eguali tra tutti i comuni interessati.";

c) il comma 4 è sostituito da! seguente: «4. Ciascun comune individua, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al comma 2, i beneficiari e il relativo contributo, privilegiando i nuclei familiari ed i soggetti non già assegnatari di altre misure di sostegno pubblico.».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

---

### 1.0.69

CORTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Concessione di un contributo a fondo perduto)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020 a coloro che esercitano l'attività professionale rientrante nel codice Ateco 46.1, attivo almeno al 31 dicembre 2019, è concesso un contributo a fondo perduto.

2. Il contributo di cui al comma precedente è riconosciuto in misura pari a 10.000 euro per ciascun agente, nel limite complessivo massimo di 1.500 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni, di bilancio.».

---

### **1.0.70**

SICLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

1. hanno diritto al ristoro economico per la perdita di fatturato anche le attività aventi codice ATECO n. 47.72.1 nella misura del 200 per cento».

---

### **1.0.71**

IWOBI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Contributo a fondo perduto da destinare ai giardini zoologici)*

1. Al fine di sostenere i giardini zoologici e bioparchi, è riconosciuto un contributo a fondo perduto del 100 per cento sulle perdite certificate dovute alla riduzione del numero di visitatori registrate nell'anno 2020, rispetto al numero di visitatori registrato nell'anno 2019.

2. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Le modalità di attuazione del presente articolo sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.».

---

## 1.0.72

SICLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Aumento stipendi del personale docente)*

1. Gli stipendi tabellari del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado sono aumentati del 10 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 2021.».

*Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: « 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021», con le seguenti: « 20 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

### 1.0.73

SICLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Aumento stipendi del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)*

1. Gli stipendi tabellari del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate sono aumentati del 10 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 2021».

*Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2021», con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

## **Art. 2**

### 2.0.1

TOFFANIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

1. Al fine di sostenere gli operatori economici interessati da ordinanze regionali restrittive che non rientrano nelle regioni Rosse ed Arancioni, è istituito nello stato di previsione Ministero dell'Economia e delle finanze il "Fondo per le attività economiche non rientranti nelle zone Rosse e Gialle che hanno subito restrizioni alla propria attività a seguito di ordinanze regionali", con una capienza iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2020 le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo delle Regioni interessate.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle attività produttive che hanno cessato o ridotto la propria attività a seguito di ordinanze regionali maggiormente restrittive rispetto a quanto disposto dai vari D.p.c.m. emendati per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze da emanare entro 15 giorni dalla legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i requisiti di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 60 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014;

c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.».

## 2.0.2

LUPO, ANASTASI, ANGRISANI, COLTORTI, D'ANGELO, DI GIROLAMO, DONNO, LANZI, MANTERO, PAVANELLI, RICCIARDI, ROMANO, TRENTACOSTE, VACCARO, VANIN, PIARULLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Istituzione di un fondo di ristoro per il settore aereo)*

1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia COVID-19 e dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, e al fine di assicurare l'efficienza, la sicurezza e la continuità del trasporto aereo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020 per la compensazione dei danni subiti dagli operatori di seguito indicati:

a) società di manutenzione aeromobili, con sede in Italia, in possesso del Certificato EASA PART 145 "Maintenance Organization Approvals", rilasciato dall'Ente Nazionale Civile (ENAC) su classe "Aeromobili" Rating "A1" "Base" del tipo *Narrow Body* e *Wide Body*, nonché ai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra che operano negli scali aeroportuali nazionali;

b) società di gestione aeroportuale di scali che presentino i seguenti requisiti: abbiano garantito il servizio pubblico durante l'emergenza ai sensi

del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 marzo 2020, n. 112, e successive modificazioni; non risultino, alla data del 31 dicembre 2019, nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014; non siano presenti, alla data del 29 febbraio 2020, tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea e non risultino, alla medesima data, inadempienti, con procedura amministrativa di contestazione conclusa, rispetto agli obblighi derivanti dal contratto di programma sottoscritto con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

2. L'accesso al Fondo di cui al comma 1 è consentito esclusivamente alle società che applicano ai propri dipendenti trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti da Contratto collettivo nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo, nonché le modalità di riparto delle risorse del Fondo tra i soggetti di cui al comma 1, in misura proporzionale rispetto al fatturato dell'anno precedente e alla perdita subita nel trimestre precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rispetto al medesimo trimestre dell'anno precedente. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

### 2.0.3

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, aggiungerei! seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140)*

1. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e degli impianti di innevamento programmato situati nelle Regioni a Statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazione, è rifinanziato per una somma pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per gli anni 2021 e 2022 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

### 2.0.4

DE BONIS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Fondo per il sostegno dei Comuni di Irsina e Genzano di Lucania)*

1. Per i comuni di Irsina (Matera) e Genzano di Lucania (Potenza), dichiarati zona rossa con ordinanza regionale del 3 novembre 2020, al fine di consentire ai Sindaci di operare per le rispettive comunità maggiormente penalizzate dalle perdite di gettito e dalle maggiori spese, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei predetti comuni.

2. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disposto il riparto del contributo di cui al primo comma sulla base della popolazione residente. I



Sindaci dei Comuni di Irsina e Genzano di Lucania devono destinare le risorse di cui al comma 1 ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, 2014, n. 190».

---

## **2.0.5**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, aggiungere:*

**«Art. 2-bis.**

*(Sospensione split payment)*

Le disposizioni di cui articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2021 non si applicano alle prestazioni rese dalle imprese e i consorzi che forniscono opere, lavoro e servizi alla pubblica amministrazione.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione; pari a 20 milioni e di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione - Art. 1, c. 200, l. 190/2014».

---

## **2.0.6**

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 2-bis.**

*(Sospensione dello split payment)*

1. Le disposizioni di cui articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2021 non si applicano alle prestazioni rese dalle imprese e i consorzi che forniscono opere, lavoro e servizi alla pubblica amministrazione.».

---

## 2.0.7

MANCA, PITTELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Proroga moratoria debiti bancari PMI)*

1. All'articolo 65 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite con le seguenti: "30 settembre 2021";

b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite con le seguenti: "31 agosto 2021";

e) al comma 4, le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite con le seguenti: "30 settembre 2021".

2. All'articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "1131 marzo 2021" sono sostituite con le parole "1130 novembre 2021".

---

## Art. 3

### 3.1

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

*Al comma 1, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «200 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «4 per cento».*

---

### 3.2

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020», *con le seguenti:* «con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020»;

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 50 milioni, ai sensi dell'articolo 34;

b) quanto a 50 milioni provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.».

---

### 3.3

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Al comma 1, le parole:* «con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020» *sono sostituite con:* «con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 50 milioni di euro sono destinati interamente al ristoro dell'ammacco dell'"incasso istituzionale" delle associazioni e società sportive non soggette ad Iva, per i mesi di marzo, aprile, maggio 2020 e ottobre, novembre 2020».

*Alla copertura dell'onere, pari a 50 milioni di euro per il 2020/a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

---

### 3.4

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, sostituire le seguenti parole: «50» con: «100».*

*Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

---

### 3.5

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Aggiungere il comma 1-bis.*

1. Al fondo in sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche sono considerate anche tutte le strutture atte all'esercizio di attività sportiva non professionistica quali palestre e centri per il *fitness* per cui è istituito un fondo speciale, a fondo perduto, per il risanamento delle perdite di «incasso istituzionale» riconosciute nei mesi di marzo, aprile, maggio 2020 e nei giorni di chiusura dei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2020 rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente.

2. Alla copertura dell'onere, pari a 5 milioni di euro per il 2020/a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

---

### 3.6

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

*Al comma 2, dopo le parole: «sospensione delle attività sportive» inserire le seguenti: «adottati a decorrere dal 1° marzo 2020».*

---

### 3.7

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Al comma 2, dopo le seguenti parole: «sportive» aggiungere le seguenti: «ivi comprese le società di gestione dell'impiantistica sportiva».*

---

### 3.8

RONZULLI

*Dopo il comma 2 aggiungere:*

*«2-bis. Al fine di risarcire gli iscritti delle associazioni e società sportive dilettantistiche in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, è riconosciuto un contributo a favore delle suddette società, pari al 100 per cento delle somme versate dagli iscritti nel periodo dal 1° settembre 2020 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le società e le associazioni provvedono al risarcimento a favore dei tesserati in misura pari al 100% della quota d'iscrizione.».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

### 3.9

PITTELLA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. All'articolo 217 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

*"2-bis. Ai fini di cui al comma 2, la raccolta delle scommesse effettuate a distanza con interazione diretta tra giocatori si intende come la sommatoria di tutte le commissioni addebitate ai giocatori, comprese le commissioni sulle vincite, al netto dell'imposta unica"».*

*Conseguentemente:*

a) *alla rubrica, in fine, aggiungere le seguenti parole:* «e ulteriori disposizioni in materia di rilancio del sistema sportivo nazionale»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «del presente articolo con le seguenti: dei commi 1 e 2».

---

### **3.10**

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Al fine di poter effettuare la pratica sportiva e la riabilitazione motoria da parte dei soggetti disabili anche durante il periodo di chiusura degli impianti pubblici, presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito un apposito fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, destinata a finanziare progetti per praticare le suddette attività in spazi all'aperto come consentito dai Dpcm 3 novembre 2020.

3-ter. L'utilizzo del fondo di cui al presente comma è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.

3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

## **ORDINE DEL GIORNO**

### **G3.100**

LAUS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1994, recante conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante Ulteriori misure

urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premessi che:

la stagione sciistica è alle porte, ma gli impianti sono ancora chiusi e non vi sono certezze sui protocolli di sicurezza idonei a consentire la riapertura degli impianti a dicembre, garantire modalità di fruizione delle piste che non comportino rischi per la salute e permettere il regolare svolgimento delle attività economiche del settore;

come attestano le opinioni espresse in sede medico-scientifica l'attività sciistica può essere svolta in completa sicurezza con gli opportuni accorgimenti e con chiari protocolli di sicurezza,

impegna il Governo:

emettere urgentemente e comunque prima del mese di dicembre le linee guida per gli impianti sciistici, essenziali al fine di consentire l'avvio ordinario della stagione e la sopravvivenza delle attività economiche in montagna ad essa connesse e al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, degli utenti e di tutti operatori del settore.

---

## EMENDAMENTI

### 3.0.1

#### FERRO

*Aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Istituzione fondo compensazione danni settore aereo)*

1. All'articolo 79 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Alle società di gestione aeroportuale che, durante il periodo emergenziale, hanno garantito i servizi minimi essenziali ai sensi del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 112 del 12 marzo 2020 e dei successivi decreti ad esso connessi, sono riconosciute misure a compensazione dei costi sostenuti per lo svol-

gimento di attività di servizio pubblico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione"».

2. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 198, comma 1, dopo le parole: «capacità superiore a 19 posti» sono aggiunte le parole: «, dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra che operano sugli scali nazionali e dalle società di gestione degli aeroporti italiani» e le parole: «dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato» sono sostituite dalle parole: «dai rispettivi Contratti Collettivi Nazionali stipulati».

b) all'articolo 198, comma 2, le parole: «130 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «500 milioni di euro».

c) all'articolo 202, comma 1, lettera e) le parole: «al comma 2 è istituito» sono sostituite dalle parole: «ai commi 2 e 2-bis sono istituiti» e le parole: «350 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «500 milioni di euro» e le parole: «3.000 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «2.480 milioni di euro».

### 3.0.2

MANCA, PITTELLA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Fondo per il sostegno economico alle imprese operanti nel settore del traffico crocieristico nei porti italiani)*

1. Al fine di far fronte alla crisi derivante dal protrarsi dell'emergenza Covid-19, che ha determinato il drastico calo del traffico crocieristico nei porti italiani, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per il sostegno economico alle imprese operanti nel settore del traffico crocieristico nei porti italiani, con una dotazione complessiva di 50 milioni di euro, destinati quanto a 40 milioni di euro alle finalità di cui al comma 2, lettera a), e quanto a 10 milioni di euro alle finalità di cui al comma 2, lettera b).

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ad erogare:

a) un contributo a fondo perduto, entro il limite massimo di 5 milioni di euro, a ciascuno dei soggetti concessionari portuali di stazioni marit-



time passeggeri, ovvero a ciascuna delle società titolari di aree in concessione rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione per il transito dei crocieristi, che abbiano subito una riduzione del fatturato superiore al 20 per cento nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 13 novembre 2020 rispetto a quanto registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019;

*b)* un contributo a fondo perduto, entro il limite massimo di 1 milione di euro, a ciascuna delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratto per l'esecuzione di servizi ed operazioni portuali, inerenti il settore crocieristico, con le stazioni marittime passeggeri, ovvero con le società titolari di aree in concessione rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione per il transito dei crocieristi, che tra il 1° marzo 2020 ed il 13 novembre 2020 abbiano subito una diminuzione superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019;

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede alla determinazione dei criteri attuativi delle misure e alla assegnazione dei contributi di cui al comma 2, che saranno comunque paramtrate alla percentuale di riduzione del fatturato dell'impresa e entro il limite massimo indicato al comma 2, lettere *a)* e *b)*. Le imprese di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, devono presentare al Ministero delle infrastrutture e trasporti apposita domanda corredata da una relazione economica comprovante la riduzione del fatturato.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

---

### 3.0.3

CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Fondo per il sostegno economico alle imprese operanti nel settore del traffico crocieristico nei porti italiani)*

1. Al fine di far fronte alla crisi economica e in considerazione del drastico calo del settore del traffico crocieristico nei porti italiani derivante dal protrarsi dell'emergenza Covid-19, è riconosciuto:

*a)* un contributo a fondo perduto a ciascuno dei soggetti concessionari portuali di stazioni marittime passeggeri, ovvero a ciascuna delle società titolare di aree in concessione rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione per il transito dei crocieristi, che abbiano subito una riduzione dei ricavi superiore al 20% nel periodo compreso tra il 1 marzo 2020 e il 13 novembre 2020 rispetto a quanto registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019. L'importo del contributo di cui alla presente lettera non può essere superiore a 5 milioni di euro;

*b)* un contributo a fondo perduto a ciascuna delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n.84, titolari di contratto per l'esecuzione di servizi ed operazioni portuali, inerenti il settore crocieristico, con le stazioni marittime passeggeri, ovvero con le società titolari di aree in concessione rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione per il transito dei crocieristi, che tra il 1 marzo 2020 ed il 13 novembre 2020 abbiano subito una diminuzione superiore al 20% del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019. L'importo del contributo di cui alla presente lettera non può essere superiore a 1 milione di euro.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti un fondo, con una dotazione complessiva di euro 50 milioni per l'anno 2021, destinato:

*a)* nella misura di complessivi di 40 milioni di euro a finanziare il contributo di cui al comma 1, lettera *a)*;

*b)* nella misura di complessivi 10 milioni di euro a finanziare il contributo di cui al comma 1, lettera *b)*.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, adottato entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, si procede alla determinazione dei criteri attuativi della misura di cui al comma 1 ed alla assegnazione delle risorse di cui al comma 2, che saranno comunque parametrare alla percentuale di riduzione dei ricavi ovvero del fatturato dell'impresa.

4. Le imprese interessate di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono presentare al Ministero delle infrastrutture e trasporti una relazione economica comprovante la suddetta riduzione di ricavi ovvero di fatturato.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 40 milioni di euro per l'anno 2021 e l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per 10 milioni di euro per l'anno 2021».

### 3.0.4

#### CARIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Fondo per il sostegno economico alle imprese operanti nel settore del traffico crocieristico nei porti italiani)*

1. Al fine di far fronte alla crisi economica e in considerazione del drastico calo del settore del traffico crocieristico nei porti italiani derivante dal protrarsi dell'emergenza Covid-19, è riconosciuto:

*a)* un contributo a fondo perduto per un limite massimo di 5 milioni di euro a ciascuno dei soggetti concessionari portuali di stazioni marittime passeggeri, ovvero a ciascuna delle società titolare di aree in concessione rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione per il transito dei crocieristi, che abbiano subito una riduzione dei ricavi superiore al 20% nel periodo compreso tra il 1 marzo 2020 e il 13 novembre 2020 rispetto a quanto registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019.

*b)* un contributo a fondo perduto per un limite massimo di 1 milione di euro a ciascuna delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994 n.84, titolari di contratto per l'esecuzione di servizi ed operazioni portuali, inerenti il settore crocieristico, con le stazioni marittime passeggeri, ovvero con le società titolari di aree in concessione rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione per il transito dei crocieristi, che tra il 1 marzo 2020 ed il 13 novembre 2020 abbiano subito una diminuzione superiore al 20% del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019.

2. Per le finalità di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti un fondo, con una dotazione complessiva di euro 50 milioni per l'anno 2020, destinato:

*a)* nella misura di complessivi euro 40 milioni a finanziare il contributo di cui alla lettera *a)* del precedente comma;

*b)* nella misura di complessivi euro 10 milioni a finanziare il contributo di cui alla lettera *b)* del precedente comma.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, adottato entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, si procede alla determinazione dei criteri attuativi della misura di cui al comma 1 ed alla assegnazione delle risorse di cui al comma 2, che saranno comunque parametrare alla percentuale di riduzione dei ricavi ovvero del fatturato dell'impresa.

4. Le imprese interessate di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono presentare al Ministero delle infrastrutture e trasporti una relazione economica comprovante la suddetta riduzione di ricavi ovvero di fatturato».

*Conseguentemente all'articolo 34 dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 3-bis pari a 50 milioni di euro nel 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### 3.0.5

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 3-bis.**

*(Fondo per il sostegno economico alle imprese operanti nel settore del traffico crocieristico nei porti italiani)*

1. Al fine di far fronte alla crisi economica e in considerazione del drastico calo del settore del traffico crocieristico nei porti italiani derivante dal protrarsi dell'emergenza Covid-19, è riconosciuto:

*a)* un contributo a fondo perduto per un limite massimo di 5 milioni di euro a ciascuno dei soggetti concessionari portuali di stazioni marittime passeggeri, ovvero a ciascuna delle società titolare di aree in concessione rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione per il transito dei crocieristi, che abbiano subito una riduzione dei ricavi superiore al 20% nel periodo compreso tra il 1 marzo 2020 e il 13 novembre 2020 rispetto a quanto registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019;

*b)* un contributo a fondo perduto per un limite massimo di 1 milione di euro a ciascuna delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratto per l'esecuzione di servizi ed operazioni portuali, inerenti il settore crocieristico, con le stazioni marittime passeggeri, ovvero con le società titolari di aree in concessione rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione per il transito dei crocieristi, che tra il 1 marzo 2020 ed il 13 novembre 2020 abbiano subito una diminuzione superiore al 20% del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019.

2. Per le finalità di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti un fondo, con una dotazione complessiva di euro 50 milioni per l'anno 2020, destinato:

*a)* nella misura di complessivi euro 40 milioni a finanziare il contributo di cui alla lettera *a)* del precedente comma; *b)* nella misura di complessivi euro 10 milioni a finanziare il contributo di cui alla lettera *b)* del precedente comma .

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, adottato entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, si procede alla determinazione dei criteri attuativi della misura di cui al comma 1, ed alla assegnazione delle risorse di cui al comma 2, che saranno comunque parametricate alla percentuale di riduzione dei ricavi ovvero del fatturato dell'impresa.

4. Le imprese interessate di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono presentare al Ministero delle infrastrutture e trasporti una relazione economica comprovante la suddetta riduzione di ricavi ovvero di fatturato.

5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.».

---

### 3.0.6

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Fondo per il sostegno del settore del wedding)*

1. Al fine di sostenere gli operatori economici del reparto del *wedding*, quali musicisti, camerieri, estetisti, fotografi, parrucchieri, allestimenti, agenti eventi, aziende pirotecniche, service, *catering*, abiti sposa e da cerimonia e altri, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per la ripartizione del contributo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

*a)* quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*b)* quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.».

---

### 3.0.7

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Fondo straordinario per il sostegno delle associazioni di cui all'articolo 104, comma 1, decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117)*

1. Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni culturali, ricreative, sociali determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo straordinario per il sostegno delle associazioni culturali, ricreative e di promozione sociale" le cui risorse, come definite dal comma 2, sono assegnate, a decorrere dal 1° gennaio 2021, con atti di indirizzo dello stesso Ministero, alle associazioni iscritte, alla data del 24 ottobre 2020, rispettivamente: ai registri di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266; ai registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383; all'anagrafe delle Onlus di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

2. Il finanziamento del predetto Fondo è determinato nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2020 ed è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle attività delle associazioni di cui al comma 1, che abbiano cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività dei centri sociali, ricreativi e culturali e il cui codice identificativo rientri nelle seguenti classi ATECO:

- 85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi
- 85.52.09 Altra formazione culturale
- 85.59A10 Università popolare
- 90.01.01 Attività nel campo della recitazione
- 90.01.90 Altre rappresentazioni artistiche
- 91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi
- 94.99.20 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di *hobby*
- 94.99.90 attività di altre organizzazioni associative.

3. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente articolo si provvede mediante i risparmi derivanti dalla disposizione di cui al comma 5-bis dell'articolo 34.

e, di conseguenza all'articolo 34, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 3-*bis* pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede con le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo corrispondente. A tal fine sono approvati: provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020.».

### 3.0.8

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3-*bis*.

*(Credito d'imposta per le imprese culturali)*

1. Nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese culturali e creative, come definite al secondo periodo, e riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 90 per cento dei costi sostenuti, nel 2020, per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 2. Sono imprese culturali e creative le imprese o i soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la creazione, la produzione, di opere inerenti la musica, la danza, il teatro e lo spettacolo dal vivo, nonché i processi di innovazione ad esso collegati.

2. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta ivi previsto, che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, anche qualora abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo. Le imprese che intendono beneficiare del credito devono dimostrare di aver subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al 2019.

3. Le disposizioni per l'applicazione del comma 1, con riferimento, al rispetto dei limiti di spesa ivi indicati, alle tipologie di spesa ammissibili, sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il



Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente disposizione, nei limiti di Spesa di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».

### **3.0.9**

NENCINI, CANGINI, COMINCINI, CONZATTI, GRANATO, IANNONE, LANIECE, RAMPI, SBROLLINI, VERDUCCI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Sostegno alla cultura)*

1. Al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo è riconosciuto un credito di imposta del 90 per cento, quale contributo straordinario alle imprese che svolgono tali attività per le spese da esse sostenute nell'ambito dello svolgimento della propria attività nell'anno 2020, anche attraverso l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.

2. Il credito è concesso anche qualora tali imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.

3. Le imprese che intendono beneficiare del credito devono dimostrare di aver subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al 2019.

4. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente disposizione, nei limiti di Spesa di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».

---

### **3.0.10**

CANGINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**  
*(Sostegno alla cultura)*

1. Al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo è riconosciuto un credito di imposta del 90 per cento, quale contributo straordinario alle imprese che svolgono tali attività per le spese da esse sostenute nell'ambito dello svolgimento della propria attività nell'anno 2020, anche attraverso l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.

2. Il credito è concesso anche qualora tali imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.

3. Le imprese che intendono beneficiare del credito devono dimostrare di aver subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al 2019.

4. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente disposizione, nei limiti di Spesa di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».

---

### 3.0.11

CANGINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**  
*(Sostegno alla cultura)*

1. Al fine di sostenere le attività culturali, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, le parole: "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento".

2. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente disposizione, nei limiti di Spesa di euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».

---

### 3.0.12

CANGINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**  
*(Sostegno alle imprese del settore culturale)*

1. Per ciascun anno del triennio 2020-2022, alla vendita di strumenti musicali si applica l'aliquota Iva agevolata al 4 per cento.

2. L'aliquota si applica per gli strumenti acquistati dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

3. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede quanto a 10 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014, quanto a euro 20 milioni per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a euro 20 milioni per l'anno 2022 mediante corri-

spondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».

---

### **3.0.13**

TOSATO, BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Fondo per il sostegno di Bande Musicali e Cori amatoriali)*

1. Al fine di far fronte alla crisi economica delle Bande Musicali e Cori amatoriali, istituiti come associazioni legalmente costituite non riconosciute, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per il sostegno di Bande Musicali e Cori amatoriali", con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa, le cui risorse, sono trasferite al Ministero dei beni e delle attività culturali.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa di Bande Musicali e Cori amatoriali che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle proprie attività.

3. Agli oneri derivanti dal comma I-bis, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### 3.0.14

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, GALLONE, GALLIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può prestare garanzia, fino al 30 giugno 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero alle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione di tale comparto del fondo è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. Sono compresi nel presente comma i soggetti di cui al presente comma che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2019.

2. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, può concedere contributi in conto interessi, fino al 30 giugno 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione è costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 20 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro per il 2020, si provvede quanto a 35 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 35 milioni di euro per il 2020, mediante

corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.».

### **3.0.15**

PICHELTO FRATIN, TOFFANIN, GALLONE, GALLIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Misure di sostegno alle società ed associazioni sportive)*

1. Al fine di sostenere le società e associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili che hanno sostenuto spese per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19 è prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 100 per cento delle spese ammissibili, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per il 2020.

2. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta alle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero alle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Il contributo di cui al comma 1 spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti di cui al presente comma che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2019.

4. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per il 2020, si provvede: quanto a 25 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondò di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 25 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».

### 3.0.16

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, GALLONE, GALLIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Sospensione dei versamenti fiscali)*

1. Per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:

*a)* i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020;

*b)* i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020;

*c)* i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020;

*d)* i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 gennaio 2021. Non si

fa luogo al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 31 gennaio 2021.».

---

### **3.0.17**

SBROLLINI, COMINCINI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Rimborso biglietti in ambito sportivo)*

1. A seguito della sospensione delle attività sportive disposta dai provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva.».

---

### **3.0.18**

ABATE, PIARULLI, ANGRISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Fondo di garanzia per la ristrutturazione dei debiti bancari)*

1. Fino al 31 dicembre 2022, al fine di far fronte alla crisi economica dovuta alla diffusione del Covid-19 che ha colpito le aziende agricole, presso il Medio Credito Centrale è istituito un fondo di garanzia allo scopo di assicurare



una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle medesime aziende ed evitarne la chiusura.

2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con riferimento ai finanziamenti di durata massima di anni trenta e per importi non superiori al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario come risultante dall'ultima dichiarazione presentata ovvero dall'ultimo bilancio depositato in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la garanzia è rilasciata con tasso d'interesse che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento, con la possibilità per le imprese beneficiarie di avvalersi di un preammortamento fino a 5 anni.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.

4. Agli oneri derivati dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo ai medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

### 3.0.19

ARRIGONI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNALI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Fondo per il sostegno alle imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale)*

1. A seguito delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di sostenere le imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e

tradizionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori,

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

---

### 3.0.20

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, DAMIANI, SACCONI, FERRO, SCIASCIA, PEROSINO, BATTISTONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Fondo per il sostegno alle imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale)*

1. A seguito delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di sostenere le imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 del 27 dicembre 2014, n. 190.».

---

### 3.0.21

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Fondo per il sostegno alle imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale)*

1. A seguito delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di sostenere le imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori.».

*Conseguentemente, all'articolo 34:*

a) *al comma 3, alinea sostituire le parole: «8.121 milioni di euro», con le seguenti: «8.131 milioni di euro»;*

b) *dopo la lettera v) inserire la seguente: «quanta a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede con le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo corrispondente. A tal fine sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 35 milioni di euro per l'anno 2020.».*

### 3.0.22

COLLINA, ROSSOMANDO, PITTELLA, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Fondo per il sostegno alle imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale)*

1. A seguito delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di sostenere le imprese che

esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori.

3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

### 3.0.23

GIROTTO, VANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Fondo per il sostegno alle imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale)*

1. A seguito delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di sostenere le imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021, destinato al finanziamento di programmi e interventi finalizzati ad incentivare la competitività del settore dell'artigianato.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono definiti gli interventi di cui al comma 1 e stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del pro-

gramma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

### **3.0.24**

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Fondo per il sostegno degli enti del Terzo Settore non commerciali)*

1. Al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo Settore non commerciali determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo per il sostegno degli enti del Terzo Settore non commerciali", con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa degli enti non commerciali impegnati nelle attività culturali, ricreative, sportive e sociali che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle medesime attività.

3. I criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con provvedimento del Capo della Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese che dispone la loro erogazione.

Alla copertura dell'onere, pari a 50 milioni di euro per il 2020 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

---

### 3.0.25

DRAGO

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente.*

**«Art. 3-bis.**

*(agevolazioni in materia tributaria per il terzo settore)*

1. I proventi di natura immobiliare costituenti reddito fondiario degli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 22 dicembre 1986, n. 917, sono inclusi nell'agevolazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

2. Il comma 5 dell'articolo 89 decreto legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 è abrogato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo costituiscono norma di interpretazione autentica.».

---

### 3.0.26

DRAGO, BINETTI

*Dopo l'articolo, inserire in seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Misure per l'abbattimento delle barriere architettoniche)*

1. Al fine di assicurare il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, primo periodo, dell'articolo 119, sostituire le parole: "si applica anche" con le seguenti: "si applica sia agli interventi di cui all'articolo 9, comma 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, come modificato dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 62, sia".

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente: "*b-bis*) superamento e eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 come modificato dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 62 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119. Il contributo di cui al comma 1 all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 non è cumulabile con la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui al presente articolo;".

2 Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, in 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 3.0.27

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Istituzione del Fondo per interventi di sostegno alle farmacie rurali)*

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, per gli anni 2021 e 2022, il Fondo per interventi di sostegno alle farmacie rurali, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione annua di 50 milioni di euro.

2. La dotazione del Fondo è destinata all'erogazione di contributi per assicurare la continuità del funzionamento delle farmacie rurali, individuate ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221, che versano in uno stato di crisi economica tale da compromettere la regolarità e la continuità dell'attività di impresa ovvero determinarne la cessazione.

3. I contributi previsti dal comma 2 sono erogati con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui al comma 4 e sulla base dei seguenti criteri:

- a) popolazione residente nella località in cui opera la farmacia;
- b) distanza intercorrente tra la località in cui ha sede la farmacia e il capoluogo di provincia;
- c) fatturato complessivo annuale al netto dell'IVA
- d) numero di notti di turno effettuate in un anno.

4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il parere della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

5. I contributi previsti dal comma 2 sono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, re-

lativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

---

## Art. 4

### 4.1

DRAGO

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 4. - (*Sospensione delle procedure esecutive immobiliari sulla prima casa*) - 1. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: "fino al 31 Dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021";

b) dopo le parole: "del codice di procedura civile," aggiungere le seguenti: "nonché ogni procedura di cui all'articolo 655 del codice di procedura civile,".

2. È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui agli articoli 555 e 655 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

### 4.2

TOFFANIN, PICCHETTO FRATIN

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 4. - 1. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti:



"fino al 30 giugno del 2021"; e le parole: "che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore" con: "che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore e gli immobili così detti beni strumentali e merci, del debitore". È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale e gli immobili così detti beni strumentali e così detti merci del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

### 4.3

FENU, PIARULLI, ANGRISANI, GALLICCHIO, LEONE

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

1) *sostituire il primo periodo con il seguente:*

«1. All'articolo 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2020 è sospesa";

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché gli immobili ipotecati, i beni e i diritti immobiliari delle aziende agricole in contenzioso con gli istituti di credito in ragione delle agevolazioni regionali dichiarate illegittime ai sensi della decisione 971612/CE della Commissione, del 16 aprile 1997".»

2) *al secondo periodo, dopo le parole:* «l'abitazione principale del debitore,» *aggiungere le seguenti:* «nonché gli immobili ipotecati, i beni e i diritti immobiliari delle aziende agricole in contenzioso con gli istituti di credito in ragione delle agevolazioni regionali dichiarate illegittime ai sensi della decisione 971612/CE della Commissione, del 16 aprile 1997,».

---

#### 4.4

LOMUTI, PIARULLI, ANGRISANI

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire il primo periodo con il seguente:*

«1. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020";

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché gli immobili di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"»;

b) *al secondo periodo, dopo le parole:* «l'abitazione principale del debitore» *inserire le seguenti:* «nonché gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Sospensione delle procedure esecutive immobiliari della prima casa e degli immobili strumentali».

---

#### 4.5

PITTELLA

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- *al primo periodo sostituire le parole:* «per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» *con le seguenti:* «fino al 30 Giugno 2021» *e dopo le parole:* «31 dicembre 2020» *aggiungere le seguenti:* «e le parole: "che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore" con le seguenti: »che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore e gli immobili così detti beni strumentali e merci, del debitore"»;

- *al secondo periodo, dopo le parole:* «che abbia ad oggetto l'abitazione principale» *aggiungere le seguenti:* «e gli immobili strumentali e le merci».

---

#### 4.6

FENU, LANNUTTI, BOTTICI, ACCOTO, PESCO, DELL'OLIO, LUPO, PIARULLI, ANGRISANI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2020» con le seguenti: «fino al 30 giugno 2021».*

---

#### 4.7

IWOBI, RUFA, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «30 giugno 2021».*

---

#### 4.8

CALIGIURI, BATTISTONI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

*All'articolo sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2020» con le seguenti: «fino alla revoca dello stato di emergenza».*

---

#### 4.9

PITTELLA

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «fino al 31 dicembre 2020» aggiungere le seguenti: «e dopo le parole: "che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore" sono aggiunte le seguenti: "nonché gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" e al secondo periodo, dopo le parole: «che abbia ad oggetto l'abitazione principale» aggiungere le seguenti: «o gli immobili de debitore di cui al comma 2 dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».*

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e sugli immobili strumentali».*

---

#### **4.10**

ROSSOMANDO

*Al comma 1, primo periodo dopo le parole: «fino al 31 dicembre 2020» aggiungere, in fine, le seguenti: «e dopo le parole: "di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile," sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o comunque finalizzata alla liberazione dell'abitazione"».*

---

#### **4.11**

MODENA, CALIENDO, DAL MAS, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «È inefficace» con le seguenti: «È sospesa l'efficacia di».*

---

#### **4.12**

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, OSTELLARI, STEFANI, URRARO, GRASSI, RICCARDI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «È inefficace» con le seguenti: «È sospesa l'efficacia degli atti posti in essere di».*

---

#### **4.13**

COMINCINI

*Dopo le parole: «codice di procedura civile» inserire le seguenti: «o comunque finalizzata alla liberazione dell'abitazione in corso anche successivamente al decreto di trasferimento della proprietà, ».*

---

#### 4.14

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Sostituire la rubrica con la seguente:* «Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa ed altre misure straordinarie sull'esecuzione processuale civile»

b) *dopo il primo comma aggiungere i seguenti:*

«2. Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 567 del Codice di procedura civile è prorogato una sola volta, fino a 6 mesi, su istanza del debitore che rappresenti al Giudice quale giustificato motivo, le oggettive difficoltà riconducibili agli effetti della malattia Covid-19, di cui allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020.

3. Su istanza del debitore, il termine di proroga si applica anche all'ipotesi di istanza di assegnazione di cui all'articolo 505 del Codice di procedura civile ed alle ipotesi di cui all'articolo 529.

4. Dopo l'emissione del provvedimento di cui all'articolo 530 del Codice di procedura civile, le operazioni di vendita possono essere sospese su istanza del debitore che rappresenti oggettive e documentate difficoltà riconducibili ai motivi di cui al comma 1 e per il medesimo termine».

---

#### 4.15

MANCA, FERRARI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *le parole:* "da adibire ad abitazione principale del mutuatario, esclusivamente", sono sostituite dalle seguenti: "da adibire ad abitazione principale del mutuatario. Per i mutui garantiti dal Fondo, il tasso effettivo globale (TEG) non può essere superiore al minore tra il tasso effettivo globale medio (TEGM), pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, ed il tasso effettivo globale (TEG) massimo, che sarà pari o equivalente al tasso EURIRS o EURIBOR di riferimento + 100 punti base. È prevista una priorità";

1-ter. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati

10 milioni di euro nell'anno 2020. Ai predetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 34».

*Conseguentemente, la rubrica è così sostituita: «Misure in materia di prima casa».*

---

#### **4.16**

MANCA, PITTELLA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. In considerazione delle obiettive difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica, le indennità di cui all'articolo 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono dovute anche in caso di recesso per inadempimento del contratto di locazione di immobili destinati ad attività turistico ricettiva se il recesso è causato dal mancato pagamento del canone relativo ad uno o più dei mesi compresi tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021. Il locatore ha facoltà di compensare autonomamente i crediti relativi al canone di locazione con i debiti relativi alle suddette indennità, dandone comunicazione al locatario.»

---

#### **4.17**

GALLONE, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. In considerazione delle obiettive difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica, le indennità di cui all'articolo 34 della legge 27 luglio 1978 n. 392 sono dovute anche in caso di recesso per inadempimento del contratto di locazione di immobili destinati ad attività turistico ricettiva o commerciali se il recesso è causato dal mancato pagamento del canone relativo ad uno o più dei mesi compresi tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021. Il locatore ha facoltà di compensare autonomamente i crediti relativi al canone di locazione con i debiti relativi alle suddette indennità, dandone comunicazione al locatario.»

---

#### **4.18**

GIROTTO

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. In considerazione delle difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le indennità di cui all'articolo 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono dovute anche in caso di recesso per inadempimento del contratto di locazione di immobili destinati ad attività turistico ricettiva se il recesso è causato dal mancato pagamento del canone relativo ad uno o più dei mesi compresi tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021. Il locatore ha facoltà di compensare autonomamente i crediti relativi al canone di locazione con i debiti relativi alle suddette indennità, dandone comunicazione al locatario».

---

#### **4.19**

CENTINAIO, RIPAMONTI, BERGESIO, FREGOLENT, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. In considerazione delle obiettive difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica, le indennità di cui all'articolo 34 della legge 27 luglio 1978 n. 392 sono dovute anche in caso di recesso per inadempimento del contratto di locazione di immobili destinati ad attività turistico ricettiva se il recesso è causato dal mancato pagamento del canone relativo ad uno o più dei mesi compresi tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021. Il locatore ha facoltà di compensare autonomamente i crediti relativi al canone di locazione con i debiti relativi alle suddette indennità, dandone comunicazione al locatario».

---

#### **4.20**

MALLEGNI, FERRO, CAUSIN, DE POLI, RIZZOTTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. In considerazione delle obiettive difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica, le indennità di cui all'articolo 34 della legge 27 luglio 1978 n. 392 sono dovute anche in caso di recesso per inadempimento del contratto di locazione di immobili destinati ad attività turistico ricettiva se il recesso è causato dal mancato pagamento del canone relativo ad uno o più dei mesi compresi tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021. Il locatore ha facoltà

di compensare autonomamente i crediti relativi al canone di locazione con i debiti relativi alle suddette indennità, dandone comunicazione al locatario.»

---

#### 4.21

COMINCINI

*Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. In considerazione delle obiettive difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica, le indennità di cui all'articolo 34 della legge 27 luglio 1978 n. 392 sono dovute anche in caso di recesso per inadempimento del contratto di locazione di immobili destinati ad attività turistico ricettiva se il recesso è causato dal mancato pagamento del canone relativo ad uno o più dei mesi compresi tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021. Il locatore ha facoltà di compensare autonomamente i crediti relativi al canone di locazione con i debiti relativi alle suddette indennità, dandone comunicazione al locatario.»

---

#### 4.22

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo comma 1, è aggiunto il seguente:*

«2. In considerazione delle obiettive difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica, le indennità di cui all'articolo 34 della legge 27 luglio 1978 n. 392 sono dovute anche in caso di recesso per inadempimento del contratto di locazione di immobili destinati ad attività turistico ricettiva se il recesso è causato dal mancato pagamento del canone relativo ad uno o più dei mesi compresi tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021. Il locatore ha facoltà di compensare autonomamente i crediti relativi al canone di locazione con i debiti relativi alle suddette indennità, dandone comunicazione al locatario.»

---

#### 4.23

PITTELLA, MANCA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. In caso di morosità dei canoni di locazione di immobili ad uso commerciale relativa ai mesi di marzo, aprile, maggio 2020 e di sua successiva sanatoria, nell'eventuale misura rideterminata dal giudice; da parte del



conduttore entro la prima udienza di comparizione per la convalida di sfratto *ex art. 665 c.p.c. e ss.*, la domanda del locatore di rilascio dell'immobile o di risoluzione del contratto per inadempimento diviene improcedibile. In ogni caso, l'esecuzione dell'ordinanza di rilascio già emanata è sospesa fino al 31 dicembre 2021».

*Conseguentemente, alla Rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e improcedibilità dello sfratto in caso di sanatoria entro la prima udienza di convalida dei canoni di locazione di immobili ad uso commerciale».*

---

#### **4.24**

BERGESIO, CENTINAIO, RIPAMONTI, FREGOLENT, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. In caso di morosità dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo relativa ai mesi di marzo, aprile, maggio 2020 e di sua successiva sanatoria da parte del conduttore entro la prima udienza di comparizione per la convalida di sfratto, il giudice non potrà disporre con ordinanza il mutamento di rito *ex art. 665 e 667 c.p.c. e/o* pronunciare sentenza di risoluzione del contratto d'inadempimento. Conseguentemente si procederà alla revoca dell'eventuale Ordinanza di mutamento del rito e, comunque, verrà dichiarata cessata la materia del contendere per insussistenza dell'inadempimento contrattuale.».

---

#### **4.25**

D'ANGELO, MAIORINO, GAUDIANO, EVANGELISTA, ANGRISANI

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. All'articolo 103, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, le parole: "di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo," sono sostituite dalle seguenti: "di sfratto per morosità o per finita locazione, anche se riferiti ad immobili ad uso non abitativo"».

---

#### 4.26

PIARULLI, MAIORINO, GAUDIANO, EVANGELISTA, D'ANGELO, LANNUTTI, FENU, ANGRISANI, GALLICCHIO, LEONE

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. All'articolo 103, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 le parole: "di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo," sono sostituite dalle seguenti: "di sfratto per morosità o per finita locazione, anche se riferiti ad immobili ad uso non abitativo".».

---

#### 4.27

DESSÌ, LUPO, PIARULLI, ANGRISANI

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. All'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite con le seguenti: "31 marzo 2021."».

---

#### 4.28

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, TESTOR

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto"».

---

#### 4.29

DAL MAS, MODENA, CALIENDO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«2. Al fine di agevolare le procedure di assegnazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica, le disposizioni di cui al comma precedente, nonché quelli di cui all'articolo 54-*ter* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non si applicano agli immobili di proprietà degli istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati e agli immobili gestiti da tali istituti, nel caso in cui il decreto di rilascio di detti immobili trovi causa nell'abbandono volontario o nella mancata occupazione dell'alloggio da parte dell'inquilino».

---

#### 4.0.1

PESCO, DI GIROLAMO, PIARULLI, NATURALE, ANGRISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Estinzione delle procedure esecutive in caso di pagamento della prima rata del piano di rateazione)*

1. All'articolo 19, comma 1-*quater*, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602, le parole: "l'impossibilità di proseguire le" sono sostituite con le seguenti: "l'estinzione delle",».

---

#### 4.0.2

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Estinzione delle procedure esecutive in caso di pagamento della prima rata-del piano di rateazione)*

1. All'articolo 19, comma 1-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 602, ultimo periodo, le parole: "la non prosecuzione" sono sostituite con le seguenti: "l'estinzione".».

---

#### 4.0.3

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Estinzione delle procedure esecutive in caso di pagamento della prima rata del piano di rateazione)*

1. All'articolo 19, comma 1-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 602, ultimo periodo, le parole: "la non prosecuzione" sono sostituite con le seguenti: "l'estinzione".».

---

#### 4.0.4

FAGGI, FERRERO, GRASSI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei prov-

vedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta, per l'anno 2020, un'indennità di 2.000 euro per ciascuna procedura sospesa.

2. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per il 2020, si provvede:

*a)* quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 280; della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*b)* quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*c)* quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

*d)* quanto a 80 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo.

6. Alle misure di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 265, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

#### 4.0.5

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Prolungamento dei termini di sospensione delle rate del mutuo per l'acquisto della prima casa)*

Al comma 2-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modifiche dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "Fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "fino al 31 dicembre 2023".».

---

#### 4.0.6

COMINCINI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di fondo di garanzia per la prima casa)*

1. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92." sono inserite le seguenti: "Qualora la dotazione del Fondo risulti eccedente le richieste dei soggetti di cui al periodo precedente, la garanzia del Fondo è concessa anche ad altre categorie di soggetti".».

---

#### 4.0.7

PESCO, ACCOTO, PIARULLI, NATURALE, ANGRISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Modifiche in materia di fondo di garanzia per la prima casa)*

1. All'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la

lettera *a*) è soppressa. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, riacquistano efficacia le disposizioni dell'articolo 1, comma 48, lettera *c*), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 104 del 2020.».

#### 4.0.8

PESCO, FENU, PIARULLI, NATURALE, ANGRISANI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 4 - (*Sospensione delle procedure esecutive immobiliari sulla prima casa e sugli immobili strumentali*) - 1. L'articolo 54-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, è sostituito dal seguente:

- "Art. 54-ter. - (*Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa e degli immobili strumentali*) - 1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, fino al 30 giugno 2021, ogni procedura esecutiva e ogni pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbiano ad oggetto l'abitazione principale del debitore, gli immobili, classificati beni strumentali e beni merce, e macchinari e beni mobili ad utilizzo strumentale del debitore."

2. È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, gli immobili, classificati beni strumentali e beni merce, e i macchinari e beni mobili ad utilizzo strumentale del debitore effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

#### 4.0.9

DESSÌ, PIARULLI, ANGRISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Provvedimenti in materia di procedure esecutive nell'edilizia residenziale pubblica)*

1. Le procedure esecutive aventi ad oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata che sono stati

finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche sono nulle se il creditore precedente non ne ha dato previa formale comunicazione a mezzo PEC agli uffici competenti del Comune dove sono ubicati gli immobili e all'ente erogatore del finanziamento territorialmente competente. La nullità è rilevabile d'ufficio, su iniziativa delle parti, degli organi vigilanti avvisati ovvero dall'inquilino detentore, prenotatario o socio della società esecutata.

2. Nel caso in cui l'esecuzione sia già iniziata, il giudice dell'esecuzione procede alla sospensione del procedimento esecutivo nelle modalità di cui al comma 1 del presente articolo per consentire ai soggetti di cui al citato comma 1 di intervenire nella relativa procedura al fine di tutelare la finalità sociale degli immobili e sospendere la vendita degli stessi.

3. Se la procedura ha avuto inizio su istanza dell'istituto di credito presso il quale è stato acceso il mutuo fondiario, il giudice verifica d'ufficio sia la rispondenza del contratto di mutuo stipulato secondo i criteri di cui all'articolo 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sia l'inserimento dell'ente creditore nell'elenco delle banche convenzionate presso il Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti. La mancanza di uno solo dei due requisiti citati determina l'immediata improcedibilità della procedura esecutiva ovvero della procedura concorsuale azionata.

4. In relazione agli immobili di cui al presente articolo, qualora vi siano pendenti procedure concorsuali, il giudice delegato sospende il relativo procedimento al fine di procedere alle verifiche definite dal presente articolo.».

#### **4.0.10**

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ARRIGONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, MONTANI, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Sospensione delle procedure di sequestro o pignoramento nei territori colpiti dal sisma del Centro Italia)*

1. A sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19 e al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge, le somme depositate su conti correnti



bancari a tal fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governatore per la relativa ricostruzione, nonché i contributi e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. Le risorse e i contributi di cui al primo periodo, altresì, non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque esclusi dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, 4.14. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali.».

#### **4.0.11**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Procedure esecutive su immobili siti in Piani di Zona)*

1. Le procedure esecutive aventi ad oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata che sono stati finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche sono nulle se il creditore procedente non ne ha dato previa formale comunicazione a mezzo PEC agli uffici competenti del Comune dove sono ubicati gli immobili e all'ente erogatore del finanziamento territorialmente competente. La nullità è rilevabile d'ufficio, su iniziativa delle parti, degli organi vigilanti avvisati ovvero dall'inquilino detentore, prenotatario o socio della società esecutata.

2. Nel caso in cui l'esecuzione sia già iniziata, il giudice dell'esecuzione procede alla sospensione del procedimento esecutivo nelle modalità di cui al comma 1 del presente articolo per consentire ai soggetti di cui al citato comma 1 di intervenire nella relativa procedura al fine di tutelare la finalità sociale degli immobili e sospendere la vendita degli stessi.

3. Se la procedura ha avuto inizio su istanza dell'istituto di credito presso il quale è stato acceso il mutuo fondiario, il giudice verifica d'ufficio sia la rispondenza del contratto di mutuo stipulato ai criteri di cui all'articolo 44 L. 457/78, sia l'inserimento dell'ente creditore nell'elenco delle banche convenzionate presso il Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti. La mancanza di

uno solo dei due requisiti citati determina l'immediata improcedibilità della procedura esecutiva ovvero della procedura concorsuale azionata.

4. In relazione ad immobili di cui al presente articolo qualora vi siano pendenti procedure concorsuali, il giudice delegato sospende il relativo procedimento al fine di procedere alle verifiche definite dal presente articolo».

#### **4.0.12**

PESCO, LOMUTI, GALLICCHIO, PIARULLI, ANGRISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e norme relative alle procedure pendenti)*

1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 6, comma 2, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

*"b)* per consumatore': la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;"

*b)* all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il terzo periodo è soppresso;

2) al comma 2, dopo la lettera *d)* sono aggiunte le seguenti:

*"d-bis)* se ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

*d-ter)* limitatamente al piano del consumatore, se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

*d-quater)* limitatamente all'accordo di composizione della crisi, se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.";

3) dopo il comma *2-bis* è aggiunto, infine, il seguente:

*"2-ter.* L'accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.";

c) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

**"Art. 7-bis.**

*(Procedure familiari)*

1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.

2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

3. Le masse attive e passive rimangono distinte.

4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.

5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi.";

d) all'articolo 8, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma i, secondo periodo.

1-ter. La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

1-quater. Quando l'accordo è proposto da soggetto che non è consumatore e contempla la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore

di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

*1-quinquies*. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti";

*e)* all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

*i)* il comma *3-bis* è sostituito dal seguente:

"*3-bis*. Alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi, che deve contenere:

*a)* l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

*b)* l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

*c)* la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

*d)* l'indicazione presunta dei costi della procedura;

*e)* l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.";

2) dopo il comma *3-bis* sono inseriti i seguenti:

"*3-bis.1*. Alla domanda di accordo di composizione della crisi deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

*a)* l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

*b)* l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

*c)* l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

*d)* la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

*e)* l'indicazione presumibile dei costi della procedura;

f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;

g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.

L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Nel caso di proposta formulata da un consumatore, si applica quanto previsto alla lettera e) del comma 3-*bis*.

3-*bis*.2. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti".

f) all'articolo 12, dopo il comma 3-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"3-*ter*. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

3-*quater*. Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.";

g) all'articolo 12-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Verificate l'ammissibilità e la fattibilità del piano, nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di rigetto il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.";

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.";

3) al comma 5, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e comma 3-*bis*";

*h*) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: "e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo";

2) al comma 4-*bis*, dopo le parole: "di cui alla presente sezione" sono inserite le seguenti: "compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti";

*i*) all'articolo 14-*ter*, dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente:

"7-*bis*. Il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.";

1) l'articolo 14-*decies* è sostituito dal seguente:

"Art. 14-*decies*. - (*Azioni del liquidatore*) - 1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.

2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.";

*m*) dopo l'articolo 14-*terdecies* è inserito il seguente:

"Art. 14-*quaterdecies*. - (*Debitore incapiente*) - 1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.

2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno

sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'I-SEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'organismo di composizione della crisi al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:

- a)* l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- b)* l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- c)* la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- d)* l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

- a)* l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b)* l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c)* l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d)* la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

5. L'organismo di composizione della crisi, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2

6. I compensi dell'organismo di composizione della crisi sono ridotti della metà.

7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi e 2.

8. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori oppositori ed il debitore, conferma o

revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo da presentare al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

9. L'organismo di composizione della crisi, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2."

2. Le disposizioni di cui al comma i si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il debitore può presentare, sino all'udienza ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità alla presente legge. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso del quale è già stata tenuta l'udienza, ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

4. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento dell'accordo di ristrutturazione o del piano deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 12 ovvero di cui all'articolo 12-bis della legge 27 gennaio 2012, n. 3, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.».

---

#### 4.0.13

SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Sospensione dei termini-di scadenza dei titoli di credito)*

1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021. La



sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente:

2. Gli assegni portati all'incasso, non sono protesta bili fino al termine del periodo di sospensione di cui al comma 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di cui agli articoli 2 e 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e la penale, pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata di cui all'articolo 3 della citata L. n. 386 del 1990, si applicano in misura dimezzata se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente. La sospensione di cui al comma 1 opera su:

*a)* i termini per la presentazione al pagamento;

*b)* i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;

*c)* i termini previsti all'articolo 9, comma 2, lettere *a)* e *b)*, della L. 15 dicembre 1990, n. 386, nonché all'articolo 9-*bis* comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990;

*d)* il termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa L. n. 386 del 1990.

3. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 1° settembre 2020 fino al 31 gennaio 2021 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; ove già pubblicati le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al prefetto di cui all'articolo 8-*bis*, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e le iscrizioni nell'archivio informatizzato di cui all'articolo 10-*bis* della medesima legge n. 386 del 1990, che, ove già effettuate, sono cancellate.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

---

#### **4.0.14**

COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Proroga sospensione scadenza titoli di credito)*

1. All'articolo 76 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con successive modificazioni, apportare le seguenti modificazioni:

- Alla lettera *a*), comma 1, le parole: "fino al 31 agosto 2020" sono sostituite dalle parole: "fino al 31 gennaio 2021".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1 milioni di euro per l'anno 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

#### **4.0.15**

DAMIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Modifica dei termini di sospensione di scadenza dei titoli di credito)*

All'articolo 11, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 ("Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito"), modificato dalla legge di conversione 5 giugno 2020 n. 40, successivamente sostituito dall'articolo 76, comma 1 lettera *a*) del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, il termine del 31 agosto 2020 è prorogato al 24 novembre 2020.

Il termine del 31 agosto 2020 previsto dal comma 3 dell'articolo 11 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, sostituito dalla legge di conversione 5 giugno 2020 n. 40, è prorogato al 24 novembre 2020».

---

#### 4.0.16

Emanuele PELLEGRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Proroga della sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)*

1. All'articolo 11, commi 1 e 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: "31 agosto 2020" sono sostituite dalle seguenti: "24 novembre 2020"».

---

#### 4.0.17

URSO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto)*

1. Il presente articolo reca disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno *in bonis* del debitore ceduto, al fine di contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema economico produttivo nazionale - anche attraverso misure che favoriscano la ripresa dell'accesso al credito per le famiglie, i liberi professionisti e le piccole e medie imprese, nel rispetto della normativa europea in materia.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente e ceduti a terzi, di seguito denominati "società cessionarie", da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominati "soggetti cedenti", quando:

a) il credito ceduto sia classificato come deteriorato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018, secondo quanto previsto dalla circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, e relativi aggiornamenti;

b) il titolare della posizione debitoria ceduta, di seguito denominato "debitore", sia una persona fisica o un'impresa rientrante nella categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI); ai sensi della raccoman-

dazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che risultano essere debitrice nei confronti dei soggetti cedenti di una o più posizioni debitorie classificate ai sensi della lettera *a*);

*c*) la posizione debitoria sia ceduta dal soggetto cedente alla società cessionaria nell'ambito di una cessione di portafoglio o di operazioni di cartolarizzazione, sia in sede volontaria che nel corso di procedure di risoluzione o di altra procedura concorsuale, entro il 31 dicembre 2020.

3. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma 2, il debitore ha il diritto di estinguere una o più delle proprie posizioni debitorie, di valore non superiore, singolarmente o complessivamente, a euro 3.000.000 se persona fisica ovvero 25.000.000 se impresa ai sensi del comma 2, lettera *b*), in essere presso una singola società cessionaria, mediante pagamento, a saldo di quanto dovuto, di un importo pari al prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria, aumentato del 20 per cento.

4. Ai fini di cui al comma 3:

*a*) il valore delle posizioni debitorie è determinato dall'ammontare complessivo lordo e nominale della singola posizione, quale risultante dalle scritture contabili della società cessionaria all'atto dell'acquisto del credito, ovvero dall'ultimo saldo comunicato al debitore dalla società cessionaria;

*b*) il prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria è determinato dal rapporto percentuale tra valore nominale lordo del credito e prezzo effettivamente pagato per il portafoglio dei crediti in cui rientra la posizione debitoria di cui si chiede l'estinzione.

5. Il soggetto cedente e la società cessionaria sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto al debitore l'avvenuta cessione della sua posizione debitoria, comunque non oltre dieci giorni dalla stessa. La comunicazione deve contenere l'indicazione del prezzo di acquisto, come determinato ai sensi del comma 4, lettera *b*), e, in allegato, idonea documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato. In mancanza della predetta comunicazione il soggetto cedente e la società cessionaria non possono, a pena di nullità, avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

6. L'esercizio del diritto di opzione deve essere comunicato per iscritto dal debitore alla società cessionaria, o ai suoi successivi aventi causa, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 5. La comunicazione deve contenere l'impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento di cui al comma 3, entro il termine massimo di dodici mesi, salvo diverso accordo tra le parti, nonché l'indicazione dell'indirizzo cui inviare le successive comunicazioni.

7. Per le cessioni già effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge:

*a)* la comunicazione di cui al comma 5 deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore nei successivi trenta giorni dalla comunicazione stessa; in assenza della comunicazione si applica il disposto di cui al citato comma 5, terzo periodo;

*b)* qualora la società cessionaria, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già notificato al debitore un atto introduttivo del giudizio ovvero un primo atto stragiudiziale, il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore entro trenta giorni dalla data della notifica;

*e)* qualora il termine di cui alla lettera *b)* sia scaduto o il procedimento giudiziario o la procedura stragiudiziale siano già in corso, la maggioranza di cui al comma 3 è del 40 per cento, salvo diverso accordo tra le parti.

8. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi del presente articolo comporta l'automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.».

---

#### **4.0.18**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Disposizione in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)*

1. All'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020 sono improcedibili. I fallimenti dichiarati nel periodo successivo alla data del 30 giugno 2020 possono essere chiusi su istanza della parte interessata, ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, e successive modificazioni, mediante proposizione di reclamo in carta semplice, presso la cancelleria, o mediante Pec, anche senza l'assistenza del legale, da presentarsi al Presiden-

te della Sezione Fallimentare del Tribunale di competenza, che, verificata la sussistenza dei soli elementi temporali sopra indicati, ne dichiara la revoca".

b) al comma 3, le parole: "entro il 30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2021"».

---

#### **4.0.19**

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)*

All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 08 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 05 giugno 2020, n. 40 le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

---

#### **4.0.20**

CROATTI, PIARULLI, NATURALE, ANGRISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)*

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

---

#### **4.0.21**

DAMIANI, RONZULLI, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)*

All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 08 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 05 giugno 2020, n. 40 le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

---

#### **4.0.22**

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, SCIASCIA, DAMIANI, FERRO, SACCONI, PEROSINO, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)*

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 08 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 05 giugno 2020, n. 40 le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".».

---

#### 4.0.23

PITTELLA, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)*

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".».

---

#### 4.0.24

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)*

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".».

---

#### 4.0.25

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)*

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 08 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 05 giugno 2020, n. 40 le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".».

---



#### **4.0.26**

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, OSTELLARI, STEFANI, URRARO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Sospensione delle procedure di dichiarazione di fallimento)*

1. È sospesa ogni procedura di dichiarazione di fallimento ex articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35».

---

#### **4.0.27**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Misure di sostegno per i proprietari di immobili del Comune di Barbareggio vittime di evento calamitoso)*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è disposta la cancellazione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per i legittimi proprietari degli immobili oggetto di evento calamitoso del 14 giugno 2016 nel Comune di Bernareggio Provincia di Monza e della Brianza, siti in Via Dante, civico 52.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 700 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

#### 4.0.28

PITTELLA, MANCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art.4-bis.**

*(Credito di imposta per canoni concessori per lo sfruttamento di acque termali)*

1. Alle imprese non partecipate da amministrazioni pubbliche titolari di concessione mineraria per acque termali, spetta un credito di imposta nella misura del 50 per cento dei canoni concessori versati per l'anno 2020, a condizione che l'ammontare del fatturato del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato del mese di aprile 2019.

2. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34».

---

#### 4.0.29

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, DAMIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Al comma 3, dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 le parole: "termine del 10 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "termine del 28 febbraio 2021"».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «6 per cento».*

---

#### **4.0.30**

DAMIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 4-bis.**

«1. Ai fini del credito d'imposta di cui all'articolo 4, sono ammesse al credito tutte la attività commerciali ricadenti anche nelle zone con scenari epidemiologici a rischio alto - area arancione come da Ordinanza del Ministro della Salute del 13.11.2020».

---

#### **4.0.31**

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 4-bis.**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, si applicano anche alle società per azioni con più di 50 soci che non rientrano nelle categorie di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo.».

---

### **Art. 5**

#### **5.1**

NENCINI, SBROLLINI

*Al comma 1, le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni di euro per il biennio 2020/21».*

---

## 5.2

RUFA, BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni», con le seguenti parole: «300 milioni».*

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

---

## 5.3

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, sostituire le parole: «100» con le seguenti: «200».*

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il restante, pari a 75 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

---

## 5.4

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 25, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è modificato come segue:

7. I contributi di cui al presente articolo e all'articolo 89 comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla leg-

ge 24 aprile 2020, n. 27 non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

## 5.5

NENCINI, SBROLLINI

*Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è altresì esteso agli organismi beneficiari di contributi a valere sul Fondo Unico dello Spettacolo (FUS) ex articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.».

---

## 5.6

PEROSINO

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il due per cento della somma di cui al comma 1 è destinata alla promozione di giovani artisti ovvero artisti esordienti attraverso la realizzazione di progetti discografici con l'obbligo di stampare, fabbricare e commercializzare i relativi supporti fisici.».

---

## 5.7

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Al comma 2, sostituire le parole: «400» con le seguenti: «800».*

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il restante pari a 375 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

---

## 5.8

CENTINAIO, RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*All'articolo apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, sostituire le parole: «400 milioni», con le parole: «500 milioni»;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».*

---

## 5.9

CROATTI, PIARULLI, ANGRISANI

*Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

a) *alle parole: «400 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «460 milioni di euro»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di sostenere le guide e gli accompagnatori turistici, in considerazione dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, quota parte del fondo di cui al periodo precedente, pari a 60 milioni di euro, è destinata all'assegnazione ed erogazione dei contributi per il ristoro degli operatori che dichiarano di svolgere come attività prevalente quella riferita al relativo codice ATECO riportato nell'Allegato i al presente decreto. Il*

predetto ristoro è determinato applicando una percentuale, proporzionalmente determinata, alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo che va dal 1° marzo 2020 al 31 ottobre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019.»

*Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.*

---

## **5.10**

PITTELLA, MANCA

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole:* «400 milioni di euro», *con le seguenti:* «460 milioni di euro»;

2) *aggiungere in fine il seguente periodo:* «Al fine di sostenere le guide e gli accompagnatori turistici, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, una quota della dotazione aggiuntiva di cui al precedente periodo, pari a 80 milioni di euro, è destinata all'assegnazione ed erogazione dei contributi per il ristoro degli operatori che dichiarano di svolgere come attività prevalente quella riferita al relativo codice ATECO riportato nell'Allegato 1 al presente decreto. Il predetto ristoro è determinato applicando una percentuale, proporzionalmente determinata, alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo che va dal 1° marzo 2020 al 31 ottobre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo dell'anno 2019. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede ai sensi dell'articolo 34.».

---

## **5.11**

FAGGI, CENTINAIO, BERGESIO, RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*All'articolo apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2 le parole:* «400 milioni di euro», *sono sostituite dalle seguenti:* «460 milioni di euro»;

b) *al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente:* «Al fine di sostenere le guide e gli accompagnatori turistici, la quota di dotazione aggiuntiva di cui al periodo precedente, pari a 80 milioni di euro, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure

di contenimento del COVID-19,-è destinata all'assegnazione ed erogazione dei contributi per il ristoro degli operatori che dichiarano di svolgere come attività prevalente quella riferita al relativo codice ATECO riportato nell'Allegato 1-al presente decreto. Il predetto ristoro è determinato applicando-una percentuale, proporzionalmente determinata, alla differenza tra l'ammontare del fatturato-e dei corrispettivi del periodo che va dal 1 marzo 2020 al 31 ottobre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019.»

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,e a 10 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre-2014, n. 190.*

---

## 5.12

DAMIANI, RONZULLI, MALLEGNI

*Apportate le seguenti modificazioni:*

*Al comma 2 le parole: «400 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «460 milioni di euro»;*

*Al comma 2 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Al fine di sostenere le guide e gli accompagnatori turistici, la quota di dotazione aggiuntiva di cui al periodo precedente, pari a 80 milioni di euro, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, è destinata all'assegnazione ed erogazione dei contributi per il ristoro degli operatori che dichiarano di svolgere come attività prevalente quella riferita al relativo codice ATECO riportato nell'Allegato 1 al presente decreto. Il predetto ristoro è determinato applicando una percentuale, proporzionalmente determinata, alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo che va dal 1 marzo 2020 al 31 ottobre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019.».*

---



### 5.13

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*1. Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *le parole: «400 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «460 milioni di euro»;*

b) *dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Al fine di sostenere le guide e gli accompagnatori turistici, la quota di dotazione aggiuntiva di cui al periodo precedente, pari a 80 milioni di euro, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, è destinata all'assegnazione ed erogazione dei contributi per il ristoro degli operatori che dichiarano di svolgere come attività prevalente quella riferita al relativo codice ATECO riportato nell'Allegato 1 al presente decreto. Il predetto ristoro è determinato applicando una percentuale, proporzionalmente determinata, alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo che va dal 1 marzo 2020 al 31 ottobre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019.».*

*2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

---

### 5.14

MANCA, PITTELLA

*Al comma 2, le parole: «400 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «460 milioni di euro».*

*Conseguentemente al comma 5, le parole: «550 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «610 milioni».*

---

### 5.15

NENCINI, SBROLLINI, COMINCINI

*Al comma 2, le parole: «400 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «460 milioni di euro».*

*Conseguentemente al comma 5, le parole: «550 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «610 milioni».*

---

## **5.16**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

*Al comma 2, sostituire le parole: «400 milioni di euro», con le seguenti: «460 milioni di euro».*

*Conseguentemente, al comma 5, le parole: «550 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «610 milioni».*

---

## **5.17**

ROMANI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

*Al comma 2, le parole: «400 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «460 milioni di euro».*

*Conseguentemente al comma 5, le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «610 milioni».*

---

## **5.18**

MANCA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2 sostituire le parole: «400» con le seguenti: «410»;*

b) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*«6-bis. All'articolo 182, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1-bis, è aggiunto il seguente periodo: "Le medesime finalità sono estese agli operatori con codici Ateco 77.21.02 e 50.10.00, limitatamente alla locazione e noleggio di unità da diporto, tenendo conto dell'impatto economico negativo del periodo aprile-luglio 2020, fino all'importo massimo complessivo di 10 milioni di euro".».*

*Conseguentemente, all'articolo 34, comma 3, lettera b), sostituire le parole: «1.680» con le seguenti: «1690».*

---

## 5.19

FERRARI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sostituire le parole: «400 milioni» con le seguenti: «405 milioni»;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "accompagnatori turistici", sono inserite le seguenti: "e le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00"»;

c) *al comma 3, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «45 milioni».*

---

## 5.20

CANGINI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il comma 7, dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal segue:

"7. I contributi di cui al presente articolo e all'articolo 89 comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".».

---

## 5.21

DI GIROLAMO, LUPO, PIARULLI, ANGRISANI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "le agenzie di viaggio e i tour operator" sono sostituite dalle seguenti: "le agenzie di viaggio, i tour operator e i servizi di trasporto persone e turistico"».

---

## 5.22

GALLONE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 182, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020; n. 77, dopo le parole: "agenzie di viaggio" inserire le seguenti: ", i servizi di trasporto persone e turistico"».

---

## 5.23

FAGGI, CENTINAIO, BERGESIO, RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Apportare le seguenti modifiche:*

*Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:*

«2-bis. Il fondo di cui all'articolo 88-bis, comma 12-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020 e di 344 milioni per l'anno 2021».

*Conseguentemente, agli oneri derivante dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020 e a 344 per l'anno 2021, si provvede, quanto a 50 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a 20 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e a 80 milioni di euro per il 2020, mediante cor-*

*rispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020- 2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 50 milioni di euro, gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo, e quanto a 30 milioni di euro, gli accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e quanto a 344 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.*

---

## **5.24**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*1. Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:*

*«2-bis. Il fondo di cui all'articolo 88-bis, comma 12-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 395 milioni di euro per l'anno 2020 e di 99 milioni per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».*

---

## **5.25**

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:*

*«2-bis. Il fondo di cui all'articolo 88-bis, comma 12-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 395 milioni di euro per l'anno 2020 e di 99 milioni per l'anno 2021.*

*All'onere di cui al presente comma, pari ad euro 395 milioni per l'anno 2020 e ad euro 99 milioni per il 2021 si provvede mediante corrispondente*

riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

---

## 5.26

DAMIANI, MALLEGNI

*Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:*

«2-bis. Il fondo di cui all'articolo 88-bis, comma 12-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 395 milioni di euro per l'anno 2020 e di 99 milioni per l'anno 2021».

---

## 5.27

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. All'articolo 183, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "231,5 milioni", con le seguenti: "331,5 milioni"».

---

## 5.28

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Al comma 3 sostituire le parole: "50 milioni" con le seguenti: «100 milioni».*

*Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Agli oneri di cui ai commi 1, 2 e, limitatamente all'importo di 50 milioni, al comma 3, pari a 550 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34 mentre, per i restanti 50 milioni di cui al comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

## 5.29

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Al comma 3, sostituire le parole: «50» con le seguenti: «100».*

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 11 restante pari a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

---

## 5.30

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, la dotazione del "Fondo per il sostegno alle attività dello spettacolo dal vivo" previsto dall'articolo 183, comma 11-*quater*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 10 milioni di euro.

3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

## 5.31

MARIN, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. La dotazione del "Fondo per il funzionamento dei piccoli illuse di cui agli articoli 359 e 360 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

3-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### 5.32

VERDUCCI, RAMPI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di sostenere le attività e le iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive, il fondo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220, è incrementato di una quota pari a 12 milioni per l'anno 2020, riservata alle misure di cui agli articoli 26 e 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220.».

*Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### 5.33

COLLINA, FERRARI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il Fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e le somme assegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo dall'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come incrementate dall'articolo 80, comma 1, lettera b), del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono destinati altresì al ristoro delle imprese culturali e creative aventi in corso contratti pubblici, aventi ad oggetto la gestione di musei e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le risorse di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con mo-



dificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e le somme assegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono destinati anche al ristoro delle imprese culturali e creative aventi in corso contratti pubblici nei musei e nei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

---

### 5.34

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il Fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e le somme assegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo dall'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge Maglio 2020, n. 77, come incrementate dall'articolo 80, comma 1, lettera b) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalle legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono destinati altresì al ristoro delle imprese culturali e creative aventi in corso contratti pubblici, aventi ad oggetto la gestione di musei e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

*Conseguentemente, le risorse di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e le somme assegnate allo stato- di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e -per il turismo ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono-destinati anche al ristoro delle imprese culturali e creative aventi in corso contratti pubblici nei musei e nei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.*

---

### 5.35

COMINCINI, CONZATTI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il Fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni, e le somme assegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni, sono destinati altresì al ristoro delle imprese culturali e creative aventi in corso contratti pubblici relativi alla gestione di musei e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

---

### 5.36

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:*

«3-bis. Il Fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e le somme assegnate nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo dall'articolo 183, comma 3, del medesimo decreto-legge, come incrementate dall'articolo 80, comma 1, lettera b) del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalle legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono destinati altresì al ristoro delle imprese culturali e creative con contratti pubblici in essere, aventi ad oggetto la gestione di musei e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

---

### 5.37

NENCINI, SBROLLINI, CONZATTI, COMINCINI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le risorse del fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 nella sua parte concernente i musei e gli altri luoghi di cultura, nonché le risorse di cui all'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono destinate anche al ristoro delle perdite derivanti dai minori introiti, anche a titolo di aggio, delle imprese culturali e creative operanti in regime di concessione.».

---

### 5.38

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per i soggetti riportati nell'Allegato 1 che abbiano avviato l'attività dopo il 1° aprile 2019, il calcolo del contributo spettante è determinato in base alla media ponderata dei corrispettivi dichiarati nei mesi di effettivo svolgimento dell'attività».

---

### 5.39

RONZULLI

*Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:*

«4-bis. All'articolo 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, il secondo periodo, è sostituito dal seguente: "L'organizzatore dell'evento provvede al rimborso nella misura del 100 per cento del titolo d'acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione".

4-ter. Limitatamente ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli dal vivo, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021, si prevede il risarcimento pari al 100 per cento a fondo perduto.

4-quater. Le risorse disponibili ed erogate a titolo di rimborso dagli organizzatori degli eventi di cui all'articolo 88 del decreto-legge 17 marzo

2020, n.18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27 sono accreditate in via diretta alle aziende destinatarie».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili e del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, commi 199 e 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

#### **5.40**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "esistenti almeno dal 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura in parola", e le parole: "fino all'importo massimo di 200:000 euro nei tre anni d'imposta" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta";

b) il comma 4 è soppresso.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis, previa autorizzazione di cui al comma 6-bis dell'articolo 80 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziare a legislazione vigente sino ad esaurimento».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 800.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

## 5.41

PITTELLA, RAMPI

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-*bis*. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "esistenti almeno dal 1° gennaio 2012", sono sostituite dalle seguenti: "esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura in questione", e le parole: "fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta";

b) il comma 4 è soppresso.

4-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 4-*bis*, previa autorizzazione di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 80 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziare a legislazione vigente sino ad esaurimento.».

---

## 5.42

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-*bis*. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "esistenti almeno dal 1° gennaio 2012", sono sostituite dalle seguenti: "esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura in parola", e le parole: "fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta", sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta";

b) il comma 4 è soppresso.

4-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 4-*bis*, previa autorizzazione di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 80 della Legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziare a legislazione vigente sino ad esaurimento.».

---

### 5.43

NENCINI, SBROLLINI, COMINCINI

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "esistenti almeno dal 1° gennaio 2012", sono sostituite dalle seguenti: "esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura in parola", e le parole: "fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta", sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta";

b) il comma 4 è soppresso.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis, previa autorizzazione di cui al comma 6-bis dell'articolo 80 della Legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziare a legislazione vigente sino ad esaurimento.».

---

### 5.44

MONTEVECCHI, VANIN, ANGRISANI, FERRARA, DONNO, NATURALE, TRENTACOSTE, ORTIS, PIARULLI, GIANNUZZI, LANZI, PAVANELLI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n.633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative." sono sostituite con le seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.";

b) il comma 2 è abrogato.».

---

#### 5.45

RAMPI, VERDUCCI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative." sono sostituite dalle seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.";

b) il comma 2 è abrogato».

---

#### 5.46

BORGONZONI, CORTI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative." Sono sostituite con le seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.";

b) il comma 2 è abrogato».

---

**5.47**

CORTI, BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative." Sono sostituite con le seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.";

b) il comma 2 è abrogato».

---

**5.48**

CANGINI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative." sono sostituite con le seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35";

b) il comma 2 è abrogato».

---



#### 5.49

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative." sono sostituite con le seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.";

b) il comma 2 è abrogato».

---

#### 5.50

QUAGLIARIELLO, ROMANI, BERUTTI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n.633, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo le parole: "loro aventi causa", sostituire con le seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35".

b) Il comma 2 è abrogato.».

---

#### 5.51

NENCINI, SBROLLINI, FARAONE, COMINCINI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il versamento delle rate di ammortamento dei finanziamenti, previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013 n. 112, per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, è sospeso per gli anni 2020 e 2021.».

---

## 5.52

NENCINI, SBROLLINI, FARAONE, COMINCINI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Le agevolazioni di cui all'articolo 119, comma 1, del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono riconosciute anche per gli interventi di adeguamento agli edifici adibiti a teatri, cinema e centri culturali.».

---

## 5.53

RAMPI, VERDUCCI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 88-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. In deroga a quanto previsto al comma 12-bis, per i voucher di cui al comma 8 non usufruiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione è corrisposto, in favore delle istituzioni scolastiche, il rimborso dell'importo versato entro 30 giorni dalla relativa richiesta. Nello stato di previsione del Ministero per beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo di 40 milioni di euro, che costituisce limite di spesa, per indennizzare gli organizzatori che rimborsano i voucher ai sensi del presente comma. Le modalità di richiesta del rimborso da parte delle istituzioni scolastiche, le modalità di richiesta e di erogazione degli indennizzi per gli organizzatori ed i criteri per determinarne la misura sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".».

---

#### 5.54

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo il comma 5, aggiungere li seguente:*

«5-bis. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) crediti d'imposta di cui agli articoli 17, comma 1, e 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220".

Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai presenti commi con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

---

#### 5.55

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2020, n. 77, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) crediti d'imposta di cui agli articoli 17, comma 1, e 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220".

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il restante pari a 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».

---

**5.56**

MONTEVECCHI, VANIN, PIARULLI, ANGRISANI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2020, n. 77, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-bis) crediti d'imposta di cui agli articoli 17, comma 1, e 18 della legge 14 novembre 2016, Il. 220."».

---

**5.57**

CANGINI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge- 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2020, n. 77, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) crediti d'imposta di cui agli articoli 17, comma 1, e 18 dell legge 14 novembre 2016, n.220."».

---

**5.58**

CANGINI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) crediti d'imposta di cui agli articoli 17, comma 1, e 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220"».

---

## 5.59

NENCINI, COMINCINI

*Dopo il comma 5, è inserito il seguente:*

«5-bis. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

"d-bis) crediti d'imposta di cui agli articoli 17, comma 1, e 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220"».

---

## 5.60

SBROLLINI, COMINCINI

*Dopo il comma 5 è inserito il seguente:*

«5-bis. Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e rammodernamento tecnologico delle attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, nei limiti di spesa di cui al comma 5-ter, sono adottati interventi per il finanziamento a fondo perduto, tramite Voucher di importo non superiore a 5 .000 euro, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("*de minimis*"), concessi ai soggetti di cui al presente comma per l'acquisto di *software*, *hardware* o servizi che consentano lo sviluppo di soluzioni di e-commerce. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti lo schema standard di bando e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196».

---

## 5.61

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Anche in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti concordano la temporanea modifica dei

contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all'articolo 1 comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che sono state interessate dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l'emergenza COVID-19, fermo restando il limite previsto dall'articolo 106, comma 7, del medesimo decreto. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i musei ed i luoghi della cultura di cui al comma 3.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo-per le esigenze indifferibili che-si manifestano nel corso della gestione - Art. 1, c. 200, l. 190/2014».

---

## 5.62

COMINCINI, CONZATTI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Anche in deroga all'articolo 106, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti concordano la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che sono state interessate dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, fermo restando il limite previsto dall'articolo 106, comma 7, del medesimo decreto legislativo. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i musei ed i luoghi della cultura di cui al comma 3.».

---

## 5.63

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:*

«5-bis. Anche in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti concordano la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che sono state interessate dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l'emergenza COVID-19, fermo restando il limite previsto dall'articolo 106, comma 7, del medesimo decreto. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i musei ed i luoghi della cultura di cui al comma 3.».

---

## 5.64

URSO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Sopprimere i commi 6 e 7, e dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **«Art. 5-bis.**

*(Restituzione acconti IRES e IRAP 2020 e compensazione di crediti tributari per le imprese del comparto turistico)*

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, alle imprese del comparto turistico sono restituite le somme degli acconti IRES e IRAP versate per il periodo di imposta 2020 ed è, in ogni caso, concessa la facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti IVA, IRPEF, IRES e IRAP, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate - da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - sono adottate le modalità tecniche necessarie per attuare il presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 1.500 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse stanziare ai fini del riconoscimento del credito di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi e i requisiti per la fruizione del credito di cui al citato articolo 176, in linea con quanto disposto dal presente articolo.

4. L'efficacia della presente disposizione è subordinata, all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

## 5.65

URSO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Sopprimere i commi 6 e 7 e dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **«Art. 5-bis.**

*(Esenzione Imu per le imprese del comparto turistico)*

1. Al comma 1, le parole: "per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021 non sono dovute,

rispettivamente, la seconda e la prima rata" e dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente lettera *f*): "immobili destinati all'utilizzo delle agenzie di viaggio e turismo a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 1.500 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse stanziare ai fini del riconoscimento del credito di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi e i requisiti per la fruizione del credito di cui al citato articolo 176, in linea con quanto disposto dal presente articolo.*

---

## **5.66**

RAMPI, VERDUCCI

*Al comma 6, premettere il seguente:*

«06. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

"*d*-bis) crediti d'imposta di cui agli articoli 17, comma 1, e 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220".».

---

## **5.67**

ASTORRE

*Al comma 6, premettere il seguente:*

«06. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2020, n. 77, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente: "*d*-bis) crediti d'imposta di cui agli articoli 17, comma 1, e 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220".».

---



### 5.68

RUFA, CENTINAIO, RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Al comma 6, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:*

«a-bis) al comma 4, sopprimere le parole: "nella misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento";

a-ter) sopprimere il comma 5».

---

### 5.69

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1 è destinato anche al sostegno degli organismi operanti nel settore-dello spettacolo dal vivo (teatro, danza, musica e circo) che non sono stati destinatari di contributi a valere sul Fondo Unico per lo spettacolo nell'anno 2019.

6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### 5.70

RAMPI, VERDUCCI

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. L'esonero di cui al comma 1, per lavoratori di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, è esteso anche per l'anno 2021 ed è riconosciuto alle assunzioni, anche non a tempo indeterminato, e senza limiti di età".

6-ter. All'onere di cui al comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per

interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 34, comma 1».

---

### **5.71**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, CIRIANI

*Dopo il comma 6, è inserito il seguente comma:*

«6-bis. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: ", con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento" sono soppresse».

---

### **5.72**

CENTINAIO, RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 dopo il comma 683 è aggiunto il seguente: "683-bis Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio dell'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241"».

---

### **5.73**

FERRO

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito dalla legge n. 77 del 2020 dopo la lettera d-bis) del comma 9 si aggiunge la seguente lettera:

"d-ter) dalle imprese turistico ricettive"».

*Conseguentemente, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge n. 196 del 2009, è ridotto di 200 milioni di euro per il 2020.*

*Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 250 milioni di euro a decorrere dal 2021.*

---

#### **5.74**

CENTINAIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 182, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020; n. 77, dopo le parole: "delle strutture ricettive" è aggiunto: "dei parchi divertimento a carattere tematico, faunistico e naturalistico"».

---

#### **5.75**

MALLEGNI, RONZULLI, DAMIANI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito con la legge 13 ottobre 2020 n. 126 aggiungere infine le parole: "e stabilimenti balneari"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 100 milioni per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 29 della legge 196 del 2009.*

---

**5.76**

CENTINAIO, RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI,  
MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo-79, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2024 n. 104 convertito con la legge 13 ottobre 2020 n. 126 aggiungere infine le parole: "e stabilimenti balneari"».

---

**5.77**

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito con la legge 13 ottobre 2020 n. 126 aggiungere infine le parole: «e stabilimenti balneari».

---

**5.78**

ROJC

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 100, comma 10-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento" sono soppresse».

---

**5.79**

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA,  
TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese culturali e creative, come definite al secondo periodo, è riconosciuto

un credito d'imposta nella misura del 90 per cento dei costi sostenuti, nel 2020, per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 7-ter.

Sono imprese culturali e creative le imprese o i soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la creazione, la produzione, di opere inerenti la musica, la danza, il teatro e lo spettacolo dal vivo, nonché i processi di innovazione ad esso collegati.

*7-ter.* Le imprese di cui al comma 7-bis possono accedere al credito d'imposta ivi previsto, che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, anche qualora abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo. Le imprese che intendono beneficiare del credito devono dimostrare di aver subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al 2019.

*7-quater.* Le disposizioni per l'applicazione del comma 7-bis, con riferimento, al rispetto dei limiti di spesa ivi indicati, alle tipologie di spesa ammissibili, sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*7-quinquies.* Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente disposizione, nei limiti di Spesa di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».

---

## 5.80

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese culturali e creative, come definite al secondo periodo, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei

costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma *7-ter*. Sono imprese culturali e creative le imprese o i soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla Cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati.

*7-ter*. Le imprese di cui al comma *7-bis* possono accedere al credito d'imposta ivi previsto che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

*7-quater*. Le disposizioni per l'applicazione del comma *7-bis*, con riferimento, al rispetto dei limiti di spesa ivi indicati, alle tipologie di spesa ammissibili, sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*7-quinquies*. Agli oneri derivanti dai presenti commi, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

## 5.81

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«*7-bis*. In ragione dell'attuale interruzione delle attività di spettacolo dal vivo, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali, è istituito un fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2021, denominato "Fondo Palcoscenico virtuale" per finanziare progetti negli ambiti del teatro, danza, musica e circo contemporaneo, anche se svolti in teatri senza la partecipazione del pubblico per essere diffusi in *live streaming*, attraverso piattaforme digitali.

*7-ter*. I progetti possono essere presentati da soggetti privati e pubblici.

*7-quater.* Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali sono stabilite le modalità di partecipazione al bando e i-criteri di selezione per l'accesso al fondo di-cui al comma *7-bis*.

*7-quinquies.* Agli oneri derivanti dal comma *3-bis*, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

## 5.82

DE LUCIA, VANIN

*Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«*7-bis.* Fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, alle imprese private operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, ivi comprese quelle Imprese che beneficino già di contributi a valere sul Fus, è riconosciuto un credito d'imposta non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento dei costi sostenuti per produzione, distribuzione e promozione delle attività teatrali, nonché dei costi sostenuti per la gestione di sale destinate allo Spettacolo dal vivo con regolare Agibilità, realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale teatrali, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale, fino all'importo massimo di 200.000 euro per ogni anno di imposta. Il credito d'imposta di cui al precedente periodo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, o in alternativa cedibile a terzi.

*7-ter.* Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del comma *7-bis*, con riferimento, in particolare, ai requisiti, alle condizioni e alla procedura per il riconoscimento del credito, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola attività teatrale o beneficiario, ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute, nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge

25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010 n. 73.

*7-quater.* Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi *7-bis* e *7-ter* nel limite di 5 milioni per l'anno 2021 e 3 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

### 5.83

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«*7-bis.* Al fine di tutelare un settore di significativo rilievo in ambito culturale e di salvaguardare le relative attività, in considerazione dell'apporto al patrimonio tradizionale del Paese e tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo sul turismo stagionale conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, una quota, pari a euro 2 milioni per l'anno 2020, del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito nella legge 24 aprile 2021, n. 27 è destinata al sostegno delle rievocazioni storiche e dei carnevali che non sono stati destinatari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo nell'anno 2019 di cui alla legge n. 163 del 1985.

*7-ter.* Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori di cui al comma *7-bis*.

*7-quater.* Agli oneri derivanti dal comma *7-bis*, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---



#### 5.84

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Al comma 357 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "i quali compiono diciotto anni di età nel 2020, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 160 milioni di euro per l'anno 2020," sono sostituite dalle seguenti: "i quali compiono diciotto anni di età a decorrere dal 2020, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 210 milioni di euro per ogni annualità,".

7-ter. All'onere derivante dal presente comma, pari a 210 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

---

#### 5.85

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. I credito d'imposta di cui al comma 1 e 2 spetta altresì alle imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi e manifestazioni fieristiche indipendentemente dall'ammontare dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.".

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### 5.86

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. All'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore,", aggiungere le seguenti parole: "dei piccoli produttori ed editori discografici",.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### 5.87

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. All'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "di cui al comma 3", aggiungere le seguenti parole: "e delle imprese fornitrici dei servizi museali".

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### 5.88

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Al comma 3 dell'articolo 183, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "mancate entrate da vendita di biglietti d'ingresso conseguenti all'adozione delle misure di

contenimento del Covid-19", aggiungere le seguenti parole: "e delle spese essenziali di funzionamento risultanti nell'anno 2019";

*7-ter.* Agli oneri derivanti dal comma *7-bis*, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

## 5.89

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«*7-bis.* Lo stanziamento previsto dall'articolo 183, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, afferenti al settore museale, si intende come comprensivo degli aggi non maturati dalle imprese culturali e creative nel periodo di chiusura conseguente all'adozione -delle misure di contenimento del Covid-19.

*7-ter.* A gli oneri derivanti dal comma *7-bis*, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

## 5.90

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«*7-bis.* Allo scopo di far fronte alle gravi-ricadute economiche nel settore dell'intermediazione del diritto d'autore e dei diritti connessi, causate dalla pandemia da Covid-19, e di garantire sia la continuità occupazionale delle attività svolte dagli organismi di gestione collettiva, in particolare in favore dei repertori autorali più fragili, favorendo nel contempo, attraverso un meccanismo di appositi incentivi, il ricambio generazionale degli addetti al settore, che il presidio di legalità, a fronte di possibili ingerenze illecite nella gestione e amministrazione dei diritti, attraverso la rete territoriale e gli agenti

mandatari, una somma pari a 50 milioni di euro per il 2020, a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è destinata agli organismi di gestione collettiva abilitati ai sensi dell'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

*7-ter.* Le risorse di cui al comma *7-bis*, nei limiti della spesa ivi autorizzata, sono ripartite tra i soggetti destinatari con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, percentualmente in proporzione ai rispettivi fatturati dell'anno 2019, come certificati nei correlativi bilanci approvati dagli organismi interessati».

---

## 5.91

MANCA, PITTELLA

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«*7-bis.* Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali ad esempio carta riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali e/o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34 comma 1».

---

## 5.92

CORTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali ad esempio carta riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali e/o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetta Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede-ai sensi dell'articolo 34 comma 1.».

---

## 5.93

CANGINI, PICCHETTO FRATIN, TOFFANIN

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali ad esempio carta riciclata o inchiostri a base

vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali e/o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

*7-ter.* Alla copertura dell'onere di spesa derivante dal comma *7-bis* si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34 comma 1.».

*Conseguentemente, all'articolo 34, comma 1, sostituire le parole: «246 milioni», con le seguenti: «216 milioni».*

## **5.94**

CONZATTI, COMINCINI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*«7-bis.* Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali ad esempio carta riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali e/o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge

26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili. All'onere derivante dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 20 milioni di euro per l'anno 2021 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 10 milioni di euro per l'anno 2021.».

---

## 5.95

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali ad esempio carta riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali e/o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità

speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili.

*7-ter.* All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il restante pari a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.».

---

## 5.96

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«*7-bis.* In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2021. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2020. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

*7-ter.* All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "trentasei". Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198».

---



## 5.97

FERRO, TOFFANIN

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2021. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2020. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "trentasei".

7-ter. Per le finalità di cui al comma 7-bis, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2021.».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

## 5.98

CANGINI

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2021. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2020. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "trentasei".

7-ter. Alla copertura dell'onere di spesa derivante dal comma 7-bis, valutato in euro 36 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presiden-

za del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 36 milioni di euro per l'anno 2021.».

---

## 5.99

DE CARLO, RUSPANDINI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2021. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2020. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "trentasei".

Alla copertura dell'onere, pari a 5 milioni di euro per il 2020 /a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondila ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

---

## 5.100

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Per ciascun anno del triennio 2020-2022, alla vendita dei biglietti per spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti, si applica l'aliquota del 4 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e della Direttiva allegato III, punto 7) della Direttiva Comunità Europea del 28/1 V2006 n. 112.

*7-ter.* Agli oneri derivanti dal comma *7-bis*, valutati in 5 milioni di euro per il 2020, 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 30 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014; n. 190».

---

### **5.101**

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«*7-bis.* Per ciascun anno del triennio 2020, 2022, sui Cd musicali si applica l'aliquota del 4 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

*7-ter.* Agli oneri derivanti dal comma *7-bis*, valutati in 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199,-della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### **5.102**

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«*7-bis.* Al fine di limitare il grave danno subito dalle imprese del settore ed il protrarsi dello stesso nell'attuale periodo di crisi derivante dalla pandemia, che impedisce peraltro previsioni attendibili sui valori degli appalti di servizi e delle concessioni nel settore dei servizi turistici e culturali, è facoltà delle Pubbliche Amministrazioni competenti rinnovare i contratti e le concessioni in essere-alla data del 11 Marzo 2020, nonché quelle in scadenza entro il 31 dicembre 2021, agli operatori economici che gestiscono servizi aggiuntivi presso istituti e luoghi di cultura. Il rinnovo potrà essere concesso per un periodo non superiore a quello previsto dai contratti sottoscritti a seguito di regolari procedure di evidenza pubblica.

*7-ter.* Agli oneri derivanti dal comma *1-bis*, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### 5.103

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Al fine di sostenere le micro piccole e medie imprese che operano nel settore delle attività culturali dal vivo, particolarmente colpite dalle misure per il distanziamento sociale, migliorando l'efficienza e l'organizzazione di tali operatori attraverso l'adozione di tecnologie digitali, in coerenza con l'"Agenda Digitale Europea", con la "Strategia Nazionale per la Crescita Digitale", e anche per ampliare le modalità di fruizione dell'offerta culturale degli spettatori, innovando tale settore e rendendolo più competitivo e resiliente in quanto meno dipendente dalla sola interazione fisica, il Ministero delle attività culturali e del turismo stanZIA 10 milioni di euro per progetti che prevedano l'adozione di soluzioni digitali, finalizzate a:

a) migliorare la produzione dello spettacolo e delle altre attività culturali dal vivo e innovarne la fruizione mediante, realtà virtuale, sensori intelligenti, tecnologie per "scenografie virtuali" sistemi per l'interazione con il pubblico, digitalizzazione del palcoscenico e delle sale montaggio o altri trattamenti digitali di dati audiovisivi;

b) migliorare la vendita e la fruizione dello spettacolo e delle altre attività culturali dal vivo e delle sue riproduzioni mediante: sistemi di prenotazione e pagamento digitali, comunicazione e promozione basate sul *web*, sull'uso dei *social*, dei dispositivi mobili, altro, *e-commerce*, nuove modalità di fruizione telematica (canali digitali, *streaming*, *web radio*, *web tv*).

7-ter Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

#### 5.104

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. -A decorrere dall'anno 2020, nel limite complessivo di 5 milioni di euro, è concesso un contributo pari al 50 per cento del prezzo finale, per un massimo di euro 2.000, per l'acquisto di uno strumento musicale. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative e i criteri per la concessione del contributo medesimo.

7-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

#### 5.105

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Le risorse stanziato fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, destinato, tra gli altri, al sostegno dei musei e dei luoghi della cultura non statali a seguito dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, si intendono sempre distribuite garantendo la copertura delle spese fisse e non solo dei minori introiti derivanti dalla vendita dei biglietti.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### 5.106

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Al fine di sostenere e rendere competitive le librerie e gli editori indipendenti, nel periodo di adozione delle misure di contenimento del Covid-19, il Ministero delle attività culturali e del turismo provvede a stanziare 5 milioni di euro per progetti che prevedano l'adozione di soluzioni digitali per l'*e-commerce*, finalizzate alla vendita di libri e prodotti editoriali con consegna a domicilio o spedizione a mezzo corriere.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### 5.107

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Nel periodo di adozione delle misure di contenimento del Covid-19, il Ministero delle attività culturali e del turismo provvede a stanziare 2 milioni di euro finalizzati al rimborso delle spese di spedizione delle librerie e dei negozi per il commercio al dettaglio di dischi e nastri

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### 5.108

MARIN, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«7-bis. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,

le parole: ", con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti-annuali o pluriennali per lo stazionamento" sono abrogate.».

---

### **5.109**

LICHERI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«7-bis. Al comma 1 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "nonché le guide e gli accompagnatori turistici" sono sostituite dalle seguenti: "le guide e gli accompagnatori turistici, nonché le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne,"».

---

### **5.110**

RAMPI, VERDUCCI

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Al fine di favorire la conservazione e l'aggiornamento in formato digitale degli archivi multimediali delle imprese radiofoniche private che svolgono attività di informazione di interesse generale, il contributo di cui all'articolo 30-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri».

---

### **5.111**

MANCA, PITTELLA

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Per l'anno 2021 è prorogato il regime di forfettizzazione delle rese ai fini IVA di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19 maggio

2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 20,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34 comma 1».

---

### **5.112**

CORTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7-bis. Per l'anno 2021 è prorogato il regime di forfettizzazione delle rese ai fini IVA di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 20,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34 comma 1».

---

### **5.113**

CANGINI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Per l'anno 2021 è prorogato il regime di forfettizzazione delle rese ai fini IVA di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

*Conseguentemente, all'articolo 34, comma 1, sostituire le parole: "246 milioni", con le seguenti: «225,3 milioni».*

---

### **5.114**

CONZATTI, COMINCINI

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Per l'anno 2021 è prorogato il regime di forfettizzazione delle rese ai fini IVA di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale



2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

### **5.115**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Il regime di forfettizzazione delle rese ai fini IVA di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è prorogato per l'anno 2021.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

## **ORDINI DEL GIORNO**

### **G5.100**

MONTEVECCHI, VANIN, ANGRISANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1994),

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

in particolare, l'articolo 5 reca misure di sostegno ai settori della cultura e del turismo;

considerato che:

la pandemia da COVID-19 sta accelerando l'evoluzione di una serie di fenomeni sociali ed economici, provocando un cambiamento della società che interessa, tra l'altro, anche il modo di intendere beni e servizi culturali, evidenziando in modo incontrovertibile la loro rilevanza come fonte di benessere psico-cognitivo della collettività;

le conseguenze sociali ed economiche della pandemia si sommano a quelle provocate dai cambiamenti climatici;

in particolare, il bacino del Mediterraneo è tra le aree geografiche dove le manifestazioni climatiche avverse; provocate dai cambiamenti climatici, rischiano maggiormente di causare un impatto negativo sui beni culturali e sul paesaggio;

le azioni legate alla tutela e conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico sono propedeutiche alla sua fruizione, ovvero sono la *conditio sine qua non* per l'accesso allo studio, alla conoscenza e dunque al diritto a un pieno sviluppo della persona;

considerato inoltre che:

in questa fase di convivenza con il nuovo Coronavirus occorre sviluppare una forma di «resilienza trasformativa», come definita nel saggio *Pandemia e Resilienza: persona, comunità e modello di sviluppo dopo la COVID-19*, che punti alla qualità dei servizi essenziali e non cada nella tentazione di un ritorno al «prima», laddove un modello economico, basato sulla sola crescita quantitativa, non considerava le altre componenti del benessere collettivo e individuale: salute, benessere psichico, equilibrio tra specie, rispetto dell'ambiente naturale, equilibrio tra vita privata e vita lavorativa, cooperazione e solidarietà, appartenenza sociale e comunitaria, fiducia negli altri e nelle istituzioni;

all'interno di questa visione di «resilienza trasformativa» e di benessere collettivo, la cultura svolge un ruolo determinante,

impegna il Governo:

a incrementare, nel prossimo provvedimento utile, i finanziamenti per le azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e di conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico, nonché ad attuare una pianificazione di gestione del rischio idrogeologico e da catastrofi naturali attuando politiche integrate di prevenzione, adattamento e mitigazione, in sinergia con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con la Protezione civile;

a potenziare l'investimento di risorse pubbliche per la creazione di nuovi posti di lavoro nel comparto culturale, tramite bandi e selezioni pubbliche, definendo, tra l'altro, le esigenze professionali dei vari settori legati alla tutela e alla conservazione del nostro patrimonio culturale e paesaggistico affinché sia garantito un adeguato contingente di organico e i migliori standard

qualitativi all'interno degli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che svolgono un ruolo determinante per la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico.

---

## **G5.101**

MONTEVECCHI, VANIN, ANGRISANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1994),

premesso che:

l'articolo 5 rafforza e implementa le misure di sostegno degli operatori turistici e della cultura.

In particolare, viene incrementata di ulteriori 100 milioni di euro per il 2020 la dotazione del Fondo di parte corrente per le emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, istituito con l'articolo 89 comma 1 del decreto-legge «Cura Italia» (decreto-legge n. 18 del 2020 convertito con legge n. 27 del 2020);

considerato che:

il comma 1 dell'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 ora citato ha previsto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di due Fondi - uno di parte corrente, l'altro in conto capitale - volti a sostenere l'emergenza dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, con uno stanziamento, per il 2020, originariamente pari, rispettivamente, a 80 milioni di euro e a 50 milioni di euro;

successivamente, il comma 1 dell'articolo 183 del decreto-legge 34/2020 (legge n. 77 del 2020), novellando il citato comma 1 dell'articolo 89, ha aumentato per il 2020 a 145 milioni di euro le risorse del Fondo di parte corrente e a 100 milioni di euro le risorse del Fondo in conto capitale;

considerato inoltre che:

l'Italia vanta storicamente un primato unico come consistenza del patrimonio culturale, materiale e immateriale. A tale patrimonio appartiene anche l'Opera lirica la cui candidatura a patrimonio dell'umanità è stata formalizzata presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO);

la storia e la cultura operistica e sinfonica italiana costituiscono un patrimonio che merita di essere valorizzato non solo per l'importante e indiscusso ruolo di ambasciatore della cultura italiana nel mondo, e in quanto tale promotore di un'immagine positiva e amata del nostro Paese, ma anche per le innegabili ricadute positive in termini di aggregazione, benessere sociale e indotto economico;

le Fondazioni lirico-sinfoniche sono state inizialmente disciplinate dalla legge 800/1967, che ha dichiarato il «rilevante interesse generale» dell'attività lirica e concertistica «in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale», attribuendo agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate la personalità giuridica di diritto pubblico;

con il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato, gli ex enti lirici statali hanno mutato con un'apposita previsione normativa la loro forma giuridica da Enti lirici in Fondazioni lirico-sinfoniche;

considerato altresì che:

la tradizione operistica italiana, unitamente al balletto che a essa strettamente legato, rappresentano l'emblema della funzione costituzionalmente riconosciuta della cultura;

in questo momento in cui si sta affrontando una profonda crisi aggravata dall'impossibilità di fruizione pubblica della cultura, il ruolo dello Stato e la pubblicizzazione della stessa diventano fondamentali per restituire un valore, costituzionalmente riconosciuto, alla nostra tradizione;

a seguito del decreto-legge 64/2010 (legge n. 100 del 2010), la Corte costituzionale, con sentenza 153/2011, ha ribadito la qualificazione in senso pubblicistico degli Enti lirici, ancorché privatizzati a seguito del decreto legislativo 367/1996;

valutato che:

attualmente le Fondazioni lirico-sinfoniche versano in uno stato di crisi che meriterebbe più di una riflessione sulle scelte politiche compiute negli ultimi decenni;

inoltre, nel corso degli anni la danza e i danzatori sono quasi scomparsi dalle Fondazioni per via del progressivo smantellamento dei corpi di ballo;

in un momento in cui è necessario rivedere le priorità per gli investimenti economici del Paese, pensare alla cultura come strumento di rilancio economico diventa fondamentale per conservare la nostra innata tradizione e offrire tutela e futuro alle nostre risorse umane altrimenti costrette a espatriare o rivolgersi ad altri mercati;

il riconoscimento della natura pubblica delle Fondazioni lirico-sinfoniche contribuirebbe a risolvere criticità dovute a dannose ambiguità inter-

pretative delle norme a esse riferite che, soggiacendo a criteri legati a situazioni contingenti, hanno spesso procurato nocimento ai lavoratori;

in tale quadro, è necessario avviare una riforma del settore con particolare riguardo alla revisione della natura giuridica delle Fondazioni e ai metodi di reclutamento e selezione delle figure gestionali apicali,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

avviare, con autonomi atti normativi, un procedimento di revisione dei meccanismi di selezione e reclutamento delle figure gestionali apicali tramite bandi nazionali e internazionali di evidenza pubblica, allo scopo di garantire la massima trasparenza e competenza;

potenziare gli strumenti di garanzia e trasparenza sia nei processi di rendicontazione sia di attribuzione di incarichi e consulenze;

prevedere adeguati investimenti per il ripristino di corpi di ballo stabili all'interno delle Fondazioni lirico-sinfoniche;

considerare un percorso teso al ritorno a una natura giuridica pubblica delle Fondazioni lirico sinfoniche.

---

## **G5.102**

ROJC

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1994, recante conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

la crisi economica prodotta dall'emergenza epidemiologica ha duramente colpito chi gravita intorno alla ricerca umanistica - studiosi, ricercatori, traduttori - persone appassionate e altamente qualificate, che già precedentemente alla crisi vivevano di contratti occasionali e precari con istituzioni, atenei e case editrici. Per molti di loro non c'è in questo periodo possibilità di lavoro e di reddito;

è impensabile che una tale situazione finisca per segnare un grave declino della ricerca umanistica, che è invece essenziale per la società tutta e dovrebbe essere un sale per la ricerca di ogni genere. Si pensi ad esempio alla

condizione dei traduttori che si trovano privi, oggi più che mai di opportunità lavorative e di misure che ne assicurino una stabilità economica,

impegna il Governo:

ad, adottare nel prossimo provvedimento utile quelle misure idonee a promuovere la ricerca umanistica e quegli investimenti necessari ad assicurare opportunità di lavoro e di reddito per chi studia e lavora in questi campi.

---

### **G5.103**

SAPONARA, BORGONZONI, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S.1994),

premesso che:

le regole di nuova convivenza che il Covid-19 ha imposto chiudono le porte dei teatri, delle sale da concerto, dei cinema, dei musei, delle mostre e delle biblioteche. Oggi, autunno 2020, la cultura è in *lockdown* con tutto il suo indotto;

la città di Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020-2021, per la seconda volta nel giro di pochi mesi si trova a dover sospendere ogni sua attività, chiudendo al pubblico che non potrà così fruire di un patrimonio e una tradizione culturale e artistica uniche al mondo,

impegna il Governo:

a rivalutare alcune delle misure di restrizione dei luoghi della cultura ai fini una graduale riapertura in sicurezza, questo vale a maggior ragione in luoghi come Parma, capitale della Cultura 2020-21, dove si sarebbero dovuti svolgere eventi ed iniziative di particolare importanza, non replicabili nel tempo e che hanno messo già da tempo in moto investimenti e professionalità;

in particolare:

si valuti regione per regione il grado di criticità e il pericolo che l'apertura dei luoghi della cultura comporterebbe;

si valuti una possibile rimodulazione degli orari e dei giorni di apertura, come avviene per altri comparti e per altri esercizi;

si valorizzino e si riconoscano i tanti esempi di buone pratiche che i luoghi della cultura hanno dato, attrezzandosi con elementi divisorii, investendo denaro in apparecchiature di controllo e in aumento del personale, per garantire il rispetto dei contingentamenti numerici e del distanziamento fisico;

si intensifichino le forme di controllo anche sui luoghi della cultura, evitando di chiudere tutto indiscriminatamente, mettendo a rischio il lavoro di così tante persone.

---

### **G5.104**

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S.1994),

premessi che:

dalle rilevazioni sui consumi risulta che il *budget* che un terzo degli italiani destina ai consumi culturali, è meno di 50 euro all'anno, mentre solo il 10 per cento della popolazione spende più di 200 euro e solo il 3 per cento oltre 500 euro;

cinema, teatri, concerti, mostre, musei sono frequentati abitualmente solo da una minoranza della popolazione;

gli italiani si dichiarano disposti ad investire di più in cultura in cambio di uno sconto sui biglietti di ingresso, il 43 per cento si aspetta almeno un ingresso gratuito una volta al mese, mentre il 28 per cento vorrebbe abbinare al biglietto per un museo o una mostra anche uno sconto sul prezzo di treni e aerei; occorrono interventi efficaci in grado di favorire la crescita del comparto, specie dopo lo *tsunami* che ha travolto i consumi culturali del 2020 a causa del Coronavirus, attraverso misure in grado di ridurre i costi per l'acquisto di libri, per l'accesso a musei, teatri, cinema e concerti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, almeno nel triennio in corso, di prevedere interventi volti alla salvaguardia della cultura, attraverso misure che dispongano che le spese culturali individuali, quali acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese

sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore, possano essere detratte fiscalmente alla stregua delle spese mediche.

---

### **G5.105**

BORGONZONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

premessi che:

teatri, cinema, sale da concerto, *live club*, musei e parchi, biblioteche, festival e il mondo dei congressi, dei convegni e degli eventi e tutti i luoghi e le occasioni aperte al pubblico in cui la cultura si produce, si scambia e si vive hanno ricevuto un'altra battuta d'arresto dalla quale potrebbero non riprendersi, o perché forzatamente chiusi o perché aperti ma, comunque, fortemente condizionati e limitati nell'accessibilità e nelle attività consentite;

parliamo di un settore che coinvolge centinaia di migliaia di lavoratori, imprese ed organizzazioni e che vale diversi punti di PIL, ma che, a parità di numeri, ha un impatto sociale e culturale come nessun altro;

da tempo la cultura chiede centralità nel sostegno al lavoro e all'innovazione per il ruolo che svolge: ristori, risarcimento e di aiuti, che vanno sempre concertati con le diverse Associazioni, senza dimenticare nessun codice Ateco e senza distinzione tra codici primari e secondari. Inoltre è necessario intervenire per ricercare soluzioni adeguate per il cosiddetto «precariato storico» nel settore culturale, lavoratori resi ancora più fragili ed esposti in questo periodo di restrizioni nella fruizione dell'offerta dell'intero comparto;

è necessario, inoltre, pensare oggi a come riaprire domani, in tutta sicurezza, per evitare di trovarsi impreparati e per non vanificare l'impatto positivo sui territori, di luoghi distribuiti in tutta la penisola, nei centri delle città, nelle periferie o nei piccoli borghi, veicoli di promozione culturale e turistica;

occorre incidere sulle diverse dimensioni:

ristoro per tutte le categorie colpite senza lasciare indietro nessuno, anche i meno visibili, e accessibile per tutti in modo semplificato e immediato e tutele dei lavoratori nelle diverse tipologie;

adeguate agevolazioni fiscali e previdenziali perché cultura, arte e spettacolo devono essere considerati beni primari dei quali non si può fare a meno perché sono in grado di sanare e alleviare anche le ferite di questo periodo e di rigenerare città e territori domani;

fondi per la creatività e l'innovazione perché i lavoratori e le organizzazioni siano direttamente protagonisti di un processo di riqualificazio-



ne, rafforzamento e rinnovamento che coinvolga organizzazioni, competenze, produzioni;

le imprese culturali e creative siano riconosciute tutte e sia sostenuta la loro filiera produttiva come un unicum, che unisce educazione, formazione, patrimonio culturale, arte e spettacolo e creatività, *asset* strategico nella prossima programmazione del NextGenerationEu;

serve la programmazione sulle reti radiotelevisive pubbliche di eventi culturali, ma serve soprattutto una comunicazione positiva sull'utilità pubblica, sociale e educativa, della fruizione live di arte e spettacolo, per salvaguardare e incentivare con adeguate azioni di sostegno alla domanda la partecipazione,

impegna il Governo:

ad aprire il prima possibile un «tavolo interministeriale permanente» insieme ai Ministri del Lavoro, dello Sviluppo Economico e dell'Economia in cui discutere sia degli aiuti per affrontare la fase emergenziale che stanno vivendo oggi come le imprese della cultura e della creatività, sia per delineare un nuovo futuro quando i luoghi della cultura potranno riaprire in sicurezza, perché esempi virtuosi di gestione di spazi pubblici in epoca di pandemia.

---

## EMENDAMENTI

### 5.0.1

CORTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Pubblicità degli avvisi legali sui giornali)*

1. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni Prima del termine per la presentazione delle offerte una a più volte sui quotidiani, anche in formato digitale, di informazione locale aventi maggiore diffusione nella zona interessata e, quando opportuno, sui quotidiani, anche in formato digitale, di informazione

nazionali. La -divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa».

---

## 5.0.2

FERRO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)*

1. All'articolo 1, comma 21, legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "funzionali allo specifico processo produttivo" sono inserite le seguenti: ", compresi i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate"».

---

## 5.0.3

SANTILLO, PIARULLI, ANGRISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Misure di sostegno agli operatori economici che partecipano a gare di appalto)*

1. All'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: "A tal fine l'importo minimo di cui al secondo periodo è quadruplicato".».

---

#### 5.0.4

MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Interventi di ristoro per le sale bingo)*

1. All'articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "sospensione dell'attività" sono aggiunte le parole: "per ciascun mese o frazione di mese fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e sue successive eventuali proroghe".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in 4,4 milioni per il 2020 e 1,5 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 1, del presente decreto».

---

#### 5.0.5

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Misure a sostegno per i natanti di cui all'articolo 7, comma 1 della-legge 15 gennaio 1992, n.21)*

1. Al comma 6-bis dell'articolo 200 del decreto 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché i natanti di cui all'articolo 7, comma 1 della legge 15 gennaio 1992, n.21 e i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie d'acque interne con codice attività 50.30.00".

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione - Art.1, c.200, l. 190/2014».

---

### 5.0.6

COMINCINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Misure a sostegno per i natanti di cui all'articolo 7, comma 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21)*

1. Al comma 6-bis dell'articolo 200 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché i natanti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie d'acque interne con codice attività 50.30.00.».

---

### 5.0.7

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Misure a sostegno dei natanti)*

1. All'articolo 200, comma 6-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché i natanti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie d'acque interne con codice attività 50.30.00".».

---

### **5.0.8**

TARICCO, BITI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104)*

1. All'articolo 58, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "55.10.00" inserire le seguenti: "e 55.20.52"».

---

### **5.0.9**

GALLONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104)*

All'articolo 58, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 dopo le parole: "55.10.00" inserire le seguenti: "e 55.20.52"».

---

### 5.0.10

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 14 agosto, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)*

1. All'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, le parole: "capoluogo di provincia o di città metropolitana" sono sostituite con le seguenti: "a vocazione turistica";

2) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

b) per gli altri comuni, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.";

b) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. Il contributo di cui al comma 1 è in ogni caso riconosciuto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti del comune di Aosta.";

c) al comma 7, le parole: "valutati in 500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 630 milioni"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:*

a) quanto a 55 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

b) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

### **5.0.11**

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Modifiche al decreto legge 14 agosto, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)*

1. All'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, le parole: "capoluogo di provincia o di città metropolitana" sono sostituite con le seguenti: "a vocazione turistica";

2) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) per i comuni capoluogo di provincia e di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

b) per gli altri comuni, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni".

b) al comma 7 dell'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto, n. 104, convertito, con-modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "valutati in 500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 630 milioni".».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:*

a) quanto a 55 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

b) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso

della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

---

### **5.0.12**

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Ulteriori misure per il sostegno del settore del trasporto terrestre di passeggeri)*

All'articolo 85 del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, al comma 1, dopo le parole: "servizio pubblico," inserire le seguenti: "inclusi gli esercenti di attività di trasporto con codice ATECO 49. 39. 09".

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 15 milioni per l'anno 2020, di provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

### **5.0.13**

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Ulteriori misure per il sostegno del settore del trasporto terrestre di passeggeri)*

All'articolo 85 del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, al comma 1, dopo le parole: "autorizzazioni regionali", aggiungere le seguenti: "delle Città Metropolitane, delle Province e dei Comuni"».

---



#### 5.0.14

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Ristori per le rate dei leasing e dei finanziamenti per il settore del trasporto terrestre di passeggeri)*

All'articolo 85 del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: "Il fondo di cui al presente comma è destinato altresì alla copertura delle rate dei leasing e dei finanziamenti relative ad impegni economici in essere, già sottoscritti dagli operatori dei servizi di trasporto di cui al presente comma, inclusi gli esercenti di attività di trasporto con codice ATECO 49.39.09, per il periodo dal 31 gennaio 2021 al 30 giugno 2021".

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

#### 5.0.15

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Misure straordinarie per il sostegno e il rilancio del settore del trasporto terrestre di passeggeri)*

1. Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, inclusi gli esercenti di attività di trasporto con codice ATECO 49.39.09, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo, con una dotazione di euro 20 milioni per l'anno 2021, destinato a sostenere la ripresa e il rilancio delle imprese esercenti detti servizi.

2. A tal fine, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, sono stabilite le modalità di elargizione delle risorse stanziate, prevedendo in particolare:

*a)* forme di ristoro, anche in forma di credito d'imposta, a copertura delle perdite derivanti dalle svalutazioni e degli ammortamenti del parco autobus;

*b)* forme di incentivo, anche in forma di credito d'imposta, per il rinnovo del parco autobus;

*c)* modalità di esonero o riduzione delle accise sul carburante;

*d)* modalità di esonero o riduzione dal pagamento delle tariffe di pedaggio autostradale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

## 5.0.16

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 5-bis.

*(Misure a sostegno del trasporto di persone non di linea)*

1. In via sperimentale, al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus, in deroga all'articolo 7, comma 1, lettera *d)* della legge 15 gennaio 1992, n. 21, fino al 31 dicembre 2021, le società cooperative, titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, possono svolgere attività di trasporto merci, facchinaggio e servizi di pulizia».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione - Art. 1, c. 200, l. 190/2014.

---

### 5.0.17

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 5-bis.**

*(Misure a sostegno del trasporto di persone non di linea)*

1. In via sperimentale, al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus, in deroga all'articolo 7, comma 1, lettera *d*) della legge 15 gennaio 1992, n.21, fino al 31 dicembre 2021, le società cooperative, titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono svolgere attività di trasporto merci, facchinaggio e servizi di pulizia.»

---

### 5.0.18

PITTELLA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Misure urgenti in materia di promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)*

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, ritenuto necessario ed urgente porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, le Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Al-

berghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma 4, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 57 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 225 000 euro per l'anno 2020 e a 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non

devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8».

### 5.0.19

DE POLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Misure urgenti in materia di promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)*

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, ritenuto necessario ed urgente porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, le Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti

previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 57 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 225.000 euro per l'anno 2020 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8».

## **5.0.20**

MODENA, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 5-bis.**

*(Misure di sostegno alle edicole)*

1. A titolo di sostegno economico per gli ulteriori oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connes-

sa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto ovvero caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, è riconosciuto un ulteriore contributo a tantum fino a 500 euro, entro il limite di 3,5 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo astrattamente spettante.

2. Per i soggetti che hanno presentato istanza di contributo di cui all'articolo 189 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il contributo di cui al comma 1 è corrisposto mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato nell'istanza secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi comma 4 dell'articolo 189 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo di cui all'articolo 189 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri;

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 189 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

---

## 5.0.21

CORTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Misure per il sostegno della Stampa)*

1. Al fine di garantire misure di sostegno per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, nello-stato di previsione del Mi-

nistero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla concessione di un contributo a fondo perduto a beneficio di imprese editrici di quotidiani e di periodici locali anche *online* che già non beneficiano di altri contributi statali e a prescindere dalla forma giuridica o dall'appartenenza a gruppi.

2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri-di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri-e le modalità di assegnazione e utilizzo del fondo di cui ai commi 1 e 2, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 3.

3. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, paria 400 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

---

### 5.0.22

DRAGO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Tax credit settore cinematografico e audiovisivo)*

Il credito di imposta per il settore cinematografico e audiovisivo previsto dagli articoli 15, 16,17, 18, 19, 20, 21 e 22 della Legge 14 novembre 2016, n. 220, si applica nella misura del 75% per gli anni 2020 e 2021».

---

### 5.0.23

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

Al fine di sostenere gli operatori del settore culturale, per i proprietari di imprese culturali è previsto un contributo pari al 150% della perdita di fatturato i guadagni dei mesi di Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Ottobre 2020 e quelli dell'anno precedente.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente ridu-



zione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il restante pari a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».

---

#### **5.0.24**

GALLONE, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Detrazione delle spese connesse ai matrimoni)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, al servizio di *wedding planner*, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, come rifinanziato dalla presente legge».

---

### 5.0.25

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Detrazione delle spese connesse ai matrimoni)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, al servizio di *wedding planner*, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

### 5.0.26

GALLONE, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Detrazione delle spese connesse a battesimi e prime comunioni)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del battesimo e della prima comunione, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 12.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico

delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, agli ad-dobbi floreali, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, come rifinanziato dalla presente legge».

---

## 5.0.27

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 5-bis.**

*(Detrazione delle spese connesse a battesimi e prime comunioni)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del battesimo e della prima comunione, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 12.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, agli ad-dobbi floreali, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

### 5.0.28

GALLONE, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Deducibilità spese per eventi aziendali)*

1. A decorrere dal 1° ottobre 2020, le spese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere dalla *b*) alla *d*), del decreto ministeriale 19 novembre 2008, sono deducibili nella misura del 140 per cento.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, come rifinanziato dalla presente legge».

---

### 5.0.29

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Deducibilità spese per eventi aziendali)*

1. A decorrere dal 10 ottobre 2020, le spese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere dalla *b*) alla *d*), del decreto ministeriale 19 novembre 2008, sono deducibili nella misura del 140 per cento.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

### 5.0.30

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19, ai distributori di gas naturale per autotrazione, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, per un importo pari ai costi sostenuti per ciascuna azienda - per il periodo pari a 60 giorni (da metà marzo a metà maggio 2020) - della tariffa fissa per la capacità giornaliera prenotata all'inizio dell'anno termico fissata da Delibera 28 marzo 2019 114/2019/R/gas dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 5.0.31

MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Sostegno ai flussi economico-finanziari ed all'occupazione delle sale bingo)*

1. Dal 1° gennaio 2021 il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco del bingo sono fissati nella misura rispettivamente del 8% e dell'1% del prezzo di vendita delle cartelle ed il montepremi è conseguentemente stabilito in almeno il 73% del prezzo della totalità delle cartelle vendute in ciascuna partita. Il concessionario versa il prelievo erariale e il compenso in maniera differita entro novanta giorni dal ritiro delle stesse e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. L'importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino a quello dell'effettivo versamento.».

### 5.0.32

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

Al fine di garantire la salute pubblica e la continuità dei servizi essenziali, gli enti territoriali che si avvalgono di società esterne per servizi essenziali alla popolazione, quali i servizi bibliotecari, i servizi di manutenzione stradale e simili, garantiscono il lavoro a distanza dei dipendenti delle suddette società.».

---

## Art. 6

### 6.1

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Al comma 2, le parole: «200 milioni» sono sostituite con le parole: «250 milioni».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

### 6.2

URSO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:*

«2-bis. All'articolo 80 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "231,5 milioni" con le seguenti: "291,5 milioni" e, dopo le parole: "al secondo periodo,", inserire le seguenti: "dopo le parole: 'destinato altresì' sono inserite le seguenti: ', almeno per il cinquanta per cento,'" e».

*Conseguentemente:*

- *al comma 7 del medesimo articolo 80, sostituire le parole: «pari a 245,25» con le seguenti: «pari a 305,25»;*

- *all'articolo 114, comma 5, lettera b), sostituire le parole: «41 milioni» con le seguenti: «101 milioni».*

---

### **6.3**

URSO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:*

«2-bis. All'articolo 80 del decreto-legge 14 agosto 2020, n 104, comma 1, lettera a), dopo le parole: "al secondo periodo," inserire le seguenti: "dopo le parole: 'destinato altresì' sono inserite le seguenti: ', almeno per il cinquanta per cento,'" e».

---

### **6.4**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al numero 1) sopprimere le parole: «di rilievo internazionale»;*

b) *dopo il numero 1) aggiungere il seguente:*

«1-bis) al comma 1, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "o nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato"»;

c) *al numero 2) sostituire le parole: «e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, possono essere concessi, per il tramite di Simest SpA, ai soggetti di cui al comma 1,» con le seguenti: «per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dall'intero settore fieristico derivanti dall'emergenza COVID-19 sono concessi, per il tramite di Simest SpA, ai soggetti di cui al comma 1 e agli Enti fieristici proprietari di quartieri e organizzatori di manifestazioni,»;*

d) *al numero 2) aggiungere infine il seguente periodo: «Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 per gli enti fieristici di cui al primo comma è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento ecce-*

zionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera *b*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.».

---

## 6.5

URSO, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *Al comma 3 dopo il n.1) aggiungere il seguente:*

«1-bis) al comma 1, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "o nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato"»;

b) *al comma 3 al n. 2) sostituire le parole:* «e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, possono essere» *con le seguenti:* «, per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dall'intero settore fieristico derivanti dall'emergenza COVID-19 sono» *e alla fine aggiungere il seguente periodo:* « Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 per gli enti fieristici di cui al primo comma è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera *b*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.».

---

## 6.6

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Al comma 3, punto 2), dopo le parole:* «in materia di aiuti di stato», *inserire le seguenti:* «fatta salva in particolare l'autorizzazione, per le finalità di cui al presente articolo, da parte della Commissione Europea al riconoscimento di contributi a fondo perduto che superino le soglie previste dalla Comunicazione della Commissione Europea stessa del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"» e successive modifiche e integrazioni.» .

---



## 6.7

MAGORNO, COMINCINI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le risorse previste dal primo comma del presente articolo sono utilizzate altresì per:

a) il cofinanziamento di iniziative di promozione dirette ai mercati esteri realizzate dalle imprese italiane per il tramite delle organizzazioni imprenditoriali nazionali rappresentative nella misura minima del 50% delle spese sostenute. Considerata l'eccezionalità della situazione e la crisi che ha colpito in particolare modo le imprese del settore agricolo, i cofinanziamenti sono concessi in deroga ai limiti ed alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti Stato di importanza minore (*de minimis*);

b) la compensazione finanziaria, pari a quanto corrisposto da imprese italiane in conseguenza dell'applicazione di penali connesse a ritardati o omessi adempimenti nei confronti di committenti esteri o da parte di committenti esteri determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) il rimborso delle quote di adesione già fatturate e le spese documentabili a favore delle imprese italiane che le hanno sostenute per la prevista partecipazione ad iniziative promozionali quali fiere estere, seminari, workshop ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1° febbraio 2020 in Italia o in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus;

d) per la realizzazione delle azioni riportate nel presente comma, sono messi a disposizione ulteriori 100 milioni di euro per il 2021».

*Conseguentemente il comma 4 è sostituito dal seguente: «Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro per il 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 350 milioni per l'anno ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 100 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196».*

---

## 6.8

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le risorse previste dal primo comma del presente articolo sono utilizzate altresì per:

a) il cofinanziamento di iniziative di promozione dirette ai mercati esteri realizzate dalle imprese italiane per il tramite delle organizzazioni imprenditoriali nazionali rappresentative nella misura minima del 50% delle

spese sostenute. Considerata l'eccezionalità della situazione e la crisi che ha colpito in particolare modo le imprese del settore agricolo, i cofinanziamenti sono concessi in deroga ai limiti ed alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti Stato di importanza minore (*de minimis*);

b) la compensazione finanziaria, pari a quanto corrisposto da imprese italiane in conseguenza dell'applicazione di penali connesse a ritardati o omessi adempimenti nei confronti di committenti esteri o da parte di committenti esteri determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) il rimborso delle quote di adesione già fatturate e le spese documentabili a favore delle imprese italiane che le hanno sostenute per la prevista partecipazione ad iniziative promozionali quali fiere estere, seminari, workshop ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1° febbraio 2020 in Italia o in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus.

d) Per la realizzazione delle azioni riportate nel presente comma, sono messi a disposizione ulteriori 200 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021».

*Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.«*

---

## 6.9

CALIGIURI, PICCHETTO FRATIN, TOFFANIN

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le risorse previste dal primo comma del presente articolo sono utilizzate altresì per:

a) il cofinanziamento di iniziative di promozione dirette ai mercati esteri realizzate dalle imprese italiane per il tramite delle organizzazioni imprenditoriali nazionali rappresentative nella misura minima del 50 per cento delle spese sostenute. Considerata l'eccezionalità della situazione e la crisi che ha colpito in particolare modo le imprese del settore agricolo, i cofinanziamenti sono concessi in deroga ai limiti ed alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti Stato di importanza minore (*de minimis*);

b) la compensazione finanziaria, pari a quanto corrisposto da imprese italiane in conseguenza dell'applicazione di penali connesse a ritardati o omessi adempimenti nei confronti di committenti esteri o da parte di committenti esteri determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) il rimborso delle quote di adesione già fatturate e le spese documentabili a favore delle imprese italiane che le hanno sostenute per la prevista partecipazione ad iniziative promozionali quali fiere estere, seminari, *workshop* ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1° febbraio 2020 in Italia o in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus».

---

## 6.10

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Le risorse previste dal primo comma del presente articolo sono utilizzate altresì per:

a) il cofinanziamento di iniziative di promozione dirette ai mercati esteri realizzate dalle imprese italiane per il tramite delle organizzazioni imprenditoriali nazionali rappresentative nella misura minima del 50 per cento delle spese sostenute. Considerata l'eccezionalità della situazione e la crisi che ha colpito in particolare modo le imprese del settore agricolo, i cofinanziamenti sono concessi in deroga ai limiti ed alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti Stato di importanza minore (*de minimis*);

b) la compensazione finanziaria, pari a quanto corrisposto da imprese italiane in conseguenza dell'applicazione di penali connesse a ritardati o omessi adempimenti nei confronti di committenti esteri o da parte di committenti esteri determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) il rimborso delle quote di adesione già fatturate e le spese documentabili a favore delle imprese italiane che le hanno sostenute per la prevista partecipazione ad iniziative promozionali quali fiere estere, seminari, *workshop* ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1° febbraio 2020 in Italia o in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G6.100

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (AS 1994),

premesso che:

l'articolo 6 del cosiddetto decreto «Ristori», prevede la concessione di un contributo a fondo perduto per il tramite di Simest S.p.A. che vede come beneficiari gli enti fieristici italiani costituiti in forma di società di capitale e le imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale volto a ristorare i costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 che non siano coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo;

la misura è stata ritenuta opportuna, come si legge nella relazione illustrativa, in considerazione del carattere sistemico che assume il settore fieristico nell'ambito della strategia di internazionalizzazione del sistema economico italiano;

le imprese del settore in questione hanno sofferto nell'esercizio 2020 l'annullamento degli eventi fieristici organizzati rimanendo incise di tutti i costi fissi correlati all'organizzazione delle manifestazioni in programma generando nei propri conti economici rilevanti perdite d'esercizio con conseguenti problematiche di carattere economico e finanziario;

la norma rimanda, ai fini della concessione dell'agevolazione, al «rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato» che, vanno individuate nelle misure previste al paragrafo 3.12 inserite con l'ultimo aggiornamento del «*temporary framework*» per gli aiuti di Stato emanato dalla Commissione europea e che prevedono forme di sostegno a ristoro dei costi fissi non coperti per le imprese per le quali la pandemia Covid-19 ha comportato la sospensione o la riduzione dell'attività commerciale;

il contributo a fondo perduto previsto dal citato articolo 6 riveste vitale importanza per le aziende operanti nel settore fieristico e pari rilevanza assume anche la tempistica con cui queste imprese potranno ricevere il contributo previsto,

impegna il Governo

a provvedere con la massima urgenza ad ogni adempimento attuativo della misura di contribuzione a fondo perduto a favore di enti ed organizzatori fieristici prevista dall'articolo 6 del decreto n. 137 del 2020, assicurando la massima celerità nella tempistica dell'iter di notifica alla Commissione europea e la piena applicazione del paragrafo 3.12 del *Temporary Framework*, indispensabile per garantire l'efficacia della misura rispetto a questo settore economico particolarmente colpito.

---

### **G6.101**

MARIN, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S.1994),

premesso che:

la gravissima crisi dovuta all'emergenza da coronavirus ha messo in luce l'urgente necessità di adottare adeguati ed efficaci provvedimenti volti a promuovere un reale sviluppo, o quantomeno a mantenere in condizione di economicità le attività esistenti, anche attraverso strumenti che portino a riequilibrare la disarmonia fiscale e tariffaria che sussiste sulla fascia confinaria del Friuli Venezia Giulia, in particolar modo nella conurbazione transfrontaliera fra Italia e Slovenia;

considerato che:

il territorio isontino ha sempre rappresentato per la Regione Friuli Venezia Giulia «l'avanguardia» di riferimento per quanto riguarda i rapporti transfrontalieri con la vicina Slovenia, costituendo un esempio virtuoso e positivo di un territorio da sempre aperto, che oggi continua a operare con strumenti di collaborazione e cooperazione quali il GECT e altre progettualità;

nei territori presenti lungo la fascia confinaria del Friuli Venezia Giulia, durante la chiusura dei confini con Slovenia e Austria, gli incassi per lo Stato in IVA e accise sono più che raddoppiati e che alla recente loro riapertura, lo Stato Sloveno - con il taglio delle accise sul prezzo dei carburanti - ha fatto sì che riprendesse in maniera decisa il fenomeno del pendolarismo oltreconfine, accentuando l'emorragia di liquidità che per le attività italiane, ancor più in un momento di grave crisi, significherebbe la loro morte economica;

l'attivazione a cavallo del confine di un nuovo strumento di armonizzazione economica costituisce elemento essenziale per qualsiasi politica di sviluppo che si pone l'obiettivo di creare le condizioni per favorire e mantenere la produzione industriale, artigianale e agricola, il commercio, l'esportazione di merci e l'investimento di nuovi capitali;

per le medesime attività economiche due Paesi confinanti - per le loro peculiari caratteristiche fiscali che non sono regolate omogeneamente a livello europeo - individuano misure diverse e si possono creare fenomeni di differenziazione anche evidente di prezzo per la medesima categoria merceologica, resi ancor più evidenti in situazione di conurbazione urbana, creando difficoltà notevoli alle imprese del Paese fiscalmente svantaggiato;

constatato inoltre che:

tali interventi riguardano un intero sistema economico che deve fare i conti con una concorrenza insostenibile che penalizza micro e piccole/medie imprese, artigiani, partite Iva, lavoratori autonomi, professionisti e le attività economiche in generale;

con legge di Bilancio statale 2018, articolo 1, commi 61, 63, 64 e 65, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 313, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è stato istituito lo strumento della Zona logistica semplificata (ZLS) «rafforzata» al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni più sviluppate, così come individuate dalla normativa europea ex articolo 107 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea;

la norma citata nel periodo precedente, permette l'istituzione di un massimo una di ZLS per regione, che la stessa è istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Regione interessata, per una durata massima iniziale di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di altri sette;

l'istituzione di una ZLS nella nostra Regione potrebbe rappresentare oggettivamente un'ulteriore opportunità di rilancio e sviluppo delle aree portuali e retroportuali esistenti, considerati i benefici in termini di semplificazione e benefici fiscali per le aziende insediate in tali zone, nonché la possibilità che tale strumento diventi attrattivo per nuovi investitori,

evidenziato altresì che:

l'Amministrazione regionale, nell'attuale fase di definizione della Programmazione POR/FESR 2021/2027, ha proposto l'iniziativa volta all'istituzione di una Zona Logistica Semplificata (ZLS) per un'area geograficamente limitata e identificata, in un nesso economico funzionale con il Porto di Trieste, ed ha in corso di predisposizione - ai sensi dell'art. 6 del DPCM n. 12/2018 - il Piano di Sviluppo Strategico, strumento necessario di accompagnamento alla definizione di una ZLS;

recentemente è stata presentata una mozione per impegnare il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia e la sua Giunta a istituire e con-

vocare con urgenza un tavolo istituzionale che coinvolga i sindaci dei territori transfrontalieri del Friuli Venezia Giulia, le categorie economiche, le Camere di Commercio di Gorizia, Trieste, Udine e Pordenone, i portatori di interesse, i rappresentanti delle sigle sindacali e delle compagnie petrolifere operanti sul territorio regionale,

impegna il Governo:

a procedere tempestivamente ad una efficace risoluzione della problematica esposta in premessa.

---

## EMENDAMENTI

### 6.0.1

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

#### «Art. 6-bis.

*(Disposizioni per incentivare l'accesso a prestazioni di telemedicina nei piccoli centri)*

1. Alle farmacie pubbliche e private che operano nei Comuni o nei centri abitati con meno di 3.000 abitanti è riconosciuto, per gli anni 2020, 2021 e 2022, un credito di imposta, per un importo massimo di 3.000 euro l'anno, per l'acquisto o il noleggio di apparecchiature per l'effettuazione di prestazioni di telemedicina di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 16 dicembre 2010 "Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e, e per le indicazioni tecniche relativi ai dispositivi strumentali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 153 del 2009".

2. Nelle farmacie di cui al comma 1, le prestazioni di telemedicina possono essere erogate anche a carico del Servizio Sanitario Regionale su prescrizione del medico di medicina generale, applicando la tariffa prevista dal Nomenclatore Tariffario Regionale e l'eventuale regime di esenzione previsto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 12,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede median-

te corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014».

---

### 6.0.2

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Disposizioni per incentivare l'apertura di ambulatori medici nei piccoli centri)*

1. Al fine di sperimentare un sistema di incentivi, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 8 comma 1, lettera *m*-quater), del decreto legislativo n. 502 del 1992, per favorire la presenza dei medici di medicina generale nei centri abitati con meno di 3.000 abitanti almeno 3 giorni la settimana, è istituito un Fondo con dotazione di 43 milioni di euro.

2. Il Ministro della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, definisce, nei limiti delle dotazioni del Fondo, le modalità di accesso e i criteri di assegnazione delle risorse alle Regioni che ne abbiano fatto richiesta per le finalità di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivante dai presente articolo, pari a 30 milioni di euro nel 2020, 7 milioni di euro nel 2021 e 7 milioni di euro nel 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014».

---

### 6.0.3

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Disposizioni per agevolare l'accesso ai farmaci da parte degli assistiti residenti nei piccoli comuni)*

1. Al fine di consentire di dare prioritariamente attuazione, nei Comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti, a quanto previsto dall'articolo



27-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e dall'articolo 8, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è istituito un Fondo per la remunerazione delle farmacie che dispensano i farmaci di cui al presente comma in regime di distribuzione per conto.

2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione pari a euro 3,5 milioni nel 2020, 7 milioni nel 2021 e 14 milioni nel 2022.

3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, definisce, nei limiti delle dotazioni del Fondo, le modalità di accesso e i criteri di assegnazione delle risorse alle Regioni che ne abbiano fatto richiesta.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari rispettivamente a 3,5 milioni nel 2020, a 7 milioni nel 2021 e a 14 milioni nel 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014».

---

#### **6.0.4**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-*bis*.**

*(Misure di sostegno per le farmacie rurali)*

1. È esclusa dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per l'anno 2020, l'indennità di residenza corrisposta ai titolari di farmacie rurali situate in località con meno di 3000 abitanti».

---

### 6.0.5

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Misure a favore dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola - CAA)*

1. Al fine di favorire lo svolgimento delle attività di assistenza alle imprese agricole, rallentate dalle misure per contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", il termine del 20 novembre 2020 per la formalizzazione della sottoscrizione delle convenzioni tra gli Organismi pagatori e i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, è prorogato al 31 gennaio 2021.

2. All'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per l'esercizio delle proprie attività il CAA e le società di cui esso si avvale possono operare attraverso dipendenti o collaboratori iscritti in ordini e collegi purché abbiano comprovata esperienza ed affidabilità nella prestazione di attività di consulenza in materia agricola e adempiano agli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa."

3. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

### 6.0.6

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. Il fondo di cui all'articolo 5 comma 1-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 10 marzo 2006, n. 81 è destinato anche alla corresponsione di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono determinate le modalità per l'erogazione dei contributi anche per gli avvenimenti verificatisi nell'anno 2020. Conseguentemente, il fondo è incrementato di 1.000.000 di euro per gli anni 2020 e 2021.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamen-

to del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

### 6.0.7

URSO, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Misure urgenti in favore del sistema fieristico nazionale)*

1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera *b*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dall'intero settore fieristico derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale, alle imprese gestori di quartieri fieristici e sedi congressuali ed organizzatori di manifestazioni fieristiche, sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza dell'evento eccezionale, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività e la promozione del sistema Paese. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, sono altresì stabiliti gli importi da destinare alle singole finalità previste dal presente articolo, in proporzione alle perdite di fatturato subite per le manifestazioni annullate o rinviate nel corso del 2020.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

---

## 6.0.8

### FERRO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art.6-bis.**

*(Misure urgenti in favore del sistema fieristico nazionale)*

1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera *b*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dall'intero settore fieristico derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale, alle imprese gestori di quartieri fieristici e sedi congressuali ed organizzatori di manifestazioni fieristiche, sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza dell'evento eccezionale, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività e la promozione del sistema Paese. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 2 sono altresì stabiliti gli importi da destinare alle singole finalità previste dal presente articolo, in proporzione alle perdite di fatturato subite per le manifestazioni annullate e/o rinviate nel corso del 2020.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento, previa autorizzazione allo scostamento dall'obiettivo programmatico strutturale, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243».

---

### 6.0.9

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Misure urgenti in favore del sistema fieristico nazionale)*

1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera *b*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dall'intero settore fieristico derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale, ai soggetti gestori di quartieri fieristici e sedi congressuali e agli organizzatori di manifestazioni fieristiche, sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza dell'evento eccezionale, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività e la promozione del sistema Paese. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è istituito un fondo con una dotazione di 50-milioni di euro per l'anno-2020. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 2 sono altresì stabiliti gli importi da destinare alle singole finalità previste dal presente articolo, in proporzione-alle perdite di fatturato subite per le manifestazioni-annullate e/ o rinviate nel-corso del 2020.

4. Agli-oneri derivanti dal-presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### 6.0.10

ARRIGONI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Fondo per il rimborso-delle spese sostenute da PMI per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate)*

1. Al fine di rimborsare micro, piccole e medie imprese, per come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che hanno sostenuto delle spese in vista della partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate in conseguenza del divieto di cui all'articolo 1, comma 9, lettera *n*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico-è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla-data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le associazioni di categoria-comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabilite le disposizioni attuative ai fini della fissazione di criteri e modalità per il conseguimento del rimborso, nonché dell'individuazione delle spese ammissibili a rimborso, tenuto conto, in particolare, delle spese relative alla partecipazione alla fiera o alla manifestazione commerciale, all'affitto degli spazi espositivi e all'allestimento dei medesimi, alle attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione connesse allo svolgimento dell'evento.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che-si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### 6.0.11

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, SACCONI, FERRO, SCIASCIA, PEROSINO, BATTISTONI, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Fondo per il rimborso delle spese sostenute da PMI per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate)*

1. Al fine di rimborsare micro, piccole e medie imprese, per come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che hanno sostenuto delle spese in vista della partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate in conseguenza del divieto di cui all'articolo 1, comma 9, lettera *n*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabilite le disposizioni attuative ai fini della fissazione di criteri e modalità per il conseguimento del rimborso, nonché dell'individuazione delle spese ammissibili a rimborso, tenuto conto, in particolare, delle spese relative alla partecipazione alla fiera o alla manifestazione commerciale, all'affitto degli spazi espositivi e all'allestimento dei medesimi, alle attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione connesse allo svolgimento dell'evento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

---

## 6.0.12

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 6-bis.**

*(Fondo per il rimborso delle spese sostenute da PMI per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate)*

1. Al fine di rimborsare micro, piccole e medie imprese, per come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che hanno sostenuto delle spese in vista della partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate in conseguenza del divieto di cui all'articolo 1, comma 9, lettera *n*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabilite le disposizioni attuative ai fini della fissazione di criteri e modalità per il conseguimento del rimborso, nonché dell'individuazione delle spese ammissibili a rimborso, tenuto conto, in particolare, delle spese relative alla partecipazione alla fiera o alla manifestazione commerciale, all'affitto degli spazi espositivi e all'allestimento dei medesimi, alle attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione connesse allo svolgimento dell'evento; e, di conseguenza all'articolo 34:

*a)* al comma 3, alinea sostituire le parole: «8.121 milioni di euro» con le seguenti: «8.131 milioni di euro»;

*b)* Dopo la lettera *v*) inserire la seguente

"quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede con le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo corrispondente. A tal fine sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 35 milioni di euro per l'anno 2020"».

---



### 6.0.13

GIROTTO, VANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Fondo per il rimborso delle spese sostenute da PMI per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate)*

1. Al fine di rimborsare micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che hanno sostenuto spese in vista della partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate in conseguenza delle disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono definiti i criteri di attribuzione e le modalità per l'erogazione dei rimborsi, e sono altresì individuate le spese ammissibili a rimborso, tenuto conto, in particolare, delle spese relative alla partecipazione alla fiera o alla manifestazione commerciale, all'affitto degli spazi espositivi e all'allestimento dei medesimi, alle attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione connesse allo svolgimento dell'evento.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

#### 6.0.14

COLLINA, ROSSOMANDO, STEFANO, PITTELLA, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Fondo per il rimborso delle spese sostenute da PMI per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate)*

1. Al fine di rimborsare micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che hanno sostenuto delle spese in vista della partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate in conseguenza del divieto di cui all'articolo 1, comma 9, lettera n), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabilite le disposizioni attuative ai fini della fissazione di criteri e modalità per il conseguimento del rimborso, nonché dell'individuazione delle spese ammissibili a rimborso, tenuto conto, in particolare, delle spese relative alla partecipazione alla fiera o alla manifestazione commerciale, all'affitto degli spazi espositivi e all'allestimento dei medesimi, alle attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione connesse allo svolgimento dell'evento.

3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

## 6.0.15

BOTTICI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 6-bis.

*(Misure di sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca)*

1. Al fine di rafforzare l'operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a supporto di progetti a carattere innovativo e di investimenti ad elevata sostenibilità, all'articolo 1, comma 90, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) le parole: "15 per cento dell'investimento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento dell'investimento";

*b*) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 600 milioni di euro per l'anno 2022".

2. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

## 6.0.16

Assuntela MESSINA, MANCA, PITTELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 6-bis.

*(Misure di sostegno al settore turistico)*

1. All'articolo 177, comma 1, lettera *b*-bis), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e dei parchi divertimento a carattere tematico, acquatico e faunistico".

2. All'articolo 182, comma 2-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole "delle strutture ricettive" sono aggiunte le seguenti: "dei parchi divertimento a carattere tematico, faunistico e naturalistico".

2. All'articolo 78, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo la parola "spettacoli" sono inserite le seguenti: "attività di spettacolo viaggiante in forma stabile"».

---

## **6.0.17**

MIRABELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 6-bis.**

*(Tax credit per le imprese della pubblicità esterna e dell'arredo urbano)*

1. Per l'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico, aperto al pubblico o da tali luoghi percepibili, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa di complessivi 50 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 400 del 1988 entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

---

## 6.0.18

MIRABELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 6-bis.**

*(Misure di sostegno per le imprese della pubblicità esterna e dell'arredo urbano)*

1. Ai fini di preservare il patrimonio impiantistico installato in modo permanente delle aziende titolari di autorizzazione o concessione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, disciplinati dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'anno 2020, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di complessivi 20 milioni di euro, un credito di imposta, nella misura del 50 per cento dell'imposta comunale sulla pubblicità dovuta ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, dovuto ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gravanti sugli impianti di proprietà dell'impresa beneficiaria, a condizione che il relativo versamento sia stato effettuato entro il 31 dicembre 2020.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 241 del 1997. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 400 del 1988 entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### 6.0.19

MIRABELLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Credito d'imposta per investimenti in campagne di comunicazione pubblicitaria esterna e dell'arredo urbano)*

1 All'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019, dopo il comma 185 aggiungere il seguente:

"185-bis. Alle imprese che, a decorrere dal 1° giugno 2020 effettuino investimenti in campagne di comunicazione su impianti o mezzi pubblicitari, anche di arredo urbano, lungo le strade provinciali, regionali, statali, all'interno dei centri abitati, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nelle stazioni metropolitane, sui trasporti pubblici e in ogni luogo aperto al pubblico, che si siano concluse e sia stato effettuato il pagamento integrale entro il 31 dicembre 2020, è riconosciuto un credito d'imposta del 40 per cento dell'investimento globale effettuato, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 500 mila euro".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 6.0.20

PITTELLA, ROJC, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Agevolazioni fiscali per i soggetti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, i soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che nell'anno d'imposta 2020 sono

beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 147 del 2015 e che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono in possesso di un titolo di studio *post lauream*, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, previo versamento di:

a) un importo pari al venti per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidio preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

b) un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidio preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 4,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 4,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, si provvede mediante-corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004; n. 307».

---

### 6.0.21

MANCA, PITTELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 6-bis.

*(Accelerazione dei programmi di investimento dei contratti di sviluppo)*

1. Al fine di consentire l'accelerazione dei contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero il completamento degli interventi previsti, la cui realizzazione è stata rallentata o bloccata in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. è autorizzata sino al 30 giugno 2021 e in deroga alla normativa vigente:

*a)* su richiesta delle imprese interessate, a concedere proroghe dei termini di ultimazione di contratti di sviluppo in corso di realizzazione, anche oltre 12 mesi;

*b)* ad approvare modifiche dei programmi di investimento, che comportino anche variazioni delle agevolazioni concesse o delocalizzazioni degli investimenti, entro i limiti delle risorse complessivamente assegnate al singolo contratto di sviluppo;

*c)* ad approvare rendicontazioni finali, che presentino rimodulazioni delle diverse tipologie di spesa previste dalla normativa vigente entro il limite del 20 per cento, senza riduzione dell'importo totale precedentemente assentito a titolo di agevolazione, nel caso di aumento delle spese agevolate, o con riduzione proporzionale dell'agevolazione, nel caso di riduzione delle spese agevolate».

### 6.0.22

MANCA, PITTELLA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 6-bis.

1. Tra le imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui all'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ricomprese anche le imprese ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con omologa già emessa, che abbiano



stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con omologa già emessa, o abbiano presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto».

### 6.0.23

FERRARI, MANCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-*bis*.**

*(Interventi diretti a favorire la successione e la trasmissione delle imprese)*

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera *c-bis*), è aggiunta la seguente lettera:

"*c-ter*) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali";

b) dopo il comma *3-ter*, è aggiunto il seguente:

"*3-quater*. Per le finalità di cui al comma 2, lettera *c-ter*), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-*octies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, secondo le condizioni e con le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico".

2. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma *3-quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.

3. Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma *4-ter*, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e dall'articolo 58 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all'articolo 23, comma *3-quater*, del decreto legge 22

giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla emanazione della presente legge, i criteri e le modalità per l'accesso ai relativi benefici.

4. Le cooperative di cui all'articolo 23, comma 3-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, rispettano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.»

#### **6.0.24**

ROSSOMANDO, FERRAZZI, FEDELI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Progetto di sostegno alla logistica portuale)*

1. Dopo l'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente:

**"Art. 4-bis.**

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ciascuna Autorità di Sistema Portuale è tenuta a promuovere la realizzazione della Comunità di Energia Rinnovabile Portuale (CERP), ne pubblica lo statuto e ne sostiene i costi di istituzione e gli oneri burocratici; tutti i soggetti concessionari di spazi demaniali in ambito portuale possono aderire quali soci alla CERP.

2. La CERP assume la forma di soggetto dotato di personalità giuridica, effettivamente controllato dai soci, che ha come scopo principale fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci e alle aree locali in cui opera. Alla CERP possono aderire su base volontaria anche imprese estranee all'ambito portuale, in quota comunque non maggioritaria.

3. Ciascun concessionario aderente alla CERP sviluppa progetti di investimento per la realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili, ovvero di stoccaggio di energia rinnovabile in ambito portuale da parte dei concessionari, ai quali, all'uopo, è consentito accordarsi per l'utilizzo di aree in concessione ad altri per l'installazione e la gestione di detti impianti. Qualora i siti individuati non rientrano in spazi demaniali in concessione ai soci della CERP, spetta all'Autorità la decisione relativa all'utilizzo dei pre-

detti spazi, ove del caso intervenendo sui titoli concessori interessati dall'installazione degli impianti mediante la costituzione di servitù, comunque non tali da pregiudicare la realizzazione dei programmi di attività e di investimento dei concessionari interessati.

4. La CERP propone ai propri soci e all'Autorità un piano triennale di sviluppo dell'energia rinnovabile installata e consumata da parte dei propri aderenti; tale piano è redatto con il supporto dell'AdSP, che vigila sulla realizzazione del piano stesso. La CERP può altresì realizzare o far realizzare i rilevanti investimenti in impianti. Le risorse economiche apportate all'uopo dai soci della CERP vengono conteggiate ai fini di cui al comma 6. Gli interventi di installazione di impianti di produzione o stoccaggio di energie rinnovabili sono realizzati dalla CERP nell'interesse dei soci e approvati dall'Autorità, previa convocazione di conferenza di servizi ex art. 14, comma 2 della l. 8 agosto 1990, n. 241, in particolare con le modalità accelerate di cui all'articolo 13 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76.

5. Obiettivo della CERP è consentire non solo l'autoconsumo di energia rinnovabile, ma anche lo scambio della stessa tra i soci e la cessione a terzi delle eventuali eccedenze di produzione. Al riguardo, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, come convertito, ad esclusione delle lettere *a*) e *d*) del comma 4.

6. Gli investimenti realizzati dai concessionari soci della CERP, nonché quelli effettuati direttamente dalla CERP mediante le risorse apportate dai soci, costituiscono variazioni ai rispettivi programmi di attività dei concessionari medesimi, e il loro ammontare viene riconosciuto in detrazione dal canone demaniale fino alla misura del 100% degli investimenti stessi. Sono compresi nei costi di investimento anche quelli di funzionamento della CERP, in quota parte rispetto alle percentuali di partecipazione dei concessionari soci, su cui peraltro vigila l'Autorità. In alternativa, alla detrazione, i concessionari interessati possono fare istanza all'Autorità di prorogare il termine di scadenza dei relativi titoli concessioni al fine di consentire l'ammortamento degli investimenti stessi.

7. La Comunità di Energia Rinnovabile Portuale, in quanto idonea a raggruppare un distretto di imprese collocate in uno spazio chiuso, costituisce un progetto pilota ai fini della promozione di iniziative analoghe in altri distretti industriali, e si avvale in quanto tale dei benefici al riguardo previsti dalla normativa vigente. Le Regioni possono prevedere incentivi e finanziamenti aggiuntivi per le CERP"».

---

### 6.0.25

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, DAMIANI, FERRO, SACCONI, PEROSINO, MALLEGGNI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Fondo per il sostegno dei settori economici esclusi dal contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1)*

1. Al fine di sostenere i soggetti economici non ricompresi nella disciplina di cui all'articolo 1 del presente decreto a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite con le seguenti: «6 per cento».*

---

### 6.0.26

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, SCIASCIA, FERRO, SACCONI, PEROSINO, MALLEGGNI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Fondo per il sostegno degli agenti e rappresentanti di commercio)*

1. Al fine di sostenere gli agenti e rappresentanti di commercio del comparto distributivo, nonché i promotori finanziari, i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo

conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite con le seguenti: «5 per cento».*

---

## **6.0.27**

GASPARRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 6-bis.**

*(Sostegno del settore alberghiero e termale mediante operazioni di finanza alternativa)*

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore alberghiero e termale, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 400 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato alla concessione di garanzie o strumenti di copertura, anche di prima perdita, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, aventi come sottostante finanziamenti anche nella forma di obbligazioni e titoli similari, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, emesse da imprese operanti nel settore alberghiero e termale e anche alla concessione di contributi in conto interessi ai medesimi finanziamenti.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni di funzionamento del fondo di cui comma 1, ivi incluse le modalità di selezione del gestore del fondo, anche mediante il coinvolgimento di istituzioni finanziarie ed investitori istituzionali».

*Conseguentemente, all'articolo 34, comma 3, lettera a), sostituire le parole: «860 milioni di euro», con le seguenti: «1.060 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 6 e 7.*

---

**6.0.28**

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI,  
BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Misure urgenti di sostegno alla filiera della moda)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e sostenere e rilanciare le piccole e medie imprese operanti nella filiera della moda, all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 18-*quater* sono aggiunti i seguenti:

"18-*quinqüies*. Uno dei comparti del Patrimonio Destinato di cui al comma 1, costituiti ai sensi del comma 3, è riservato alle attività economiche operanti nella filiera del settore della moda, con una dotazione non inferiore a 700 milioni di euro. Gli interventi del comparto di cui al presente comma possono avere una durata massima di cinque anni e hanno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che:

*a)* hanno sede in Italia;

*b)* presentano un fatturato annuo non inferiore a euro due milioni e un numero di dipendenti non inferiore a undici unità;

*c)* non presentavano una situazione di difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019.

18-*sexies*. Agli interventi di cui al comma 18-*quinqüies* si applicano le disposizioni di cui al comma 5."».

---

### 6.0.29

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 6-bis.

*(Misure urgenti di sostegno alle imprese del settore della moda)*

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici appartenenti alla filiera della moda, nonché le imprese individuate dai codici ATECO 47.71 - commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati e 47.72 - commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati, e consentire un rapido adeguamento all'evoluzione del mercato del commercio in considerazione delle misure restrittive di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da-COVID-19, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo dedicato agli investimenti alla digitalizzazione, all'implementazione dell'*e-commerce* e alla formazione di personale specializzato all'elaborazione e all'utilizzo di piattaforme di vendita *online*, con dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Le modalità e i criteri di accesso al Fondo di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo.»

### 6.0.30

CAMPARI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 6-bis.

*(Misure urgenti a sostegno del settore della ristorazione)*

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 56.1 - Ristoranti e attività mobile e 56.3 - bar e altri esercizi

simili senza cucina, interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, le imprese operanti nei predetti settori possono avvalersi, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, della sospensione del pagamento delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 31 dicembre 2021, con riferimento sia alla parte capitale che agli interessi, e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per le imprese e per i soggetti finanziatori.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito Fondo di garanzia con dotazione di 300 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021.

3. La garanzia del Fondo di cui al comma 2 ha natura sussidiaria, è concessa a titolo gratuito e copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al Fondo di cui al comma 2.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

c) quanto a 200 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160.»



### 6.0.31

CAMPARI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Misure urgenti a sostegno del settore della ristorazione)*

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 56.1 - Ristoranti e attività mobile e 56.3 - bar e altri esercizi simili senza cucina, interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, e di ristorarli delle perdite derivanti dalle rimanenze di merci deperibili in magazzino, documentate nel registro di carico e scarico merci per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, ai predetti soggetti è riconosciuto un contributo pari al 100 per cento delle perdite certificate, fino all'esaurimento dell'importo massimo di 100 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.

2. Le modalità attuative di erogazione del contributo di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

*a)* quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*b)* quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.»

---

## **Art. 7**

### **7.1**

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Alla rubrica dopo le parole: «della pesca e dell'acquacoltura,» inserire le seguenti: «senza limiti di fatturato».*

*Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

---

### **7.2**

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*Al comma 1, sostituire le parole: «nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «nel limite massimo complessivo di 200 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021».*

*Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: «pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «pari a 200 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021».*

---

### **7.3**

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, CIRIANI

*Al comma 1, sostituire le parole: «nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «nel limite massimo complessivo di 200 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021».*

*Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in euro 200 milioni per gli anni 2020 e 2021, si provvede, quanto a 100 milioni ai sensi dell'articolo 34, e quanto a 100 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero del-

l'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

#### 7.4

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, CIRIANI

*Al comma 1, sostituire le parole: «nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «nel limite massimo complessivo di 150 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021».*

*Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in euro 200 milioni per gli anni 2020 e 2021, si provvede, quanto a 100 milioni ai sensi dell'articolo 34, e quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

#### 7.5

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, CIRIANI

*Al comma 1, dopo la parola: «limite» aggiungere la seguente: «massimo» e dopo le parole: «100 milioni di euro per» sostituire le parole: «l'anno 2020» con le seguenti: «gli anni 2020 e 2021».*

*Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: «l'anno 2020» con le seguenti: «gli anni 2020 e 2021».*

---

#### 7.6

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:*

«3-bis. Al fine di limitare i danni economici, diretti e indiretti, prodotti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e rilanciare il commercio dell'a-

groalimentare 100% italiano, con lo scopo di incentivare la produzione, l'acquisto e il consumo di prodotti locali, nazionali di altissima qualità, è istituito un fondo speciale con una dotazione di 200 milioni di euro, di cui 50 milioni per l'anno 2020 e 150 milioni per l'anno 2021. Le risorse sono finalizzate all'istituzione di un "Bonus Consumi" per l'acquisto di beni lavorati o semilavorati della filiera dell'agroalimentare certificata e garantita 100x100 italiana. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, provvede all'attuazione del presente comma. All'onere di cui al presente comma, pari ad euro 200 milioni, 40 l'anno 2020 e ad euro 150 milioni per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

b) *al comma 4, sostituire le parole: «di cui al presente articolo» con le seguenti: «di cui al comma 1».*

### **7.0.1**

CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Misure volte a garantire la continuità dei servizi di autotrasporto di beni)*

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi di autotrasporto di beni sull'intero territorio nazionale, nel quadro delle misure urgenti adottate per il contenimento del contagio di cui all'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, è consentita l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, le strade di interesse nazionale, nelle aree di sosta dedicate all'autotrasporto, nelle aree portuali ed interportuali, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.».

### 7.0.2

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, GALLONE, FLORIS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

1. Il fondo di cui all'articolo 5 comma 1-*bis* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 10 marzo 2006, n. 81 è destinato anche alla corresponsione di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono determinate le modalità per l'erogazione dei contributi anche per gli avvenimenti verificatisi nell'anno 2020. Conseguentemente, il fondo è incrementato di 1.000.000 di euro per gli anni 2020 e 2021.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

### 7.0.3

TARICCO, BITI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Sostegno familiari imbarcati)*

1. Il fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, è destinato anche alla corresponsione di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono determinate le modalità per l'erogazione dei contributi anche per gli avvenimenti verificatisi nell'anno 2020. Conseguentemente, il fondo è incrementato di 1.000.000 di euro per gli anni 2020 e 2021.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000.000 di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del de-

creto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

#### 7.0.4

SANTANGELO, PIARULLI, ANGRISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Misure economiche in favore degli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1° settembre 2020)*

1. All'articolo 1-*bis*, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

2) al secondo periodo, le parole: "10 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2022";

*b)* al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e pari a 612.000 euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

---

#### 7.0.5

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo posto sotto sequestro)*

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, sono destinate anche alla corresponsione di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.

2. Ai fini indicati dal comma precedente, il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81 è incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, anche con riferimento agli avvenimenti verificatisi nell'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

## 7.0.6

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 7-*bis*.

*(Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può prestare garanzia, fino al 30 giugno 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero alle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque-prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione di tale comparto del fondo è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. Sono compresi nel presente comma i soggetti di cui al presente comma che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2019.

2. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, può concedere contributi in conto interessi, fino al 30 giugno 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione è costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 55 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

## 7.0.7

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 7-bis.**

*(Misure di sostegno alle società ed associazioni sportive)*

1. Al fine di sostenere le società e associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili che hanno sostenuto spese per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19 è prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 100 per cento delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro. A tale fine è autorizzata la spesa corrispondente, pari a 5 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta alle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paraolimpiche ovvero alle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline



ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Il contributo di cui al comma 1 spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti di cui al presente comma che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2019.

4. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

## 7.0.8

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 7-bis.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 si applicano a tutti i soggetti che svolgono attività commerciale che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano-altresì le disposizioni dell'articolo 5, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi».

---

### 7.0.9

FERRO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge n. 34 del 2020  
come convertito dalla legge n. 77 del 2020)*

1. All'articolo 51-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020 come convertito dalla legge n. 77 del 2020, dopo il comma 1 aggiungere è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. L'efficacia del limite di cui al comma 2, lettera *c*), dell'articolo 2477 C.C. è sospesa fino al 1° gennaio 2022."».

### 7.0.10

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Sospensione di versamenti tributari e contributivi per  
le imprese di navigazione operanti con navi minori nel set-  
tore del trasporto di persone via mare e per acque interne)*

1. Per le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto di persone via mare e per acque interne che, nel periodo da febbraio 2020 a luglio 2020, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi almeno pari al settanta per cento del fatturato o dei corrispettivi ottenuti nel corrispondente periodo dell'anno 2019, sono sospesi sino al-31 dicembre 2020 i termini dei versamenti in relativi:

*a)* alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in-qualità di sostituti d'imposta;

*b)* all'imposta sul valore aggiunto.

2. Sono altresì sospesi sino al 31 dicembre 2020 i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per [assicurazione obbligatoria.

3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi e fatta salva l'eventuale esistenza di crediti d'imposta, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2021.

4. L'INPS, l'INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi delle imprese che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione-obbligatoria di cui ai commi precedenti. L'Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica della sussistenza del presupposto della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei termini di cui al comma 1.».

#### **7.0.11**

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Risarcimento del danno alle imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto di persone via mare e per acque interne)*

1. Al fine di salvare dal rischio di default dovuto agli effetti dell'emergenza epidemiologica nazionale da COVID-19 le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto di persone via mare e per acque interne e che, nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020, abbiano subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi almeno pari al settanta per cento rispetto al fatturato o ai corrispettivi ottenuti nel corrispondente periodo dell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è riconosciuto a tali imprese un risarcimento del danno attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta pari al venticinque per cento del fatturato o del corrispettivi ottenuti nell'anno 2019.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica il riconoscimento del credito d'imposta entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza che l'impresa presentata entro il 31 dicembre 2020, previo accertamento della

sussistenza delle condizioni richieste dal comma 1 del presente articolo. A tal fine:

a) l'impresa indica nell'istanza la ragione sociale, la sede legale, la partita iva, il codice fiscale, il numero REA, il fatturato o i corrispettivi ottenuti nel periodo-da febbraio 2020 a agosto 2020, il fatturato o i corrispettivi ottenuti nel corrispondente periodo dell'anno 2019 e il fatturato o i corrispettivi ottenuti nell'anno 2019;

b) l'impresa allega all'istanza copia, conforme all'originale, della licenza di navigazione di cui all'articolo 153 del codice della navigazione o della licenza delle navi e dei galleggianti di cui all'articolo 68 del regolamento per la navigazione interna;

c) il Ministero della economia e delle finanze accerta la effettiva diminuzione del fatturato o dei corrispettivi dell'impresa nei termini di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

## 7.0.12

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo inserire il-seguente:*

### «Art. 7-bis.

*(Misure di sostegno alle imprese del settore orafa-argentiero-gioielliero)*

1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia e operanti nel settore orafa-argentiero-gioielliero, che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria e del calo considerevole della domanda di servizi, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

2. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico-su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto

proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **7.0.13**

CAMPARI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo; inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Proroga delle misure-di sostegno alle imprese di pubblico esercizio)*

1. Le misure di sostegno alle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 181, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, trovano applicazione fino al 31 dicembre 2021.

2. Per il ristoro delle minori entrate di cui al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 181, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato dell'importo di 170 milioni di euro per l'anno 2021. Per il medesimo fine, il Fondo di cui all'articolo 181, comma 1-*quater*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con-modificazioni, dalla legge-17 luglio 2020, n. 77, è incrementato dell'importo di 15,32 milioni di euro per l'anno 2020 e di 76 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo e al secondo periodo del presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Agli oneri recati dal presente articolo, valutati complessivamente in 15,32 milioni di euro per il 2020 e in 246 milioni di euro per il 2021, si provvede:

*a)* quanto a 15,32 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*b)* quanto a 246 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

---

#### **7.0.14**

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, NISINI, BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Misure di sostegno per le società di gestione aeroportuale)*

1. Al fine di ristorare le società di gestione aeroportuale per i mancati introiti dovuti alla riduzione del traffico aereo in costanza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito Fondo con una dotazione pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020 e a 920 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, disciplina, con proprio provvedimento, i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1 e il relativo riparto.

3. Agli oneri recati dal presente articolo si provvede:

*a)* quanto a 54 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*b)* quanto a 26 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*c)* quanto a 920 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160.».

---

### 7.0.15

CAMPARI, PERGREFFI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Incentivi al rinnovo del parco circolante obsoleto ed inquinante di categoria M1 e N1)*

1. Al fine di accrescere la sicurezza stradale e ridurre gli effetti climateranti derivanti dalla circolazione sul territorio nazionale di veicoli non conformi alla normativa europea vigente, alle persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di impresa che nell'anno 2020 acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo nuovo di fabbrica della categoria M1, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al Regolamento (CE) n. 692 del 2008 e al Regolamento (CE) n. 715 del 2007, e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente alla medesima categoria, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero, è riconosciuto un contributo pari al 10 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 8.000 euro.

2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

3. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

5. Per la concessione del contributo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 30 milioni per l'anno 2020 e di euro 270 milioni per l'anno 2021. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Agli oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede, nel limite di euro 30 milioni per l'anno 2020 e di euro 270 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Al fine di accrescere la sicurezza stradale e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dalla circolazione sul territorio nazionale di veicoli non conformi alla normativa europea vigente, alle persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di impresa che nell'anno 2020 acquistano, anche in-locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo nuovo di fabbrica della categoria N1, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al Regolamento (CE) n. 692 del 2008 e al Regolamento (CE) n. 715 del 2007, e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente alla medesima categoria, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero, è riconosciuto un contributo pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 25.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2, 3 o 4, ovvero sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 2 aprile 2011.

7. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 20001 n. 358.

8. I veicoli usati di cui al comma 6 non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

9. Il contributo di cui al comma 6 è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

10. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'Imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

11. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici con-



servano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

- a. copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
- b. copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;
- c. originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 1058, ovvero del certificato di cessazione dalla circolazione rilasciato dall'ufficio della motorizzazione civile.

12. Per la concessione del contributo di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di euro 20 milioni per l'anno 2020 e 130 milioni per l'anno 2021. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 131 della legge 31 dicembre 2009 n. 196. Agli oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e nel limite di 130 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

13. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al presente articolo.».

---

## 7.0.16

CORTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNALI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Misure di sostegno per il trasporto pubblico locale nelle aree interne)*

Al fine di assecondare le esigenze di trasporto dei cittadini residenti nelle aree interne durante l'emergenza sanitaria da Covid-19, ai comuni montani e ricadenti nelle medesime aree, per come definiti dalla normativa vigen-

te, è attribuito un contributo per l'attivazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3.

2. Il contributo spettante a ciascun comune e le modalità di erogazione ed utilizzo dello stesso sono definite, con proprio provvedimento, dal Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

3. Al fine di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

## **7.0.17**

DE PETRIS, DE BONIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 7-bis.**

*(Misure a favore dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola - CAA)*

1. Al fine di favorire lo svolgimento delle attività di assistenza alle imprese agricole, rallentate dalle misure per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", il termine del 20 novembre 2020 per la formalizzazione della sottoscrizione delle convenzioni tra gli Organismi pagatori e i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, è prorogato al 31 gennaio 2021.

2. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per l'esercizio delle proprie attività il CAA e le società di cui esso si avvale possono operare attraverso dipendenti o collaboratori iscritti in ordini e collegi purché abbiano comprovata esperienza ed affidabilità nella prestazione di attività di consulenza in materia agricola e adempiano agli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa";

*b)* al comma 6, dopo la parola: "dipendente" sono aggiunte le seguenti: "e dei collaboratori iscritti in ordini e collegi".

3. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

## 7.0.18

TRENTACOSTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 7-bis.

*(Misure a favore dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola - CAA).*

1. Al fine di favorire lo svolgimento delle attività di assistenza alle imprese agricole, rallentate dalle misure per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", il termine per la formalizzazione della sottoscrizione delle convenzioni, di cui all'articolo 6, comma i, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, tra gli Organismi pagatori e i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), è prorogato al 31 gennaio 2021.

2. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per l'esercizio delle attività di cui al precedente periodo, i CAA, e le società di cui essi si avvalgono, possono operare attraverso dipendenti o collaboratori iscritti in ordini e collegi purché abbiano comprovata esperienza ed affidabilità nella prestazione di attività di consulenza in materia agricola e adempiano agli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa."

3. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

## 7.0.19

PICHELTO FRATIN, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 7-bis.

*(Misure a favore dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola - CAA)*

1. Al fine di favorire lo svolgimento delle attività di assistenza alle imprese agricole, rallentate dalle misure per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", il termine del 20 novembre 2020 per la formalizzazione della sottoscrizione delle convenzioni tra gli Organismi pagatori e i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, è prorogato al 31 gennaio 2021.

2. All'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per l'esercizio delle proprie attività il CAA e le società di cui esso si avvale possono operare attraverso dipendenti o collaboratori iscritti in ordini e collegi purché abbiano comprovata

esperienza ed affidabilità nella prestazione di attività di consulenza in materia agricola e adempiano agli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa.".

3. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.«

## 7.0.20

NATURALE, PIARULLI, ANGRISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 7-bis.

*(Agevolazioni fiscali per investimenti nell'Agricoltura 4.0 e per corsi di formazione e di aggiornamento destinati ai produttori e agli operatori agricoli)*

1. Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, di cui all'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, il 70 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il cui ambito principale di attività sia quello agricolo o della distribuzione agricola, qualora l'investimento sia stato effettuato direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investano prevalentemente in *start-up* innovative. Qualora i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società abbiano acquisito e mantenuto per almeno tre anni la totalità del capitale sociale delle *start-up* innovative il cui ambito principale di attività sia quello agricolo o della distribuzione agricola, non concorre alla formazione del reddito di detti soggetti l'80 per cento della somma investita nel capitale sociale delle *start-up* innovative di cui al presente comma.

2. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 1 non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 2.500.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.

3. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 70 per cento della somma investita dal contribuente, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in *start-up* innovative, nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative operanti in ambito agricolo o di distribuzione agricola.

Ai fini di tale verifica, non si tiene conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente. L'ammontare in tutto o in parte non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.

4. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.500.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

5. Le Regioni, proporzionalmente alle loro superfici agricole, destinano fondi per finanziare corsi di formazione e di aggiornamento destinati ai produttori e agli operatori agricoli a valere sui Fondi europei agricoli per lo sviluppo rurale. L'effettiva frequentazione di detti corsi di formazione e di aggiornamento riveste carattere di obbligatorietà per tutti i dipendenti, anche temporanei, delle aziende agricole. I dipendenti sono tenuti a seguire almeno due corsi di formazione e di aggiornamento entro il termine di ciascun anno civile.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## 7.0.21

ABATE, PIARULLI, ANGRISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Misure di sostegno alle imprese ortofrutticole interessate dalla perdita di fatturato)*

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore ortofrutticolo colpite dalla mancanza di manodopera specializzata durante il periodo primaverile ed estivo di raccolta colturale dell'anno 2020 nonché dalle conseguenze scaturenti dalle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, della perdita di fatturato subita dalle predette imprese.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1.

4. Agli oneri previsti per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.».

## 7.0.22

MOLLAME, PIARULLI, NATURALE, ANGRISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 7-bis.**

*(Sostegno al reddito degli agricoltori).*

1. Le persone fisiche iscritte negli elenchi comunali di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Le agevolazioni in materia di imposta municipale propria riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento al coniuge o ai parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, iscritti alla previdenza agricola.

3. L'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è sostituito dal seguente: "11. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e

accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere concesso dagli enti medesimi fino a trentasei mesi. Le rateazioni superiori a ventiquattro mesi e fino a trentasei mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, secondo modalità stabilite, con apposito decreto da adottare entro il 31 dicembre 2020, dai Ministri medesimi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere consentite rateazioni fino a centoventi mesi.".

4. Al del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42, comma 1, le parole: "direttamente coltivata" sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta";

b) all'articolo 45, comma 2, lettera d) le parole: "coltivata direttamente" sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta".

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

### 7.0.23

MOLLAME, PIARULLI, NATURALE, ANGRISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Sostegno ai giovani agricoltori)*

1. Al fine di favorire la sicurezza del lavoro agricolo e di promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, di età inferiore ai quaranta anni, sono concessi mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa

ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate all'acquisto di nuove trattrici e macchine operatrici per uso agricolo e forestale.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per la concessione dei benefici di cui al comma 1.

3. I benefici di cui al comma 1 sono concessi alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo nonché nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020; che costituisce limite massimo di spesa.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### **7.0.24**

MOLLAME, PIARULLI, NATURALE, ANGRISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Sostegno ai settori agricoli in crisi)*

1. Al fine di far fronte alla crisi dei comparti produttivi agricoli e alla conseguente perdita di reddito derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il "Fondo nazionale per il sostegno dei settori agricoli in crisi", con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.



2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato all'adozione di misure volte a sostenere la perdita di reddito dei produttori agricoli, a rafforzare i rapporti di filiera nei medesimi comparti, a potenziare le attività di informazione e di promozione presso i consumatori, a migliorare la qualità dei prodotti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti "*de minimis*" e agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo nonché rispettare i limiti e le condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché un apposito piano di interventi.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## 7.0.25

MOLLAME, PIARULLI, NATURALE, ANGRISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 7-bis.**

*(Utilizzo dei SAPR e degli APR in agricoltura)*

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola "vietata", sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di quella svolta mediante l'utilizzo di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR), di cui all'articolo 743, secondo comma, del Codice della navigazione, come definiti dal regolamento "Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto" dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), di massa operativa al decollo minore di 25 chilogrammi e che effettuano operazioni entro la distanza di visibilità (*Visual Line of Sight*)/»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della salute e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro il 31 dicembre 2020, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo dei SAPR e degli APR di cui al comma 1 in agricoltura e nel trasporto e nella distribuzione di agrofarmaci";

c) al comma 2, all'alinea, dopo le parole: "può essere autorizzata" sono inserite le seguenti: ", con mezzi diversi da quelli di cui al comma 1,"».

---

## 7.0.26

MOLLAME, PIARULLI, NATURALE, ANGRISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 7-bis.**

*(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242)*

1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

"g-bis) coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti e preparati da esse derivati, e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o inferiore allo 0,5 per cento";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da sue parti, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali";

b) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri è autorizzato a effettuare i controlli, compresi i prelievi e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie.";

2) al comma 3, le parole: "in pieno campo", sono soppresse";

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni e dei prodotti derivati dalla canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3 o in base alle disposizioni vigenti, risulti che il contenuto di THC sia superiore al 0,6 per cento nelle coltivazioni e allo 0,5 per cento nei prodotti derivati. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore, dell'operatore del comparto e del rivenditore del prodotto.";

4) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-*bis*. I semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati, e gli oli di cui all'articolo 2 non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.";

c) all'articolo 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "e alla promozione della ricerca, della selezione e della registrazione di nuove varietà di canapa atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento";

d) all'articolo 9, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i prodotti, i preparati e le confezioni dei prodotti o dei prodotti destinati al consumatore, quali infiorescenze fresche ed essiccate, prodotti da esse derivati, e oli, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:

a) alla quantità di THC contenuto;

b) alla quantità di cannabidiolo (CBD) contenuto;

c) alla eventuale presenza di metalli e di contaminanti entro i tenori massimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;

d) al paese d'origine o al luogo di provenienza della coltivazione, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea;

e) al divieto di vendita a minori e donne in gravidanza.

1-*ter*. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, previo parere del Consiglio superiore di sanità e sentito l'Istituto superiore di sanità, entro il 31 dicembre 2020, è definito un elenco delle eventuali patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti e dei preparati di cui al comma 1-*bis*. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al precedente periodo, è comunque consentita la produzione e la commercializzazione dei prodotti e dei preparati di cui al comma 1-*bis*.

1-*quater*. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2020, sono definite le modalità attuative per l'immissione in consumo dei prodotti di cui all'articolo 2 che, con o senza trasformazione industriale, tenuto conto delle relative proprietà, possono essere ricondotti nell'ambito di applicazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504"».

---

## 7.0.27

NATURALE, ANGRISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 7-bis.

*(Contributo a fondo perduto per il settore della pesca)*

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale della filiera ittica e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa nel settore della pesca, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuto, in via straordinaria ed urgente, un contributo a fondo perduto nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso fra i mesi di maggio e agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo del 2019.

3. L'ammontare del contributo di cui al comma 1 è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi compresi fra maggio e agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo del 2019. Per la determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 5, lettere a), b) e c) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Il contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del periodo precedente, nei limiti di quanto già previsto dall'articolo 25, comma 8 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

5. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a m milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## **Art. 8**

### **8.1**

ROMANI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8. - (*Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda*) -1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020 e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 520 milioni di euro per l'anno 2020 e in 174 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 34».

*Conseguentemente, all'articolo 34, comma 3, le parole «5.553,096 milioni di euro per l'anno 2020, 612 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «6.073.096 milioni di euro per l'anno 2020, 786 milioni di euro per l'anno 2021».*

---

## 8.2

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8. - (*Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda*) -1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020 e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020-C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 520 milioni di euro per l'anno 2020 e in 174 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 34».

*Conseguentemente, all'articolo 34, comma 3, le parole: «5.553,096 milioni di euro per l'anno 2020, 612 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «6.073.096 milioni di euro per l'anno 2020, 786 milioni di euro per l'anno 2021».*

---

### 8.3

PITTELLA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8. - (*Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda*) -1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre. E per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 520 milioni di euro per l'anno 2020 e in 174 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 34».

*Conseguentemente, all'articolo 34, il comma 3, le parole: «5.553,096 milioni, 612 milioni e» sono sostituite dalle seguenti: «6.073.096 milioni e 786 milioni».*

---

### 8.4

DE POLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8. - (*Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda*) -1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio,



agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre. E per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento' a ciascuno dei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 520 milioni di euro per l'anno 2020 e in 174 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 34».

*Conseguentemente, all'articolo 34, il comma 3, le parole: «5.553,096 milioni, 612 milioni e» sono sostituite dalle seguenti: «6.073.096 milioni e 786 milioni».*

---

## 8.5

DAL MAS, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, SCIASCIA, DAMIANI, FERRO, PEROSINO, SACCONE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8. - (*Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda*) -1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto, settembre ottobre, novembre e dicembre.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 520 milioni di euro per l'anno 2020 e in 174 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 34».

*Conseguentemente, all'articolo 34, dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "6 per cento"».

---

## 8.6

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Sostituire l'articolo, con-il seguente:*

«Art. 8 - *I.* Ai soggetti esercenti attività d'impresa, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto, settembre ottobre, novembre e dicembre.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di -Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 520 milioni di euro per l'anno 2020 e in 174 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 34.»

---

## 8.7

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, TESTOR

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Ai fine di sostenere le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, interessate dalle misure restrittive per contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", che costituisce evento eccezionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'unione europea, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.»;

b) *sopprimere il comma 3.*

---

## 8.8

URSO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente e indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre nel periodo d'imposta 2020 ovvero nel periodo d'imposta 2021».

*Alla copertura dell'onere, pari a 40 milioni di euro per il 2020/a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero*

*dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

---

## **8.9**

FARAONE, COMINCINI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente e indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre nel periodo d'imposta 2020 ovvero nel periodo d'imposta 2021».

---

## **8.10**

MANCA, PITTELLA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente e indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre nel periodo d'imposta 2020 ovvero nel periodo d'imposta 2021».

---

## 8.11

PITTELLA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente e indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre nel periodo d'imposta 2020 ovvero nel periodo d'imposta 2021».

---

## 8.12

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, DAMIANI, PEROSINO, FERRO, SACCONI, GALLONE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente e indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre nel periodo d'imposta 2020 ovvero nel periodo d'imposta 2021».

---

### 8.13

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente e indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre nel periodo d'imposta 2020 ovvero nel periodo d'imposta 2021».

---

### 8.14

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.».

---

### 8.15

NENCINI, SBROLLINI

*Al comma 1, le parole: «Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto» sono sostituite con le seguenti: «Per i soggetti che svolgono attività d'impresa».*

*Conseguentemente, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 4 dell'articolo 8, le parole: «259,2 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «359,2 milioni», e le parole: «86,4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «114,5 milioni»;*

b) *al comma 3 dell'articolo 34, le parole: «5.553,096 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5.653,096 milioni», e le parole: «612 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «640,1 milioni»;*

c) *al comma 3 dell'articolo 34, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:*

*«p-bis) quanto a 100 milioni per l'anno 2020 e 28,1 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».*

---

## **8.16**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, IANNONE

*Al comma 1, le parole: «Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto» sono sostituite con le seguenti: «Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione,».*

*Alla copertura dell'onere, pari a 10 milioni di euro per il 2020/a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

---

## **8.17**

FERRARI

*Al comma 1, dopo le parole: «all'Allegato 1 al presente decreto,» aggiungere le seguenti: «nonché per i soggetti che esercitano l'attività di agenzia di viaggi o quella di tour operator,».*

*Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,*

*è diminuito di 3,15 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9,45 milioni di euro per l'anno 2021.*

---

### **8.18**

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, DAMIANI, FERRO, SACCONE, PEROSINO, MALLEGGNI, GALLONE

*Al comma 1, dopo le parole: «al presente decreto,» sono aggiunte le seguenti: «nonché per le agenzie di viaggio e tour operator».*

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «259,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 86,4 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «279, 2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 93,4 milioni di euro per l'anno 2021».*

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per il 2020 e 7 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 1690/2014.*

---

### **8.19**

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

*Al comma 1, dopo le parole: «al presente decreto,» aggiungere le seguenti: «nonché per le imprese che svolgono le attività di cui al codice ATECO 52215,».*

*Conseguentemente:*

*Al comma 2, sostituire le parole: «valutati in 259,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 86 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «valutati in 274,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 99 milioni di euro per l'anno 2021».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020 e 13 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

---



## 8.20

BOTTO, PIARULLI, TRENTACOSTE, ROMANO, GIANNUZZI, ANGRISANI

*Al comma 1, le parole da: «di ottobre, novembre e dicembre», sono sostituite dalle seguenti: «da ottobre, a giugno 2021».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo pari a 259,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 520 milioni di euro per il 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34, comma 1, mediante, corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

## 8.21

IWOBI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole: «ottobre, novembre e dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo».*

b) *al comma 4, le parole: «in 86,4 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «340,6 milioni di euro per l'anno 2021».*

---

## 8.22

NENCINI, SBROLLINI, COMINCINI

*Al comma 1, le parole: «ottobre, novembre, dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre».*

*Conseguentemente, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 4 dell'articolo 8, le parole: «259,2 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «518,4 milioni», e le parole: «86,4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «172,8 milioni»;*

b) *al comma 3 dell'articolo 34, le parole: «5.553,096 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5.812,296 milioni», e le parole: «612 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «784,8 milioni»;*

c) *al comma 3 dell'articolo 34, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:*

*«p-bis) quanto a 259,2 milioni per l'anno 2020 e 172,8 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente lettera».*

---

### **8.23**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, IANNONE

*Al comma 1, dopo la parola: «dicembre», sono aggiunte le seguenti parole: «nella misura del 100 per cento dell'ammontare mensile del canone».*

*Alla copertura dell'onere, pari a 20 milioni di euro per il 2020 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

---

### **8.24**

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, PEROSINO, DAMIANI, SACCONI, FERRO, MALLEGNI

*Al comma 1 dopo la parola: «dicembre.» aggiungere il seguente periodo: «Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 per le quali è stanziato un contributo superiore al 200%, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto e settembre.».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

## 8.26

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 per le quali è stanziato un contributo superiore al 200%, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il contributo, di cui all'articolo 25, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto e settembre.».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzata con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.*

---

## 8.27

Assuntela MESSINA, MANCA, PITTELLA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 per le quali è stanziato un contributo superiore al 200%, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito di cui al presente comma spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto e settembre.».*

---

## 8.28

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo:*

*«Le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 per le quali è stanziato un contributo superiore al 200%, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con*

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto e settembre.».

---

## **8.29**

MALLEGNI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Per le stesse imprese il medesimo credito di imposta è riconosciuto anche per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno con riferimento all'ammontare mensile dei canoni di locazione sostenuti per differenti unità produttive riconducibili ad un'unica persona giuridica anche se avente ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.»

*Conseguentemente, al comma 3, le parole: «259,2 milioni» sono sostituite dalle parole: «284,2 milioni».*

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutato in 25 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

## **8.30**

MANCA, FERRARI, NANNICINI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese turistico-ricettive, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 77, comma 1, lettera 13-bis), del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il credito d'imposta spetta fino al 31 dicembre 2020.».*

---

## **8.31**

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

*Al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Il beneficio di cui al presente comma, s'intende esteso anche alle imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa, che operano nel settore del commercio al detta-*

glio di articoli di abbigliamento, in esercizi specializzati rientranti nei seguenti codici ATECO: 47.71.10, 47.71.20, 47.71.30, 47.71.40, 47.7150».

*Conseguentemente, alla tabella di cui all'Allegato I, (articolo 1) del presente decreto, premettere le seguenti voci:*

- «47.71.10 - Commercio al dettaglio di confezioni per adulti - 200,00%
- 47.71.26 - Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati - 200,00%
- 47.71.30 - Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie - 200,00%
- 47.71.40 - Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle - 200,00%
- 47.7150 - Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte - 200,00%».

*Conseguentemente, alle voci:*

- «932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili - 400,00%
- 949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca - 200,00%
- 932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca - 200,00%
- 931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca - 200,00%
- 562100 - Catering per eventi, banqueting - 200,00%
- 591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi - 200,00%
- 773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi - 200,00%
- 561050 - Ristorazione su treni e navi - 200,00%»

*apportare le seguenti modifiche:*

- «932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili - 100,00%
  - 949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca - 100,00%
  - 932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca - 100,00%
  - 931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca - 100,00%
  - 562100 - Catering per eventi, banqueting - 100,00%
  - 591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi - 100,00%
  - 773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi - 100,00%
  - 561050 - Ristorazione su treni e navi - 100,00%».
-

## 8.32

### COMINCINI

*Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:*

«1-*bis*. Per gli operatori con sede operativa nei centri commerciali, il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nella misura del 60 per cento, a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo precedente e dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata per la messa a disposizione dell'immobile.

1-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'impresa nel mese di riferimento sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dello stesso mese del periodo d'imposta precedente.

1-*ter*. Per le imprese che abbiano la propria sede operativa in un centro commerciale, il credito d'imposta spetta in misura ridotta alla metà qualora il centro commerciale sia ubicato in un'area diversa da quelle di cui al comma 1.

1-*quater*. Ai fini della determinazione del credito d'imposta spettante ai sensi del presente articolo, l'impresa si considera ubicata in una area di cui al comma 1 se tale classificazione interviene entro il ventesimo giorno del mese di riferimento.

1-*quinquies*. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il primo periodo è sostituito con il seguente: "il credito d'imposta i cui ai commi 1, 2, 3, 3-*bis* e 4 è commisurato all'importo versato sino al 30 giugno 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e luglio 2020 e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020."

b) il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente: "In caso di locazione o affitto d'azienda, il conduttore o affittuario può cedere il credito d'imposta al locatore o affittante, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone".

1-*sexies*. All'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, al comma 3, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Nel caso in cui il credito d'imposta di cui all'articolo 28 sia ceduto al locatore o affittante ai sensi del comma 5-*bis* del medesimo articolo, il locatore o affittante può utilizzare la quota di credito non utilizzata nell'anno anche negli anni successivi."».

### 8.33

DRAGO

*All'articolo, sono inseriti i seguenti commi:*

«1-bis. Il credito d'imposta, di cui al comma 1, articolo 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, in caso di contratto di affitto di ramo d'azienda, in deroga al comma 1 dell'articolo 8, spetta al locatore, per ciascuno dei mesi Ottobre, Novembre e Dicembre, se non percepisce il relativo canone di locazione dei locali interni ai centri commerciali, di cui al comma 1 n. 114, nella misura pari al 60%.

1-ter. Il restante 40% del canone d'affitto rimane responsabilità del locatario, il quale può essere ristorato tramite il meccanismo del credito d'imposta.

1-quater. Il credito d'imposta può essere oggetto di compensazione con crediti di natura contributiva, fiscale e commerciale».

### 8.34

ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Per gli operatori con sede operativa nei centri commerciali, il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nella misura del 60 per cento, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo precedente e dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata per la messa a disposizione dell'immobile.

1-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'impresa nel mese di riferimento sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dello stesso mese del periodo d'imposta precedente.»;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 311,04 milioni di euro per l'anno 2020 e in 103,68 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a 259,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 86,4 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 34;

b) quanto a 51,84 milioni di euro per l'anno 2020 e 17,28 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamen-

to del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.».

---

### **8.35**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:*

«1-bis. Per gli operatori con sede operativa nei centri commerciali, il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nella misura del 60 per cento, a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo precedente e dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata per la messa a disposizione dell'immobile.

1-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'impresa nel mese di riferimento sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dello stesso mese del periodo d'imposta precedente.».

*Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

---

### **8.36**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*All'articolo, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

«1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale riconducibili ai settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto.

1-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2020 e in 3 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante le



maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo corrispondente. A tal fine sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021.».

---

### **8.37**

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nella misura del 100 per cento dell'ammontare mensile del canone, ovvero dei relativi canoni per affitto d'azienda»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e intermediari finanziari».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.*

---

### **8.38**

CENTINAIO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di conces-

sione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.»;

b) *Il comma 4 è sostituito dal seguente:* «4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 329,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 86,4 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 34.».

---

### **8.39**

DAMIANI

*Al comma 1 aggiungere il seguente periodo:* «Per le stesse imprese il medesimo credito di imposta è riconosciuto anche per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno con riferimento all'ammontare mensile dei canoni di locazione sostenuti per differenti unità produttive riconducibili ad un'unica persona giuridica anche se avente ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

*Conseguentemente, al comma 3, le parole: «259,2 milioni» sono sostituite dalle parole: «284,2 milioni».*

---

### **8.40**

PUCCIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Alle imprese di cui al periodo precedente, che abbiano subito una perdita del fatturato del 75 per cento, sono altresì sospesi i canoni di locazione per i mesi di ottobre novembre e dicembre, qualora il locatore sia un ente pubblico.»

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:*

a) *quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

b) *quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva*

*e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;*

*c) quanto a 300 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Alle misure di cui alla presente disposizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 265, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17-luglio 2020, n. 77.*

---

#### **8.41**

VONO, COMINCINI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Le previsioni del primo comma sono estese ai soggetti esercenti attività professionali a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi conseguiti dal 1.3.2020 al 31.10.2020 sia inferiore al 70% degli otto dodicesimi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi conseguiti nel periodo d'imposta 2019.».*

---

#### **8.42**

GIROTTA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese turistico ricettive resta fermo quanto già previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.».*

---

### **8.43**

NANNICINI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale riconducibili ai settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto».

*Conseguentemente, al medesimo articolo 8, comma 4, sostituire le parole: «259,2» e «86,4» rispettivamente con le seguenti: «279,2» e «106,4».*

---

### **8.44**

COMINCINI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale riconducibili ai settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto».

### **8.45**

SBROLLINI, COMINCINI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale riconducibili ai settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto».

---

#### 8.46

PITTELLA, MANCA

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale riconducibili ai settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

#### 8.59

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale riconducibili ai settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 49,4 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».*

---

**8.47**

TARICCO, BITI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "canone di locazione," inserire le seguenti: "di affitto di fondo rustico,". Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 5 milioni di euro si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**8.48**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 28, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "canone di locazione," inserire le seguenti: "di affitto di fondo rustico,"».

---

**8.49**

MALLEGNI, RONZULLI, DAMIANI

*Dopo il primo comma, inserire il seguente:*

«1-bis. Per l'anno 2020 è ridotto del cinquanta per cento il canone annuo per le concessioni su aree e pertinenze demaniali con finalità turistico-ri-creative».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 100 milioni per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 29 della legge 196 del 2009.*

---

**8.50**

CENTINAIO, RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI,  
MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo il primo comma, inserire il seguente:*

«1-bis. Per l'anno 2020 è ridotto del cinquanta per cento il canone annuo per le concessioni su aree e pertinenze demaniali con finalità turistico-ricreative».

*Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020; si provvede quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze -indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**8.51**

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo il primo comma, inserire il seguente:*

«1-bis. Per l'anno 2020 è ridotto del cinquanta per cento il canone annuo per le concessioni su aree e pertinenze demaniali con finalità turistico-ricreative».

---

**8.52**

CENTINAIO, RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI,  
MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo il primo comma inserire il seguente:*

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 28 del decreto-legge 1-9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: "alberghiere" inserire "stabilimenti balneari"».

---

### 8.53

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo il primo comma inserire il seguente:*

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: "alberghiere" inserire "stabilimenti balneari"».

---

### 8.54

MALLEGNI, RONZULLI, DAMIANI

*Dopo il primo comma inserire il seguente:*

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: "alberghiere" inserire "stabilimenti balneari"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 100 milioni per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 29 della legge 196 del 2009.*

---

### 8.55

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo il primo comma inserire il seguente:*

«1-bis. L'epidemia da COVID-19 costituisce un evento dannoso di eccezionale gravità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 03, comma 1, lettera c), n. 1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 e successive modificazioni e integrazioni».

---



**8.56**

CENTINAIO, RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo il primo comma inserire il seguente:*

«1-bis. L'epidemia da COVID-19 costituisce un evento dannoso di eccezionale gravità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 03, comma 1, lettera c), n. 1), del decreto-legge-5 ottobre 1993, n. 400 e successive modificazioni e integrazioni».

---

**8.57**

MALLEGNI, RONZULLI, DAMIANI

*Dopo il primo comma inserire il seguente:*

«1-bis. L'epidemia da COVID-19 costituisce un evento dannoso di eccezionale gravità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 03, comma 1, lettera c), n. 1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 e successive modificazioni e integrazioni».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 100 milioni per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 29 della legge 196 del 2009.*

---

**8.58**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, TESTOR

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, i provvedimenti adottati a livello territoriale contenenti misure ulteriormente restrittive sono equiparati alle ordinanze del Ministero della salute, adottate ai sensi degli articoli -2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto».

---

## 8.60

RONZULLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77:

a) al comma 1, le parole: "60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "100 per cento";

b) al comma 2, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "70 per cento"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 1.499 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

---

## 8.61

COMINCINI, CONZATTI

*Dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

«2-bis. Per le imprese turistico ricettive, resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, come modificato dall'articolo 77, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.».

---

## 8.62

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

«2-bis. Per le imprese turistico ricettive, resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, come modificato dall'articolo 77, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.».

---

### 8.63

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

*Dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

«2-bis. Per le imprese turistico ricettive, resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, come modificato dall'articolo 77, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126».

---

### 8.64

GALLONE, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Per le imprese turistico ricettive, resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, come modificato dall'articolo 77, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126».

---

### 8.65

MALLEGNI, FERRO, CAUSIN, DE POLI, RIZZOTTI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Per le imprese turistico ricettive, resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, come modificato dall'articolo 77, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126».

---

### 8.66

MANCA, PITTELLA

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Per le imprese turistico-ricettive, resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, come modificato dall'articolo 77, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.».

---

### 8.67

CENTINAIO, RIPAMONTI, BERGESIO, FREGOLENT, TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

«2-bis. Per le imprese turistico ricettive, resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, come modificato dall'articolo 77, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.».

---

### 8.68

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, dopo la parola: "*leasing*" aggiungere la seguente: "finanziario";

al comma 4, dopo la parola: "*leasing*" aggiungere la seguente: "finanziario".».

*Al comma 4, sostituire la parola: «259,2» con la seguente: «535,6».*

*Conseguentemente, all'articolo 34, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole: «5.553,096» sono sostituite dalle seguenti: «5.829,496»;*

b) *dopo lettera p) è aggiunta la seguente:*

*«p-bis) quanto a 276,4 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente lettera.».*

## **8.69**

MALLEGNI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, dopo la parola: "leasing" aggiungere la seguente: "finanziario";*

b) *al comma 4 dopo la parola: "leasing" aggiungere la seguente: "finanziario"»;*

b) *al comma 4 sostituire le parole: «259,2» con le seguenti: «535,6».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 276, 4 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:*

a) *quanto a 160 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n.169;*

b) *quanto a 25 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n.190;*

c) *quanto a 36,4 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190;*

d) quanto a 55 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

---

## 8.70

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Per l'anno 2021, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico ovvero da tali luoghi percepibili è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa complessivi 50 milioni di euro.

3-ter. I credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma».

*Conseguentemente, all'articolo 34 dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis Ai maggiori oneri di cui ai commi 3-bis e 3ter dell'articolo 8, pari a 50 milioni di euro nel 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## 8.71

FERRARI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 3 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto alle agenzie di viaggio e turismo e ai *tour operator* anche per i mesi di luglio, agosto e settembre 2020».

---

## 8.72

ASTORRE

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno, n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: "le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," aggiungere le seguenti: "ovvero sia stato rilasciato il titolo edilizio,"».

---

## 8.0.1

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 8-bis.

*(Compensazione crediti dell'accollante)*

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 è sostituito dal seguente:

"per il pagamento è consentito l'utilizzo in compensazione dei crediti dell'accollante".

2. Sono abrogati i commi da 3 a 5 dell'articolo del decreto-legge 26 ottobre-2019, n.124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157».

## 8.0.2

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 8-bis.

*(Fondo ristoro in favore dei proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo per canone non riscosso)*

1. Al proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo che, per effetto della proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di cui comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non abbiano riscosso il canone di locazione ivi concordato, è riconosciuto un indennizzo per l'intero importo delle spettanze dovute.

2. È costituito, a titolo di ristoro, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione di euro 50 milioni per l'anno 2020 denominato "Fondo a sostegno dei proprietari di immobili per canoni non riscossi", finalizzato all'erogazione di indennizzi da utilizzare esclusivamente per i pagamenti a compensazione dei canoni non riscossi verso i proprietari locatari di immobili ad uso abitativo e non abitativo. L'erogazione è effettuata in un'unica soluzione tramite anticipo bancario vincolato, previa presentazione del regolare contratto di locazione, nonché le attestazioni di lettera di sollecito al pagamento dell'affitto, ovvero di messa in mora che certifichi l'inadempimento contrattuale sopravvenuta.

3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi enunciati al comma precedente, definisce altresì i documenti per l'erogazione degli indennizzi di cui al comma 1 del presente articolo e gli ulteriori termini e condizioni.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in



ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### 8.0.3

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Esenzione versamenti delle imposte sui redditi per proprietari non percipienti canone di locazione)*

1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, i proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo che, per effetto della proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di cui comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non abbiano riscosso il canone di locazione ivi concordato, è concessa l'esenzione del versamento a titolo di imposta sui reddito delle persone fisiche (IRPEF).

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 100 milioni di euro per l'anno 2020 e in 70 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

---

#### 8.0.4

DAL MAS, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, SCIASCIA, DAMIANI, FERRO, PEROSINO, SACCONI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

##### «Art. 8-bis.

1. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1° febbraio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,1 milioni di euro per il 2021, 26,7 milioni di euro di euro per il 2022, 39,3 milioni di euro per il 2023, 28,5 milioni di euro per il 2024, 18,6 milioni di euro per il 2025 e 4,4 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

#### 8.0.5

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### «Art. 8-bis.

1. A decorrere dall'anno 2021 e fino al periodo d'imposta 2023, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso strumentale e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca qualora si stabilisca, in accordo tra le parti una riduzione del canone di affitto di almeno il 40 per cento.

2. La cedolare secca di cui al comma 1 sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di esercizio dell'op-

zione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché - tenendo conto dei parametri dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) - le modalità per un'applicazione progressiva fino ad un minimo del 5 per cento in relazione ad una riduzione del canone di affitto superiore al 40 per cento.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2,5 miliardi di euro per l'anno 2021, 600 milioni di euro per l'anno 2022, 2,133 miliardi di euro per l'anno 2023, 1,781 miliardi di euro per l'anno 2024, 2,3 miliardi di euro per l'anno 2025, 2,3 miliardi di euro per l'anno 2026, 300 milioni di euro per l'anno 2027 e 228 milioni per l'anno 2028 si provvede mediante il comma 5.

5. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "12 per cento"».

---

### 8.0.6

DAL MAS, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, SCIASCIA, DAMIANI, FERRO, PEROSINO, SACCONE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "ad uso abitativo" sono soppresse.

2. Al comma 2, dell'articolo 3-*quinquies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 le parole: "Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020" sono soppresse.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,3 milioni di euro per il 2021, 80,1 milioni di euro per il 2022, 78,6 milioni di euro per il 2023, 28,5 milioni di euro per il 2024, 18,6 milioni di euro per il 2025 e 4,4 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### 8.0.7

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 8-bis.

*(Modifiche all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17-luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 5, le parole: "di almeno il cinquanta per cento", sono sostituite dalle seguenti: "di almeno il trentatre per cento":

*b)* sostituire il comma 10 con il seguente: "Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2.074 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

- quanto a 1.499 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265;

- quanto a 575 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio"».

### 8.0.8

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 8-bis.

1. In alternativa al credito di imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al soggetto che concede in uso un immobile non abitativo destinato allo svolgimento di un'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'atti-

vità di lavoro autonomo, spetta un credito d'imposta secondo le modalità e le condizioni previste al citato articolo 28.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano a condizione che il soggetto concedente in uso l'immobile riconosca al soggetto utilizzatore dello stesso, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'immobile di importo pari al credito d'imposta concesso.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### 8.0.9

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Cedolare secca per unità immobiliari classificate in categoria catastale C/1 e D/8)*

1. Il comma 59 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 si applica per i contratti di locazione stipulati nell'anno 2020, nonché per quelli stipulati in anni precedenti e alle loro proroghe, ed anche se aventi ad oggetto unità immobiliari classificate in D/8 purché siano destinate all'esercizio di attività ricomprese nella categoria catastale C/1.

2. L'aliquota è ridotta al 10 per cento qualora il canone di locazione venga ridotto di almeno il 30 per cento per un intero triennio a partire dal mese di gennaio 2021 o in data precedente, ma successiva al 28 febbraio 2020 e per il medesimo periodo.

3. L'opzione per la cedolare secca è effettuata nella prima dichiarazione dei redditi utile.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 300 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

---

### 8.0.10

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **Art. 8-bis.**

*(Cedolare secca sul reddito da locazione degli immobili ad uso commerciale)*

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2021, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2021, qualora alla data del 15 ottobre 2020 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

2. Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 260,8 milioni di euro nel 2021, a 163,4 milioni di euro dal 2023 al 2026 e a 191 milioni di euro nel 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

### 8.0.11

PICHETTO FRATIN, GASPARRI, DAL MAS

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 8-bis**

*(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale)*

1. Il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 150 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 34, comma 1, del presente decreto.».

---

### **8.0.12**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Credito d'imposta per acquisto di immobili da parte di imprese)*

1. Al fine di favorire la ripresa dell'attività edilizia e del mercato immobiliare, alle imprese di costruzione o di ristrutturazione che a partire dal 1° novembre e fino al 30 giugno 2021 acquistano immobili, che, anche a seguito degli interventi di ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria eseguiti dalle medesime imprese anche indirettamente, risultino classificati in categoria catastale A, esclusa la categoria A/1, è concesso un credito di imposta pari all'imposta di registro pagata per l'acquisto, da utilizzare successivamente alla data della stipula dell'atto di acquisto esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine l'acquirente deve dichiarare, a pena di decadenza, nell'atto di acquisto di volersi avvalere della presente norma e di impegnarsi ad iniziare i lavori entro il 31 dicembre 2021.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dalla presente disposizione è autorizzata una spesa fino a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

### **8.0.13**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Credito d'imposta per acquisto di immobili da parte di imprese)*

1. Al fine di favorire la ripresa dell'attività edilizia e del mercato immobiliare, alle imprese di costruzione o di ristrutturazione che a partire dal 1° novembre 2020 e fino al 30 giugno 2021 acquistano immobili, che, anche a seguito degli interventi di ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria, eseguiti dalle medesime imprese anche indirettamente, risultino classificati in categoria catastale A, esclusa la categoria-A/1, è concesso un credito di imposta pari all'imposta di registro pagata per l'acquisto, da utilizzare successivamente alla data della stipula dell'atto di acquisto, e fino al 31 dicembre 2022, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a condizione che i predetti lavori vengano iniziati entro il 31 dicembre 2021. A tal fine l'acquirente manifesta nell'atto di acquisto, a pena di decadenza, la volontà di usufruire della presente disposizione.

2. A copertura degli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata una spesa di 500 milioni di euro per gli anni 2021-2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 73, comma 2, del presente decreto-legge».

---

### **8.0.14**

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Misure urgenti di sostegno alle imprese del settore della moda)*

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici appartenenti alla filiera della moda, per i gli anni 2020 e 2021 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento degli acquisti di abbigliamento e accessori prodotti da aziende italiane nel limite massimo di spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.



2. Le modalità e i criteri di attuazione del credito di imposta di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160».

### 8.0.15

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 8-bis.

*(Credito d'imposta locali commerciali per il settore moda)*

1. Alle imprese individuate da codici ATECO 47.71-commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati e 47.72-commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati, con riferimento all'anno di imposta 2020, è riconosciuto un credito di imposta del 75% per le spese sostenute dalle predette imprese per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo. Il credito d'imposta di cui al primo periodo è concesso nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative del credito d'imposta di cui al comma 1.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'Economia nell'attuale emergen-

za del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono-curati dal Ministero dello sviluppo economico.

5. Agli oneri recati dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## 8.0.16

CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

### **Art. 8-bis**

*(Disposizioni in tema di cessione credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)*

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 28 sostituire il comma 5-*bis* con il seguente: "In caso di locazione o affitto d'azienda, il conduttore o affittuario può cedere il credito d'imposta al locatore o affittante, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone";

*b)* all'articolo 122, comma 3, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Qualora dall'attività di monitoraggio di cui all'articolo 265, comma 8, dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziare per la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 28, le stesse possono essere utilizzate al fine di concedere la possibilità al locatore o affittante, nel caso in cui il credito d'imposta sia ceduto a loro medesimi ai sensi del comma 5-*bis* del predetto articolo, di utilizzare la quota di credito non utilizzata nell'anno anche negli anni successivi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di fruizione del credito d'imposta, nel rispetto delle risorse eventualmente resosi disponibili a seguito del monitoraggio di cui al precedente periodo"».

---

### 8.0.17

ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Modifiche alla disciplina del credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)*

1. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 5, il primo periodo è sostituito con il seguente: "Il credito d'imposta i cui ai commi 1, 2, 3, 3-*bis* e 4 è commisurato all'importo versato sino al 30 giugno 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e luglio 2020 e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020.";

*b)* il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente: "5-*bis*. In caso di locazione o affitto d'azienda, il conduttore o affittuario può cedere il credito d'imposta al locatore o affittante, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone".

2. All'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, al comma 3, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Nel caso in cui il credito d'imposta di cui all'articolo 28 sia ceduto al locatore o affittante ai sensi del comma 5-*bis* del medesimo articolo, il locatore o affittante può utilizzare la quota di credito non utilizzata nell'anno anche negli anni successivi".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 149,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

*a)* quanto a 149,9 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

*b)* quanto a 90 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 8.0.18

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda - modifica della sezione del Temporary Framework)*

1. L'articolo 28, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 è sostituito dal seguente:

"9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12-della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche".

---

### 8.0.19

PITTELLA, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda - modifica della sezione del Temporary Framework)*

1. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 60 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### **8.0.20**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda - modifica della sezione del Temporary Framework)*

1. L'articolo 28, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è sostituito dal seguente:

"Art. 28. - Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche"».

---

### **8.0.21**

FERRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda - modifica della sezione del Temporary Framework)*

1. L'articolo 28, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final* Quadro tem-

poraneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche"».

---

### **8.0.22**

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda. Modifica della sezione del Temporary Framework)*

1. L'articolo 28, comma 9, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 è sostituito dal seguente:

"9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche"».

---

### **8.0.23**

Marco PELLEGRINI, PIARULLI, ANGRISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Estensione della fruizione degli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 9, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) dalle persone giuridiche, su unità immobiliari di proprietà, e dalle persone fisiche, anche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;"

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, Si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

#### **8.0.24**

URSO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

1. Per far fronte all'emergenza COVID-19 e per sostenere la competitività delle aziende, ai proprietari degli immobili locati ai soggetti esercenti attività d'impresa e commerciali con meno di 50 dipendenti che hanno subito una chiusura amministrativa è riconosciuto un credito d'imposta a condizione che i medesimi riducano del 50 per cento il canone di locazione o sospensione del medesimo».

---

#### **8.0.25**

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici)*

1. All'articolo 28-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 7, le parole da: "le amministrazioni concedenti" fino al termine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "i pagamenti dei suddetti canoni è sospeso fino al termine di cui termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni. Alle disposizioni di cui al

presente articolo si provvede nel limite di 50 milioni a valere sulle risorse del Fondo di cui articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196"».

### 8.0.26

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 8-bis.

*(Credito d'imposta spese test diagnostici per infezione da SARS-CoV-2)*

1. Al fine di sostenere la tutela dei lavoratori, nonché in considerazione delle misure di prevenzione e contenimento per l'esposizione al rischio di contagio da COVID-19 nei luoghi di lavoro, ai titolari attività di impresa è riconosciuto un credito di imposta in misura pari al 70 per cento delle spese sostenute o maturate nel 2020 e 2021 per espletamento obbligatorio ai propri lavoratori di test diagnostici, antigenici o molecolari per la ricerca di COVID-19 (SARS-CoV-2), fino ad un massimo di 10.000 euro, nel limite complessivo di 100 milioni di euro-per l'anno 2020.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, è riconosciuto per le spese relative a:

a) tamponi molecolari;

b) tamponi rapidi con metodo Antigenico;

c) test sierologici quantitativi per evidenziare la presenza di anticorpi IgG e IgM anti COVID-19.

3. il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863 Final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le caratteristiche, le condizioni e le modalità di attuazione del presente articolo.



6. Agli oneri derivanti di cui al presente articolo, stimati in 100 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede, quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 50 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### **8.0.27**

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Disposizioni in merito al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)*

1. All'articolo 31, comma 4-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole: "403 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "603 milioni di euro".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### 8.0.28

DAMIANI, RONZULLI, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Disposizioni in merito al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)*

1. All'articolo 31, comma 4-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole: "403 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "603 milioni di euro".

La copertura finanziaria è data dalle risorse di cui all'articolo 34 del presente disegno di legge».

---

### 8.0.29

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, SCIASCIA, DAMIANI, FERRO, SACCONI, PEROSINO, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Disposizioni in merito al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)*

1. All'articolo 31, comma 4-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole: "403 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "603 milioni di euro"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento", sono sostituite con le seguenti: "5 per cento"».

---

### 8.0.30

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Disposizioni in merito al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)*

1. All'articolo 31, comma 4-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole: "403 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "603 milioni di euro".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 200 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### 8.0.31

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art.8-bis.**

*(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)*

1. All'articolo 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: "per l'anno 2020" sono inserite le seguenti: "e 2021";

b) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis). Adozione di sistemi o protocolli, validati da enti di certificazione accreditati ACCREDIA e probanti con evidenze analitiche, per la sanificazione con degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività".

2. Agli oneri di cui al presente emendamento, pari a 200 milioni di euro nel 2021 che costituisce limite di spesa, si provvede:

a) quanto a 100 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 50 milioni di euro per l'anno 2020; l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro per l'anno 2020; l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15 milioni di euro per l'anno 2020; l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 25 milioni di euro per l'anno 2020;

b) quanto a 100 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

### 8.0.32

PERGREFFI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 8-bis.

*(Rimborso spese sostenute e documentate per l'adeguamento ai protocolli di sicurezza)*

1. Al fine di contenere-gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un rimborso nella misura del 100 per cento di tutte le spese sostenute e documentate per l'adeguamento ai protocolli di sicurezza, nel limite complessivo massima di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del rimborso anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si-manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni-di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo».

### 8.0.33

CORTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art.8-bis.

*(Credito di imposta per agenti di commercio)*

1. A coloro che esercitano l'attività professionale rientrante nel codice Ateco 46.1, che in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza, abbiano subito una diminuzione del fatturato pari al 75 per cento nel quarto trimestre 2020, rispetto allo stesso trimestre del 2019, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.

2. Il credito di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 1.7 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire

in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

---

#### **8.0.34**

BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Disposizioni in materia di utilizzazione dei crediti d'imposta compensabili per i pagamenti tra privati)*

1. I crediti d'imposta compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, compresi i crediti d'imposta derivanti dalle agevolazioni fiscali relative al settore edilizio, possono essere utilizzati per i pagamenti tra privati.

2. Ai fini dei pagamenti di cui al comma 1 il credito d'imposta è rappresentato mediante il modello di versamento F24.

3. Il modello di versamento F24 di cui al comma 2, di tipo compensativo e dotato di spazio per l'apposizione delle girate, è approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. I crediti d'imposta rappresentati dal modello di versamento F24 di cui ai commi 2 e 3 possono essere impiegati per i pagamenti ai sensi del comma 1 finché non siano utilizzati in compensazione o non ne sia chiesto il rimborso secondo la normativa vigente».

---

#### **8.0.35**

CORTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Social card carburante per i soggetti residenti in aree montane)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020,

preordinato alla promozione di misure di sviluppo-economico e all'attivazione di una *social card* carburante per i soggetti residenti in aree montane, per le spese carburante documentate.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definiti le modalità procedurali di utilizzo da parte dei residenti nelle regioni interessate dei benefici previsti dal presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo».

---

### 8.0.36

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Modifiche alla legge 2 agosto 1990, n. 233)*

1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il «Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali», dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai soggetti iscritti per la prima volta alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335."

2. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al precedente comma, si applica quanto già previsto per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS)».

---

### **8.0.37**

MODENA, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Modifiche all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)*

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

"all'articolo 28, comma 5, le parole: 'e giugno' sono sostituite dalle seguenti: 'giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre' e le parole: 'e luglio', sono sostituite dalle seguenti: 'luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre'».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento, previa autorizzazione allo scostamento dall'obiettivo programmatico strutturale, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.*

---



### 8.0.38

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, è inserito il seguente:*

**«Art. 8--bis.**

*(Modifiche all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)*

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

"all'articolo 28, comma 5, le parole: 'e giugno' sono sostituite dalle seguenti: 'giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre' e le parole: 'e luglio', sono sostituite dalle seguenti: 'luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre'».

---

### 8.0.39

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*

**«Art.8-bis.**

*(Riduzione aliquota IVA per le prestazioni alberghiere e di trasporto passeggeri)*

1. Alle prestazioni di cui ai numeri 120), 121), 127) e 127-novies) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate entro il 31 dicembre 2021 si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5 per cento».

---

#### 8.0.40

URSO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 8-bis.

*(Fondo a sostegno del settore aeroportuale)*

1. In ragione degli effetti sull'intero settore aeroportuale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della funzione di tutela dell'interesse pubblico svolta dagli scali nazionali, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, per la compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento eccezionale dalle società titolari di concessione di gestione aeroportuale in corso di validità rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile.

2. Ai fini della quantificazione dei danni subiti dalle società di gestione si terrà conto dei minori ricavi percepiti dai gestori aeroportuali nel periodo per il quale è stato decretato lo stato di emergenza ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, articoli 7 e 24, nonché degli eventuali costi evitati.

3. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione e di ripartizione delle risorse tra le diverse società di gestione, nei limiti della disponibilità del fondo.

4. Le risorse erogate ai sensi dei precedenti commi sono destinate:

*a)* alla copertura delle spese e degli investimenti realizzati dai gestori aeroportuali per l'adozione delle misure di sanità pubblica imposte dalla pubblica autorità al fine di garantire la tutela dei passeggeri, dei costi connessi alle misure straordinarie adottate a garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché alla compensazione degli oneri sostenuti per garantire la continuità del servizio in costanza di emergenza sanitaria;

*b)* per la parte residua, al finanziamento degli investimenti previsti nei contratti di programma.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

6. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

#### 8.0.41

PICCHETTO FRATIN, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art.8-bis.

*(Iva crediti non riscossi)*

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono eliminate le parole da: "o per mancato pagamento" fino a: "registro delle imprese";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;

c) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese";

c) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera *a*).";

d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.";

e) al comma 8, le parole: "ai commi 2, 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2, 3, 4 e 5";

f) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"11. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi."».

#### 8.0.42

DAMIANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Disposizioni in materia di giochi)*

1. Per l'anno 2020 la base imponibile dell'Imposta sugli Intrattenimenti sugli apparecchi di cui alla tariffa allegata all'articolo 14-*bis* del Dpr 640/72 è ridotta del 50% rispetto a quella previgente. Gli importi versati in eccedenza all'entrata in vigore della presente legge di conversione possono essere utilizzati in compensazione nell'anno 2021. Il versamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto di cui all'articolo 74 comma 6 del Dpr 633/72 è sospeso per l'anno 2020. Il versamento dell'Imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74 comma 6 del Dpr 633/72 per l'anno 2020 dovrà avvenire in unica soluzione entro il 28 febbraio 2021. La ritenuta sulle vincite del gioco numerico a quota fissa denominato "10 lotto" e dei relativi giochi opzionali e complementari è fissata al 12 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021.

2. I termini per il pagamento del Prelievo Erariale Unico con scadenze entro il 31 dicembre 2020 sono prorogati al 31 dicembre 2021. Le somme dovute possono essere versate dai soggetti passivi del prelievo e ad essi dai soggetti dagli stessi incaricati della raccolta con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 31 gennaio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 31 dicembre 2021. La modalità di determinazione dell'Imponibile medio forfettario è determinato con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla base dei livelli di raccolta del singolo apparecchio nel bimestre precedente alla mancata lettura dei contatori.

3. A far data dal 1° gennaio 2021 l'aliquota del Prelievo Erariale Unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 lettera a) del Tulp è fissata nel 21,85% delle somme giocate».

### 8.0.43

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 8-bis.

1. All'articolo 137 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2020, n.77, sostituire ovunque ricorrano le parole: "15 novembre 2020" con le seguenti: "31 dicembre 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 205 milioni di euro per l'anno 2020 e 37 milioni di euro dall'anno 2024 a 2029 si provvede:

*e)* quanto a 25 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*f)* quanto a 25 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*g)* quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

*h)* quanto a 100 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009;

*i)* quanto a 37 milioni di euro dall'anno 2024 all'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282.».

---

#### **8.0.44**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Credito d'imposta per le spese legate ai servizi di asporto e consegna a domicilio a favore delle attività di ristorazione operanti nelle c.d. Zone Rosse)*

1. Al fine di favorire la continuità delle attività di ristorazione interessate dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, ai soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito del codice ATECO 56 (attività dei servizi di ristorazione) localizzate in un territorio caratterizzato da uno scenario di massima gravità, individuato con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 per l'acquisto di beni strumentali all'esercizio dell'attività in modalità di asporto od consegna a domicilio. Tra le spese ammissibili per la fruizione del credito vi sono quelle legate all'uso di piattaforme digitali proprie od terzi, all'acquisto di imballaggi per gli alimenti, e quelle legate al personale che si occupa della consegna a domicilio. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 10.000 euro al mese per ciascuna delle unità locali del beneficiario attive a ottobre 2020, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1».

#### **8.0.45**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 8-bis.**

*(Incentivi per l'efficienza e il risparmio idrico)*

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati, fortemente penalizzati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid19", e per promuovere l'incremento dell'efficienza idrica degli edifici, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 articolo 119, comma 1, dopo la lettera *c*) aggiungere la seguente:

"*c-bis*) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per gli interventi di risparmio idrico relativi all'acquisto e all'installazione di apparecchi sanitari. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 5.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

#### **8.0.46**

CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

##### **«Art. 8-bis.**

*(Proroga superbonus edilizia)*

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, articolo 119, comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2022, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2027, in 27,6 milioni di euro per l'anno 2028, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2032 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

#### **8.0.47**

ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Riduzione degli oneri delle bollette elettriche)*

1. Per i mesi di novembre e dicembre 2020, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici e che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto e nell'Allegato 2 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3, che costituiscono tetto di spesa.

2. Per le finalità e nei limiti fissati dal comma 1, l'Autorità ridetermina, senza aggravii tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 1, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti la copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2020, in modo che:

a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel terzo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;

b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non superi quella che,



in vigore delle tariffe applicate nel terzo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede:

*a)* quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*b)* quanto a 55 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero medesimo;

*c)* quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*d)* quanto a 270 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo.

Il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato a versare detto importo sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nella misura del cinquanta per cento entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge conversione del presente decreto e, per il restante cinquanta per cento, entro il 30 maggio 2021. L'Autorità assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui ai commi 1 e 2 e degli oneri generali di sistema».

---

#### **8.0.48**

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Detrazione delle spese connesse ai matrimoni)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, al servizio di *wedding planner*, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

#### **8.0.49**

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Detrazione delle spese connesse a battesimi e prime comunioni)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del battesimo e della prima comunione, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 12.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico

delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di *catering*, all'affitto dei locali, agli ad-dobbi floreali, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per Interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### **8.0.50**

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Deducibilità spese per eventi aziendali)*

1. A decorrere dal 1° ottobre 2020, le spese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere dalla *b*) alla *d*), del decreto ministeriale 19 novembre 2008, sono deducibili nella misura del 140 per cento.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### **8.0.51**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

All'articolo 8, comma 4, lettera *b*), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "maggiori costi" sono aggiunte le seguenti: "nonché i maggiori

oneri, diretti ed indiretti,"; inoltre, dopo le parole: "il rimborso", le parole: "detti oneri" sono sostituite con le seguenti: "dei costi."».

---